

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	35
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	38
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	42
GIUSTIZIA (II)	»	55
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	77
DIFESA (IV)	»	88
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	92
FINANZE (VI)	»	112
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	127
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	128
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	156
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	177
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	180

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	181
AGRICOLTURA (XIII)	»	191
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	195
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	200
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	209
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	212
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	213
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	215
<i>INDICE GENERALE</i>	»	216

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 23 giugno 2010.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.40 alle 15.25, ha proceduto all'audizione del deputato Roberto Rosso nell'ambito del supplemento di attività istruttoria in merito alla carica da lui ricoperta di vicepresidente della Giunta regionale del Piemonte, ha proseguito l'esame delle cariche regionali ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare ed ha, infine, proseguito l'esame della posizione del deputato Giuseppe Drago.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ESAME CONGIUNTO DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione dell'on. Antonio Di Pietro) (doc. IV-ter, n. 8).

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Bergamo (proc. n. 9412/08 RGNR – n. 82/09 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 13).

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il Giudice di pace di Viterbo (proc. n. 123/09 RGNR – n. 74/10 GDP) (doc. IV-ter, n. 17) *(Seguito dell'esame congiunto e conclusione)* .

ALLEGATO 1 *(Relazione dell'on. Luca Rodolfo Paolini svolta nella seduta del 19 maggio 2010)* . 4

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Alfonso Pecoraro Scanio, deputato all'epoca delle intercettazioni (doc. IV, n. 8) *(Seguito dell'esame e conclusione)* 6

ALLEGATO 2 *(Relazione dell'on. Donatella Ferranti svolta nella seduta del 5 maggio 2010)* . 13

AVVERTENZA 7

ERRATA CORRIGE 7

ESAME CONGIUNTO DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.20.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione dell'on. Antonio Di Pietro) (doc. IV-ter, n. 8).

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Bergamo (proc. n. 9412/08 RGNR – n. 82/09 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 13).

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il Giudice di pace di Viterbo (proc. n. 123/09 RGNR – n. 74/10 GDP) (doc. IV-ter, n. 17).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, avverte che la deputata Samperi (la quale è

oggi assente perché infortunata e cui augura un pronto ristabilimento) chiede che rimanga agli atti che nella seduta del 19 maggio 2010 ella aveva chiesto che fosse reiterato l'invito all'on. Berlusconi a comparire. Il relatore Paolini, dal canto suo, con riferimento alla seduta del 16 giugno 2010 chiede che sia precisato che egli non ha attribuito al libro di Filippo Facci l'ipotesi dell'aiuto dei servizi d'informazione all'on. Di Pietro per il conseguimento della laurea bensì ha sostenuto che tale ipotesi sia stata dedotta dall'on. Berlusconi dal libro di Facci.

La Giunta prende atto.

Pierluigi MANTINI (PD) trova poco convincenti gli argomenti proposti dal relatore. Sebbene il tema della laurea dell'on. Di Pietro sia stato oggetto di varia letteratura, in definitiva ciò che l'on. Berlusconi gli ha imputato ha rilevanza penale e ciò non rientra nella prerogativa parlamentare dell'insindacabilità. Quest'ultima non può essere intesa come una zona franca per qualsiasi colpo basso. Voterà per la sindacabilità.

Donatella FERRANTI (PD) crede che l'on. Berlusconi abbia superato ogni limite, ledendo un diritto della personalità di un soggetto determinato. Lo sforzo argomentativo del relatore, per quanto lodevole e impostato su un inquadramento assai ampio della vicenda, che lo ha portato a muovere la sua ricostruzione sin dai lontani anni '90, tuttavia non tiene conto delle modalità espressive usate dall'on. Berlusconi e dalle quali persino Bruno Vespa si è dovuto dissociare. Sottolineato che la laurea dei parlamentari non può mai costituire oggetto di polemica politica, si dichiara contraria alla proposta del relatore.

Maurizio PANIZ (PdL) annunzia il voto favorevole, suo e del suo gruppo, all'apprezzata proposta del relatore.

Federico PALOMBA (IdV), ringraziato il Presidente per la saggia conduzione del

difficile dibattito, constata come, da un lato, il relatore abbia dovuto svolgere la parte di chi è costretto a una difesa d'ufficio imbarazzata e connotata da elementi argomentativi modesti nella quantità e scarsamente rilevanti e, dall'altro, i colleghi della maggioranza si sono acciati in via pregiudiziale a tale difesa d'ufficio. Si è accusato l'on. Di Pietro di aver falsificato la laurea, ciò che è assai grave per un soggetto che ha superato ben due concorsi pubblici per i quali tale titolo era presupposto necessario. Riprendendo quanto già affermato dal collega Paniz in una precedente seduta, constata che in effetti la Giunta e il Parlamento nel loro insieme escono con le « ossa rotte » dall'odierno dibattito, in cui contano solo i numeri della maggioranza, tanto più alla luce dell'incoerente esito della discussione sul caso del collega Zazzera. Voterà per la sindacabilità.

Antonio LEONE (PdL) non si considera affatto partecipe di una difesa d'ufficio: crede che tutti i deputati siano ancora capaci di convinzioni personali e non sono, come implica il ragionamento del collega Palomba, meri esecutori di ordini. Forse il collega Palomba parlava pensando alla sua situazione personale.

Federico PALOMBA (IdV) precisa che non intendeva offendere alcuno ma solo sottolineare le dinamiche interne alla Giunta.

Maurizio TURCO (PD) voterà contro la proposta del relatore ma non condivide gli argomenti ascoltati dai colleghi Ferranti e Palomba.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), *relatore*, sottolinea che la sua relazione è stata il frutto di un lavoro di ricerca, in esito al quale ha inserito la vicenda oggetto dei procedimenti in titolo in un ampio contesto politico-elettorale. D'altronde il ruolo dei servizi d'informazione nella storia repubblicana si è intersecato spesso con le vicende più buie, quali il *golpe* Borghese, le diverse stragi degli anni '70 e altre.

Chiede comunque che sia allegata ai resoconti della seduta odierna la versione scritta della sua relazione.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, lo consente.

Anna ROSSOMANDO (PD) trova gli ultimi rilievi del relatore addirittura peggiorativi della sua proposta: sembrerebbe volersi associare il conferimento della laurea all'on. Di Pietro allo stragismo degli anni '70 e alle operazioni mai chiarite di taluni settori dei servizi d'informazione. Non può che votare per la sindacabilità.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, espresso l'auspicio che la Giunta in futuro sappia deliberare a prescindere dagli schieramenti politici, riconoscendo con onestà intellettuale quando l'opinione politica debordi in insulto e diffamazione, avverte che porrà ai voti la proposta d'insindacabilità su ciascuno dei tre casi in titolo.

Maurizio PANIZ (PdL) respinge l'addebito, ricordando ad esempio le posizioni assunte dal suo gruppo nei casi Margiotta, Fassino e Guzzanti.

La Giunta, con tre distinte votazioni, approva a maggioranza – e con l'astensione del deputato Cesario – le proposte del relatore di dichiarare i fatti oggetto dei procedimenti in titolo insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e conferisce al deputato Paolini l'incarico di predisporre le relazioni per l'Assemblea in tal senso.

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Alfonso Pecoraro Scanio, deputato all'epoca delle intercettazioni (doc. IV, n. 8).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, avverte che in data di ieri il difensore dell'on. Pecoraro Scanio ha fatto pervenire copia di un decreto di archiviazione disposto dal tribunale dei Ministri di Catanzaro per un procedimento pendente nei confronti dello stesso ex Ministro Pecoraro Scanio, relativo a fatti diversi da quelli oggetto del presente esame. Il documento è stato nondimeno prontamente trasmesso alla relatrice ed è oggi a disposizione dei componenti.

Donatella FERRANTI (PD), *relatrice*, riepiloga brevemente i fatti oggetto del procedimento, sottolineando che le utenze intercettate non erano intestate ai collaboratori di Alfonso Pecoraro Scanio ma a imprenditori indagati nel procedimento penale. La polizia giudiziaria ha svolto le indagini necessarie e ha raccolto elementi di riscontro. Solo in un momento successivo anche l'ex ministro è stato iscritto al registro degli indagati. Concorda con il Presidente che il documento fatto pervenire da ultimo non ha alcuna attinenza ai fatti in discussione e sottolinea che in nessun caso si possono ritenere le intercettazioni di cui si discute mirate all'ex deputato Pecoraro Scanio. Ribadisce quindi la sua proposta nel senso della concessione.

Maurizio TURCO (PD), dissentendo dalla relatrice, sottolinea che le intercettazioni sono invece chiaramente mirate all'allora ministro. Voterà per il diniego.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) concorda con il collega Turco.

Maurizio PANIZ (PdL) conferma che egli ed il suo gruppo non hanno mai votato per partito preso o tenendo conto dell'appartenenza politica. Motivi di coerenza impongono oggi di votare per il diniego anche per l'ex collega Pecoraro Scanio.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, osserva che con tutta evidenza neanche la relatrice si è fatta guidare da un criterio di appartenenza politica. Deve

poi ricordare al collega Turco che la giurisprudenza della Corte costituzionale distingue le intercettazioni casuali da quelle mirate. Queste ultime sono quelle nelle quali il parlamentare è individuato in anticipo come destinatario dell'attività di captazione. La Giunta per le autorizzazioni osserva questo criterio discrezionale come risulta da due precedenti unanimi (vedi i casi degli onn. Morrone e Mancini rispettivamente del novembre 2006 e del gennaio 2008). Per far venir meno la casualità non basta la sola abitudine dei contatti.

Giuseppe CONSOLO (Pdl) e Bruno CESARIO (MISTO-API) concordano con il deputato Paniz.

Pierluigi MANTINI (UDC) rimarca che in effetti la problematica implicata nel caso in discussione è complessa e delicata. È da escludere certamente che, per esempio, un noto criminale possa farsi scudo dell'abitudine di contatti telefonici o ambientali con un parlamentare per proteggersi e interrompere l'attività investigativa. D'altronde però è da considerare che, qualora gli investigatori dovessero prendere atto della frequenza elevata di contatti tra l'indagato e un parlamentare e ne dovessero evincere elementi di sospetto anche a carico di quest'ultimo, dovrebbero interrompere l'attività di captazione e domandare la preventiva autorizzazione. Annunzia pertanto che in questo caso specifico si asterrà.

Donatella FERRANTI (PD), *relatrice*, chiede che sia allegata ai resoconti della seduta odierna la versione scritta della relazione a suo tempo svolta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, lo consente.

La Giunta, a maggioranza, respinge la proposta della relatrice, dando mandato al deputato Consolo di predisporre la rela-

zione per l'Assemblea nel senso del diniego dell'autorizzazione.

La seduta termina alle 10.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Gianluca Pini, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Forlì (atto di citazione del signor Ellero Morgagni) (rel.: SANTELLI).

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dai deputati Bocuzzi, Esposito e Vico, nell'ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio pendente presso l'autorità di pubblica sicurezza di Roma (rel.: CASTAGNETTI).

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* del 16 giugno 2010, alla pagina 6, colonna sinistra, rigo 34, in luogo della parola « speri » leggasi « voglia ».

Nel medesimo *Bollettino*, alla pagina 7, colonna sinistra, dall'undicesimo rigo, in luogo delle parole « con i difensori dell'on. Berlusconi e costoro hanno condizionato la loro disponibilità a una soluzione stragiudiziale alla soluzione complessiva delle pendenze tra i due esponenti parlamentari, mediante la reciproca remissione delle querele, sia quelle dell'on. Di Pietro nei confronti del Presidente del Consiglio sia quelle di quest'ultimo nei confronti del primo. Tali reciproche rinunzie ai contenziosi non sembrano a portata di mano, sicché crede più utile procedere nell'esame

delle domande in titolo » leggansi le seguenti: « con il difensore dell'on. Berlusconi e questi ha condizionato la sua disponibilità a una soluzione stragiudiziale alla definizione complessiva delle pendenze tra i due esponenti parlamentari, mediante la reciproca remissione delle

querele, sia quelle dell'on. Di Pietro nei confronti del Presidente del Consiglio sia quelle di quest'ultimo nei confronti del primo. Tali reciproche rinunzie ai contenziosi non sembrano a portata di mano, sicché si impone l'esame delle domande in titolo ».

ALLEGATO 1

Relazione dell'on. Luca Rodolfo Paolini sui docc. IV-ter, nn. 8, 13 e 17 svolta nella seduta del 19 maggio 2010.

Sig. Presidente, onorevoli colleghi

oggetto del nostro giudizio sono le affermazioni dell'on. Berlusconi alla trasmissione "porta a porta" il 10 aprile 2008, e altre, simili seppure non identiche, asseritamente pronunciate dal medesimo durante un comizio a Viterbo il 28 marzo 2008. Entrambi gli episodi sono accaduti in piena campagna elettorale 2008, che vedeva il deputato Berlusconi candidato premier.

Dai due episodi sono nati 2 procedimenti penali – per diffamazione aggravata – pendenti innanzi al Tribunale di Bergamo e al Giudice di Pace di Viterbo, ed 1 civile per accertamento negativo e risarcimento danni, innanzi al Tribunale Civile di Roma.

Va preliminarmente osservato che almeno dalla prima metà degli anni 90 i due protagonisti della vicenda odierna non si risparmiano nello scambio di valutazioni e giudizi. Esistono libri e infinite pagine web che provano uno scambio reciproco di accuse e critiche varie e assai caustiche.

Se una differenza c'è nell'atteggiamento dei due colleghi, è nelle reazioni, che vedono l'on. Di Pietro rivolgersi molto più di frequente ai tribunali (alcune centinaia di volte) rispetto all'on. Berlusconi, che, sebbene terminale passivo di un infinito numero e varietà di epiteti e giudizi negativi, certamente ingiuriosi quando non diffamatori o calunniosi, raramente è ricorso alle querele, preferendo difendersi sul piano politico.

L'antagonismo tra i due odierni protagonisti trova probabilmente il suo primo momento in una dichiarazione del 1995 dell'allora P.M. Di Pietro che, riferendosi al da lui indagato Silvio Berlusconi ebbe a dire **"vado io in dibattimento..quello lo sfascio"**

La crudezza della dichiarazione suscitò molte reazioni all'epoca e fece parlare di "animosità personale" nei confronti di un indagato, tant'è che, tra gli altri, il padre costituente e senatore a vita Leo Valiani ebbe a dire **"io a Di Pietro l'inchiesta su Berlusconi l'avrei tolta"** e la dott.ssa Tiziana Parenti – già membro del Pool "Mani Pulite" – osservò che **"..nella foga di dissociarsi ...Borrelli ha fatto un vero autogol. A un PM che faceva dichiarazioni del genere su Berlusconi, come su chiunque altro, avrebbe dovuto togliere il fascicolo dell'inchiesta. D'altra parte a me lo levò per molto meno e senza esitazioni..."**

Si è ritenuto opportuno ricordare l'episodio perchè da un esame della intera trasmissione – e non del solo stralcio riportato in atto di citazione /querela dell'on. Di Pietro - le affermazioni del deputato Berlusconi risultano essere state parzialmente decontestualizzate. Si ritiene rilevante portare a conoscenza dei colleghi la complessiva dichiarazione del deputato Berlusconi a "Porta a Porta"

Infatti dopo il passaggio – riportato in querela - **"il signor Di Pietro non è solo un uomo che mi fa orrore, perchè non rispetta gli altri e perchè ha scaraventato in galera, rovinando delle vite degli altri cittadini, è un assoluto bugiardo.."** l'on. Berlusconi viene interrotto dal conduttore Bruno Vespa che afferma **"scusate, per piacere due precisazioni. La prima, presidente siccome Di Pietro la porterà in giudizio lei si assumerà ...ovviamente tutta la responsabilità. La seconda cosa , come lei sa, i pubblici ministeri erano molto influenti durante mani pulite, ma gli ordini di cattura li firmavano i Gip....."**

Dopo questa interruzione il deputato Berlusconi ha proseguito nella illustrazione del concetto che stava illustrando, **".. beh, erano tutti della stessa....scusi... e qua... scusi viene fuori una (non si capisce, pare "distinzione" o "distinguo" n.d.r.)...io non abbandonerò la politica fino a quando un cittadino italiano, accusato giustamente o ingiustamente di un reato non abbia la certezza entrando in un'aula di un tribunale di non dover guardare col batticuore il giudice per vedere se ha la faccia del giudice coraggioso perchè oggi soltanto un giudice coraggioso può resistere al teorema accusatorio di un pubblico ministero, da cui quel giudice dipende, per la prevalenza che i pubblici ministeri hanno assunto in certe procure, perchè la carriera del giudice, gli spostamenti di sede i suoi avanzamenti di carriera dipendono da queste commissioni. E allora bisogna arrivare a una riforma dell'ordinamento giudiziario in cui gli accusatori siano reclutati con diversi concorsi, abbiano una diversa carriera, lavorino in immobili diversi e lontani da quelli dove lavorano i giudici, per fissare un appuntamento con un giudice debbano telefonargli, chiedergli l'appuntamento, andare bussare la porta entrare col cappello in mano**

esattamente come fanno oggi gli avvocati della difesa. Solamente quando avremo la parità tra avvocati della difesa e pubblici accusatori potremo dire di avere in Italia un processo giusto e potremo dire di aver assicurato ai cittadini italiani una giustizia di cui non avere paura....”

Con questa integrazione l'intervento dell'on. Berlusconi acquista, nel suo complesso, una valenza chiaramente politica. Partendo dalla vicenda universitaria del “suo” ex-pubblico ministero e oggi collega parlamentare on. Di Pietro, affronta il tema della necessità della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, tema questo oggetto del programma elettorale della formazione guidata dal deputato Berlusconi e più volte oggetto di interventi nella sua pregressa attività politico-parlamentare.

In questo contesto – che può certamente essere stato influenzato dal “vissuto” personale – la espressione **“non è solo un uomo che mi fa orrore, perchè non rispetta gli altri e perchè ha scaraventato in galera, rovinando delle vite degli altri cittadini”** appare espressione riconducibile all'alveo delle opinioni politiche sull’“avversario” Di Pietro, diventato leader di un partito antagonista, acerrimo oppositore in aula e fuori dell’aula, del Berlusconi uomo e Berlusconi Politico.

E' evidente altresì il riferimento alla vicenda “Mani Pulite” e all’elevato numero di persone inquisite o arrestate dal “Pool” di cui il medesimo Di Pietro faceva parte, ma, poi, risultate estranee ai fatti, dopo anni di calvario giudiziario e l’esplicito intento del deputato-candidato Berlusconi a ricordare gli aspetti più drammatici di quella vicenda e di uno dei suoi protagonisti, al fine di sottrarre a lui, ed ottenere per sé il consenso dei cittadini, finalizzato ad una riforma dell’ordinamento giudiziario di cui tratteggia sommariamente i caratteri generali.

Si ritiene sussistente dunque la relazione indiretta con la attività politico-parlamentare precedente e successiva alla dichiarazione, avvenuta in un contesto televisivo assimilabile ad un comizio o ad un dibattito.

Dobbiamo ora chiederci se anche l'espressione che formula dubbi sulla “validità” della laurea dell'on. Di Pietro possa ritenersi coperto da insindacabilità ex art. 68 c.1 Cost. e art. 3 comma 1 L. 140/2003.

Occorre per prima cosa rilevare che il deputato Berlusconi non ha parlato di “falsità” della laurea di Di Pietro - come erroneamente riportato da qualche titolo di stampa – ma ne ha messo in dubbio la “validità” Egli infatti dice **“...pensi che non ha nemmeno una laurea valida...”**.

Con questa espressione sembra esprimere un proprio soggettivo giudizio negativo sulla qualità della preparazione universitaria” del collega Di Pietro, allo scopo di distrarre i cittadini dall’orientare verso di lui il proprio consenso.

Illustra dunque il proprio pensiero sulla “non affidabilità” (politica visto che si era in campagna elettorale) dell’avversario ipotizzando che il suo percorso formativo – per le modalità in cui risulterebbe essersi svolto – non possa essere stato ottimale.

Ipotizza quindi, alla luce delle pur accertate risultanze documentali, che egli possa essere stato, in qualche modo agevolato dall’azione di non meglio identificati “servizi” che si sarebbero (essi “servizi” e non lui, Di Pietro) adoperati – pare di capire autonomamente - in tal senso presso i “professori” dell’Università. **“...”...quindi la sua è una cosiddetta laurea dei servizi, che i servizi hanno chiesto ai professori dell’università...”**

A leggere bene la dichiarazione quindi egli non “afferma” ma “ipotizza” una personale spiegazione di quel curriculum così brillante – sul piano documentale – ma al tempo stesso così opaco su taluni aspetti non rilevanti giuridicamente ma certamente passibili di valutazione politica da parte di un avversario sotto il profilo della messa in discussione della trasparenza complessiva del competitore.

L'argomento “periodo universitario” dell'on. Di Pietro è oggetto – da sempre - di curiosità e inchieste. La ricostruzione dell’iter universitario del leader dell’IDV è stata verosimilmente ripresa da Berlusconi dal libro di Filippo Facci del 1997 il cui autore non sarebbe mai stato querelato.

In questo, ma anche in altri documenti, sono formulati i medesimi dubbi esposti dal deputato Berlusconi. Già non è usuale che un giovane studente lavoratore fuori sede, già coniugato e con prole, compia un percorso universitario con ottimi risultati in tempi simili a quelli dell’on. Di



Pietro. E' poi sempre apparso singolare, a molti e tra questi evidentemente anche al deputato Berlusconi, il fatto che nonostante numerose inchieste giornalistiche, non sembra siano stati mai identificati - o dallo stesso Di Pietro indicati - "collegli" di studi o di esami, nonostante il fatto che egli sia divenuto nel frattempo una celebrità a livello mondiale! O non risultino essere mai state pubblicate o divulgate dal diretto interessato fotografie del fatidico momento della discussione della tesi e/o della consegna del diploma, momenti, questi, topici nella vita di qualsiasi persona, come il matrimonio, la nascita o il battesimo di un figlio, piuttosto che la vincita di un importante premio sportivo o letterario!.

Che dubbi sul "cursus honorum" dell'on. Di Pietro sussistano, tutt'oggi, anche in ambienti esterni alla politica, è ulteriormente esemplificato dalla uscita, il 3 giugno u.s, di un articolo di **Marco Imarisio** in prima pagina del Corriere della Sera, dall'emblematico titolo "Silenzi e Ambiguità dell'Onorevole Di Pietro" dove tra l'altro si affronta la "vexata quaestio" del periodo universitario del querelante e dei presunti rapporti con i servizi segreti

Scrive Imarisio **"...ad anni alterni torna fuori, tra dubbi e ironie, il suo personale tour de force per laurearsi in legge alla Statale di Milano. La tesi venne discussa nel 1978. Il giovane Di Pietro ci arrivò sostenendo 22 esami in 32 mesi, compresi "mattoni" quali diritto privato, pubblico e amministrativo. L'istituto di presidenza della facoltà confermò a suo tempo che tutto era in regola. Ma le illazioni, falsità di vario genere sono proseguite, nel silenzio del diretto interessato, al quale basterebbe poco per mettere a caccia di detrattori..."**

L'autore non specifica cosa intenda per quel "poco" ma implicitamente, sembra non convinto dalle spiegazioni fin qui fornite.

Nel citato articolo vi è anche un riferimento alla questione "servizi". Imarisio osserva che **"...l'alone di mistero che grava su alcuni punti della biografia dell'ex magistrato nuoce non solo a lui a anche alle sue opere. "vogliono infangare Mani Pulite" ripete ogni volta che vengono pubblicati articoli che riesumano i presunti legami con i servizi segreti italiani e americani. Può essere. Ma certi silenzi, come quello sulla surreale vacanza alle Seychelles durante la quale l'allora neo magistrato scrisse un dossier di 172 pagine su Francesco Pazienza che poi finì nelle mani dei servizi segreti italiani, non aiutano. E neppure certe dimenticanze sui viaggi americani, ultimo in ordine di tempo quello fatto in compagnia dell'ex amico Mario Di Domenico. Dopo la recente pubblicazione di una foto che lo ritraeva con il dirigente del Sisde Bruno Contrada, il corriere lo invitò ad un confronto sul tema. Risposta non pervenuta. Sono dettagli omissioni probabilmente ininfluenti. Ma portano ramoscelli da ardere a chi sostiene l'inverosimile tesi che Mani Pulite sia stata guidata a tavolino dall'intelligence Usa..."**

Va ricordato - per completezza di esposizione - che il giorno successivo, il 4 giugno 2010, sullo stesso giornale, l'on. Di Pietro ha replicato riaffermando le proprie ragioni, negando l'esistenza di alcuna anomalia nel suo percorso universitario e richiamando una sentenza di condanna del sen. Boso che esclude la sua appartenenza ai Servizi.

Occorre aggiungere che l'ipotesi dell'esistenza di un intreccio di potere tra PM, PG e Servizi venne da molti formulata negli anni immediatamente successivi all'inizio di Mani Pulite.

Tra i tanti ricordiamo il Prof. Giuseppe De Rita, allora presidente del CNEL, che il 12 settembre 1996 ebbe a dichiarare al Tempo di Roma "...da Tangentopoli e dalla vicenda mafiosa stiamo uscendo con un apparato di potere costituito dall'intreccio tra pubblici ministeri, polizia giudiziaria e forse servizi segreti, incontrollabile ed incontrollato che ci deve preoccupare"...e la dott.ssa Tiziana Parenti - già membro del Pool Mani Pulite - che il 13 settembre 1996, al "Giornale" denunciò una ipotetica "...connessione di potere tra magistrati, polizia e servizi è ormai un potere contro lo stato di fronte al quale il cittadino è indifeso, tanto più se vengono usati i pentiti..." E ancora, il 26 ottobre su "il Foglio" Enzo Bettiza, tra l'altro, osservò che "...l'Italia è l'unico Paese occidentale ...in cui magistrati, procure, corpi separati appaiono sempre più impegnati in una guerriglia intestina che scompiglia ordinamenti e gerarchie della stessa magistratura e crea la più grande confusione nella mente e nel giudizio dei cittadini. Dove la giustizia ...surroga a un dato momento le competenze degli organi legislativi ed esecutivi...può diventare fonte di ingiustizia e di arbitrio giacobino. E' questo che in parte è accaduto e sta

In un contesto del genere, appare plausibile che l'on. Berlusconi possa essersi formata una sua opinione politica circa la possibile interferenza – antecedente, e/o successiva – di non meglio identificati “Servizi” nella straordinaria carriera, anche universitaria, dell'on. Di Pietro, e che abbia quindi ritenuto funzionale al proprio mandato di parlamentare e di candidato comunicare tale suo convincimento al corpo elettorale, al fine di orientarne il consenso verso di se, e sottrarlo ad un avversario ritenuto poco preparato, non pienamente trasparente circa il proprio passato, e fautore di tesi opposte alle proprie circa il tema della riforma della Giustizia.

Quanto sopra porta a ritenere insindacabili ex art. 68 Cost. e art.3 L. 20 giugno 2003, n. 140 le opinioni dell'on. Berlusconi circa la “validità” della laurea dell'on. Di Pietro, essendo evidente che egli non intendesse riferirsi alla “esistenza fisica” del titolo – manifestamente innegabile - ma alla sua effettiva corrispondenza ad un iter formativo serio e puntuale, ritenuto non credibile per le ragioni esposte e che potrebbe, quindi, essere stato in qualche modo favorito da non meglio precisati apparati di intelligence, per ragioni o scopi ignoti, anche e perfino, in ipotesi, ad insaputa del medesimo Di Pietro (... ***la sua è una cosiddetta laurea dei servizi, che i servizi hanno chiesto ai professori dell'università...***)


Appare dunque sussistente il nesso funzionale tra l'opinione espressa e l'esercizio extra moenia della funzione parlamentare.

Soccorre in questa convinzione una recente sentenza del Tribunale di Milano che in un caso assimilabile ha osservato “...in tema di dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva, l'ampiezza della lettera dell'art. 3 L. 20 giugno 2003, n. 140 in stretta relazione con il dettato delle prerogative parlamentari di cui all'art. 68, comma 1 cost. consente di ritenere che le valutazioni, pur macroscopicamente lesive della reputazione del procuratore C. ad una valutazione esterna ed oggettiva delle espressioni utilizzate possano rientrare nell'ambito di quel lato spazio libero di critica politica consentito ai membri del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni. Esse risultano dunque coperte da assoluta insindacabilità da parte della autorità giudiziaria...l'ampiezza dell'ambito applicativo della normativa richiamata è tale da consentirvi il confluire di manifestazioni di opinioni politiche e di valutazioni critiche di denuncia politica connesse alla funzione parlamentare, ancorchè effettuate all'esterno del Parlamento e prive di un diretto ed esclusivo nesso funzionale ad atti politici in senso stretto” (Tribunale Milano, Sez. VI, 16.11.2007)

Si propone pertanto la insindacabilità in tutti e tre i procedimenti in esame.

Roma 23 giugno 2010

(Luca Rodolfo Paolini, relatore)



ALLEGATO 2

**Relazione dell'on. Donatella Ferranti sul doc. IV, n. 8
svolta nella seduta del 5 maggio 2010.**

DOC. IV, N. 8- ON. PECORARO SCANIO

INTERVENTO ON. FERRANTI

Relazione

Riferisco sulla richiesta di utilizzo di intercettazioni telefoniche dell'ex deputato Pecoraro Scanio pervenuta dal Tribunale dei ministri di Roma.

Quanto agli aspetti procedurali di questa domanda, mi rifaccio integralmente a quanto esposto dal Presidente della Giunta nella seduta del 21 aprile scorso.

Quanto invece al merito, i capi d'imputazione sono due: in primo luogo viene contestato il reato di corruzione propria continuata, in ragione del fatto che il ministro *pro tempore* avrebbe nominato taluni soggetti a membri di una commissione istruttoria costituita presso il ministero su indicazione e sollecitazione di Mattia Fella. Il vantaggio che avrebbe avuto il ministro sarebbe stato costituito da utilità di varia natura, prevalentemente viaggi (sia tragitti che soggiorni) in Italia e all'estero.

Il vantaggio per Mattia Fella sarebbe stato quello di ottenere la nomina a membri della predetta commissione per il fratello Stanislao Fella nonché per Gianluca Esposito e Giuseppe Leoni. Incarichi retribuiti per circa 40.000 euro l'anno.

Altro vantaggio che il Fella avrebbe ottenuto sarebbe stata la stipula di una convenzione tra pubbliche amministrazioni (ministero dell'ambiente, Apat) e la *Visetur* S.p.A, un'agenzia di viaggi di sua proprietà, nonché, anche con l'ausilio di tale Cosimo Ventruti, la stipula di una convenzione, sempre per la *Visetur*, per il noleggio di un numero rilevante di ore di volo di elicottero.

Sempre tra i vantaggi illeciti che il Fella avrebbe ottenuto in cambio delle utilità date al ministro vi sarebbe stata la promessa dell'affidamento alla *Sogesa*, di proprietà di Francesco Rocco Ferrara, dell'appalto per la bonifica di un terreno in provincia di Crotone.

Quest'ultima parte di utilità sarebbe stata poi conseguita anche per l'interessamento di Marco Pecoraro Scanio (germano del ministro) e di tale Vincenzo Napoli.

Il secondo episodio contestato sarebbe una corruzione impropria continuata, insita nell'aver ricevuto utilità consistite nell'uso gratuito di utenze intestate a una società i cui quotisti avrebbero ricevuto a loro volta l'aggiudicazione di un appalto nel campo delle pubbliche relazioni e dei servizi stampa.

L'indagine è partita dall'autorità giudiziaria di Potenza in relazione a comportamenti illeciti attribuiti all'imprenditore lucano Francesco Rocco Ferrara. Durante l'attività investigativa a carico di questi è via via emerso il ruolo dell'imprenditore Fella, il quale a sua volta è risultato essere in contatto con i fratelli Pecoraro Scanio, sia il ministro sia, sia pure in misura minore, il senatore.

Risultando Roma il *locus commissi delicti* riferito al ministro e rilevata la strumentalizzazione illecita delle funzioni ministeriali, il fascicolo è stato trasmesso per competenza, sia funzionale sia territoriale, al tribunale dei ministri di Roma.

Quest'ultima autorità ha preso atto delle risultanze istruttorie, in particolare delle intercettazioni telefoniche svolte sull'utenza del Fella e le ha quindi ritenute rilevanti con ordinanza del 25.02.2009, per formulare a carico di Alfonso Pecoraro Scanio un giudizio prognostico meritevole di verifica dibattimentale.

Peraltro, il collegio per i reati ministeriali di Roma aveva ritenuto illegittima la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 140 del 2003 e aveva pertanto sollevato la relativa questione innanzi alla Corte costituzionale con ordinanza del 26.02.2009.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 del 2010, 'ha dichiarata inammissibile la questione e ha rimesso gli atti nuovamente al Collegio, che pertanto ha inoltrato alla Camera dei Deputati la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche effettuate sull'utenza in uso a Fella Mattia, relative alle conversazioni intercorse con l'ex ministro, in quanto intercettazioni fortuite o casuali,

poiché avevano come diretto destinatario una terza persona non legata al parlamentare da vincoli di parentela, di frequentazione abituale o di altro genere tale da denotare una direzione originaria dell'atto nei confronti del parlamentare stesso.

Venendo quindi al merito delle intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo, specifico che si tratta di diverse decine di intercettazioni tutte risalenti al periodo dal 14 novembre 2007 al 4 marzo 2008 dirette nei confronti dell'imprenditore lucano Ferrara Francesco Rocco, cui facevano capo varie imprese operanti nel settore delle opere pubbliche e del trattamento dei rifiuti e poi del Fella Mattia, imprenditore di origini umbre, al quale il Ferrara si era rivolto per ottenere l'assegnazione di lavori da svolgersi nell'ambito dell'attività di bonifica su siti di interesse nazionale in Calabria e Campania nonché in Molise.

Dall'ascolto delle conversazioni sulle utenze in uso al Fella sono emersi i rapporti frequenti e cordiali nel tono e nel contenuto con l'allora ministro Pecoraro Scanio.

In alcune intercettazioni si fa riferimento a viaggi in elicottero (v. intercettazione 1790 del 27 novembre 2007), a un soggiorno in un albergo milanese a 7 stelle (v. intercettazione 2242 del 30 novembre 2007).

Nell'intercettazione 2311 del 1° dicembre 2007, il ministro riferisce a Fella che sarà proprio il fratello Marco a svolgere un sopralluogo in una zona di interesse. Tanto è vero che due giorni dopo (intercettazione 2477 del 3 dicembre 2007) il ministro consulta nuovamente il Fella e sostiene di aver trovato di suo gradimento una sede di via del Tritone. Ancora: il 6 dicembre 2007 (intercettazione 2898) il ministro chiama Fella e gli chiede di mettergli a disposizione un elicottero per andare a trovare la madre a Salerno.

Analogo tenore ha la telefonata 3664 del 18 dicembre 2007 in cui i due discorrono di destinazioni turistiche verso cui il Fella può provvedere a far giungere il ministro.

Sempre a titolo di esempio, può essere di interesse l'intercettazione 4265 del 27 dicembre 2007, da cui si evince che vi è stato un viaggio in Florida cui hanno partecipato il ministro, il Fella, una tale Paoletta e altri. Nel prosieguo della conversazione si fa riferimento a un possibile nuovo soggiorno all'estero, in Francia o in Spagna.

Queste sono alcune delle conversazioni rilevanti, collocabili nel periodo 14.11.2007 - 4.03.2008, di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzo e che sono state oggetto di ulteriore e specifico approfondimento investigativo da parte degli organi di Polizia Giudiziaria.

Tanto che solo a seguito di riscontri e accertamenti, anche testimoniali, esperiti in data 19.03.2008 (depositata il 20.03.2008) pag. 4507, risulta la trasmissione di una articolata informativa di reato a carico di Fella Mattia, Ventruti Cosimo, Pecoraro Scanio per i reati di cui agli art. 110, 81 cpv e 321 e 319 cpp oltre che a carico di Pecoraro Scanio Alfonso, Pecoraro Scanio Marco, Ferrara Francesco Rocco, Fella Mattia e Masini Gualtiero del reato di cui all'art. 416 per aver costituito un'associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d'asta degli incanti, corruzione, truffa e altro (*cf.* pag 4507 del fascicolo n. 4 degli atti e ss.).

A seguito della citata informativa di reato e quindi dopo il 20.03.2008 Pecoraro Scanio risulta iscritto sul registro notizie di reato ed assume la veste formale e sostanziale di indagato. E' chiaro pertanto che nel periodo cui risalgono le conversazioni telefoniche, di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzazione, il parlamentare Pecoraro Scanio non era bersaglio diretto dell'attività di captazione e che si è trattato di intercettazioni casuali o indirette, stante il carattere assolutamente imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare con gli imprenditori oggetto dell'attività investigativa e il contenuto in sé generico e non univoco delle conversazioni, che hanno assunto solo successivamente, a seguito dell'approfondimento investigativo, rilievo in un quadro indiziario complesso.

La memoria difensiva in atti a firma dell'Avv. Prof. Balducci in realtà non apporta nessun elemento significativo volto ad una diversa ricostruzione dei fatti processuali. La difesa è tutta volta a dare alla pronuncia della Corte costituzionale di inammissibilità un significato ed un valore processuale che non le appartengono. Infatti la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale dei Ministri sul presupposto che il giudice *a quo* si era limitato a definire casuali le intercettazioni, senza effettuare una concreta verifica se nel caso concreto i parlamentari, cioè i fratelli Pecoraro, nel caso di specie fossero stati o fossero divenuti un bersaglio indiretto nell'attività di intercettazione. La Corte non ha mai fatto, né poteva farlo, una valutazione circa la casualità o meno della captazione delle conversazioni. Si è limitata a ribadire che, per la valutazione della rilevanza della questione di costituzionalità sollevata, il giudice *a quo* avrebbe dovuto effettuare una più adeguata motivazione sulla "rilevanza della questione e la descrizione della fattispecie concreta".

Quanto alla regolarità formale dell'attività investigativa, dagli atti consultati risultano regolari sia le richieste del pubblico ministero sia da ultimo i decreti autorizzativi e di proroga del GIP.

Ci auguriamo in ogni caso che l'on. Pecoraro Scanio possa agevolmente dimostrare anche alla luce del contenuto delle conversazioni telefoniche che si assumono rilevanti, e nelle sedi competenti, la completa estraneità ai fatti contestati.

On. Donatella FERRANTI,


COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. Testo base C. 2505 Governo e C. 1151 Catanoso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	25

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il ministro della gioventù Giorgia Meloni.

La seduta comincia alle 8.40.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.

Testo base C. 2505 Governo e C. 1151 Catanoso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 giugno 2010.

Donato BRUNO, *presidente della I Commissione*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato*).

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore per la I Commissione*, chiarisce preliminarmente che le relatrici si sono accordate nel senso che ciascuna formulerà il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli di

prevalente competenza della Commissione di appartenenza, fermo restando che tutti i pareri sono espressi d'intesa tra le relatrici stesse. Quindi, con riferimento all'articolo 1, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.8 delle relatrici; esprime parere favorevole sull'emendamento Rondini 1.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*); ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, con riferimento all'articolo 2, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 2.22, 2.21, 2.23, 2.24 delle relatrici; esprime parere favorevole sull'emendamento Mura 2.7, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, al comma 1, lettera *b*), dopo le parole « alla legalità », le parole « alla solidarietà, alla integrazione e al rispetto della dignità delle persone », nonché sugli emendamenti Rondini 2.12, Vanalli 2.16, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*) e Miotto 2.17; ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti. Con riferimento all'articolo 3, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.7 delle relatrici;

esprime parere favorevole sugli emendamenti Sarubbi 3.2 e Vanalli 3.5 e parere contrario sui restanti emendamenti. Con riferimento all'articolo 4, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 4.22, 4.21, 4.20, 4.60 e 4.50 delle relatrici; esprime parere favorevole sugli emendamenti Pedoto 4.4 e Mura 4.13, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), nonché sull'emendamento Mura 4.18, il quale peraltro dovrebbe essere più opportunamente riferito all'articolo 6, anziché all'articolo 4; ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore per la I Commissione*, Con riferimento all'articolo 5, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 5.12, 5.11, 5.10, 5.9 e 5.8 delle relatrici; esprime parere favorevole sull'emendamento Mura 5.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*); ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti e sugli articoli aggiuntivi. Con riferimento, infine, all'articolo 6, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.3 delle relatrici; esprime parere favorevole sull'emendamento Pedoto 6.1 e parere contrario sui restanti emendamenti.

Il ministro Giorgia MELONI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Donato BRUNO, *presidente*, chiede se vi siano interventi sul complesso degli emendamenti.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) osserva come alcune delle proposte emendative presentate facciano emergere con chiarezza gli aspetti più problematici del disegno di legge in esame, con particolare riguardo alla destinazione per generiche finalità di sostegno alle comunità giovanili di risorse finanziarie originariamente stanziata per il contrasto del disagio giovanile. Esprime, inoltre, forti riserve sull'opportunità di istituire un nuovo osservatorio in materia, sottolineandone la composizione pletorica e auspicando che,

quantomeno, ai componenti di tale osservatorio non sia corrisposto alcun compenso. Ritiene, infatti, che in un contesto di scarsità di risorse finanziarie, che spesso comporta gravi carenze nei servizi ai minori, non appare condivisibile la scelta di destinare risorse, seppur contenute, a finalità diverse e meno urgenti.

Il ministro Giorgia MELONI precisa che il Governo non intende destinare al funzionamento dell'osservatorio di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame le risorse finanziarie stanziata per il contrasto del disagio giovanile e, pertanto, sarebbe favorevole ad un eventuale emendamento volto a sancire espressamente che la partecipazione ai lavori dell'osservatorio non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso. Osserva, peraltro, che il sostegno alle comunità giovanili rappresenta, in molte realtà sociali e territoriali, il mezzo più efficace per contrastare e ridurre i fenomeni di disagio sociale, cui faceva riferimento l'onorevole Mussolini.

Marco MARSILIO (PdL) ritiene che le preoccupazioni della deputata Mussolini sui costi dei componenti dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, pur condivisibili in linea di principio, non abbiano ragione di essere nel caso di specie, visto che, come è evidenziato anche nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento del Governo, il numero dei componenti dell'Osservatorio non incide in ordine agli oneri permanenti per il suo funzionamento in considerazione del fatto che non sono previsti per i componenti medesimi compensi e riconoscimento di gettoni di presenza.

Sottolinea inoltre come merito del provvedimento del Governo l'aver previsto la presenza di giovani all'interno dell'Osservatorio, considerato che in osservatori simili già esistenti i giovani non sono rappresentati.

Roberto ZACCARIA (PD) condivide le finalità del progetto di legge, ma ritiene che l'intervento dovrebbe essere corretto in alcuni punti. A suo avviso, occorre

tenere presenti da una parte gli articoli 2, 3 e 18 della Costituzione e, dall'altra, le due fondamentali leggi di riferimento in materia di associazionismo, la legge n. 266 del 1991 e la legge 383 del 2000. Gli emendamenti presentati dal suo gruppo tendono per l'appunto a ricondurre l'intervento previsto dal provvedimento in esame al sistema delineato dalle due leggi citate, in modo da assicurare il rispetto dei principi costituzionali dettati dagli articoli citati e in particolare del principio di uguaglianza, che non sarebbe rispettato se l'accesso ai finanziamenti statali non fosse garantito a tutte le associazioni giovanili esistenti o da costituire, a prescindere dalla loro tipologia.

Donato BRUNO, *presidente*, chiede alle relatrici e al rappresentante del Governo se vi siano i margini per rivedere i pareri espressi sugli emendamenti e venire incontro alle proposte formulate dal gruppo del Partito democratico.

Il ministro Giorgia MELONI, premesso che tutti gli emendamenti presentati hanno un carattere costruttivo, chiarisce che il Governo non può valutare favorevolmente quelli che tendono a modificare l'impostazione di fondo del provvedimento, che è quella di favorire un determinato tipo di associazionismo giovanile, vale a dire l'associazionismo giovanile delle aree di disagio sociale. Per questo il Governo non può accogliere la proposta di far riferimento alle « associazioni giovanili » anziché alle « comunità giovanili ».

Sesa AMICI (PD), dato atto alle relatrici dell'attento lavoro svolto, ribadisce che gli emendamenti presentati dal suo gruppo tendono nella sostanza a far riferimento alle « associazioni giovanili » in generale anziché alle « comunità giovanili ». Il richiamo alle comunità giovanili rischia infatti di orientare il provvedimento soltanto verso un tipo determinato di associazione, con un forte carattere « identitario », laddove il mondo giovanile è estremamente composito ed eterogeneo e conosce realtà associative che non si riconoscono nella

categoria della « comunità giovanile » e che rischiano pertanto di essere discriminate.

Donato BRUNO, *presidente*, nel comunicare che si passa alle votazioni, avverte che, considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione e la necessità di trasmettere il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva entro la giornata di oggi, se non vi sono obiezioni le Commissioni potrebbero organizzare i lavori nel senso di procedere alla votazione dei soli emendamenti sui quali il parere delle relatrici e del Governo sia favorevole e di considerare respinti tutti gli altri, salvo quelli dei quali venga espressamente chiesta la votazione, ferma restando la possibilità di intervenire su qualsiasi emendamento. Prende quindi atto che non vi sono obiezioni.

Anna Margherita MIOTTO (PD), illustrando l'emendamento Zaccaria 1.1, di cui è cofirmataria, sottolinea l'ambiguità che, nel disegno di legge in esame, caratterizza la definizione di comunità giovanile. Le caratteristiche peculiari di dette comunità, infatti, sono descritte, all'articolo 2 del disegno di legge in esame, in modo assai generico, né potrebbe essere diversamente, data l'oggettiva difficoltà di individuare un discrimine tra tali comunità e le associazioni giovanili in genere. Osserva, inoltre, che i limiti di età di cui all'articolo 2, comma 1, dovrebbero avere carattere meramente indicativo, al fine di evitare che le associazioni di cui trattasi siano costrette a rinnovare di continuo gli organi sociali, a causa del superamento di tali limiti. Rileva, altresì, come in diverse regioni i contenuti del disegno di legge in esame siano, sostanzialmente, già recepiti dalla legislazione vigente e ci si ponga, ormai, il problema di riconoscere e sostenere l'attività dei gruppi giovanili informali, laddove questo progetto di legge si concentra su una parte soltanto delle realtà aggregative formalizzate. Osserva, quindi, che sarebbe preferibile fare riferimento alla legge n. 383 del 2000 e stabilire che le comunità giovanili, su cui verte il disegno di legge in esame, rien-

trano nell'ambito di applicazione di detta legge, piuttosto che approvare leggi specifiche per ogni singola categoria di associazioni che, per i più vari motivi, stia a cuore al Governo o alla maggioranza *pro tempore*. In particolare, ritiene che sarebbe un grave errore introdurre una netta distinzione tra le comunità e le altre associazioni giovanili, come pure enfatizzare eccessivamente, secondo quanto fa il disegno di legge in esame, il problema del disagio giovanile, dal momento che, come è noto, la gran parte delle associazioni giovanili ha la finalità di promuovere piuttosto l'agio e il benessere dei giovani.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaccaria 1.1.

Donato BRUNO, *presidente*, invita le relatrici a valutare l'opportunità di inserire l'articolo 31 della Costituzione tra quelli richiamati nel loro emendamento 1.8 e, precisamente, dopo il riferimento all'articolo 18 della Costituzione.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatrice per la I Commissione*, d'intesa con la relatrice per la XII Commissione, riformula l'emendamento 1.8 nel senso indicato dal presidente Bruno.

Il ministro Giorgia MELONI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.8 delle relatrici, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.8 (*nuova formulazione*) delle relatrici (*vedi allegato*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.8 delle relatrici (*nuova formulazione*), l'emendamento Miotto 1.2 si intende precluso.

Marco RONDINI (LNP) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.3.

Le Commissioni approvano l'emendamento Rondini 1.3 (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Rondini 1.3 (*nuova formulazione*), gli identici emendamenti Mura 1.4 e Zaccaria 1.5 si intendono preclusi.

Mariella BOCCIARDO (PdL) ritira il proprio emendamento 2.4.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.22 e 2.21 delle relatrici.

Silvana MURA (IdV) non accetta la riformulazione proposta dalle relatrici con riferimento al proprio emendamento 2.7, poiché stravolge completamente il senso dell'emendamento da lei formulato. Ritira pertanto il proprio emendamento 2.7 riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore per la I Commissione*, fa presente che la riformulazione proposta costituiva un testo di sintesi volto a tenere conto di quanto previsto dall'emendamento Mura 2.7 nonché dall'emendamento Zaccaria 2.8.

Sesa AMICI (PD) ritira l'emendamento Zaccaria 2.8 riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.23 delle relatrici e Rondini 2.12.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva come l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 2 stabilisce, di fatto, che le comunità giovanili che collaborano con il dipartimento della gioventù sono scelte dal ministro senza che venga indicato un criterio da seguire, quale può essere quello della rappresentatività sul territorio o la previsione di un bando.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva come il successivo emendamento 2.24 delle relatrici riformula il comma 2 dell'articolo 2, su cui è testé intervenuta la collega Miotto.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva come l'emendamento 2.24 delle relatrici cambia solo il soggetto del comma 2 dell'articolo 2, ponendo in capo al dipartimento della gioventù la possibilità di avvalersi della collaborazione delle comunità giovanili. Premesso che a suo avviso sarebbe stato più opportuno mantenere come soggetto le associazioni giovanili, il tema in questione è quello delle modalità con cui individuare le associazioni che collaborano con il dipartimento. Il proprio emendamento 2.15 può sembrare provocatorio, volendo affermare il principio che, in mancanza di un criterio oggettivo per la scelta, saranno tutte le associazioni giovanili a poter collaborare con il dipartimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore per la I Commissione*, intende rassicurare la collega Miotto, avendo accolto molti degli emendamenti da lei presentati ed avendo svolto, di intesa con la relatrice per la XII Commissione, ampi approfondimenti su quanto testé rappresentato dalla collega. L'emendamento 2.24 delle relatrici è pertanto volto a reimpostare in modo più preciso il rapporto di collaborazione ivi previsto.

Roberto ZACCARIA (PD) fa presente che, anche con l'emendamento 2.24 delle relatrici, la discrezionalità in capo al dipartimento permane.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore per la I Commissione*, nel richiamare quanto previsto negli allegati tecnici e nei documenti che riguardano il dibattito svolto nell'ambito della Conferenza Stato-regioni sul disegno di legge in esame, ricorda come esso sia impostato prevedendo l'iscrizione nel registro delle comunità giovanili. In tale quadro, sono stati previsti momenti di compartecipazione e non ritiene pertanto che la discrezionalità costituisca un elemento problematico considerato che l'intenzione è quella di agevolare, quanto più possibile, momenti di aggregazione. Ritiene quindi che la ri-

formulazione proposta con l'emendamento Miotto 2.15 sia ridondante.

Il ministro Giorgia MELONI comprende la questione posta dalla deputata Miotto, ma sottolinea come l'obiettivo del comma 2 dell'articolo 2 sia quello di fare in modo che il ministro possa avvalersi di un rapporto costante con queste realtà giovanili, che possono così mettere a disposizione del Governo la loro esperienza. È quindi interesse dell'Esecutivo avvalersi delle « professionalità » delle comunità giovanili assicurando un dialogo costante con tali soggetti.

Rileva, di conseguenza, come, nel momento in cui il ministro della gioventù volesse valutare l'impatto di una iniziativa avrebbe interesse a farlo con tutte le comunità giovanili, che sono dislocate nelle diverse realtà del territorio nazionale.

Roberto ZACCARIA (PD) evidenzia come il rapporto collaborativo con le comunità giovanili fa certamente parte delle prerogative del ministro; è cosa diversa però inserire tale formulazione nel testo di una legge poiché rimarrebbero elementi di ambiguità e di scarsa chiarezza.

Sesa AMICI (PD) prospetta la possibilità di una riformulazione dell'emendamento 2.24 delle relatrici, che preveda che le comunità giovanili siano poste sullo stesso piano delle regioni e delle province autonome nonché delle autonomie locali, stabilendo « sentite le comunità giovanili, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali ». Diversamente, andrebbero comunque specificati i criteri per la relativa individuazione.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore per la I Commissione*, fa presente che stabilire che il dipartimento « si avvale » della collaborazione delle comunità giovanili ha un valore diverso rispetto a prevedere « sentite le comunità giovanili ». Si riserva

in ogni modo di svolgere un'ulteriore riflessione ai fini del successivo esame in Assemblea.

Andrea SARUBBI (PD) ritiene che, al fine di chiarire che tutti hanno il diritto di collaborare, il comma 2 dell'articolo 2 potrebbe essere riformulato prevedendo che « tutte le comunità giovanili sono invitata a collaborare con il dipartimento ».

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.24 delle relatrici.

Pierguido VANALLI (LNP) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.16.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Vanalli 2.16 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*), Miotto 2.17 e 3.7 delle relatrici.

Andrea SARUBBI (PD) ritira il suo emendamento 3.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Sarubbi 3.2 e Vanalli 3.5.

Luciana PEDOTO (PD) illustra il suo emendamento 4.4, dichiarando di accogliere la proposta di riformulazione delle relatrici ed esprimendo l'auspicio che, in futuro, uno dei membri dell'osservatorio indicati dagli enti locali possa essere designato dall'ANCI giovani. Rileva, inoltre, come anche il suo emendamento 4.14, il cui contenuto è recepito dall'emendamento 4.50 delle relatrici, fosse volto a rafforzare la presenza degli enti locali all'interno del medesimo osservatorio.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Pedoto 4.4 (*nuova formulazione*) e gli emendamenti 4.22, 4.21 e 4.20 delle relatrici (*vedi allegato*).

Silvana MURA (IdV) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 4.13.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Mura 4.13 (*nuova formulazione*) e gli emendamenti 4.60 e 4.50 delle relatrici (*vedi allegato*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 4.50 delle relatrici, l'emendamento Pedoto 4.14 risulta assorbito.

Donato BRUNO, *presidente*, chiede alla deputata Mura se acconsenta a riferire il suo emendamento 4.18 all'articolo 6.

Silvana MURA (IdV) acconsente.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Mura 4.18 sarà posto in votazione, come emendamento Mura 6.4 (*vedi allegato*), dopo l'emendamento Sarubbi 6.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 5.12, 5.11, 5.10 e 5.9 delle relatrici (*vedi allegato*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 5.9 delle relatrici, l'emendamento Vanalli 5.4 si intende precluso.

Andrea SARUBBI (PD) illustra il suo emendamento 5.5, volto a superare i dubbi interpretativi che potrebbe sollevare il riferimento alla discriminazione, contenuto all'articolo 5, comma 2, del disegno di legge in esame. Si riferisce, in particolare, alle associazioni che, come l'Associazione guide e *scout* cattolici italiani (AGESCI) o l'Unione giovani ebrei d'Italia (UGEI), hanno per statuto un esplicito orientamento confessionale. Si dichiara, peraltro, disponibile a valutare eventuali proposte di riformulazione del suo emendamento, allo scopo di superare i possibili dubbi interpretativi indicati.

Roberto ZACCARIA (PD), pur comprendendo le preoccupazioni espresse dal collega Sarubbi, osserva che il mero orientamento culturale o religioso di un'associazione non configura un'ipotesi di di-

scriminazione e, pertanto, non può essere interpretato come causa di esclusione dai benefici previsti nel disegno di legge in esame.

Pierguido VANALLI (LNP), alla luce delle considerazioni svolte dal collega Sarubbi, ritiene che sarebbe opportuno accantonare l'emendamento in esame, al fine di consentire un'ulteriore riflessione al riguardo.

Mario BACCINI (PdL) dichiara di concordare con la proposta di accantonamento formulata dal collega Vanalli.

Mario TASSONE (UdC) condivide la proposta di accantonamento avanzata dai colleghi, ritenendo che il problema sollevato dall'emendamento Sarubbi 5.5 investe quello, più generale, della natura e delle caratteristiche delle comunità giovanili.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), pur non condividendo la proposta di sopprimere il riferimento alla discriminazione contenuto all'articolo 5, comma 2, ritiene che l'emendamento Sarubbi 5.5 sollevi un problema reale, cioè l'esigenza di connotare in senso inclusivo l'intervento normativo in esame, senza escludere *a priori* i gruppi giovanili di carattere informale.

Marco MARSILIO (PdL) ritiene che il riferimento alla discriminazione, di cui all'articolo 5, comma 2, del disegno di legge in esame, non penalizzi il tipo di associazioni cui ha fatto riferimento il collega Sarubbi, ma sia volto, semplicemente, ad assicurare che le comunità giovanili, che ricevono risorse pubbliche, siano luoghi aperti a tutti e ispirati alla cultura della tolleranza, dell'inclusione e della legalità.

Nicolò CRISTALDI (PdL) ritiene infondati i problemi interpretativi che l'emendamento Sarubbi 5.5 è volto a superare, dal momento che la nozione di discriminazione è del tutto inequivoca e non può applicarsi ad una associazione per il solo

fatto che questa presenti una specifica connotazione culturale o confessionale.

Il ministro Giorgia MELONI, premesso di ritenere che le preoccupazioni del collega Sarubbi siano in parte superate dall'approvazione dell'emendamento 5.9 delle relatrici, dichiara di condividere l'interpretazione della norma in questione suggerita dall'onorevole Marsilio e sottolinea come essa sia volta, essenzialmente, ad assicurare che le comunità giovanili, le quali accedono ai benefici previsti dal disegno di legge in esame, siano luoghi aperti a chiunque voglia partecipare alla loro attività, senza discriminazione alcuna.

Donato BRUNO, *presidente*, invita le relatrici e il Governo a tenere conto delle osservazioni formulate dai colleghi intervenuti, in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Andrea SARUBBI (PD), anche alla luce dell'invito testé formulato dal presidente, ritira il suo emendamento 5.5, riservandosi di presentarlo nel corso dell'esame in Assemblea.

Silvana MURA (IdV) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 5.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Mura 5.7 (*nuova formulazione*), gli emendamenti 5.8 e 6.3 delle relatrici, nonché gli emendamenti Pedoto 6.1 e Mura 6.4 (*nuova formulazione dell'emendamento Mura 4.18*) (*vedi allegato*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

ALLEGATO

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. Testo base C.2505 Governo e C.1151 Catanoso

EMENDAMENTI

ART. 1.

(Finalità e oggetto).

Al comma 1, sostituire le parole: comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili.

Conseguentemente, nel titolo e ovunque ricorrono, sostituire le parole: comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili.

1. 1. Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbrollini, Pedoto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3 e 18 e in conformità all'articolo 117 della Costituzione, detta norme per il riconoscimento, la promozione e il sostegno delle comunità giovanili.

1. 8. I Relatori.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3 e 31 e in conformità all'articolo 117 della Costituzione, detta norme per il riconoscimento, la promozione e il sostegno delle comunità giovanili.

1. 8. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: della Costituzione inserire le seguenti: nonché delle disposizioni di cui alla legge n. 383 del 2000 « Disciplina delle associazioni di promozione sociale »

1. 2. Miotto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ha altresì, lo scopo di incentivare le regioni, le province e i comuni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, a promuovere azioni volte al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.

1. 3. Rondini, Vanalli, Laura Molteni, Volpi, Di Vizia.

Al comma 3, sopprimere le parole: con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità italiana ed europea.

*** 1. 4.** Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 3, sopprimere le parole: con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea.

*** 1. 5.** Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbrollini, Pedoto.

Al comma 3, sostituire le parole: con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea *con le seguenti:* nonché di promuovere azioni volte al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge da parte, per il proprio ambito di competenza, delle regioni, delle province e dei comuni.

1. 3. (Nuova formulazione) Rondini, Vanalli, Laura Molteni, Volpi, Di Vizia.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea *con le seguenti:* con particolare riguardo al multiculturalismo e all'integrazione.

1. 6. Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbroellini.

Al comma 3, sostituire le parole: allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea *con le seguenti:* allo sviluppo delle identità e tradizioni culturali proprie delle comunità locali quale espressione del patrimonio storico italiano ed europeo.

1. 7. Rondini, Vanalli, Laura Molteni, Volpi, Di Vizia.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Con la presente legge, al fine di conoscere la specificità delle associazioni giovanili, in coerenza con la legge 7 dicembre 2000, n. 383, è istituito un registro delle associazioni giovanili, una sezione dell'osservatorio di cui alla medesima legge n. 383 del 2000 ed un fondo nazionale per le associazioni giovanili.

2. 1. Miotto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Costituisce comunità giovanile l'associazione di persone di età di norma non superiore a trenta anni e, comunque, non superiore a trentacinque anni, senza fini di lucro, che abbiano tra le loro finalità quella di favorire la maturazione della personalità attraverso attività e percorsi formativi volti a valorizzare l'impegno sociale e civile, l'incontro tra esperienze e culture diverse, la tolleranza, la legalità, l'integrazione e la partecipazione.

2. 2. Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbroellini, Pedoto.

Al comma 1, sopprimere le parole: di norma.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: e, *fino a:* anni.

2. 3. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di norma non superiore a trenta anni e, comunque, non superiore a trentacinque anni *con le seguenti:* compresa tra i diciotto anni e di norma i venticinque anni e comunque non superiore ai trenta anni.

2. 4. Bocciardo, Barani.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di norma *con la seguente:* prevalentemente.

2. 22. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: trenta *con la seguente:* ventotto.

Conseguentemente, al medesimo alinea, sostituire la parola: trentacinque *con la seguente:* trenta.

2. 5. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: avente ad oggetto *inserire le seguenti*: , per statuto,.

2. 21. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole*: come esperienza comunitaria.

2. 6. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: all'impegno sociale e civile, *inserire le seguenti*: alla tolleranza,.

Conseguentemente:

a) dopo le parole: alla partecipazione *inserire le seguenti*: all'integrazione;

b) dopo le parole: alle conoscenze *inserire le seguenti*: e agli scambi.

2. 8. Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbröllini, Pedoto.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla legalità, *inserire le seguenti*: alla solidarietà, alla cultura dei diritti delle persone,

2. 7. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente*:

b-bis) l'educazione alla cultura e ai simboli identitari che, contraddistinguendo ciascuna realtà regionale, contribuiscono ad alimentare il legame tra i cittadini e il territorio;

2. 9. Rondini, Vanalli, Laura Molteni, Volpi, Di Vizia.

Al comma 1, lettera c) *sopprimere le parole da*: turistiche fino alla fine della lettera.

2. 10. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole*: artistiche e formative con *le seguenti*: artistiche o formative.

2. 23. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1, *sopprimere la lettera* d).

2. 11. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole*: internazionali, comunitarie e nazionali con *le seguenti*: internazionali, comunitarie, nazionali e territoriali.

2. 12. Rondini, Vanalli, Laura Molteni, Volpi, Di Vizia.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

2. 13. Mura, Favia, Palagiano.

Sostituire il comma 2 con *il seguente*:

2. Le comunità giovanili, tramite i loro rappresentanti, possono proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù, di seguito denominato « Dipartimento », la promozione di programmi, attività e altre iniziative nelle materie di competenza del medesimo Dipartimento, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali.

2. 14. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 2, *anteporre la parola*: Tutte.

2. 15. Miotto.

Al comma 2, *sostituire le parole*: Le comunità giovanili collaborano con la Pre-

sidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù, di seguito denominato « Dipartimento » con le seguenti: La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, di seguito denominato « Dipartimento », si avvale della collaborazione delle comunità giovanili.

2. 24. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 3, dopo le parole: Nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi edifici di proprietà pubblica, *inserire le seguenti:* ancorché a titolo gratuito.

2. 16. Vanalli, Rondini, Laura Molteni, Volpi.

Al comma 3, dopo le parole: Nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi *inserire le seguenti:* , a qualsiasi titolo,.

2. 16. (Nuova formulazione) Vanalli, Rondini, Laura Molteni, Volpi.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole da: i partiti *fino alla fine del comma, con le seguenti:* i soggetti esclusi dal comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 383 del 2000.

2. 17. Miotto.

(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: partiti *inserire le seguenti:* , le associazioni ed i movimenti.

2. 18. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , né i gruppi, le associazioni o le organizzazioni nelle cui strutture si promuove o si fa uso, in qualsiasi forma, di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. 19. Rondini, Vanalli, Laura Molteni, Volpi, Di Vizia.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: né tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela di interessi economici degli associati.

2. 20. Mura, Favia, Palagiano.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo *con le seguenti:* e successive modificazioni.

Conseguentemente,

al medesimo articolo, sopprimere il comma 2;

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: come da ultimo sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della presente legge *con le seguenti:* e successive modificazioni.

3. 7. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 20 per cento *con le seguenti:* 12 per cento.

3. 1. Sarubbi, Grassi, Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbroellini.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 20 per cento *aggiungere le seguenti:* per il primo anno di esercizio dall'entrata in vigore della presente legge ed al 10 per cento per gli anni successivi.

3. 2. Sarubbi, Grassi, Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbroellini.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 20 per cento *aggiungere le seguenti:* per il primo anno di esercizio dall'entrata in vigore della presente legge, al 14 per cento per il secondo ed all'8 per cento per gli anni successivi.

3. 3. Sarubbi, Grassi, Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbroellini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e privati.

3. 4. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e comunque non inferiore a dieci.

3. 5. Vanalli, Rondini, Volpi, Laura Molteni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e la diffusione fino alla fine della lettera.

3. 6. Mura, Favia, Palagiano.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. L'Osservatorio di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 si articola in due settori, uno dedicato alle associazioni giovanili, presieduto dal Ministro della Gioventù, l'altro dedicato all'associazionismo presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Conseguentemente con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata Stato, regioni, autonomie locali, si dà attuazione a quanto previsto dalla legge 383/2000.

4. 1. Miotto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, ha sede presso il Dipartimento, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro della gioventù o da un suo delegato ed è composto da

dodici membri, di cui uno designato dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati, uno dalla Commissione Lavoro previdenza sociale del Senato, uno designato dal Ministro della gioventù, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tre dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di cui uno dagli enti locali, uno dal *Forum* nazionale dei giovani e tre dalle associazioni giovanili individuate con il decreto di cui al comma 5, secondo criteri obiettivi che tengano conto della rappresentatività delle stesse e seguendo comunque una logica di turnazione.

4. 2. Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sarubbi, Sbrollini, Pedoto.

*Al comma 1, sostituire le parole da: sedici fino alla fine del comma con le seguenti: dieci membri, di cui due designati dal Ministro della gioventù, quattro dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di cui uno dagli enti locali, due dal *Forum* nazionale dei giovani, e quattro dalle comunità giovanili iscritte nel registro di cui all'articolo 5 della presente legge.*

4. 3. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 1 sostituire le parole: uno dagli enti locali con le seguenti: due dagli enti locali.

4. 4. Pedoto, Grassi.

Al comma 1, dopo le parole: e successive modificazioni, di cui aggiungere le seguenti: almeno.

4. 4. (Nuova formulazione) Pedoto.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero.

4. 22. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: , della salute.

4. 21. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere le lettere: a), b), c) e d).

4. 5. Sarubbi, Grassi, Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbrollini.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

4. 6. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

4. 7. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole da: nonché fino alla fine della lettera.

4. 8. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) pubblicazione sul sito internet istituzionale di un bollettino periodico di informazione e di promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle comunità giovanili, al fine di valorizzarne il ruolo di sviluppo e integrazione sociale.

4. 9. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

4. 10. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: comunità giovanili, *inserire le seguenti parole:* territoriali.

4. 11. Rondini, Vanalli, Laura Molteni, Volpi, Di Vizia.

Al comma 3, sopprimere la lettera g).

4. 12. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 3, lettera b) sopprimere le parole: e supervisione.

4. 20. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 3, lettera i), sostituire la parola: periodica *con la seguente:* semestrale.

Conseguentemente, alla fine della lettera aggiungere le parole: , il quale trasmette ai due rami del Parlamento le relazioni riferite a ciascun anno.

4. 13. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 3, lettera i), sostituire la parola: periodica *con la seguente:* annuale.

4. 13. (Nuova formulazione) Mura, Favia, Palagiano.

(Approvato)

Al comma 3, lettera i) sopprimere le parole: al Dipartimento e.

4. 60. I Relatori.

(Approvato)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della gioventù, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1, ivi compresi quelli per l'individuazione dei membri designati dalle comunità giovanili ai sensi del medesimo comma 1, nonché quelli per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5, per la cancellazione da esso e per la periodica revisione dello stesso.

4. 50. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* Conferenza unificata Stato, regioni, autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. 14. Pedoto, Miotto, Grassi.

Al comma 5 sostituire la parola: dettate *con la seguente:* adottate.

Conseguentemente, al medesimo comma 5, sopprimere le parole da: ivi fino a: comma 1.

4. 15. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 5 sopprimere le parole da: ivi fino a: comma 1.

4. 16. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 5, sostituire le parole da: ivi comprese fino alla fine del comma, con le seguenti: comprese quelle per l'individuazione delle associazioni giovanili di cui al

medesimo comma 1, nel rispetto dei principi ivi fissati, nonché quelle relative alle modalità di iscrizione nel registro di cui all'articolo 5, alla cancellazione da esso e alla periodica revisione dello stesso.

4. 17. Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sarubbi, Sbröllini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il Ministro della Gioventù trasmette annualmente una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'attività dell'Osservatorio di cui al presente articolo, e al monitoraggio delle attività svolte dalle comunità giovanili.

4. 18. Mura, Favia, Palagiano.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi le associazioni giovanili a carattere nazionale che rispondono statutariamente ai requisiti previsti all'articolo 2 della presente legge, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, o dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e che prevedono nei propri statuti l'impegno degli associati a contrastare efficacemente, all'interno della associazione giovanile o in prossimità di essa, ogni forma di discriminazione, di intolleranza o di violenza, ovvero di promozione o di esercizio di attività illegali. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento.

2. Per associazioni giovanili a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono

attività in almeno quattro regioni ed in almeno quindici province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri medesimi.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni giovanili in possesso dei requisiti stabiliti al comma 1, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

5. L'iscrizione nei registri di cui ai precedenti commi consente di accedere ai benefici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge e al capo III della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in quanto compatibili.

5. 1. Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanili, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbrollini, Pedoto.

Al comma 1, dopo le parole: L'accesso inserire le seguenti: delle comunità giovanili.

5. 12. I Relatori.

(Approvato)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Nel registro di cui al comma 1 sono iscritte di diritto le comunità giovanili già riconosciute ufficialmente a livello regionale, purché siano conformi ai requisiti richiesti per l'iscrizione al registro nazionale.

5. 2. Rondini, Vanalli, Laura Molteni, Volpi, Di Vizia.

Al comma 2, dopo le parole: le comunità giovanili *inserire le seguenti:* che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3.

5. 11. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: che rispondono statuarimente ai requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, *con le seguenti:* che rispondono statuarimente ai requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, o dalla legge 11 agosto 1991, n. 266,.

5. 10. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la parola: requisiti *inserire le seguenti:* di cui alla presente legge e a quelli.

5. 3. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 2, sostituire le parole: a contrastare efficacemente, all'interno della comunità giovanile o in prossimità di essa, *con le seguenti:* a contrastare all'interno della comunità giovanile.

5. 9. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole: efficacemente, all'interno della comunità giovanile o in prossimità di essa,.

5. 4. Vanalli, Rondini, Volpi, Laura Molteni.

Al comma 2 sopprimere le parole: di discriminazione e di.

5. 5. Sarubbi, Grassi, Pedoto.

Al comma 3, dopo la parola: requisiti inserire la seguente: statutori.

5. 6. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: e al comma 1 dell'articolo 2.

5. 7. Mura, Favia, Palagiano.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: e ai commi 1 e 3 dell'articolo 2.

5. 7. (Nuova formulazione) Mura, Favia, Palagiano.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole: sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate associative con le seguenti: sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle eventuali entrate associative.

5. 8. I Relatori.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Istituzione di un tavolo di coordinamento nazionale tra lo Stato e le regioni).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di coordinamento nazionale sulle politiche giovanili, composto in maniera paritetica da rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di politiche giovanili e da rappresentanti delle regioni competenti nella medesima materia.

2. Le regioni contribuiscono all'individuazione delle priorità da perseguire nell'ambito del tavolo di cui al comma 1, previa opportuna e adeguata consultazione delle realtà giovanili del rispettivo territorio.

3. Nell'ambito delle azioni di propria competenza in materia di politiche giova-

nili, le regioni provvedono a garantire la realizzazione di interventi intersettoriali e trasversali, mediante leggi o piani di indirizzo.

4. Il funzionamento del tavolo di coordinamento di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

5. 01. Vanalli, Rondini, Volpi, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

« ART. 5-bis.

(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni).

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro della Gioventù, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio di cui all'articolo 4; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio di cui all'articolo 4.

2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.

5. 02. Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanili, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbroliini, Pedoto.

ART. 6.

Al comma 2, sopprimere le parole: del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero.

6. 3. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* Conferenza unificata Stato, regioni, autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. 1. Pedoto, Grassi.

(Approvato)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il decreto di ripartizione del Fondo di cui al comma 2 deve, tra le altre modalità, tener conto:

a) della diffusione a livello regionale e nazionale delle comunità giovanili

iscritte nel registro di cui all'articolo 5 della presente legge;

b) della presentazione di specifici progetti riguardanti i giovani e il loro coinvolgimento nella società civile, culturale e lavorativa del nostro Paese.

6. 2. Sarubbi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministro della gioventù trasmette annualmente una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 4 e al monitoraggio delle attività svolte dalle comunità giovanili.

6. 4. (Nuova formulazione dell'emendamento 4. 18) Mura, Favia, Palagiano.

(Approvato)

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riforma delle professioni. C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti, C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano, C. 2239 Mantini e C. 3131 Buttiglione (*Seguito dell'esame e rinvio – Disabbinamento delle proposte di legge C. 503 Siliquini, C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano, e C. 3131 Buttiglione*) 35

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente della II commissione Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

Riforma delle professioni.

C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti, C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano, C. 2239 Mantini e C. 3131 Buttiglione.

(Seguito dell'esame e rinvio – Disabbinamento delle proposte di legge C. 503 Siliquini, C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano, e C. 3131 Buttiglione).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti, rinviato il 18 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza delle Commissioni II e

X, svoltasi il 9 giugno scorso, i gruppi pressoché all'unanimità, essendosi registrata la sola contrarietà del gruppo del Partito democratico, hanno condiviso la proposta avanzata dal relatore per la II Commissione, onorevole Siliquini, e fatta propria dal relatore per la X Commissione, onorevole Faenzi, di separare i procedimenti legislativi relativi alla riforma delle professioni regolamentate e di quelle non regolamentate, procedendo eventualmente, in relazione ai provvedimenti all'esame delle Commissioni riunite II e X, agli stralci necessari.

Dichiara di aver verificato, insieme al Presidente della X Commissione, onorevole Dal Lago, che la separazione dei due procedimenti non necessita l'effettuazione di alcuno stralcio, quanto piuttosto il disabbinamento di alcune delle proposte di legge abbinate e la successiva riassegnazione delle stesse alle singole Commissioni giustizia ed attività produttive secondo le rispettive competenze.

In particolare la proposta di legge C. 503 Siliquini, recante la disciplina delle libere professioni, verrebbe riassegnata alla Commissione giustizia, mentre le

proposte di legge C. 1934 Froner, recante disposizioni in materia di professioni non regolamentate, C. 2077 Formisano, recante disposizioni in materia di professioni non regolamentate, e C. 3131 Buttiglione recante disposizioni in materia di professioni non regolamentate, verrebbero riassegnate alla Commissione attività produttive. Inoltre sempre alla medesima Commissione verrebbe riassegnata la proposta C. 3488 Della Vedova, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle professioni non regolamentate e delle loro associazioni professionali.

Per quanto attiene alle proposte di legge C. 3 di iniziativa popolare, recante la riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali, C. 1553 Vietti, recante la riforma della disciplina delle professioni intellettuali, C. 1590 Vitali, recante la disciplina delle professioni intellettuali, e C. 2239 Mantini, recante principi fondamentali concernenti l'ordinamento delle professioni e delega al Governo in materia di istituzione dell'Ordine dei tecnici e di disciplina delle società tra professionisti, si tratta di provvedimenti volti a disciplinare tanto le professioni riconosciute che quelle non riconosciute in maniera unitaria, senza la possibilità di scindere, ai fini dello stralcio, le rispettive discipline. Ciò significa che queste proposte di legge rimarrebbero assegnate alle Commissioni riunite II e X. I presentatori, salvo che per la proposta di legge di iniziativa popolare, potrebbero eventualmente presentare delle nuove proposte di legge che verrebbero assegnate separatamente alla Commissione giustizia o alla Commissione attività produttive secondo le rispettive competenze.

Riassumendo, dal punto di vista regolamentare, qualora si intendesse procedere ad una separazione dell'iter parlamentare relativamente alle riforme delle professioni regolamentate e non regolamentate, occorrerebbe in primo luogo disabbinare le proposte di legge C. 503 Siliquini, C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano e C. 3131 Buttiglione, per poi chiedere la loro riassegnazione alle Commissioni II o X. Si chiederebbe come si è detto anche la

riassegnazione della proposta di legge C. 3488 Della Vedova. Le altre proposte di legge rimarrebbero abbinare ed il loro iter si concluderebbe.

Andrea LULLI (PD), nel ribadire la contrarietà del proprio gruppo alla proposta di disabbinamento dei provvedimenti relativi alla riforma delle professioni regolamentate e di quelle non regolamentate già manifestata nell'ultima riunione congiunta degli uffici di presidenza delle Commissioni II e X, esprime forti perplessità, in particolare, sulla riassegnazione della proposta di legge Siliquini C.503, alla competenza esclusiva della Commissione Giustizia. Rileva infatti che il suo contenuto richiama aspetti inerenti alla materia della tutela dei consumatori che è di competenza della Commissione Attività produttive. Ritiene pertanto che le Commissioni II e X debbano continuare a procedere congiuntamente nell'esame delle proposte di legge vertenti sulla riforma delle professioni.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere pienamente le perplessità espresse dall'onorevole Lulli, ritenendo che la riforma della disciplina delle intercettazioni non possa non tener conto anche degli interessi dei consumatori, per i quali è competente la Commissione X. Per tale ragione il suo gruppo chiederà che le proposte che si intende disabbinare vengano, qualora si procedesse in tal senso, assegnate alle Commissioni riunite II e X.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, replica agli onorevoli Lulli e Ferranti che le proposte che verranno eventualmente disabbinare saranno successivamente assegnate dalla Presidenza della Camera secondo gli ambiti di competenza delle Commissioni.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara voto favorevole sulla proposta di disabbinamento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pone in votazione la proposta di disabbinamento delle proposte di legge C. 503 Siliquini, C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano, e C. 3131 Buttiglione.

La Commissione approva la proposta di disabbinamento formulata dal Presidente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver assicurato che chiederà alla Presidenza della Camera la riassegnazione delle proposte di legge appena disabbinata, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 215 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	38
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	40

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 9.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.

Atto n. 215.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta di ieri.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri i relatori hanno formulato una proposta di parere, e che è stata presentata una proposta di parere

alternativo, sottoscritta dai deputati Monai, Cimadoro e Borghesi.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome del collega Vignali, come già anticipato nella seduta di ieri, riformula la proposta di parere, in modo da eliminare l'osservazione in essa contenuta, che faceva riferimento alla istituzione di più registri, in relazione a diverse tipologie commerciali (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Stefano SAGLIA esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere dei relatori, come riformulata.

Andrea LULLI (PD) nel dichiarare il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere dei relatori, giudica poco convincente la normativa di riferimento dello schema di decreto in esame. Ritiene che sarebbe stato preferibile affidare all'Autorità garante per la protezione dei dati personali la gestione del registro degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per

chiamate commerciali. Osservato altresì che, a suo avviso, si sarebbe potuto trovare un diverso equilibrio tra il diritto alla *privacy* degli abbonati e le esigenze delle imprese operanti nel settore del *telemarketing*, auspica che si proceda ad una efficace campagna informativa sulle modalità di iscrizione al pubblico registro previsto dal provvedimento in esame.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere dei relatori, sottolineando che l'istituzione del pubblico registro in esame è perfettamente coerente con il quadro della normativa europea sulla materia. Ritiene che la soluzione scelta dal legislatore italiano possa migliorare notevolmente la situazione attuale, tutelando il diritto alla *privacy* degli abbonati senza comprimere le opportunità delle aziende che utilizzano un sistema di vendita attraverso chiamate commerciali.

Antonio MEREU (UdC) ribadisce, come già anticipato nella seduta precedente dal collega Compagnon, che il proprio gruppo si asterrà sulla proposta di parere favorevole dei relatori. Ritiene che le previsioni contenute nel provvedimento all'esame delle Commissioni, con le quali si prevede l'iscrizione ad un apposito registro delle opposizioni, possano costituire una seria difficoltà per i cittadini che non desiderano ricevere informazioni di tipo commerciale.

Carlo MONAI (IdV) ricorda che il gruppo dell'Italia dei Valori ha presentato un parere alternativo, contrario al provvedimento in esame. Esprime la propria perplessità sul diverso atteggiamento che il Governo ha tenuto in materia di *privacy* in ordine al provvedimento sulle intercettazioni e al provvedimento in esame. In

particolare rileva che durante l'esame del provvedimento sulle intercettazioni il Governo ha più volte e con forza ribadito la necessità di garantire la tutela della *privacy*, tutela che viene del tutto disattesa dal provvedimento all'esame delle Commissioni, con il quale si consente che i cittadini il cui numero di telefono è presente negli elenchi telefonici siano contattati per iniziative di ordine commerciale a meno di un loro espresso diniego, che deve essere manifestato attraverso l'iscrizione in un apposito registro delle opposizioni. Sottolinea che nel caso del provvedimento sulle intercettazioni il principio della tutela della *privacy* è stato considerato più rilevante anche del principio della tutela della sicurezza pubblica e della lotta alla criminalità, mentre in questo caso il Governo lo considera di minore rilevanza rispetto al favore nei confronti di iniziative commerciali, peraltro spesso fonte di raggiri di fasce deboli della popolazione. Ribadisce quindi la contrarietà del proprio gruppo all'istituzione di un registro delle opposizioni, mentre riterrebbe opportuna l'istituzione di un registro degli assenti, analogamente a quanto previsto per ogni altra attività commerciale per la quale si chiede il consenso espresso a ricevere comunicazioni di carattere commerciale.

Gabriele CIMADORO (IdV), nell'associarsi alle osservazioni del deputato Monai, ritiene che le disposizioni in esame avrebbero dovuto essere assai più rigorose nel tutelare il diritto alla *privacy* degli abbonati.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione dei relatori, come riformulata nella seduta odierna (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 9.20.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (Atto n. 215).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (atto n. 215);

visti i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) nella seduta del 16 giugno 2010,

premesso che:

con l'articolo 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, il legislatore ha espresso una scelta a favore dell'introduzione nell'ordinamento italiano del regime cosiddetto dell'*opt-out* (opzione di esclusione) per quanto concerne le modalità di effettuazione delle chiamate commerciali;

ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 20-*bis*, per l'istituzione del registro di cui allo schema di regolamento in oggetto è stato fissato il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo e fino a tale termine è stato consentito l'utilizzo dei dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005;

alla scadenza del termine sopra richiamato si è determinata una situazione di incertezza giuridica per gli operatori economici, per cui risulta necessario addivenire quanto prima possibile all'istituzione e all'attivazione del registro delle opposizioni;

ai sensi dell'articolo 4 dello schema in esame si definisce un'ulteriore procedura di attivazione del registro, per la quale si fissa il termine di novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento; ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 si prevede quindi un'ulteriore fase transitoria, per la quale, decorso inutilmente il termine di novanta giorni senza che il registro sia stato attivato, si individuano specifiche modalità per l'esercizio del diritto di opposizione, in modo da permettere l'effettuazione delle chiamate commerciali;

appare opportuno, proprio al fine di limitare nel tempo la situazione di incertezza che si è creata, far decorrere la disposizione transitoria di cui al comma 1 dell'articolo 14 dello schema in esame dalla data di entrata in vigore del regolamento;

occorre altresì segnalare che il disegno di legge, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emissione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministra-

zione, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato (A.S. 2243), reca, al comma 2 dell'articolo 34, una disposizione che modifica ulteriormente l'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, estendendo alla posta cartacea il regime introdotto dall'articolo 210-*bis* del citato decreto-legge n. 135 del 2007 per le comunicazioni commerciali mediante impiego di telefono; ciò potrà determinare l'esigenza di rivedere il regolamento in esame, per tener conto dell'estensione dell'ambito di applicazione delle modalità di opposizione da esso disciplinate;

si rileva infine l'opportunità, in linea con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 dello schema in esame, di evitare ogni discriminazione tra operatori telefonici e non telefonici per quanto concerne

la consultazione del registro delle opposizioni, in modo da garantire il buon funzionamento del regime di *opt-out*,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

al comma 1 dell'articolo 14, sostituire le parole da: « Decorso » fino a « comunque » con le seguenti: « Fino all'attivazione del registro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, gli interessati i cui dati personali sono riportati negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del Codice possono, ai fini di cui all'articolo 130, comma 3-*bis*, del Codice, »;

conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 4.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. Emendamenti C. 3552 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	43
--	----

COMITATO DEI NOVE:

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati. Emendamenti C. 3118-A Governo	43
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge n. 91 del 1992, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
---	----

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003. C. 3498 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	52
--	----

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	50
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	53
--	----

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. Testo base C. 1732 Porcu ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	51
--	----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	54
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 10.15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. Emendamenti C. 3552 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.20.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 23 giugno 2010.

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati.

Emendamenti C. 3118-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO, indi del vicepresidente Roberto ZACCARIA. — Interviene il ministro per l'attuazione del federalismo Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge n. 91 del 1992, recante nuove norme sulla cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si era convenuto che entro oggi i gruppi avrebbero fatto sapere alla presidenza quali sono gli elementi conoscitivi che intendono chiedere al ministro dell'interno. Al fine della predisposizione di un quadro completo di tali elementi da inoltrare al ministro stesso, sollecita i gruppi a comunicare quanto prima i quesiti che intendono porre al Governo.

Roberto ZACCARIA (PD) propone che sia la relatrice a predisporre un elenco di questioni, da integrare o modificare successivamente sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che si possa procedere nel modo proposto dal deputato Zaccaria, a condizione che non si perda tempo, in modo che la Commissione sia pronta a riferire all'Assemblea nel caso in cui la conferenza dei presidenti dei gruppi che si riunirà il 1° luglio decidesse di iscrivere il provvedimento nel calenda-

rio dei lavori dell'Aula già per il mese di luglio.

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene che, al di là del completamento dell'istruttoria in Commissione, occorra affrontare un problema di fondo: nella seduta di ieri il deputato Luciano Dussin, che è espressione di una componente della maggioranza, ha espresso posizioni molto nette, alla luce delle quali è legittimo domandarsi se ci siano le condizioni per portare avanti il provvedimento. A suo avviso sarebbe auspicabile un chiarimento al riguardo.

Raffaele VOLPI (LNP) ricorda che la posizione del suo gruppo in materia di cittadinanza è stata espressa con chiarezza fin dall'inizio del dibattito, che questa posizione è unanime all'interno del gruppo e non è mai stata modificata: sulla base di tale posizione il suo gruppo appoggia il testo formulato dalla relatrice e portato all'attenzione dell'Assemblea prima del rinvio in Commissione. Non è pertanto corretto, a suo avviso, sostenere che la Lega Nord Padania costituisce un ostacolo al prosieguo dell'esame.

Mario TASSONE (UdC), espresso apprezzamento per il difficile lavoro svolto dalla relatrice su una materia complessa come quella della cittadinanza, si dice convinto che alla soluzione dei problemi emersi nel dibattito contribuirebbe un intervento del ministro dell'interno. A suo avviso, è indispensabile capire se c'è lo spazio per riprendere un tentativo di accordo su alcuni temi; diversamente, è preferibile desistere. L'intervento del ministro dell'interno è opportuno affinché questo fornisca non tanto un contributo tecnico, quanto un contributo politico ai lavori della Commissione, chiarendo l'orientamento del Governo sulla materia.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, ricorda che nel mese di dicembre scorso aveva elaborato un testo su cui è stato conferito al relatore il mandato a riferire in Assemblea. Successivamente si è deciso

di svolgere ulteriori approfondimenti, ma trova singolare che da parte dei gruppi di opposizione vi sia una insistenza per accelerare i lavori su questo provvedimento sempre poco prima delle sospensioni dei lavori dell'Assemblea, per la pausa natalizia o per quella estiva.

Non vorrebbe che una materia così delicata e rilevante fosse utilizzata come strumento politico di dibattito, soprattutto con dichiarazioni sugli organi di stampa, nei momenti in cui non vi sono altri temi di rilievo in discussione. Ritiene che in questa fase i cittadini italiani abbiano altre emergenze, pur essendo indubbia l'importanza dell'argomento in discussione.

Rileva come il tema dell'attribuzione della cittadinanza ai minori stia a cuore ai gruppi dell'opposizione così come a parte della maggioranza. Fa osservare come nel corso delle audizioni svolte sul tema dei minori siano stati sollevati degli appelli a prendere in considerazione tale argomento ma non siano stati chiariti i profili su cui vi erano esigenze di approfondimento emerse nel corso dell'*iter* parlamentare.

Ritiene quindi che l'acquisizione di dati da parte del Ministro dell'interno, anche attraverso lo svolgimento di una audizione da programmare in Commissione, potrebbe essere di grande utilità così da poter poi pervenire all'esame del testo unificato.

Chiede tuttavia ai gruppi se effettivamente ritengono così urgente, da un punto di vista politico, accelerare i lavori della Commissione, considerato che un lavoro frettoloso ed a cui si sovrapporrà anche l'esame parlamentare della manovra economica, attualmente all'esame del Senato, potrebbe risultare più complesso e meno soddisfacente.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ricorda che il regolamento riserva ai gruppi di opposizione una quota dei provvedimenti da iscrivere nel calendario dei lavori dell'Assemblea, ma non assicura che in Assemblea i provvedimenti giungano nel testo voluto dai gruppi di opposizione. Ricorda altresì che il suo gruppo è favorevole ad una riforma della legge sulla

cittadinanza nei termini del testo portato dalla Commissione all'esame dell'Assemblea a dicembre. Non c'è dubbio che su alcuni punti sia utile un approfondimento e che l'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza potrebbe aiutare a comprendere appieno il fenomeno. La cosa migliore, a questo punto, è predisporre il questionario per il ministro dell'interno ed acquisire da quest'ultimo le informazioni ulteriori che si riterrà di chiedere. Ciascun gruppo valuterà poi, secondo i propri orientamenti, se sia il caso di rimettere mano al testo portato all'esame dell'Assemblea a dicembre.

Roberto ZACCARIA (PD) precisa come non sia da considerarsi negativo il fatto che un gruppo della maggioranza abbia espresso un orientamento differente, visto che la posizione effettiva di un gruppo si misura al momento della votazione.

Per quanto riguarda il rischio di un'accelerazione prima delle pause dei lavori dell'Assemblea, paventato dalla relatrice, ricorda come la Commissione sia stata effettivamente impegnata in questi mesi su due disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che hanno fatto sì che solo oggi si riprendesse la discussione sulle proposte di legge in esame. Ritiene tuttavia che la questione non sia questa, riguardando piuttosto l'esigenza di acquisire entro tempi ragionevoli i dati da parte del Ministero dell'interno e di potere affrontare con serietà l'argomento.

Ricorda inoltre che il testo unificato è stato rinviato in Commissione anche perché, per il suo gruppo, la proposta non rappresentava un significativo passo in avanti. In questa fase, tuttavia, si era fatto l'idea di poter trovare forme di intesa affrontando l'argomento in un ambito più limitato, circoscrivendo l'intervento normativo alla questione dell'attribuzione della cittadinanza ai minori, come d'altronde prospettato anche dalla VII Commissione Cultura nel parere reso sul testo unificato nel mese di dicembre scorso.

L'auspicio è quindi quello di vedere se, anziché prevedere una riforma organica

della legge n. 91 del 1992, si potrà trovare un terreno di incontro su un tema di rilievo qual è quello che riguarda i minori. Dal dibattito di ieri in Commissione aveva avuto tuttavia l'impressione che da parte di un gruppo della maggioranza vi fosse stato un « freno » in questo senso.

Pierguido VANALLI (LNP) ricorda che non è stato il suo gruppo a chiedere il rinvio del provvedimento in Commissione. Il suo gruppo ha aderito alla proposta di rinvio in quanto ritiene che ogni approfondimento utile a migliorare un provvedimento su una materia così delicata debba essere perseguito. Non è però il suo gruppo ad ostacolare l'iter del provvedimento. Il suo gruppo è anzi pronto a ritornare in qualsiasi momento in Assemblea con il testo già approvato dalla Commissione a dicembre. Auspica quindi che i lavori della Commissione, che da dicembre ad oggi sono andati a rilento, procedano in futuro più speditamente e soprattutto che vi partecipino anche quei deputati della maggioranza, anche componenti della Commissione, che sulla materia sono soliti pronunciarsi sui giornali anziché nelle aule parlamentari. Invita infine l'opposizione a non approfittare di un ritardo nei lavori dovuto a circostanze varie per dichiarare in pubblico che la maggioranza non intende fare nulla in materia di cittadinanza.

Andrea SARUBBI (PD) richiama l'intervento svolto dal presidente del gruppo PDL, Fabrizio Cicchitto, nella seduta dell'Assemblea del 22 dicembre scorso, in cui ha affermato che « sulla questione dei bambini faremo una riflessione che avremmo potuto fare se ci aveste consentito di approfondire il ragionamento in Commissione ». Ricorda che, in tale ambito, su trentasette interventi ventotto – di deputati appartenenti a vari schieramenti politici – si sono espressi in favore della cittadinanza ai minori.

Ritiene quindi che non si possa dire che la questione riguarda solo un'ala politica del Popolo delle libertà poiché il problema reale consiste nel fatto che il

PDL ancora non ha una propria posizione sulla questione. Il timore è che il Ministro dell'interno, quando interverrà in Commissione, verrà a dire quale sarà la linea della maggioranza. Rileva pertanto come, finché non vi sarà un chiarimento politico vero nel PDL, sul tema dei minori si continuerà a fare un lavoro inconcludente, definibile come « aria fritta ».

Auspica quindi che sia possibile trovare un accordo in Commissione, rimettendo poi all'Assemblea – in cui vi saranno anche molte votazioni segrete – le decisioni finali. Chiede pertanto al relatore di fare il massimo lavoro di sintesi fissando un termine, un orizzonte per il lavoro della Commissione sulle proposte di legge in esame.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, ritiene ingenerosa l'accusa rivolta dal deputato Sarubbi alla relatrice ed alla maggioranza di aver portato all'esame dell'Assemblea un provvedimento privo di sostanza, « aria fritta ». Ricorda che il suo gruppo ha assunto una posizione chiara in materia di cittadinanza già prima che il provvedimento andasse all'esame dell'Assemblea: questa posizione era quella definita nel testo proposto dalla relatrice ed approvato dalla maggioranza come testo da portare all'Assemblea. Non è in alcun modo corretto sostenere che il suo gruppo non avrebbe una posizione propria e avrebbe portato in Assemblea un testo definito alle condizioni poste dall'alleato di maggioranza. C'è stato un dibattito, è emersa una divergenza di opinioni e le posizioni, da dicembre ad oggi, non sono cambiate. Dopodiché il suo gruppo è disponibile ad un'ulteriore riflessione e ad un supplemento di istruttoria, ma possibilmente evitando sterili accuse reciproche che non aiutano il confronto.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il gruppo dell'Unione di centro ha comunicato alla presidenza un elenco di quesiti da sottoporre al Ministero dell'interno. Invita gli altri gruppi a far pervenire i propri. Quindi, nessun altro chiedendo di

intervenire, invia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, essendovi deputati iscritti a parlare che hanno comunicato di non poter intervenire nella seduta di oggi e non essendo il provvedimento iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea, la discussione di carattere generale proseguirà ancora la prossima settimana.

Michele BORDO (PD) dichiara di nutrire forti perplessità, di natura giuridica e politica, sull'orientamento manifestato dalla Commissione e dal suo stesso gruppo in ordine al provvedimento in esame e che tali perplessità lo hanno portato a sottoscrivere, assieme ad altri, la proposta di legge Vassallo n. 3205, la quale prevede che l'uso di indumenti che coprono il volto per ragioni di natura religiosa o etno-culturale costituisca giustificato motivo ai fini dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, fermo restando che, ove richiesto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio per motivate e specifiche esigenze di pubblica sicurezza, la persona che indossa il velo integrale ha l'obbligo di scoprirsi per lasciarsi identificare. La proposta di legge Vassallo è tra l'altro conforme alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che, con la pronuncia della VI Sezione n. 3076 del 19 giugno 2008, ha chiarito che all'utilizzo del *burqa* non può applicarsi il divieto di cui all'articolo 5 della legge n. 152 del 1975 in quanto tale utilizzo non è diretto

ad evitare il riconoscimento ma è motivato da ragioni religiose e costituisce quindi, in definitiva, giustificato motivo.

A suo avviso, la proposta di legge Vassallo, in linea con la giurisprudenza citata, opera un equo bilanciamento tra il diritto della persona a decidere quali parti di sé mostrare e quali coprire e l'interesse della collettività a proteggersi da potenziali terroristi. Nel dibattito in Commissione si è infatti perso di vista che il velo può essere utilizzato dalla donna musulmana anche liberamente, ossia non per un'imposizione o una violenza di padri o mariti, ma per una scelta consapevole motivata dall'adesione a una tradizione religiosa, sia essa giusta o sbagliata, condivisibile o meno, secondo i parametri della cultura occidentale.

Vietare l'uso del velo in nome della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dal rischio del terrorismo, ossia dei beni per la cui tutela fu adottata la legge Reale, è d'altra parte incongruo. Allo stato, non ci sono infatti ragioni per temere che dietro a un velo integrale si nasconda un terrorista, sia perché non ci sono stati in Italia attentati ad opera di donne velate, sia perché in Italia il velo integrale è utilizzato da un numero di donne così esiguo che queste attirano inevitabilmente l'attenzione, anche delle forze dell'ordine, il che è esattamente quel che un terrorista cerca di evitare. A fronte di questa inesistente minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza da parte delle donne velate, esiste invece una tutela costituzionale non solo del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne il culto, ma anche della libertà personale, che è definita inviolabile dalla Costituzione. Un divieto dell'uso del velo integrale in nome di un'esigenza come quella della sicurezza contro il terrorismo rischia di essere incostituzionale sia perché viola la libertà personale, sia perché discrimina in base alla religione, costringendo persone che vorrebbero seguire le proprie convinzioni religiose a tenere comportamenti non voluti e questo in nome di un interesse

pubblico che, per le ragioni anzidette, non appare ragionevolmente perseguito attraverso quel divieto.

Non si vuole con questo negare che l'uso del velo possa essere dovuto in molti casi non ad una scelta libera e consapevole della donna musulmana, ma ad un'imposizione dei mariti e dei padri o in generale a un condizionamento della società di provenienza, ma non è attraverso il divieto che si può sperare di proteggere dalla violenza dei congiunti le donne che subiscono il velo come un'imposizione o di emancipare le donne che lo scelgono perché condizionate da una cultura che reprime e mortifica la donna. Per difendere le donne dalla prepotenza dei congiunti l'ordinamento appresta già dei rimedi: la violenza privata, la violazione della libertà personale sono infatti reati, e quindi perseguiti e repressi dall'autorità pubblica. Per diffondere invece l'idea che il velo è una mortificazione della persona occorre spiegare, parlare, non vietare. Il divieto del velo rischia di essere colto come un atto ideologico di imposizione dei valori occidentali e di esasperare quindi l'integralismo, trasformando il velo stesso in un simbolo di appartenenza; rischia di acuire le tensioni con la comunità islamica e di accentuare la segregazione delle donne che subiscono il velo come violenza, le quali verrebbero probabilmente relegate in casa piuttosto che lasciate uscire in pubblico a volto scoperto. Tutto questo non solo non può giovare alla pacifica convivenza di culture diverse, ma non serve allo scopo della legge n. 152 del 1975: per identificare una persona con il velo è infatti sufficiente, come prevede la proposta di legge Vassallo, stabilire l'obbligo per la persona velata di scoprire il volto, a richiesta delle autorità di pubblica sicurezza, per il tempo necessario all'identificazione.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) richiama la sua proposta di legge n. 3183, che estende agli indumenti religiosi l'applicabilità del divieto di cui all'articolo 5 della legge n. 152 del 1975. Il divieto ha come finalità immediata quella di consen-

tire l'identificabilità della persona, ma, al di là di questo, tende ad un obiettivo più complesso. Sta infatti prendendo piede in Europa, all'interno dell'acceso dibattito in corso sulle forme della convivenza tra le culture, la convinzione che il modello generico del multiculturalismo inteso come giustapposizione di fedi e culture differenti non sia più soddisfacente e debba essere superato da un nuovo modello di integrazione caratterizzato dalla fusione delle etnie, almeno al livello dei valori fondamentali della cultura occidentale. In altre parole, chi vuole integrarsi in Europa deve accettare i principi e i valori fondamentali della cultura europea. La libertà di religione è certamente un valore nella cultura europea, ma lo sono anche la dignità della persona e l'eguaglianza tra donne e uomini. Il velo integrale è una pratica che per l'appunto lede la dignità della persona ed esprime un'idea di differente dignità e stato tra uomo e donna. Non si tratta peraltro di un precetto religioso, atteso che lo stesso mondo musulmano afferma che l'uso del *burqa* e delle sue varianti non costituisce un precetto dell'Islam, ma piuttosto una pratica retriva tipica del fondamentalismo islamico e dei Paesi retti da regimi fondamentalisti, come l'Afghanistan dove sono stati i talebani, una volta saliti al potere, ad imporlo a donne e bambine, sulla base di una cultura deteriore che le autorità pubbliche ed il legislatore hanno a suo avviso il dovere di contrastare. Non è infatti possibile accettare tutto in nome del rispetto dell'altro: non è possibile accettare l'imposizione del velo come non era possibile tollerare il delitto d'onore. In definitiva, il provvedimento in esame vuole parlare alle donne musulmane invitandole a riconoscersi nei valori di libertà, dignità della persona ed uguaglianza di uomini e donne propri della cultura occidentale e tentare di dare loro il coraggio di opporsi ad ogni forma di mortificazione e di segregazione. In poche parole, un Paese come l'Italia non può nascondersi dietro la libertà di scelta per difendere la negazione della libertà.

Pierluigi MANTINI (UdC) non concorda con l'intervento testé svolto dal collega Bordo, caratterizzato da una concezione antiliberal e antidemocratica. Trova molto grave tale posizione: ci si trova di fronte ad un dibattito che ha assunto un valore simbolico nelle società multietniche e anche su altri temi, come le pratiche di infibulazione, vi furono colleghe del Partito democratico che ritenevano tali pratiche riferite a modelli culturali radicati.

Rispetto a tali posizioni, intende ricordare che la donna sotto il *burqa* o il niqab è una donna gravemente offesa, ridotta in schiavitù. Occorre comprendere le cause che possono portare una persona ad accettare più o meno volontariamente una tale prigionia. In ogni modo, non si può non vedere come il *burqa* o il niqab siano una forma di negazione della dignità della persona sulla base di una concezione in base alla quale la donna è vergogna. Rileva invece che la donna è madre e sposa e quindi tale impostazione paternalista, maschilista e schiavista va contrastata.

Sottolinea pertanto come sia necessario, quanto prima, un impegno serio da parte di tutti. Ritiene che chi è a favore del *burqa* e del niqab è contro i diritti della persona ed i valori liberali, ponendosi in sintonia con i fondamentalisti talebani che impongono tali indumenti. Ci si trova di fronte ad una errata concezione che si fonda sul relativismo dei diritti in favore di una malcelata libertà che, senza regole né principi, potrebbe portare ovunque.

Rileva come la propria proposta di legge parta da un assunto preciso, che è divenuto ancora più chiaro dopo l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione. Evidenza infatti che la maggior parte dei soggetti auditi ha evidenziato come il *burqa* e il niqab non costituiscono simboli religiosi. Pertanto, se la qualifica religiosa non può attribuirsi in maniera inequivoca a tali indumenti, allora il bilanciamento tra diritto alla dignità della persona e diritto a manifestare liberamente le proprie convinzioni religiose viene a cadere. Ci si trova quindi solo di fronte ad una

pratica barbara dei talebani e degli estremisti, che non costituisce un precetto della religione musulmana.

Invita quindi i colleghi a svolgere un'ulteriore riflessione su questo aspetto che fa sì che venga a mancare il principale presupposto del ragionamento da loro svolto sul bilanciamento tra principi costituzionali. Il rischio è inoltre quello di un fiancheggiamento di una pratica barbara imposta in Paesi in cui i nostri soldati danno la vita per contrastare proprio tali imposizioni.

Luciano DUSSIN (LNP) si associa a quanto testé evidenziato dal collega Mantini.

Roberto ZACCARIA (PD), ricorda che in tutta Europa è in corso un dibattito di grande intensità sulle questioni della convivenza. Non c'è quindi da meravigliarsi che all'interno dello stesso gruppo possano sussistere orientamenti diversi. È d'altra parte necessario evitare le crociate e cercare di capirsi. Le proposte di legge in esame hanno punti comuni, che è possibile enucleare. Nel merito: il *burqa* ha carattere religioso? Non è possibile stabilirlo sulla base delle audizioni. Certamente ha carattere religioso secondo la giurisprudenza. La giurisprudenza ha affermato che il velo indossato per motivi religiosi costituisce giustificato motivo per l'esenzione dal divieto di cui alla legge Reale e sarebbe giustificato motivo anche se l'uso del velo non fosse in effetti un precetto della religione musulmana: lo è se la persona che lo indossa è convinta di seguire un precetto religioso. La proposta di legge Amici, di cui è cofirmatario, intende per l'appunto superare questa interpretazione giurisprudenziale attraverso una formulazione normativa che, evitando il riferimento a indumenti specifici a carattere religioso o presuntamente tale, non rischia di incorrere in censure di incostituzionalità per discriminazione religiosa né di essere incompleta per aver omesso di menzionare un qualche altro tipo di indumento che copra il volto. La proposta di legge Vassallo invece registra la situazione

attuale: la legge come interpretata dalla giurisprudenza, ed è pertanto superflua.

Souad SBAI (PdL), *relatore*, prospetta l'opportunità di acquisire, sulle proposte di legge in esame, l'orientamento della Consulta per l'Islam istituita presso il Ministero dell'interno. La Consulta, infatti, è un organismo consultivo composto da studiosi, esperti ed intellettuali che possono fornire un utile contributo ai lavori della Commissione.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, fa presente che il termine per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione nell'ambito delle proposte di legge in esame è ormai scaduto. In ogni modo, nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si potrà valutare l'opportunità di richiedere la trasmissione di ulteriore documentazione o la programmazione di audizioni.

Pierluigi MANTINI (UdC) ritiene opportuno svolgere, nei tempi e nei modi che saranno possibili, ulteriori approfondimenti istruttori anche su dati e documenti che saranno eventualmente trasmessi.

Michele BORDO (PD), intervenendo per fatto personale, non ritiene accettabile l'interpretazione data dal collega Mantini al proprio intervento.

Rileva come già oggi, in base all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, dovrebbe essere vietato indossare indumenti quali il *burqa* e il *niqab*. L'interpretazione della giurisprudenza non lo ha tuttavia ritenuto applicabile, affermando che tali indumenti investono aspetti religiosi. Non può pertanto essere la Commissione a stabilire cosa sia o cosa non sia precetto di una religione.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003.

C. 3498 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Minsk il 18 aprile 2003.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

C. 1074 Velo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 maggio 2010.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, nel richiamare quanto evidenziato nella relazione illustrativa svolta nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*).

Nella proposta di parere si ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 94 del 2007 e n. 121 del 2010), l'edilizia residenziale pubblica possiede « caratteri di trasversalità » e non risulta pertanto interamente classificabile all'interno di una denominazione contenuta nell'articolo 117 della Costituzione.

In particolare, rileva che la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi e che la disciplina dell'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica appare riferibile al terzo livello normativo, ascrivibile alla competenza residuale delle regioni, che riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale.

Nella proposta di parere si ricorda, quindi, che è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni che incidono, tra l'altro, sulla determinazione del prezzo di vendita degli immobili e sul diritto di opzione all'acquisto (sentenze della Corte Costituzionale n. 94 del 2007 e n. 121 del 2010); la Corte Costituzionale ha inoltre rilevato che il riconoscimento di facoltà direttamente in capo agli enti proprietari degli immobili di edilizia residenziale pubblica costituisce una lesione delle competenze regionali in quanto consente ai predetti enti di scavalcare le possibili scelte gestionali delle regioni (sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2007).

Va pertanto a suo avviso evidenziata, nella proposta di parere, la necessità di valutare le disposizioni dell'articolo 1,

comma 1, lettere *b)* e *c)* e comma 2 del testo in esame alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia.

Di conseguenza, propone di formulare una condizione nel parere da esprimere alla Commissione di merito in cui si evidenzia la necessità di riformulare il testo in esame rimettendo alle regioni la potestà di disciplinare le procedure ivi previste, considerato che la disciplina dell'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è ascrivibile alla competenza residuale delle regioni, come confermato anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla materia.

Pierguido VANALLI (LNP) condivide la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

Testo base C. 1732 Porcu ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

In proposito osserva che esso reca disposizioni riconducibili, nel complesso, alle materie « ordinamento civile » e « previdenza sociale » che le lettere *l)* ed *o)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Si sofferma quindi sul comma 1 dell'articolo 1, che prevede che le attività di informazione, assistenza e tutela attribuite alle associazioni di tutela dei disabili concernano esclusivamente la specifica categoria di competenza.

Rileva, peraltro, che il comma 3 dell'articolo 1 rimette ad un decreto ministeriale la definizione di procedure e modalità di verifica e controllo per assicurare che le attività degli istituti di patronato, riguardino unicamente il conseguimento di prestazioni o diritti relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.

Evidenzia quindi che il comma 3, che determina il contenuto di un decreto ministeriale di verifica e controllo, sembra avere una portata in parte differente rispetto al comma 1, delimitando l'attività di assistenza e tutela non solo alla categoria di competenza di ciascuna associazione ma anche al conseguimento di prestazioni e diritti connessi alla disabilità.

Segnala pertanto l'opportunità di un coordinamento tra quanto previsto al comma 1 rispetto alla previsione del comma 3 dell'articolo 1.

Rileva, infine, l'opportunità di specificare la natura regolamentare del decreto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, per la definizione delle garanzie finanziarie patrimoniali e tecniche dirette a dimostrare l'adeguatezza patrimoniale dei costituenti istituti di patronato e le procedure e le modalità di verifica e controllo dell'attività degli istituti medesimi.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003 (C. 3498 Governo)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3498 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (C. 1074 Velo)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1074 Velo, recante « Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica »;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 94 del 2007 e n. 121 del 2010), l'edilizia residenziale pubblica possiede « caratteri di trasversalità » e non risulta pertanto interamente classificabile all'interno di una denominazione contenuta nell'articolo 117 della Costituzione;

rilevato, in particolare, che la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi e che la disciplina dell'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica appare riferibile al terzo livello normativo, ascrivibile alla competenza residuale delle regioni, che riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale;

segnalato quindi che è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni che incidevano, tra l'altro, sulla determinazione del prezzo di vendita degli immobili e sul diritto di opzione all'acquisto (sentenze della Corte Costituzionale

n. 94 del 2007 e n. 121 del 2010); la Corte Costituzionale ha inoltre rilevato che il riconoscimento di facoltà direttamente in capo agli enti proprietari degli immobili di edilizia residenziale pubblica costituisce una lesione delle competenze regionali in quanto consente ai predetti enti di scavalcare le possibili scelte gestionali delle regioni (sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2007);

evidenziata, pertanto, la necessità di valutare le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)* e comma 2 del testo in esame alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia;

ritenuto di conseguenza necessario riformulare il testo in esame rimettendo alle regioni la potestà di disciplinare le procedure ivi previste,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

è necessario riformulare il testo in esame rimettendo alle regioni la potestà di disciplinare le procedure ivi previste, considerato che la disciplina dell'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è ascrivibile alla competenza residuale delle regioni, come confermato anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla materia.

ALLEGATO 3

**Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili
(testo base C. 1732 Porcu ed abb.)****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo base C. 1732 Porcu ed abb., recante « Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie « ordinamento civile » e « previdenza sociale » che le lettere *l)* ed *o)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ricordato che il comma 1 dell'articolo 1 prevede che le attività di informazione, assistenza e tutela attribuite alle associazioni di tutela dei disabili concernano esclusivamente la specifica categoria di competenza;

rilevato, peraltro, che il comma 3 dell'articolo 1 rimette ad un decreto ministeriale la definizione di procedure e modalità di verifica e controllo per assicurare che le attività degli istituti di patronato, riguardino unicamente il conseguimento di prestazioni o diritti relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità;

evidenziato quindi che il comma 3, che determina il contenuto di un decreto ministeriale di verifica e controllo, sembra avere una portata in parte differente rispetto al comma 1, delimitando l'attività di assistenza e tutela non solo alla categoria di competenza di ciascuna associazione ma anche al conseguimento di prestazioni e diritti connessi alla disabilità;

segnalata pertanto l'opportunità di un coordinamento tra quanto previsto al comma 1 rispetto alla previsione del comma 3 dell'articolo 1;

rilevato che il comma 2 dell'articolo 1 rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle garanzie finanziarie patrimoniali e tecniche dirette a dimostrare l'adeguatezza patrimoniale dei costituenti istituti di patronato e le procedure e le modalità di verifica e controllo dell'attività degli istituti medesimi;

evidenziata l'opportunità di specificare la natura regolamentare del suddetto decreto previsto dal comma 2 dell'articolo 1,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare maggiormente quanto previsto al comma 1 – che dispone che le attività di informazione, assistenza e tutela attribuite alle associazioni di tutela dei disabili concernono esclusivamente la specifica categoria di competenza – rispetto alla previsione del comma 3 dell'articolo 1, che delimita l'attività di assistenza e tutela non solo alla categoria di competenza di ciascuna associazione ma anche al conseguimento di prestazioni e diritti connessi alla disabilità;

b) appare opportuno specificare la natura regolamentare del decreto previsto dal comma 2 dell'articolo 1.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 2505 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	55
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	61

SEDE REFERENTE:

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	62
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
AVVERTENZA	60

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2010. – Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.

C. 2505 Governo e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, osserva come il provvedimento in esame, che si compone di 6 articoli, sia volto a riconoscere e sostenere le comunità giovanili.

Rileva quindi come gli articoli 2, 3 e 5 presentino profili rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

L'articolo 2, qualifica le comunità giovanili come associazioni di persone di età prevalentemente non superiore a trenta anni e, comunque, non superiore a trentacinque anni, senza fini di lucro (comma 1).

È inoltre previsto che le associazioni in questione debbano avere oggetto, per statuto, il perseguimento delle seguenti finalità, oltre quelle individuate dagli associati: a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto di sé e

degli altri, anche attraverso la promozione di attività di incontro, confronto e integrazione civile, sociale e culturale; *b*) l'educazione all'impegno sociale e civile, alla legalità, alla partecipazione e alle conoscenze culturali; *c*) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche o formative; *d*) lo svolgimento di attività di informazione, formazione e promozione delle iniziative internazionali, comunitarie, nazionali e territoriali sulle tematiche giovanili (comma 1).

Nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi, a qualsiasi titolo, edifici di proprietà pubblica, il rapporto tra l'ente concedente e la comunità giovanile è regolato da apposite convenzioni, anche con riferimento alla responsabilità per danni all'immobile e alla stipula del relativo contratto di assicurazione ai sensi della normativa vigente in materia di utilizzo di beni pubblici (comma 3).

L'articolo 3 destina a finalità proprie delle comunità giovanili gran parte delle risorse del Fondo nazionale per le comunità giovanili, già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 5 prevede che l'accesso delle comunità giovanili ai benefici previsti dal presente provvedimento e da altre disposizioni normative espressamente richiamate, è subordinato all'iscrizione nel registro delle comunità giovanili, istituito presso il Dipartimento della gioventù (Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Nel registro sono iscritte, su domanda, le comunità giovanili che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, e che rispondono statutariamente ai requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) o dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e che prevedono nei propri statuti l'impegno degli associati a contrastare all'interno della comunità giovanile ogni forma di discriminazione o di violenza, ovvero di promozione o di esercizio di attività illegali, nonché l'uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcol.

Osserva quindi come l'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione al registro delle comunità giovanili possa risultare eccessivamente complesso, a causa della non sempre chiara determinazione dei requisiti medesimi.

L'articolo 5 fa, infatti, riferimento, ai requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3.

Il comma 1, appare tuttavia piuttosto generico in ordine alla definizione del profilo soggettivo delle associazioni in questione, allorché stabilisce che esse debbano essere composte da persone di età « prevalentemente » non superiore a trenta anni e, comunque, non superiore a trentacinque anni. Sarebbe quindi preferibile, a titolo esemplificativo, prevedere che le comunità giovanili siano composte da persone di età non superiore ai trenta o trentacinque anni e prevedere, quale eccezione, che una determinata percentuale di associati possa superare quel tetto di età.

Il comma 3 stabilisce che, nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi, a qualsiasi titolo, edifici di proprietà pubblica, il rapporto tra l'ente concedente e la comunità giovanile è regolato da apposite convenzioni. Sembrerebbe più opportuno precisare, all'articolo 5, che nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi edifici di proprietà pubblica, la sussistenza della convenzione di cui all'articolo 2, comma 3, costituisca un requisito per l'iscrizione.

Ulteriori requisiti sono poi previsti dallo stesso articolo 5, il quale, anzitutto, dispone che le comunità giovanili debbano possedere, alternativamente, i requisiti statuari previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) o dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato).

Inoltre, sempre ai fini dell'iscrizione, l'articolo 5 dispone che negli statuti debba risultare l'impegno degli associati a contrastare all'interno della comunità giovanile ogni forma di discriminazione o di violenza, ovvero di promozione o di esercizio di attività illegali, nonché l'uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcol.

Sembrirebbe più opportuno integrare l'articolo 2, comma 1, laddove precisa l'oggetto statutario, con gli ulteriori requisiti statuari attualmente previsti dall'articolo 5.

Alla tecnica rinvio alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 o alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sarebbe piuttosto preferibile una estrapolazione dei requisiti ivi previsti e ritenuti idonei a qualificare anche le comunità giovanili, condizionandone l'iscrizione nel registro, nonché la loro elencazione nel contesto dell'articolo 2, comma 1. Ciò consentirebbe, inoltre, di evitare il rinvio, alternativo, ai requisiti dell'una o dell'altra legge citata.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.35.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 giugno 2010.

Roberto RAO (UdC) ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 28 giugno e come, tuttavia, l'iter dell'esame sia ancora incerto poiché il Governo ha più volte preannunciato la presentazione di un disegno di legge nella medesima

materia. Disegno di legge del quale si è ancora in attesa.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO riconosce le ragioni dell'onorevole Rao e fa presente come, effettivamente, nell'ultima riunione del Consiglio dei ministri non sia stato possibile proseguire l'esame dello schema di disegno di legge. Rimane comunque inalterata la volontà del Ministro Alfano di presentare il preannunciato disegno di legge.

Roberto RAO (UdC) esprime rammarico per la lentezza dell'iter di esame della proposta di legge C. 1090, le cui finalità sembrano essere condivise dal Governo stesso. Auspica quindi che il disegno di legge governativo possa essere abbinato in tempi estremamente rapidi e tali da non pregiudicare l'inizio dell'esame in Assemblea il 20 giugno prossimo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sospende quindi la seduta in sede referente per consentire la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 14.45.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 17 giugno 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo unificato adottato il 17 giugno scorso (*vedi allegato 2*). Prima di passare all'espressione del parere sulle proposte emendative presentate dà la parola al rappresentante del Governo che

ha chiesto di poter svolgere alcune considerazioni.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, dopo aver ricordato che il Ministro della giustizia ha posto la questione del rapporto tra detenute madri e minori come una delle più rilevanti tra quelle relative al trattamento dei detenuti, illustra una serie di dati inerenti all'oggetto dei provvedimenti in esame (*vedi allegato 3*). Osserva che il testo unificato in esame, sia pure alla luce degli emendamenti presentati, non affronta in maniera adeguata una materia la cui disciplina deve rispondere a due diverse esigenze non necessariamente convergenti, quali quella della sicurezza e quella della tutela del rapporto tra madre detenuta e figlio minore. Ricorda che attualmente in alcune strutture penitenziarie si sono organizzate sezioni particolari finalizzate ad ospitare i figli minori di madri detenute, con l'obiettivo di non creare traumi per i bambini. Pur apprezzando lo spirito del testo unificato e delle diverse proposte di legge abbinata, accomunate dall'intento di ampliare ai minori fino ai dieci anni di età l'applicabilità delle disposizioni vigenti e di prevedere delle case-famiglia protette, rileva come tale testo necessiti di ulteriori approfondimenti in Commissione, tra i quali sottolinea quelli inerenti alla copertura finanziaria. Ritiene che anche le disposizioni relative alle visite dei minori infermi non tengano conto della normativa vigente ed, in particolare, di quella relativa ai permessi. Pur osservando che alcuni emendamenti presentati, tra i quali richiama alcuni di quelli a firma dell'onorevole Ferranti, migliorerebbero sicuramente il testo, ritiene che non vi siano ancora le condizioni per approvare il testo in Commissione.

Enrico COSTA (Pdl) dichiara di condividere le osservazioni del rappresentante del Governo circa l'opportunità di non concludere l'esame del provvedimento entro questa settimana per poi avviare da quella successiva l'esame in Assemblea. Tale opportunità, emersa in tutta evidenza nell'audizione svoltasi ieri, nel corso della

quale sono stati sottolineati molti punti critici del testo unificato, è confermata dal tenore degli emendamenti presentati anche da parte della opposizione, che molte parti riscrivono il testo. Inoltre vi è un dato di fatto del quale non si può tenere conto, che è dato dalla totale carenza di copertura finanziaria del provvedimento a fronte di disposizioni, quali quelle sulle case famiglia protette, che senza alcun dubbio comportano spese. Rileva poi come l'assenza del relatore, per ragioni di salute, non consentirebbe un confronto con i presentatori degli emendamenti. Trattandosi di un provvedimento che ha per oggetto una materia estremamente delicata che incide sia sulla sicurezza che sui rapporti tra madre e figlio minore, ritiene che la Commissione dovrebbe approfondire ancora alcune questioni per trovare soluzioni adeguate. Qualora il gruppo del Partito democratico non si dimostrasse sensibile a queste richieste di ulteriori approfondimenti del testo, i gruppi di maggioranza si troverebbero sostanzialmente costretti ad approvare emendamenti volti a limitare fortemente l'applicabilità della nuova normativa. Ove non si concludesse in tempi accelerati l'esame del provvedimento, il gruppo del Popolo della libertà potrebbe dare l'assenso al trasferimento del provvedimento in sede legislativa, dopo che in Commissione si fosse trovato un punto di equilibrio tra le diverse esigenze che devono essere prese in esame per approvare un testo adeguato.

Rita BERNARDINI (PD) osserva che il Governo non ha ancora fornito i dati richiesti relativamente al numero di bambini che ogni anno transitano nelle carceri italiane. Rileva inoltre che da ieri in Commissione si assiste ad un diverso approccio al tema del rapporto tra detenute madri e minori, in quanto si è cambiata la prospettiva: dalle esigenze di tutela degli interessi dei minori si è passati alla esigenza di tutela dell'interesse delle madri detenute. Ritiene particolarmente grave che il testo in esame non sia dotato di una copertura finanziaria e che nulla abbia fatto il Governo per individuare tale co-

pertura. A tale proposito evidenzia come anche la manovra economica in corso veda delle sottrazioni di fondi a danno del Ministero della giustizia ed in particolare, cosa di una gravità assoluta, una riduzione delle spese di mantenimento ed assistenza dei detenuti, comprimendo diritti fondamentali, tra i quali ricorda quello al lavoro.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, in relazione alla copertura finanziaria del provvedimento, ribadisce l'estrema genericità dell'articolo 5, ricordando come invece a Milano, a legislazione invariata, sia stato realizzato un Istituto a custodia attenuata per madri detenute nel quale si è riusciti a coniugare le esigenze di sicurezza con quelle proprie dei figli minori di madri detenute.

Carolina LUSSANA (LNP) dichiara che da parte di tutti i gruppi vi è una forte preoccupazione affinché i bambini non siano costretti a vivere nelle carceri, come ancora accade nonostante la cosiddetta legge Finocchiaro, che ora lo stesso PD cerca di modificare. Trattandosi di una materia estremamente delicata, ritiene che sia opportuno procedere ad altre audizioni, come peraltro chiesto dallo stesso gruppo del Partito democratico, e quindi di non accelerare l'iter legislativo. Osserva come tale accelerazione finisca di fatto per costringere i gruppi di opposizione ad avere un atteggiamento di chiusura rispetto alle proposte di modifica alla normativa vigente. Osserva, inoltre, come la stessa mancanza di una norma di copertura finanziaria e la presentazione di molti emendamenti da parte del gruppo del Partito democratico dimostrino che i tempi non siano ancora maturi per concludere l'esame in Commissione. Invita pertanto a valutare l'opportunità di non procedere oltre nell'esame degli emendamenti, non escludendo la possibilità di un trasferimento dell'esame in sede legislativa, qualora, a seguito di ulteriori approfondimenti in Commissione, si riuscisse a pervenire alla formulazione di un testo condivisibile, che tenga conto tanto delle

esigenze di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori quanto della necessità di garantire la sicurezza dei cittadini.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che i colleghi della maggioranza abbiano fatto affermazioni di principio, dando però poche indicazioni concrete, soprattutto in relazione a quale debba essere l'iter del provvedimento. Ricorda, in particolare, che il testo unificato in esame è stato predisposto dal relatore sulla base di quanto emerso dalla discussione, tenendo in adeguato conto anche le indicazioni del gruppo della Lega. Pertanto, era lecito attendersi che su questo testo si potessero trovare le auspiccate convergenze politiche. In quanto frutto di compromessi, si tratta solo in parte del testo che il gruppo del PD avrebbe voluto e ciò spiega perché anche il gruppo del PD abbia presentato emendamenti. In tale contesto, ritiene inopportuno che il gruppo del PdL abbia presentato emendamenti soppressivi riferiti a tutti gli articoli del testo ed altri che finiscono per azzerarne il contenuto, sui quali il rappresentante del Governo ha peraltro già preannunciato il parere favorevole, facendo comprendere che ove non si volesse chiedere un rinvio della calendarizzazione in Assemblea, non sussistendo i tempi per i necessari approfondimenti, sarebbero proprio quegli emendamenti ad essere approvati. Ritiene che tale comportamento sia piuttosto ambigui e ritiene che i gruppi della maggioranza debbano esprimere chiaramente quale sia la loro posizione.

Federico PALOMBA (IdV) chiede ai colleghi della Lega di chiarire se anche loro siano disposti a votare gli emendamenti soppressivi presentati dal gruppo del PdL, perché è evidente che in tale evenienza con pochi voti il provvedimento sarebbe sostanzialmente cancellato.

Sottolinea come, superando talune evidenti ambiguità, si potrebbe trovare un accordo nel senso che, a fronte del ritiro degli emendamenti soppressivi della maggioranza medesima, l'opposizione non in-

sista ad andare in Aula il 28 giugno. D'altra parte, dovrebbe essere a tutti evidente come non vi sia il tempo per concludere l'esame in Commissione in vista dell'inizio dell'esame in quella data.

Manlio CONTENUTO (PdL) sottolinea come non vi sia oggettivamente il tempo per concludere l'esame in Commissione ed iniziare l'esame in Assemblea il prossimo 28 giugno. Precisa inoltre come nel testo unificato in esame si siano ancora taluni aspetti molto controversi e, in particolare, la definizione, il ruolo e le funzioni delle « case famiglia. Aspetti che per il PdL sono di fondamentale importanza. Tale circostanza spiega, unitamente alla mancanza dei tempi necessari per approfondire, la presentazione di emendamenti soppressivi. Considerata la volontà sostanzialmente unanime di addivenire ad un testo condiviso, nonché la pressoché unanime constatazione che la Commissione, nei tempi a disposizione, non è in grado di fare gli approfondimenti propedeutici al raggiungimento dell'auspicata condivisione, la soluzione ragionevole sarebbe quella di chiedere il rinvio a settembre della calendarizzazione in Assemblea del provvedimento, previo ritiro di tutti gli emendamenti sinora presentati dai gruppi. Nel frattempo il dibattito in Commissione potrà proseguire e potranno essere disposti tutti gli approfondimenti e le audizioni ritenute necessarie. Potrà quindi essere fissato un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti, che potranno quindi essere redatti con maggiore consapevolezza dai gruppi e senza la preoccupazione di dovere fare tutto in estrema fretta.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea il 28 giugno prossimo, a condizione che la Commissione ne abbia concluso l'esame. Sottolinea quindi come questo ultimo dato sia fondamentale per poter valutare i tempi effettivamente a disposizione della Commissione, posto che per poter concludere l'esame, conferendo il mandato al relatore,

sarà necessario anche attendere di avere acquisito i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva. Ricorda altresì che nella precedente legislatura alla Commissione bilancio sono state necessarie ben quattro sedute per esprimere il parere su un provvedimento analogo a quello in esame.

Carolina LUSSANA (LNP) ritiene che la soluzione proposta dall'onorevole Contento sia ragionevole, ma potrà essere condivisa dalla Lega solo a condizione che lo sia da parte del PD.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il PD potrà chiedere un differimento dell'inizio dell'esame in Assemblea, purché vi sia un serio impegno di tutti i gruppi a proseguire l'esame con i dovuti approfondimenti e le necessarie audizioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che dal dibattito siano emersi chiaramente l'interesse comune dei gruppi a portare avanti l'esame del provvedimento e la volontà di approfondire. Avverte, pertanto, che segnalerà alla Presidenza della Camera che la Commissione Giustizia, al fine di meglio approfondire le complesse tematiche relative alla disciplina del rapporto tra detenute madri e figli minori, non concluderà l'esame in sede referente in tempo utile affinché l'Assemblea ne possa iniziare l'esame a partire da lunedì 28 giugno.

Enrico COSTA (PdL), alla luce di quanto stabilito nel corso della seduta, ritira gli emendamenti presentati dal suo gruppo.

Carolina LUSSANA (LNP), per le stesse motivazioni espresse dall'onorevole Costa, ritira gli emendamenti a sua firma.

Donatella FERRANTI (PD), in vista di un ulteriore approfondimento in Commissione del testo unificato e delle questioni comunque relative al rapporto tra detenute madri e figli minori, ritira gli emendamenti da lei presentati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

*Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.*

*Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.
C. 1956 Brigandì.*

*Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.
C. 3143 Rao.*

*Accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici.
C. 2919 Paniz, C. 1899 Zinzi e C. 3030 Bossa.*

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.
Atto n. 217.*

ALLEGATO 1

**Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.
(C. 2505 Governo e abb.).****PARERE APPROVATO**

La Commissione giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che:

a) con riferimento all'articolo 5, l'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano le comunità giovanili come particolari forme di associazione e che sono necessari ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro, potrebbe risultare eccessivamente complesso a causa della non sempre chiara determinazione dei requisiti medesimi;

b) l'articolo 5 fa riferimento, in primo luogo, ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1; tale ultima disposizione, peraltro, appare piuttosto generica in ordine alla definizione del profilo soggettivo delle associazioni in questione, allorché stabilisce che esse debbano essere composte da persone di età « prevalentemente » non superiore a trenta anni e, comunque, non superiore a trentacinque anni; sarebbe quindi preferibile stabilire in via di principio che le comunità giovanili siano composte da persone di età non superiore ad una certa soglia e prevedere, quale eccezione, che una determinata percentuale di associati possa superare quel tetto di età;

c) l'articolo 5 richiama inoltre l'articolo 2, comma 3, secondo il quale, nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi, a qualsiasi titolo, edifici di proprietà pubblica, il rapporto tra l'ente concedente e la comunità giovanile sia regolato da apposite convenzioni; sembrerebbe quindi più opportuno precisare che il requisito è

rappresentato dalla convenzione di cui all'articolo 1, comma 3, nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi edifici di proprietà pubblica;

d) ulteriori requisiti sono previsti dallo stesso articolo 5, il quale, anzitutto, dispone che le comunità giovanili debbano possedere, alternativamente, i requisiti statutari previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 o dalla legge 11 agosto 1991, n. 266; sarebbe piuttosto preferibile una estrapolazione dei requisiti previsti dalle leggi richiamate e ritenuti idonei a qualificare anche le comunità giovanili, nonché la loro elencazione nel contesto dell'articolo 2, comma 1;

e) inoltre, sempre ai fini dell'iscrizione, l'articolo 5 dispone che negli statuti debba risultare l'impegno degli associati a contrastare all'interno della comunità giovanile ogni forma di discriminazione o di violenza, ovvero di promozione o di esercizio di attività illegali, nonché l'uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcol; anche in questo caso appare opportuno integrare l'articolo 2, comma 1, laddove precisa l'oggetto statutario, con tale ulteriore requisito statutari attualmente previsto dall'articolo 5;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il testo del provvedimento come indicato in premessa.

ALLEGATO 2

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 20. Torrìsi.

Sostituirlo con il seguente: « 1. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine a delitti di cui all'articolo 416-bis del medesimo codice, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-bis. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.

2. Dopo l'articolo 285 codice procedura penale è inserito il seguente « ART. 285-bis. – (*Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri*). – 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, ove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, è

disposta la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

2. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, laddove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone la custodia presso istituto a custodia attenuata per detenute madri in luogo della custodia cautelare presso un istituto penitenziario. ».

1. 22. Ferranti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nel quale caso può essere disposta la custodia cautelare presso case famiglia protette. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età compresa tra i tre e i dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare, laddove

non ricorrano esigenze cautelare di eccezionale rilevanza, è disposta presso una casa famiglia protetta. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni ».

1. 1. Bernardini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: donna incinta o.

1. 23. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e tre anni con le seguenti ai dieci anni.

1. 40. Sisto.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole *inserire le seguenti e tale impossibilità ha carattere assoluto.*

Conseguentemente ovunque nel testo ricorrono le parole o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole *aggiungere le seguenti e tale impossibilità ha carattere assoluto.*

1. 24. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso dopo le parole o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole *aggiungere le seguenti e l'impedimento della madre non sia costituito dalla sua attività lavorativa.*

Conseguentemente ovunque nel testo ricorrono le parole o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole *aggiungere le seguenti e l'impedimento della madre non sia costituito dalla sua attività lavorativa.*

1. 25. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole è disposta con le seguenti può essere disposta.

1. 41. Sisto.

Al comma 1, capoverso, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: è disposta presso una casa famiglia protetta *con le seguenti:* può essere disposta presso una casa famiglia protetta.

1. 26. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, capoverso, sostituire, le parole: esigenze cautelari di eccezionale rilevanza *con le seguenti:* esigenze cautelari di particolare rilevanza.

1. 27. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: in ordine a delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-bis, ».

1. 28. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole a delitti di cui *inserire le seguenti* ai Titoli XI (Delitti contro la famiglia), XII (Delitti contro la persona) e XIII (Delitti contro il patrimonio) e di cui.

1. 30. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, capoverso, le parole da di cui all'articolo 416-bis fino a 416-bis sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies.

1. 3. Contento.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

***1. 50.** Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

*** 1. 42.** Sisto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, premettere le seguenti parole salvo che si tratti dei delitti di cui al primo periodo.

1. 31. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, sostituire le parole: e inferiore a dieci anni con lei convivente, con le seguenti: e non superiore a dieci anni con lei convivente.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: di età inferiore ad anni dieci; con le seguenti: di età non superiore ad anni dieci.

1. 2. Bernardini.

Al comma 1, capoverso secondo periodo, sostituire le parole: ad anni dieci con le seguenti: ad anni sei.

1. 55. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o persona che ha superato l'età di settanta anni. Nel caso in cui soggetto destinatario della misura sia una donna incinta, il giudice compie una valutazione preventiva circa l'adeguatezza della custodia cautelare presso una casa famiglia.

1. 56. Vietti, Rao, Ria.

Sopprimere il secondo comma.

1. 44. Sisto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis. – 1. Al quarto comma dell'articolo 147 del codice penale sono premesse le seguenti parole: «Tranne che nei casi previsti dal primo comma, numero 3)».

1. 01. Bernardini.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 20. Torrisi.

Sopprimere il comma 2.

2. 7. Contento.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Dopo l'articolo 30-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente: «Articolo 30-*quinquies* (Concessione di permessi in casi particolari)».

2. 22. Contento.

*Al comma 1, sostituire le parole: Dopo il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni sono inseriti i seguenti; con le seguenti: Dopo l'articolo 30-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: «ART. 30-*quinquies* (visite al minore infermo)».*

2. 1. Bernardini.

Al comma 1, dopo le parole: In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute, aggiungere le seguenti: o comunque di ricovero in una struttura ospedaliera.

2. 2. Bernardini.

Al comma 1, sostituire le parole: la detenuta o l'imputata, ovunque presenti, *con le seguenti:* la detenuta, l'internata o l'imputata.

2. 3. Bernardini.

Al comma 1, sostituire le parole: a visitare l'infermo per il tempo stabilito dall'autorità giudiziaria. In caso di ricovero la durata della visita può essere prorogata tenuto conto della durata del ricovero e della patologia *con le seguenti:* ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo del ricovero.

2. 23. Brugger, Zeller.

Al comma 2, sostituire le parole è autorizzata, *con le seguenti* può essere autorizzata.

2. 6. Contento.

Al comma 1, sostituire le parole è autorizzata, *con le seguenti* possono essere autorizzati.

2. 25. Contento.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: , la durata della visita può essere prorogata, *con le seguenti:* , possono essere autorizzate più visite,.

2. 24. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola detenuta *con le seguenti* madre condannata o imputata, *sostituire la parola* urgente *con le seguenti* del magistrato di sorveglianza o nel caso di assoluta urgenza del direttore dell'istituto *e sostituire le parole* stabilito dall'autorità giudiziaria *con la seguente* necessario.

Conseguentemente, sopprimere le parole ipotesi *a* competente.

2. 40. Ferranti.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

2. 26. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente Anche in ipotesi di necessità e urgenza, il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto solo dal Pubblico Ministero.

2. 27. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire le parole: In caso di necessità e urgenza, il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dall'autorità locale di pubblica sicurezza competente per il controllo della detenzione ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta, che ne informa la prefettura-ufficio territoriale del Governo e il tribunale di sorveglianza e dispone le opportune verifiche; successivamente il provvedimento è sottoposto alla convalida del magistrato competente»; *con le seguenti:* In ipotesi di necessità e urgenza il provvedimento di cui al comma precedente può essere disposto dalla direzione dell'istituto penitenziario o della casa-famiglia protetta e successivamente convalidato dal magistrato competente.

2. 4. Bernardini.

Al comma 1, sostituire le parole: Il provvedimento di cui al comma 1, *con le seguenti:* il provvedimento di cui al comma precedente.

2. 5. Bernardini.

Al comma 2, sopprimete le seguenti parole: ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta.

2. 28. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 20.** Torrisi.

Sopprimerlo.

***3. 21.** Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Sostituirlo con il seguente:

All'articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, dopo le parole «condanna all'ergastolo» è aggiunto il seguente periodo: «In tali casi l'espiazione della pena può avvenire, sussistendo le condizioni previste dal periodo precedente, presso una casa famiglia protetta».

3. 3. Contento.

Al comma 1, sostituire le parole ad anni dieci con le seguenti ad anni sei.

3. 10. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole non superiore a dieci anni inserire le seguenti se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, e sostituire la parole devono con le seguente possono. Inoltre, al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole casa di accoglienza con le seguenti istituto a custodia attenuata per detenute madri.

3. 11. Ferranti.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole devono spiare con le seguenti possono essere autorizzati ad spiare.

3. 13. Sisto.

Al comma 1, sostituire le parole: devono spiare con le seguenti: possono spiare.

3. 12. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*). Al comma 1 dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole «la detenzione domiciliare», sono aggiunte le seguenti: « , ad esclusione di quella speciale di cui all'articolo 47-*quinquies*,».

3. 1. Bernardini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*). Al comma 7-*bis* dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole «la detenzione domiciliare», sono aggiunte le seguenti: « , ad esclusione di quella speciale di cui all'articolo 47-*quinquies*, ».

3. 2. Bernardini.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Torrisi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

ART. 11-*bis* – (*Detenzione in case-famiglia protette*) – 1. Al fine di provvedere alla cura ed all'assistenza dei figli minori, la madre di prole di età non superiore a 10 anni con lei convivente può spiare la

pena in una casa-famiglia protetta secondo le disposizioni previste dalla legge ».

4. 2. Contento.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo l'articolo 47-*sexies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

ART. 47-*septies* – (*Detenzione in case-famiglia protette*). – 1. La condannata madre di prole di età non superiore a dieci anni e con la stessa convivente deve spiare la pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette.

2. La madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, deve spiare la propria pena in una casa-famiglia protetta quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dall'articolo 4-*bis*.

4. 3. Bernardini.

*All'articolo 4, capoverso, sostituire le parole dall'articolo 4-*bis* con le seguenti dai seguenti articoli del codice penale:*

a) 270 (associazioni sovversive), primo comma;

b) 270-*bis* (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);

c) 270-*quater* (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

d) 270-*quinquies* (arruolamento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);

e) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

f) 280-*bis* (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

g) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

h) 289-*bis* (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

i) 306 (banda armata);

l) 416 (associazione per delinquere), sesto comma;

m) 416-*bis* (associazione di tipo mafioso);

n) 422 (strage);

o) 575 (omicidio), se il fatto è stato commesso nei confronti del proprio figlio, anche se adottivo;

p) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);

q) 600-*bis* (prostituzione minorile);

r) 600-*ter* (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-*quater*.1;

s) 600-*quater* (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-*quater*.1, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-*quater*;

t) 600-*quinquies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

u) 601 (tratta di persone);

v) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);

z) 609-*bis* (violenza sessuale);

aa) 609-*quater* (atti sessuali con minorenni);

bb) 609-*quinquies* (corruzione di minorenni);

cc) 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo);

dd) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;

ee) 644 (usura);

ff) 648-*bis* (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal

delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope ».

4. 4. Ferranti.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole deve spiare con le seguenti: può essere ammessa ad spiare.

4. 5. Sisto.

Al comma 1, sostituire la parola: deve con le seguenti: può.

4. 6. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: della stessa specie.

4. 7. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: un concreto.

4. 8. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dall'articolo 4-bis.

4. 9. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, sostituire le parole: per uno dei reati previsti dall'articolo 4-bis con le seguenti: per uno dei seguenti delitti:

1. delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza,

2. delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste,

3. delitto di cui all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice,

4. delitti di cui agli articoli 575, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, e 630 del codice penale,

5. delitti di cui agli articoli 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e agli articoli 73 e 74, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

6. e delitti di cui dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ».

4. 20. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Torrisi.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, dopo il numero 2, è aggiunto il seguente:

2-*bis*) case-famiglia protette.

2. Dopo l'articolo 61 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni è inserito il seguente:

ART. 61-*bis*.

(*case-famiglia protette*).

Le case famiglia protette sono realizzate tenendo conto delle esigenze dei minori e garantendo la presenza di personale con formazione di educatore esperto in pedagogia o in psicologia.

5. 2. Contento.

Al comma 2, capoverso articolo 61-bis, comma 1, sostituire le parole: devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari *con le seguenti:* devono essere individuate, ai sensi del comma 3, nell'ambito del patrimonio immobiliare degli enti locali sito nelle immediate vicinanze degli istituti penitenziari.

5. 3. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 2, capoverso articolo 61-bis, al comma 1 sostituire le parole: dotazione delle misure di sicurezza, con le seguenti: previsione di strumenti di controllo.

5. 4. Bernardini.

Al comma 2, capoverso articolo 61-bis, sopprimere il comma 2.

5. 5. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 2 capoverso articolo 61-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale di servizio impiegato nelle case-famiglia protette è composto in numero paritario da persone con formazione di educatore esperto in pedagogia e psicologia e da operatori penitenziari con formazione specialistica.

5. 6. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 2, capoverso articolo 61-bis, comma 3, sostituire le parole: tra persone esperte in pedagogia e psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza *con le seguenti:* tra gli operatori penitenziari che lavorano in tali strutture.

5. 7. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 3, sostituire le parole: può individuare strutture *con le seguenti:* individua le strutture.

5. 8. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 3, sostituire le parole: e stipulare *con le seguenti:* e stipula.

5. 9. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

All'articolo 5, sostituire i commi 2, 3, e 4 con il seguente:

2. Il Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'interno, d'intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le strutture idonee a ospitare gli istituti a custodia attenuata per detenute madri nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse.

5. 10. Ferranti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno.

5. 02. Bernardini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

d-bis) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espriare una pena detentiva o una misura alternativa, per poter garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa.

5. 01. Bernardini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Strutture per le case famiglia protette).

1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno, individua strutture, tra quelle rette da enti locali, associazioni, fondazioni o cooperative, che siano idonee a espletare le funzioni di case-famiglia protette e stipulare con tali strutture apposite convenzioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente sopprimere il comma 3 dell'articolo 5.

5. 06. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza.

Il Ministro della Giustizia può individuare, sulla base delle caratteristiche di cui al comma 1, strutture gestite da enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative che siano idonee ad essere utilizzate in funzione di casa-famiglia protetta.

Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il Ministero della Giustizia può stipulare convenzioni con tali soggetti.

5. 03. Contento.

ALLEGATO 3

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.****DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO****PRESENZE**

Le donne detenute con prole, in Italia sono a tutt'oggi 54 (all.1), A cui corrispondono altrettanti bambini. La statistica rileva il numero delle madri, ma non quello dei figli che sono con loro. Può accadere che una donna abbia più figli, ma lo scarto è esiguo e in genere è di una o due unità.

I nidi effettivamente funzionanti sono in numero di 13 su 25 segnalati e sono:
Torino, Genova Pontedecimo, Como, Milano San Vittore, Bologna, Venezia, Firenze
Sollicciano, Perugia, Roma, Teramo, Avellino Bellizzi, Foggia, Cagliari, Sassari
Degli altri alcuni funzionano sporadicamente: Castrovillari, Reggio Calabria,,
Agrigento, Messina;
altri non sono funzionanti, seppur presenti nelle statistiche: Vercelli, Monza,
Verona, Civitavecchia, Lecce, Nuoro.

TITOLI DI REATO

Alla fine di maggio, quando la rilevazione SUI TITOLI DI REATO è stata fatta, le detenute madri ristrette erano 59, di cui 38 definitive, pari al 64,40%; 21 imputate, pari al 35,59%. (all. 2)

I reati sono per lo più:

- reati contro il patrimonio: 30 detenute pari al 50,87%
- 14 sono ristrette ai sensi della legge 309/90, pari al 23,72%;
- 7 sono detenute per reati contro la persona, pari al 18,80%.
- 1 è detenuta per evasione,
- 1 per 416bis.


ICAM

L'Amministrazione ha già operante una ICAM su Milano, dove è molto forte la presenza ed il contributo degli Enti Locali.

Altre ICAM in fase di realizzazione in tempi brevi sono: a Torino e Firenze

In tempi medi: Venezia, Roma e Villarosa di Enna.

Il Direttore dell'Ufficio
dell'Organizzazione e delle Relazioni
Dott.ssa Maria Claudia Di Paolo



All. 1

Rilevazione Presenze Detenuti
Dati trasmessi dagli Istituti

Selezione per sezione: Donne con Prole

Situazione Aggiornata al: 22/06/2010 ora: 10.26.57



ISTITUTO/SEZ.IP3	Capienza				Presenza Note			Data	
	Regolamentare		Tollerabile		U	D	Tot		
	U	D	Tot U	D					Tot U
* TORINO "LORUSSO E CUTUGNO" (AA44)	0	14	14	0	14	0	3	3	22.6.2010
VERCELLI - (AA13)	0	2	2	0	2	0	0	0	22.6.2010
* GENOVA "PONTEDECIMO" (AA45)	0	3	3	0	3	0	2	2	22.6.2010
* COMO - (BB17)	0	5	5	0	5	0	0	0	21.6.2010
MILANO "SAN VITTORE" (BB32)	0	3	3	0	5	0	0	0	22.6.2010
* MILANO "SAN VITTORE" (BB78)	0	10	10	0	10	0	8	8	22.6.2010
MONZA - (BB22)	0	6	6	0	6	0	0	0	n. 1 21.6.2010
* BOLOGNA - (BB38)	0	12	12	0	14	0	0	0	n. 1 21.6.2010
* VENEZIA "GIUDECCA" (CC19)	0	6	6	0	8	0	6	6	22.6.2010
VERONA "MONTORIO" (CC28)	0	0	0	0	0	0	0	0	22.6.2010
* FIRENZE "SOLLICCIANO" (DD24)	0	6	6	0	7	0	4	4	22.6.2010
* PERUGIA "CAPANNE" (DD55)	0	4	4	0	4	0	3	3	22.6.2010
CIVITAVECCHIA "N.C." (EE32)	0	2	2	0	2	0	0	0	22.6.2010
* ROMA "REBIBBIA FEMMINILE" (EE28)	0	14	14	0	14	0	18	18	22.6.2010
* TERAMO - (EE13)	0	3	3	0	3	0	4	4	22.6.2010
* AVELLINO "BELLIZZI" (FF53)	0	4	4	0	4	0	5	5	22.6.2010
* FOGGIA - (FF13)	0	2	2	0	2	0	1	1	22.6.2010
LECCE "N.C." (FF34)	0	6	6	0	6	0	0	0	21.6.2010
CASTROVILLARI - (HH12)	0	2	2	0	2	0	0	0	22.6.2010
REGGIO DI CALABRIA - (HH03)	0	1	1	0	1	0	0	0	22.6.2010
AGRIGENTO - (KK19)	0	8	8	0	12	0	0	0	n. 1 22.6.2010
MESSINA - (HH01)	0	8	8	0	8	0	0	0	22.6.2010
* CAGLIARI - (LL01)	0	2	2	0	2	0	0	0	22.6.2010
NUORO - (LL08)	0	2	2	0	2	0	0	0	22.6.2010
* SASSARI - (LL10)	0	2	2	0	3	0	0	0	22.6.2010
Totale sezione	0	127	127	0	139	139	0	54	54

Note:

- (n. *) numero note
- (1) Non funzionante
- (2) Chiusura temporanea
- (3) Assegnazioni limitate
- (4) Assegnazioni sospese

PRAP	ISTITUTO	N°DET. MADRI	N°FIGLI IMPUTATE	N°DEFINITIVE	TITOLO DEL REATO	TITOLO DEL REATO	TITOLO DEL REATO	TITOLO DEL REATO
PERUGIA	CAPANNE	1	1	1	REATO CONTRO PATRIMONIO	LEGGE IMMIGRAZIONE		
PERUGIA	CAPANNE	1	1	1	REATO CONTRO PATRIMONIO			
PADOVA	VENEZIA	1	1	1	REATO CONTRO PATRIMONIO			
PADOVA	VENEZIA	1	1	1	L.309/90			
PADOVA	VENEZIA	1	1	1	L.309/90			
PADOVA	VENEZIA	1	1	1	REATO CONTRO PATRIMONIO	L.309/90		
PADOVA	VENEZIA	1	1	1	L.309/90			
PADOVA	VENEZIA	1	1	1	L.309/90			
PADOVA	VENEZIA	1	1	1	REATO CONTRO PATRIMONIO	REATO CONTRO PERSONA	REATO CONTRO PATRIMONIO	
PADOVA	VENEZIA	1	1	1	L.309/90			
PADOVA	VENEZIA	1	1	1	L.309/90			
BARI	FOGGIA	1	1	1	REATO CONTRO PERSONA			
BOLOGNA	BOLOGNA	1	1	1	REATO CONTRO PATRIMONIO			
CAGLIARI	SASSARI	1	1	1	L.309/90			
CAGLIARI	NUORO	NEG	NEG	NEG	L.309/90			
CAGLIARI	CAGLIARI	1	1	1	L.309/90			
TORINO	VERCELLI	NEG	NEG	NEG	REATO CONTRO PATRIMONIO			
MILANO	MONZA	NEG	NEG	NEG	REATO CONTRO PATRIMONIO			
PADOVA	VERONA	NEG	NEG	NEG	REATO CONTRO PATRIMONIO			
BARI	LECCE	NEG	NEG	NEG	REATO CONTRO PATRIMONIO			
PALERMO	AGRIGENTO	NEG	NEG	NEG	L.309/90			
TOTALI		59	61	21	38			
RIEPILOGO GENERALE DONNE CON PROLE								
N° PRAP	NUMERO ISTITUTI	N°DET. MADRI	N°FIGLI IMPUTATE	DEFINITIVE				
14	24	59	61	21	38			
DIVISE PER TITOLO DEL REATO								
	L.309/90		16					
	REATO CONTRO PATRIMONIO		32					
	REATO CONTRO PERSONA		9					
	LEGGE IMMIGRAZIONE		4					
	REATO CONTRO ECONOMIA		1					
	EVASIONE		1					
	416 BIS		1					

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02899 Sarubbi: Sui maltrattamenti subiti da un cittadino italiano invalido su un aereo della compagnia Ryan Air	77
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	81
5-02911 Di Biagio: Sulla riorganizzazione degli uffici consolari a Saarbrücken e Norimberga ..	78
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	82
5-03070 Di Biagio: Sullo stato di attuazione del consolato digitale e del Sistema integrato delle Funzioni Consolari (SIFC)	78
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	84
5-02919 Ginefra: Sulla situazione in Albania dopo le elezioni politiche del 2009	78
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	86

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007. C. 3499 (Esame e rinvio)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

INTERROGAZIONI

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 15.

5-02899 Sarubbi: Sui maltrattamenti subiti da un cittadino italiano invalido su un aereo della compagnia Ryan Air.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, segnalando la particolare complessità della situazione oggetto dell'interrogazione in titolo, risponde nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Andrea SARUBBI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta ricevuta dal Governo che assume come oggettiva la presa di posizione delle autorità aeroportuali di Gerona, laddove i fatti, a partire dagli accertamenti diagnostici sulle lesioni subite dal nostro connazionale, ne evidenziano l'opinabilità. Sottolinea la rilevanza della vicenda che dà risalto alla necessità di dare piena attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009. Osserva peraltro che il caso dedotto nell'interrogazione chiama in causa il coinvolgimento di tre Paesi, l'Italia, l'Irlanda e la Spagna, e rileva la necessità di prospettare alle competenti sedi diplomatiche l'eventualità di una richiesta di

risarcimento dei danni, morali e psichici oltre che fisici, da parte del signor Pietrolucci.

5-02911 Di Biagio: Sulla riorganizzazione degli uffici consolari a Saarbrücken e Norimberga.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Aldo DI BIAGIO (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, rilevando come il sottosegretario Mantica si sia sempre mostrato disponibile a dialogare con il Parlamento sulla riorganizzazione della rete consolare, che deve essere portata avanti assicurando la trasparenza del processo e la coerenza con le necessità delle comunità italiane all'estero. Ricorda di avere sempre sostenuto la necessità che le iniziative di razionalizzazione fossero fatte in trasparenza e coerentemente alle necessità dei nostri connazionali. In particolare, in questi mesi ha condiviso le preoccupazioni dei residenti a Norimberga e Saarbrücken già a conoscenza della decisione relativa alla chiusura dei consolati e talune perplessità evidenziate dalle autorità tedesche. Esprime soddisfazione che il Governo sia riunito a trovare un punto di accordo con i referenti delle istituzioni delle due importanti città.

5-03070 Di Biagio: Sullo stato di attuazione del consolato digitale e del Sistema integrato delle Funzioni Consolari (SIFC).

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), cogliendo l'occasione per segnalare il dato significativo circa l'esatta consistenza delle domande di rilascio del passaporto. A tal proposito, rileva che vi sono in tutto 257.000 domande, il cui 98 per cento riguarda Paesi della America Latina, con un picco per quanto concerne il Brasile. Fa presente che i documenti giacenti,

connessi al rilascio dei passaporti, ammontano a 600 mila e che le cifre relative al caso brasiliano sono da ascrivere alla specificità di quel sistema amministrativo.

Aldo DI BIAGIO (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto osservando che il consolato digitale sia un progetto lodevole per la giusta commistione tra innovazione tecnologica ed efficienza amministrativa ma allo stesso tempo ritiene che si debba procedere ad una formazione informativa approfondita per l'installazione del programma SIFC presso le sedi, per superare le situazioni di disagio al momento esistenti presso gli uffici consolari e per rendere effettivo il funzionamento del programma informatico, anche ai fini della raccolta di dati necessari al passaporto biometrico.

5-02919 Ginefra: Sulla situazione in Albania dopo le elezioni politiche del 2009.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Dario GINEFRA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta in quanto si sarebbe aspettato un'azione più incisiva del Governo italiano e un maggior protagonismo in ambito comunitario in ragione dei numerosi vincoli economici, culturali e sociali tra l'Italia e l'Albania, particolarmente sentiti nella sua regione. Auspicando che gli incontri tra forze di governo e forze di opposizione albanesi possano portare al superamento dell'attuale fase di stallo, rileva che qualcosa non ha funzionato nel processo elettorale e che il Governo italiano sia apparso finora troppo accondiscendente verso quello albanese.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 15.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007.

C. 3499 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Franco NARDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Antonione, impossibilitato a partecipare alla seduta, segnala che l'Accordo in esame risponde principalmente all'esigenza di fissare, in forma più completa rispetto alla Convenzione siglata nel 1989, il tracciato del confine di Stato fra Italia e Slovenia. Ricorda a tale proposito che nell'ottobre 1980 il Governo italiano e quello jugoslavo firmarono a Nuova Gorizia un accordo per la manutenzione del confine italo-jugoslavo, con la finalità di assicurare l'integrità e la visibilità dei cippi che segnano la frontiera tra i due Stati, fissata dal Trattato di Pace di Parigi del 1947 e dal Trattato di Osimo del 1975. Nel 1991, con la nascita della Repubblica di Slovenia, subentrata alla Jugoslavia come Parte contraente dell'Accordo, è emerso un diverso atteggiamento nell'affrontare le problematiche di confine conseguenti al nuovo quadro politico e sono state inoltre prese in considerazione le possibilità messe a disposizione dall'evoluzione tecnologica connesse con le nuove esigenze metodologiche dei lavori di manutenzione del confine. Ciò ha indotto il Governo di Lubiana a chiedere la conclusione di una convenzione, che è stata preceduta, a partire dal

1998, da una nuova misurazione generale dell'intero confine di Stato con metodologia satellitare. Il risultato delle operazioni di rilevamento, concluse nel 2004, è stato documentato dalla Commissione mista per la manutenzione del confine di Stato attraverso specifici documenti tecnici che costituiscono parte integrante del nuovo

Rileva che l'Accordo mira altresì a regolamentare in modo più puntuale i lavori di manutenzione e di visibilità dei termini e del tracciato del confine secondo le rispettive competenze (articoli 2-6 ed articoli 8 e 9) ed a garantire agli incaricati dei lavori l'attraversamento della linea di confine (articolo 14) e gli eventuali indennizzi a terzi che ne potrebbero derivare (articolo 7).

La Convenzione definisce inoltre le limitazioni di eventuali costruzioni in prossimità del confine (articolo 5, punto 2) ed istituisce una Commissione mista con lo scopo di dirigere e regolamentare tutti i lavori e un gruppo misto di esperti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del confine (articoli da 10 a 13). Ai membri della Commissione mista ed alle persone incaricate dei lavori di manutenzione è assicurata l'immunità personale e l'inviolabilità dei carteggi al seguito (articolo 15).

Il disegno di legge di conversione contiene oltre alla consueta norma di autorizzazione alla ratifica ed all'ordine di esecuzione, una disposizione (articolo 3) sulla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo: l'onere complessivo ammonta a 32.705 euro per l'anno 2010, a 19.000 euro per l'anno 2011 ed a 32.705 euro annui a decorrere dall'anno 2012. Tali oneri sono coperti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Ritiene opportuna a tale proposito una precisazione da parte del rappresentante del Governo in quanto nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica questi oneri, con pari quantificazione, sono iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei

gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

ALLEGATO 1

**5-02899 Sarubbi: Sui maltrattamenti subiti da un cittadino italiano
invalido su un aereo della compagnia Ryan Air.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Due giorni dopo l'episodio oggetto di questa interrogazione, il Signor Pietrolucci ha scritto al Consolato Generale di Barcellona per riferire quanto avvenuto sul volo Ryanair tra Girona e Roma Ciampino. Il Consolato Generale ha quindi contattato direttamente il connazionale. Questi ha fatto presente che non aveva nulla da aggiungere a quanto già scritto ed ha spiegato di aver inoltrato la comunicazione al Consolato Generale di Barcellona solo al fine di rendere noto l'accaduto. Il Consolato Generale si è messo comunque a disposizione per prestare ogni possibile supporto e ha provveduto ad inviare l'elenco dei legali di fiducia operanti a Barcellona e a Girona. Il Signor Pietrolucci ha comunicato di aver già provveduto ad incaricare i propri avvocati al fine di intraprendere opportune azioni legali.

Parallelamente, anche per valutare l'esistenza di eventuali responsabilità di carattere istituzionale, il Consolato Generale ha richiesto informazioni circostanziate alla Direzione dell'aeroporto di Girona (la polizia non è infatti direttamente competente per gli interventi a bordo). La richiesta è stata inoltrata al Direttore dell'aeroporto, il Sig. Luis Sala Montero.

Il 25 maggio è pervenuta al Consolato Generale la relazione del Direttore sulla vicenda. In tale rapporto si afferma che l'intervento della Guardia Civil sull'aeromobile della compagnia Ryanair è stato richiesto dal Comandante del volo, al fine di allontanare il Signor Pietrolucci in seguito ad un diverbio nato con una delle assistenti di volo circa l'assegnazione del posto a sedere (come noto, la Ryanair

sostiene che al passeggero, che aveva prenotato l'assistenza per le persone a mobilità ridotta, erano riservati i posti vicini all'uscita di sicurezza e non quelli, in terza fila, in cui si era seduto). Il connazionale – secondo quanto riportato dal Direttore dell'aeroporto – informato dagli agenti che avrebbe dovuto lasciare l'aeromobile su ordine del Comandante di volo, responsabile della sicurezza dell'aereo, ha opposto un rifiuto e fatto presente le proprie condizioni di salute. Gli agenti hanno richiesto la presenza di personale sanitario, ma il Sig. Pietrolucci – riferisce sempre il rapporto – ha rifiutato l'assistenza medica.

Il Direttore informa che gli agenti della Guardia Civil sostengono di aver agito con rispetto e correttezza, dialogando con il passeggero e con gli assistenti di volo, e non hanno fatto ricorso in nessun momento alla forza fisica, avendo anzi richiesto l'intervento del personale medico allo scopo di assistere al meglio e garantire la sicurezza del Signor Pietrolucci.

Gli agenti hanno lasciato l'aereo quando il Comandante ha comunicato loro – rilasciando in merito una dichiarazione scritta – che in qualità di responsabile della sicurezza a bordo avrebbe consentito al passeggero di viaggiare.

Il Ministero degli Esteri, attraverso l'Ambasciata a Madrid e il Consolato Generale a Barcellona, continuerà a seguire con ogni opportuna attenzione questa vicenda. La Direzione dell'Aeroporto, con cui il Consolato Generale è in contatto, si è resa disponibile a fornire ulteriori chiarimenti che le venissero richiesti sull'episodio.

ALLEGATO 2

5-02911 Di Biagio: Sulla riorganizzazione degli uffici consolari a Saarbrücken e Norimberga**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel mantenere un costante dialogo con il Parlamento durante tutto il processo di razionalizzazione della rete estera, la Farnesina ha sempre attribuito prioritaria importanza alle esigenze dei connazionali residenti nelle circoscrizioni interessate dagli interventi e ricercato soluzioni condivise con le autorità locali. Nel caso di Norimberga e Saarbrücken, a seguito di un'intensa e serrata tornata di consultazioni con il Ministero degli Esteri tedesco e degli interventi di autorevoli istanze dei Länder coinvolti, è stata accolta l'ipotesi da noi prospettata di strutture modulabili secondo le nostre esigenze e che consentirebbero di evitare la chiusura completa degli uffici.

Proprio per venire incontro alle istanze delle collettività italiane, invece dell'accorpamento, originariamente previsto, dei Consolati di Norimberga e Saarbrücken con i Consolati Generali di Monaco e di Francoforte, era stata, infatti, ipotizzata l'attivazione in loco di strutture sostitutive « leggere » (uno Sportello consolare a Saarbrücken ed un'Agenzia consolare a Norimberga). Tali strutture, desumibili dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, sono già operanti, con successo, anche in altri Paesi — quali Francia, Inghilterra, Austria e Canada — sempre, beninteso, a titolo di eccezione nel quadro della razionalizzazione della rete.

Tuttavia, nel corso di successivi e ripetuti contatti con le Autorità tedesche, queste ultime avevano escluso la possibilità di concedere il loro necessario benessere all'istituzione di strutture sostitutive del tipo ipotizzato (Sportelli ed Agenzie consolari), contemplando invece come grado minimo

per un Ufficio consolare quello di Vice Consolato alla luce della prassi vigente in Germania. Secondo quanto anticipato dal Sottosegretario Scotti in sede parlamentare, il Consiglio di Amministrazione della Farnesina nella seduta del 14 maggio aveva quindi deliberato l'accorpamento dei Consolati di Norimberga e di Saarbrücken con i Consolati Generali di Monaco e Francoforte.

Peraltro, le occasioni di confronto con gli interlocutori tedeschi si sono susseguite con crescente intensità, sia attraverso la nostra Ambasciata a Berlino, sia direttamente fra i vertici dei due Ministeri degli Esteri. Si sono svolti colloqui anche a livello politico. Io ho avuto stretti contatti con il Sottosegretario di Stato Peter Ammon e il Ministro Presidente del Saarland.

A conclusione di queste intense consultazioni, il Ministero degli Esteri tedesco ha rivisto il proprio orientamento iniziale, accettando sostanzialmente le residue presenze consolari italiane a Saarbrücken e Norimberga, dopo la chiusura degli attuali Consolati, in quanto dipendenti dai Consolati Generali di Monaco e di Francoforte. A tali strutture, riconducibili al modello degli Sportelli consolari, verrebbe assegnato personale a contratto, alla luce delle loro più ridotte esigenze funzionali.

Tenuto conto dell'assoluta necessità di ridurre i costi d'esercizio rispetto alle strutture consolari preesistenti — in ragione della forte, ulteriore contrazione di bilancio che la recente manovra finanziaria prefigura anche per il Ministero degli Esteri a partire dal 2011 — preme sottolineare che saranno tempestivamente individuate appropriate soluzioni logistiche

per garantire tale nuova forma di presenza consolare a Saarbrücken e a Norimberga. Un notevole contenimento dei costi di esercizio degli sportelli appare condizione indispensabile per poterne valutare l'apertura. Come noto, la Farnesina, nel rispetto del ruolo d'indirizzo del Parlamento, non può esimersi dal perseguire una più effi-

ciente allocazione delle proprie risorse per il compimento degli obiettivi istituzionali. Credo, però, che la soluzione ricercata e ottenuta con tenacia, possa rappresentare il miglior compromesso possibile tra la necessaria razionalizzazione e l'opportunità di mantenere una nostra presenza a Saarbrücken e Norimberga.

ALLEGATO 3

5-03070 Di Biagio: Sullo stato di attuazione del consolato digitale e del Sistema integrato delle Funzioni Consolari (SIFC).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto « Servizi Consolari a distanza », da me presentato lo scorso ottobre al Consolato di Bruxelles, s'inserisce nel quadro delle innovazioni che la Farnesina sta introducendo per ottimizzare i servizi agli italiani all'estero.

Il progetto si articola in due fasi: la prima, detta anche « Tagliacode », già operativa presso i principali consolati, prevede la gestione *on-line* degli appuntamenti, annullando i tempi di attesa; la seconda, « in via di attuazione, permetterà l'accesso » al Consolato via internet e il dialogo telematico tra gli Uffici all'estero e le Banche dati della Pubblica Amministrazione, in particolare del Ministero dell'Interno.

Il Sistema Integrato Funzioni Consolari (SIFC), condizione preliminare all'erogazione dei servizi a distanza, è stato attivato presso tutti gli uffici consolari in Germania e Belgio, nonché a Berna, ossia nelle aree oggi principalmente interessate dal processo di razionalizzazione della rete consolare. Nei prossimi mesi il SIFC sarà progressivamente esteso agli altri uffici in Europa, in vista della sua applicazione in tutta la rete consolare all'estero entro il 2011.

L'installazione della nuova piattaforma garantisce una sensibile razionalizzazione dei processi di lavoro ed un significativo aumento dell'efficienza. Il SIFC permette all'operatore di erogare l'insieme dei servizi, grazie alla convergenza in un unico programma di tutte le funzioni consolari informatizzate (stato civile, anagrafe, passaporti e pagamenti dei servizi consolari), fino ad oggi divise su diversi supporti.

I risultati sono positivi. Ad esempio, è possibile rilevare come presso il Consolato Generale di Stoccarda, dopo l'attivazione del SIFC, la media dei passaporti emessi giornalmente è salita a 70 libretti rispetto ai 58 del periodo precedente.

L'attivazione del SIFC è stata realizzata in parallelo all'introduzione, recentemente portata a termine con successo in tutta la rete diplomatico-consolare, del passaporto biometrico. La richiesta del nulla osta per i passaporti ai residenti all'estero, prevista dalla legge, è gestita in diretto raccordo con il Ministero dell'Interno, impegnato ad agevolarne il rilascio da parte delle Questure attraverso un sistema di controlli in tempo reale in fase di finalizzazione. Per velocizzare la procedura di trasmissione dei nulla osta il Ministero dell'Interno ha previsto l'utilizzo della posta elettronica certificata ed è allo studio una soluzione informatica che consenta d'integrare pienamente nei sistemi informativi in uso la richiesta di nulla osta e la relativa risposta della Questura interessata.

Si segnala che non esiste un nesso tra rilascio del nulla osta da parte della Questura e funzionamento del Sistema di Sicurezza del Circuito di Emissione. Quest'ultimo consente la certificazione digitale dei dati memorizzati nel chip dei passaporti rilasciati sia all'estero che in Italia. Il Sistema SSCE ha garantito un servizio a livelli prossimi al 100 per cento, registrando quest'anno blocchi in sole 5 occasioni, a cui si è prontamente ovviato. In questi casi non era comunque possibile emettere passaporti né con il SIFC né con il sistema tradizionale.

Grande attenzione è attribuita dalla Farnesina alla formazione del personale preposto alle funzioni SIFC. Sono stati organizzati seminari d'area a Zurigo, Bruxelles, Monaco di Baviera e Colonia, che hanno coinvolto oltre 150 collaboratori in servizio all'estero, e mirate sessioni di formazione per gli operatori sono state svolte in tutte le sedi dove il SIFC è stato introdotto. A settembre è in programma un corso d'area a Stoccarda. Un apposito modulo dedicato all'illustrazione del SIFC è previsto nei corsi di *pre-posting* conso-

lare dell'Istituto diplomatico. La Farnesina è costantemente impegnata a fornire ogni possibile supporto in termini di istruzioni, pareri, e procedure.

Le innovazioni collegate al SIFC, che consentiranno l'accesso via internet ai servizi consolari, sono in sintesi mirate a migliorare la funzionalità e l'assetto della nostra rete consolare, secondo tempi e modalità che potranno essere affinati con opportuna flessibilità e che terranno naturalmente conto dell'efficacia operativa del sistema.

ALLEGATO 4

5-02919 Ginefra: Sulla situazione in Albania dopo le elezioni politiche del 2009.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo italiano sostiene con forza le aspirazioni europee dell'Albania, in linea con l'impegno costantemente profuso a favore del processo di integrazione europea dei Balcani Occidentali. L'Italia ha pertanto condotto un'intensa attività di sensibilizzazione in ambito europeo al fine di far avanzare il percorso di avvicinamento del Paese all'Europa, unica leva in grado di assicurare il consolidamento della democrazia e dei diritti umani, nonché la stabilità politica nel Paese e nell'intera regione.

Seguiamo con grande attenzione la delicata situazione politica creatasi a seguito delle elezioni legislative del 28 giugno 2009, con il Partito socialista determinato a boicottare i lavori parlamentari in segno di protesta nei confronti del Governo e a chiedere una riapertura delle urne in alcune località del Paese per presunti brogli.

Al riguardo occorre innanzitutto sottolineare come, oltre alle competenti Commissioni elettorali albanesi (in cui sedevano anche rappresentanti del Partito socialista), sia il rapporto annuale della Commissione europea dell'ottobre scorso sia la relazione dell'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani dell'OSCE abbiano riconosciuto il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali, giudicandole conformi agli *standard* internazionali.

È inoltre importante rilevare come la legittimità del Governo Berisha non sia mai stata messa in discussione e sia pienamente riconosciuta da tutti gli Stati membri dell'UE e dalle istituzioni europee, nonché dagli USA.

L'Unione europea si è attivamente impegnata al fine di promuovere una soluzione della crisi. La Presidenza spagnola ha effettuato il 2 febbraio scorso un passo nei confronti sia del Premier Berisha che del leader dell'opposizione Rama, con l'obiettivo di sensibilizzare le parti sull'esigenza di ripristinare una corretta dialettica politica tra maggioranza e opposizione. Il Commissario europeo all'argomento Fuele, in visita a Tirana il 19 marzo scorso, ha sollecitato le parti a superare l'impasse.

I Capigruppo del PPE e del PSE al Parlamento europeo, Daul e Schulz, hanno condotto un'iniziativa di mediazione, promuovendo un incontro tra Rama e Berisha il 20 maggio scorso a Strasburgo. L'incontro ha fatto registrare un clima costruttivo e una disponibilità al compromesso da ambo le parti, ottenendo come primo risultato concreto la fine delle proteste e il ritorno del Partito Socialista in Parlamento.

Da parte europea è stato nuovamente rivolto un appello alle parti affinché si giunga il prima possibile ad un'intesa, ammonendo come in caso contrario vi sia il rischio che l'Albania non soddisfi i criteri politici necessari per ottenere la concessione dello status di candidato. Nelle conclusioni del Consiglio Affari Esteri del 14 giugno scorso, gli Stati membri hanno espresso vivo apprezzamento per questo ruolo di facilitatore svolto dal Parlamento europeo.

Per parte sua, il Governo italiano, anche alla luce delle eccellenti relazioni bilaterali con l'Albania, ha assicurato pieno sostegno alle iniziative promosse

dall'Unione europea. In occasione dei numerosi incontri bilaterali con le controparti albanesi si è più volte sottolineata l'esigenza di un approccio costruttivo da entrambe le parti, al fine di raggiungere una soluzione di compromesso. Tale posizione è stata ribadita dal Ministro Fratini al Premier Berisha anche nel corso della sua visita in Albania il 12 aprile scorso.

Nel contesto delle eccellenti relazioni tra Italia e Albania, si inquadra anche la visita a Tirana lo scorso 19 maggio del Ministro per i Rapporti con le Regioni,

On. Fitto, per partecipare alla Conferenza dal titolo « Il sostegno italiano all'integrazione dell'Albania nell'UE: un partenariato condiviso tra l'Italia, l'Albania e la Commissione europea ».

È stata, quest'ultima, un'iniziativa rientrante nella manifestazione speciale « Due popoli, un mare, un'amicizia », che da marzo a luglio di quest'anno promuove gli interessi del « Sistema Italia » in Albania, con oltre 100 eventi di carattere politico, economico, commerciale e culturale, realizzati da enti istituzionali e privati italiani.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
RISOLUZIONI:	
7-00318 Cirielli: Sulla valutazione degli esiti degli interventi per ricostruzione capsulo-legamentosa ai fini dell'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	88
ALLEGATO (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	90
ERRATA CORRIGE	89

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 23 giugno 2010. – Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00318 Cirielli: Sulla valutazione degli esiti degli interventi per ricostruzione capsulo-legamentosa ai fini dell'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 4 maggio 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 giugno 2010 si è svolta l'audizione del Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità militare, Generale Ispettore Capo Ottavio Sarlo. Alla luce degli elementi emersi nel corso della citata audizione, presenta quindi una nuova formulazione della risoluzione in discussione che, sulla base di motivazioni in parte riformulate e integrate rispetto alla versione precedente, impegna il Governo ad adottare, anche sulla base delle risultanze dei lavori della commissione scientifica, istituita con decreto del Ministro della difesa, in data 18 marzo 2010, ogni utile iniziativa volta ad assicurare che il rigetto dell'istanza di arruolamento per motivi fisici sia basato sulle effettive insufficienze funzionali comprovate da adeguati accertamenti sanitari, anche in caso di interventi per ricostruzione capsulo-legamentosa.

Raccomanda quindi al Governo di provvedere, con la massima tempestività,

all'attuazione del presente atto di indirizzo, anche in considerazione del fatto che stanno per essere emanati numerosi bandi di concorso a cui parteciperanno giovani che potrebbero trovarsi nelle condizioni indicate nella risoluzione in oggetto e che vi sono numerosi ricorsi pendenti determinati da esclusioni dall'arruolamento, disposte in passato dall'Amministrazione della difesa, a causa degli esiti di interventi per ricostruzioni capsulo-legamentose delle grandi articolazioni, rispetto ai quali il Governo, una volta attuata la risoluzione stessa, potrebbe intervenire in via di autotutela.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA valuta favorevolmente il nuovo testo della risoluzione proposto dal Presidente Cirielli.

Franco GIDONI (LNP) dichiara di aggiungere la propria firma alla risoluzione in oggetto nel testo riformulato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00318 Cirielli nel testo riformulato, che assume il numero 8-00078 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 342 del 22 giugno 2010, a pagina 41, prima colonna, sedicesima riga, sostituire le parole: « *problema è rilevabile* » con le seguenti: « *approfondimento dovrebbe essere effettuato* ».

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00318 Cirielli: Sulla valutazione degli esiti degli interventi per ricostruzione capsulo-legamentosa ai fini dell'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione,

premesso che:

le procedure di selezione degli aspiranti all'arruolamento nelle Forze Armate prevedono, tra gli altri, accertamenti sulla idoneità psico-fisico-attitudinale con attribuzione del relativo profilo, da svolgersi presso i centri e le commissioni di selezione, previo superamento delle prove scritte;

nello specifico, le commissioni mediche esaminatrici, nell'accertare l'idoneità psico-fisico-attitudinale dei soggetti candidati e delinearne il profilo sanitario, applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonché nella direttiva tecnica di cui al decreto del Direttore generale della sanità militare del Ministero della difesa 5 dicembre 2005, che fornisce indicazioni riguardo le imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali di più frequente riscontro o di maggiore rilevanza;

sono giudicati idonei agli accertamenti sanitari i concorrenti a cui venga attribuito il profilo sanitario minimo di coefficiente « 2 » al sistema psichico (PS), alla costituzione (C), all'apparato cardiocircolatorio (AC), all'apparato respiratorio (AR), agli apparati vari (AV), all'apparato locomotore superiore ed inferiore (LS e LI), alla funzione visiva (VS) ed infine alla funzione uditiva (AU); nei casi in cui si verifichi l'attribuzione di coefficiente « 3 o 4 » ad una sola delle suddette caratteri-

stiche somato-funzionali si pronuncia la inidoneità al servizio militare del candidato con immediata esclusione dalle restanti procedure di selezione;

al numero 20, lettera A, della Direttiva 5 dicembre 2005, recante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, tra le patologie che sono causa di inidoneità figurano « le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea »;

la direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 che reca il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare inserisce nell'elenco delle imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali al codice « 209 » « gli esiti di intervento per ricostruzione capsulo-legamentosa delle grandi articolazioni, anche in assenza di instabilità articolare e di disturbi funzionali » con attribuzione del coefficiente « 4 » all'apparato locomotore inferiore (LI),

considerato che:

l'elenco delle citate imperfezioni e infermità risale agli anni della coscrizione obbligatoria in cui si doveva tener conto del personale militare di leva verso il quale lo Stato doveva fornire la più ampia garanzia di tutela, indipendentemente dalla possibilità di un'assunzione di re-

sponsabilità da parte dell'interessato per un eventuale rischio preconstituito (di un aggravamento) evitabile anche attraverso l'adozione delle più semplici precauzioni di tipo sanitario all'atto dell'impiego;

la metodologia attualmente adottata per delineare il citato profilo sanitario non lascia alla competente commissione medico-legale margini di discrezionalità in merito alla valutazione del recupero della funzionalità dell'arto e quindi della rilevanza della menomazione ai fini dell'idoneità al servizio militare, in quanto si prevede l'automatica attribuzione dei coefficienti 3 o 4;

l'attuale sistema di reclutamento – non più a coscrizione obbligatoria, ma su base volontaria – rappresenta una proficua occasione per procedere ad un riesame delle cause di inidoneità, pure in presenza di un rischio preconstituito, anche al fine di provvedere ad un'armonizzazione con la disciplina applicabile alle altre forze di polizia;

l'Amministrazione della Difesa ha ritenuto opportuno avviare un approfondi-

mento della materia volto all'eventuale revisione delle predette Direttive;

a tal fine, il Ministro della difesa con proprio decreto, in data 18 marzo 2010, ha istituito presso la Direzione Generale della Sanità militare una commissione scientifica con il compito di effettuare, entro sei mesi dalla sua costituzione, uno studio che individui, sotto il profilo medico-scientifico, le imperfezioni e le infermità ai fini dell'idoneità al servizio militare, le cui modalità di accertamento possono essere riviste o aggiornate,

impegna il Governo

ad adottare, anche sulla base delle risultanze dei lavori della commissione scientifica, istituita con decreto del Ministro della difesa, in data 18 marzo 2010, ogni utile iniziativa volta ad assicurare che il rigetto dell'istanza di arruolamento per motivi fisici sia basato sulle effettive insufficienze funzionali comprovate da adeguati accertamenti sanitari, anche in caso di interventi per ricostruzione capsulo-legamentosa.

(8-00078) « Cirielli, Ruggia, Gidoni ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Atto n. 220 (Rilievi alla VIII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi*) 92

SEDE CONSULTIVA:

DL 64/2010: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. C. 3552-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione – Parere su emendamenti*) 95

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.

Audizione della dottoressa Silvana Amadori, Capo dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea della Ragioneria generale dello Stato (*Svolgimento e conclusione*) 106

SEDE CONSULTIVA:

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂. C. 3496-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Esame emendamenti e rinvio*) 106

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 110

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese. Atto n. 218 (Rilievi alla X Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 110

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 giugno 2010. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Atto n. 220.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale non è corredato del prescritto parere del Consiglio di Stato e, pertanto, il Presidente della Camera dei deputati, in sede di assegnazione dello schema, ha richiamato l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere. Osserva tuttavia, che, in considerazione dell'imminente scadenza della delega, prevista per il 30 giugno 2010 e della circostanza che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare il decreto legislativo entro questa settimana, il Presidente della Camera, su richiesta della Commissione di merito, ha convenuto in ordine all'opportunità di concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna. Avverte che si rende, pertanto, necessario procedere all'espressione dei rilievi sullo schema di decreto nella seduta di oggi.

Giuseppe FALLICA (Pdl), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in oggetto, predisposto ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge n. 69 del 2009, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, reca disposizioni correttive e integrative del Codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e che lo stesso è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 2, comma 8, in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, osserva che la relazione tecnica fa riferimento a risparmi derivanti dalle norme, senza peraltro quantificarli, e che sarebbe utile acquisire ulteriori elementi circa l'entità dei risparmi che possono essere conseguiti in applicazione delle norme.

Non formula osservazioni in merito al comma 13 dell'articolo 2, concernente la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione, atteso che le norme sono finalizzate al superamento

della procedura di infrazione comunitaria da cui possono discendere nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 2, commi 16, 24, 25, capoversi 29-*decies*, 29-*duodecies* e 29-*terdecies*, 30, 31, capoversi 2-*sexies* e 2-*septies* e l'articolo 3, comma 13, lettera *f*), in materia di compiti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ritiene opportuno acquisire, da parte del Governo, elementi volti a suffragare la previsione che gli adempimenti in capo all'ISPRA possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 3, comma 3, lettera *d*), e commi 6, 13, 27, 28 e 29, recante autorizzazioni in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera, osserva che, con riferimento alle tariffe a carico dei gestori, introdotte da alcune regioni per finanziare le attività istruttorie svolte per il rilascio dell'autorizzazione e per i successivi controlli, pur venendo meno per l'amministrazione competente l'onere di svolgere la relativa attività istruttoria, il mancato gettito derivante dalle predette tariffe potrebbe determinare il mancato reintegro delle risorse da destinare alle attività di controllo, tuttora obbligatorie e volte al rispetto dei requisiti richiesti, o comunque ripercuotersi sugli equilibri di bilancio delle autorità competenti. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettera *m*), e commi 14 e 29, in materia di impianti termici civili, considera necessario acquisire un chiarimento circa l'esistenza o meno di tariffe correlate alla procedura di autorizzazione di cui al titolo I, parte V, del Codice ambientale, ora non più richieste per talune tipologie di impianti. In particolare, rileva che andrebbe chiarito se l'eventuale venir meno di tali tariffe possa determinare un impatto finanziario, tenuto conto della necessità, per le amministrazioni competenti, di svolgere comunque attività di controllo in materia di autorizzazione nel campo dei limiti alle

emissioni in atmosfera. Circa la modifica dell'ambito applicativo delle procedure autorizzative per determinate tipologie di impianti, previste dal comma 14, al fine di escludere possibili effetti finanziari di carattere indiretto, osserva che andrebbe chiarito se tale previsione risulti compatibile con gli obblighi e i vincoli posti dalla disciplina comunitaria in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera.

Per quanto concerne l'articolo 3, comma 24, in materia di Commissione per l'aggiornamento delle norme tecniche sui combustibili, afferma di non avere nulla da osservare, nel presupposto, su cui ritiene opportuno acquisire conferma da parte del Governo, che la Commissione operi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, assicura, in primo luogo, che l'ISPRA potrà provvedere ai nuovi compiti attribuiti dallo schema di decreto legislativo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 che prevedono la soppressione di controlli ai quali è correlata il pagamento di tariffe da parte dei soggetti interessati, fa presente che esse non presentano riflessi negativi per la finanza pubblica, proprio in ragione della soppressione delle procedure di controllo. Da ultimo, ritiene opportuno precisare che la Commissione per l'aggiornamento delle norme tecniche sui combustibili opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Giuseppe FALLICA (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma

2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norma in materia ambientale (atto n. 220);

ritenuto che l'ISPRA potrà provvedere ai nuovi compiti attribuiti dallo schema di decreto legislativo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

considerata la necessità di riformulare la clausola di invarianza prevista all'articolo 3, comma 24, lettera b), capoverso 2-ter, specificando nel contempo che l'istituzione della commissione ivi prevista debba avvenire nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, al fine di renderla conforme alla prassi consolidata,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 3, comma 24, lettera b), capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri ».

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con la proposta del relatore.

Maino MARCHI (PD) in considerazione del tempo eccessivamente breve riservato all'esame del provvedimento, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) associandosi alle considerazioni dell'onorevole Marchi e sottolineata la mancanza del prescritto parere del Consiglio di Stato, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Amedeo CICCANTI (UdC) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 64/2010: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.

C. 3552-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione — Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella giornata del 22 giugno è stata trasmessa la relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato e che essa è stata immediatamente trasmessa ai componenti della Commissione. Anche alla luce delle indicazioni contenute in tale relazione, con riferimento alle implicazioni finanziarie del provvedimento richiama integralmente le richieste di chiarimento contenute nel *dossier* di documentazione elaborato dagli uffici della Camera.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti, fa in primo luogo presente, che l'articolo 3, comma 5 assicura il conseguimento di economie di spesa, in quanto la disposi-

zione prevede che dall'anno 2012 le assunzioni di personale dovranno essere contenute nei limiti delle cessazioni avvenute nel corso dell'anno precedente, sia in termini di risorse utilizzabili sia con riferimento al numero di unità assumibili. Osserva, infatti, che tale obbligo rende strutturali le economie realizzate dal blocco delle assunzioni previsto fino al 31 dicembre 2011, non consentendo il successivo recupero delle mancate assunzioni, il cui costo non sostenuto, e non più sostenibile, rappresenta l'entità del risparmio prefigurato dalla norma. Sottolinea, inoltre, che la stessa disposizione assicura che a decorrere dall'anno 2012 la spesa per il personale si attesti ai livelli di quella sostenuta nell'anno 2011. Rileva, poi, che con riferimento all'articolo 3, comma 7, si chiede di chiarire se nella relazione tecnica siano state considerate le leve dei pensionamenti che si sono stratificate a decorrere dal primo anno di vigenza della nuova normativa, se l'andamento crescente del numero di nuove pensioni liquidate tenga conto del fatto che nel primo e nel secondo anno di vigenza della disposizione si dovrebbero concentrare gli accessi al pensionamento di coloro che hanno già compiuto i 45 anni richiesti ma che non hanno ancora maturato il requisito anagrafico richiesto dalla normativa previgente e se siano stati considerati gli effetti dell'integrazione al trattamento minimo, nonché della possibilità, nel sistema contributivo, che i trattamenti non raggiungano la misura pari a 1,2 volte il minimo, necessaria per la liquidazione dei trattamenti prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età. Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica tiene conto, sulla base dei dati in possesso dell'ENPALS, del confronto tra i pensionati secondo la normativa previgente e secondo la nuova normativa, in riferimento alla data di maturazione del requisito minimo richiesto, considerando sia la stratificazione delle leve che il maggior numero di beneficiari che si verifica al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, per effetto della riduzione dei requisiti minimi. Per quanto

concerne le integrazioni al trattamento minimo, fa presente che la relazione tecnica tiene conto degli importi dei trattamenti effettivamente erogati, comprensivi delle eventuali integrazioni al minimo, mentre non si sono prudenzialmente considerati importi inferiori a 1,2 volte l'assegno sociale, ampiamente inferiori agli importi medi dei trattamenti corrisposti alla categoria. Rileva, poi, che, con riferimento alle modifiche introdotte dal Senato, si richiedono chiarimenti sull'onere recato dalla modifica riguardante il coefficiente di trasformazione, allo scopo di verificare la congruità della copertura della maggiore spesa pensionistica derivante dalla liquidazione di trattamenti pensionistici di più alto ammontare. Al riguardo, nel ribadire che, sul piano del merito, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, relativa all'applicazione per i tersicorei del coefficiente di trasformazione relativo all'età di 65 anni al momento del pensionamento a 45 anni di età è fortemente asistemica, e può determinare richieste emulative in numerose altre categorie di lavoratori particolarmente usuranti, fa presente che la copertura della maggiore spesa pensionistica appare congrua, in quanto coerente con la maggiorazione del trattamento determinata dall'applicazione, ai medesimi soggetti beneficiari previsti dalla relazione tecnica al testo originario, del coefficiente più elevato previsto dalla vigente normativa. Osserva, in proposito, che – in ragione di gradualità di applicazione del sistema contributivo previsto dalla legge n. 335 del 1995 – per i lavoratori prossimi al pensionamento si applica il sistema retributivo e misto, e quindi si determina un ridotto impatto della nuova disciplina in materia di coefficienti di trasformazione. Ritiene, inoltre, che, come segnalato nella relazione tecnica, la possibilità di esercitare l'opzione di permanenza in servizio oltre il compimento del quarantacinquesimo anno di età, introdotta dal Senato, potrebbe comportare una riduzione degli oneri inizialmente previsti. In merito all'articolo 3, comma 8, pur condividendo quanto osservato circa la caratteristica di rigidità, ob-

bligatorietà e permanenza dell'onere recato dalla norma, laddove la copertura prevede l'utilizzo degli stanziamenti esposti nella Tabella C allegata alla legge finanziaria, che sono soggetti a rideterminazione annuale, ritiene peraltro che tale forma di copertura possa essere utilizzata nel caso di specie, in considerazione del fatto che l'onere sarà appostato su di un capitolo di natura non rimodulabile. In ogni caso, assicura che la riduzione dell'autorizzazione di spesa interessa esclusivamente capitoli di parte corrente. Con riferimento ai chiarimenti richiesti in merito all'articolo 7-bis, ritiene che possano escludersi effetti finanziari derivanti dall'istituzione della festa nazionale per la celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, nella considerazione che dalla medesima non derivino gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Per le altre richieste di chiarimento rinvia alle indicazioni contenute nell'aggiornamento della relazione tecnica trasmesso nella giornata di ieri.

Maino MARCHI (PD) ritiene che, nell'esprimere il proprio parere, la Commissione bilancio debba svolgere una valutazione della complessiva portata del provvedimento che, a suo avviso, modifica in modo rilevante la configurazione delle fondazioni lirico-sinfoniche nel nostro ordinamento. Osserva, infatti, che, mentre a legislazione vigente le fondazioni dovrebbero contare su un significativo canale di finanziamento da parte di soggetti privati, il decreto-legge in esame sembra porre le basi per una integrale pubblicizzazione di tali enti, come dimostrato dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), che individua come soggetti interessati dalla revisione dell'assetto delle fondazioni esclusivamente le regioni, i comuni, i soprintendenti delle fondazioni e le associazioni sindacali rappresentative e dall'assenza di norme volte a favorire, anche sul piano fiscale, il concorso di privati. In questo contesto, che a suo giudizio altera sensibilmente il ruolo delle fondazioni lirico-sinfoniche, giudica incongrue le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera

e-bis), che individuano quale criterio per l'adozione dei regolamenti di riordino l'incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali, ricordando come ben difficilmente potrà immaginarsi un maggiore sforzo economico da parte degli enti territoriali, che nei più recenti interventi normativi adottati dal Governo hanno visto una forte riduzione delle risorse a loro disposizione. Chiede, inoltre, al rappresentante del Governo di voler chiarire esattamente la portata delle disposizioni dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge, che prevedono una riduzione dei trattamenti economici aggiuntivi del 25 per cento fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi, precisando se alle fondazioni lirico-sinfoniche si applichi il generale blocco della contrattazione previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, osservando come, in tal caso, si prefiguri una significativa riduzione dei trattamenti economici riconosciuti ai lavoratori

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che il rappresentante del Governo, rispetto alle osservazioni contenute nella documentazione predisposta dagli uffici, cui il presidente ha fatto rinvio, non ha fornito risposte adeguate rispetto a numerose questioni, in particolare con riferimento agli articoli 1, 3, commi 4 e 6, 7, 7-*bis* e 8. Chiede, quindi, le ragioni di tali omissioni e osserva che la relazione tecnica pervenuta nella giornata del 22 giugno 2010 risulta insufficiente, in quanto mancano cifre, dimostrazioni e simulazioni idonee a suffragare le tesi ivi sostenute. Con riferimento all'istituzione della festa nazionale per la celebrazione dell'Unità d'Italia nel 2011, rileva che l'attuale stesura della norma implica l'applicazione della disciplina di cui alla legge n. 260 del 1949 con tutte le ricadute di carattere finanziario che ciò comporta. Sottolinea come, a fronte di un'istruttoria non sufficiente, non si possa concludere l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO (PD) giudica doverosa una riflessione sui contenuti della relazione

tecnica trasmessa dal Governo nella giornata di ieri, sollecitando il presidente e il rappresentante del Governo a voler valutare le opportune iniziative per salvaguardare la dignità dei lavori della Commissione bilancio. In particolare, nel ritenere che sarebbe opportuno procedere ad una audizione del Ragioniere generale dello Stato sui contenuti delle relazioni tecniche da trasmettere al Parlamento, anche alla luce della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, osservando come già in occasione dell'esame di altri provvedimenti abbia avuto modo di sottolineare come le relazioni tecniche trasmesse, anche a fronte di implicazioni finanziarie non trascurabili, si limitassero, in modo non sempre trasparente, ad assicurare l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica. Nel ritenere che si stia determinando il rischio di svilire uno strumento essenziale per l'esame delle implicazioni finanziarie dei provvedimenti legislativi, sottolinea come sia assolutamente necessario che la Ragioneria generale dello Stato garantisca una certificazione tecnicamente inoppugnabile della quantificazione degli oneri previsti. Con specifico riferimento all'articolo 7-*bis* del decreto-legge, dichiara di non condividere quanto osservato dal rappresentante del Governo, in quanto l'istituzione di una festa nazionale determina conseguenze precise per la finanza pubblica in quanto essa comporta, di regola, la chiusura degli uffici pubblici e, pertanto, qualora si intenda escludere tale eventualità, appare necessario introdurre una specifica disposizione al riguardo. Pertanto, nel ritenere assolutamente insoddisfacente l'aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento, osserva come l'attività quotidiana della Commissione bilancio smentisca in modo evidente il rigore predicato sui mezzi di comunicazione di massa dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Giulio CALVISI (PD) sottolinea che si sarebbe potuta scindere la discussione politica sul provvedimento da riservare alla Commissione di merito da quella sui profili finanziari che sarebbe dovuta essere

particolarmente agevole atteso che il provvedimento era stato presentato come volto al contenimento delle spese. Osserva che, invece, dalla lettura della documentazione predisposta dagli uffici, nonché della relazione tecnica, non è dato evincere quali risparmi si conseguirebbero, anzi alcune disposizioni, come quelle relative alla festa nazionale per celebrare l'Unità d'Italia, non sono né quantificate né coperte. Rileva invece che su altre questioni il Governo non fornisce risposte. Richiamando l'intervento svolto dall'onorevole Marchi, sottolinea che, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *e-bis*), relativo al contributo degli enti locali ed alla lettera *c*) del comma 1-*bis*, del medesimo articolo, in materia di pluriennalità dei finanziamenti per il settore lirico-sinfonico, il rappresentante del Governo non ha fornito alcuna risposta, rispetto alle osservazioni contenute nella documentazione predisposta dagli uffici. In proposito, rileva che tale spostamento di risorse a carico degli enti locali interviene in un momento di particolare difficoltà per gli stessi, già chiamati a pesanti tagli da altri provvedimenti adottati dal Governo, ivi compresa la recente manovra varata con il decreto-legge n. 78 del 2010. Fa presente che, stando a notizie appena giunte, la possibilità di addivenire ad un accordo in Commissione cultura sembra più difficile, e che malgrado la disponibilità ad affrontare le questioni di competenza della Commissione con serenità, dalla relazione tecnica e dalle osservazioni contenute nella documentazione predisposta dagli uffici emerge una condizione critica sotto il profilo finanziario.

Antonio BORGHESI (IdV), condividendo le considerazioni del collega Duilio, ricorda come in numerose circostanze abbia sottolineato come troppo spesso la Commissione bilancio esprima il proprio parere sulla base di valutazioni assolutamente generiche della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni interessate, che in modo apodittico, a seconda dei casi, assicurano l'assenza di maggiori oneri o paventano il rischio di conse-

guenze negative per la finanza pubblica. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo motivi puntualmente le ragioni di carattere tecnico sottese alle proprie valutazioni, indicando in modo analitico i dati e le stime necessari a suffragare la quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni esaminate dalla Commissione bilancio.

Amedeo CICCANTI (UdC) rileva che la relazione tecnica si presenta come una semplice descrizione delle norme previste nel provvedimento, mancando una seria e dettagliata analisi degli effetti delle singole disposizioni. Ritiene che il lavoro svolto dagli uffici della Camera sia al contrario molto più puntuale ed approfondito, rilevando che anche la Ragioneria generale dello Stato dovrebbe avere una posizione di neutralità istituzionale. Ritiene opportuno procedere ad un'audizione del Ragioniere generale dello Stato. Osserva che non si può oggi non confermare la linea della Commissione approvando un parere che non sia rigoroso sugli aspetti finanziari. Con riferimento in particolare all'articolo 1 rileva che, a fronte di un sistema di incentivazione, non si prevede un'idonea quantificazione né una copertura, né alcunché in merito alle modalità applicative. Riguardo all'articolo 3, comma 4, rileva come manchino gli elementi per una compiuta stima delle eventuali economie di spesa. Anche con riferimento ai commi 7 e 8 dell'articolo 3, relativi ai profili previdenziali, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce risposte adeguate e non chiarisce l'impatto sul primo anno di applicazione delle richiamate disposizioni. Alla luce di tali considerazioni ritiene che la Commissione non sia in grado di approvare un parere privo di condizioni espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione.

Gioacchino ALFANO (Pdl) osserva come le considerazioni del collega Duilio sollecitino una complessiva riflessione sul ruolo svolto dalla Commissione bilancio, sottolineando come tutti i componenti della Commissione facciano del proprio

meglio per garantire la massima qualità dei lavori della Commissione stessa. Con riferimento al provvedimento in esame, osserva che l'esame della Commissione è reso difficoltoso dai ristretti limiti entro i quali la Camera è chiamata ad operare, in quanto, da un lato, si rende necessario assicurare la conversione del decreto-legge, che reca disposizioni di grande rilievo, entro il 29 giugno 2010 e, dall'altro, occorre tenere conto anche della programmazione dei lavori del Senato, che, al momento, dovrebbe riprendere le sedute dell'Assemblea solo il prossimo 1° luglio. Ritiene, pertanto, che l'esame nell'ambito della Commissione bilancio non possa prescindere da una valutazione della situazione complessiva sopra richiamata, che non può non riflettersi sui contenuti del parere che essa è chiamata ad esprimere.

Claudio D'AMICO (LNP) pur comprendendo le ragioni esposte dai colleghi con particolare riferimento alla disposizione di cui all'articolo 7-bis del provvedimento, relativo all'istituzione per l'anno 2011 della festa nazionale per la celebrazione del centocinquantenario dell'Unità d'Italia, ritiene sia tuttavia possibile un diversa lettura che consenta di ritenere compatibile con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. In particolare, osserva che il comma 3 del richiamato articolo rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle procedure amministrative per l'attuazione della disposizione. Ritiene che in tale sede possa, anche alla luce del parere della Commissione, nonché della relazione tecnica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, essere chiarito che alla festa non si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 260 del 1949 e che l'organizzazione deve avvenire nell'ambito degli stanziamenti già previsti. Con riferimento alla durata temporale, sottolinea come il comma 1 chiarisca in maniera inequivoca l'applicazione al solo 2011 della disposizione. Sottolinea, inoltre, che ai sensi del comma 2, che le iniziative culturali dovranno essere compatibili con il programma delle manifestazioni per il quale

sono già stati previsti i relativi stanziamenti. Evidenzia, quindi, che occorrerà verificare che la Presidenza del Consiglio, nella predisposizione del decreto di cui al comma 3, escluda espressamente gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), nel formulare una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento in esame, ricorda come le fondazioni lirico-sinfoniche abbiano accumulato nel tempo passività per circa 200 milioni di euro, che si riflettono negativamente sugli equilibri della finanza pubblica, in quanto tali enti sono finanziati stabilmente dallo Stato e dagli enti territoriali, dal momento che i privati concorrono all'investimento nelle fondazioni lirico-sinfoniche per una quota pari a circa l'8 per cento. Nel rilevare come, in una situazione siffatta, sarebbe utile riflettere sull'opportunità di prevedere misure volte a defiscalizzare gli investimenti realizzati da soggetti privati, osserva come uno dei problemi più rilevanti sotto il profilo finanziario sia rappresentato dalla circostanza che circa il 70-75 per cento delle spese delle fondazioni lirico-sinfoniche sono destinate alle retribuzioni del personale. In ragione di questa circostanza, le fondazioni hanno accumulato nel tempo rilevanti perdite di esercizio, in quanto le risorse annualmente disponibili non sono sufficienti a garantire adeguata copertura ai costi fissi, riconducibili in primo luogo alle spese di personale. A tale riguardo, segnala che mentre i finanziamenti posti a carico del Fondo unico dello spettacolo ammontano annualmente a circa 235 milioni di euro, le spese fisse delle fondazioni lirico-sinfoniche ammontano a circa 340 milioni di euro annui e le entrate derivanti dalle vendite dei biglietti e, più in generale, i ricavi derivanti dalla produzione assicurano la copertura di una quota minima dei costi sostenuti dalle fondazioni. Ritiene, pertanto, che l'attuale situazione sia finanziariamente insostenibile e giudica, pertanto, con favore i contenuti del provvedimento, che intendono assicurare la sopravvivenza delle fondazioni attraverso in-

terventi di razionalizzazione delle spese di personale e degli altri costi fissi sostenuti da tali enti.

Roberto SIMONETTI (LNP) rileva che il provvedimento, nel suo complesso, è volto alla razionalizzazione della spesa nel mondo dello spettacolo. Con riferimento all'articolo 7-bis, nel concordare con l'interpretazione resa dall'onorevole D'Amico relativamente al comma 2, sottolinea la necessità di attendere comunque l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e fa presente di condividere le perplessità già espresse da altri colleghi in merito alla necessità di una copertura.

Lino DUILIO (PD) su un piano generale, ritiene che nell'esame del provvedimento non possa trascurarsi la circostanza che le fondazioni lirico-sinfoniche consentono alla cittadinanza di accedere a manifestazione di grande rilievo culturale e artistico, che non possono essere valutate esclusivamente sulla base di un mero calcolo economicistico dei costi e dei ricavi. Con specifico riferimento alle disposizioni dell'articolo 7-bis, osserva che le disposizioni del comma 3, che prevedono l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non possono escludere l'insorgere di nuovi o maggiori oneri in relazione ad eventuali chiusure degli uffici pubblici, in quanto esse si riferiscono solo ad aspetti, relativi alle procedure amministrative relative allo svolgimento delle manifestazioni previste. In ogni caso, con riferimento all'aggiornamento della relazione tecnica trasmesso dal Governo, ribadisce l'esigenza di una razionalizzazione della prassi instauratasi nei primi mesi di applicazione della nuova legge di contabilità e funzione pubblica, sottolineando come sia assolutamente necessario garantire che, già nel momento del passaggio dei provvedimenti da un ramo all'altro del Parlamento, sia assicurata la trasmissione della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, legge n. 196 del 2009, in modo da consentire una valutazione, in tempi congrui, dei suoi contenuti.

Giulio CALVISI (PD) chiede se i suggerimenti degli onorevoli D'Amico e Simonetti possano condizionare il Presidente del Consiglio nell'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva la carenza o inidoneità della quantificazione o della copertura delle seguenti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea: Lo Moro 1.131, volto a disporre che il finanziamento dello Stato garantisca almeno il costo del contratto collettivo nazionale di lavoro; Capano 1.133 e De Biasi 1.66, volti a prevedere incentivi fiscali per il finanziamento di fondazioni lirico-sinfoniche, senza prevedere alcuna forma di copertura; Ciocchetti 1.103, volto a prevedere sgravi fiscali per la partecipazione alle fondazioni di finanziatori privati; Ghizzoni 1.71 e Ciocchetti 1.70, volti ad introdurre la possibilità di specifici finanziamenti statali per le fondazioni e a prevedere agevolazioni fiscali alla contribuzione privata senza individuare alcuna forma di copertura; Ciriello 1.017, che prevede l'assegnazione di un finanziamento di 10 milioni di euro al Teatro San Carlo per ciascuno degli anni 2011 e 2012 senza prevedere alcuna forma di copertura; Zazzera 3.38, che sopprime il comma 8 dell'articolo 3 che reca la copertura delle disposizioni di cui al comma 7; Zazzera 3.39, 3.40, 3.41, 3.42 e 3.43 volte a sopprimere porzioni del comma 8, recanti le disposizioni di copertura del comma 7 e la relativa clausola di salvaguardia; Martella 3.112, Rossa 3.113, Duilio 3.114, Bossa 3.115, Capodicasa 3.116, Meta 3.117, Rosomando 3.118, Strizzolo 3.119, Mogherini Rebesani 3.120, Pompili 3.121, Calvisi 3.122, Bordo 3.123 e Benamati 3.124 che introducono, in favore di singoli fondazioni lirico-sinfoniche, una deroga al divieto di procedere ad assunzioni a tempo determinato e indeterminato disposto in via generale dal comma 5 dell'articolo 3. Al riguardo precisa che la relazione tecnica chiarisce come le disposizioni recate da tale comma intendano assicurare il

contenimento dei costi delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Ritiene invece opportuno acquisire l'avallo del Governo in merito alle seguenti proposte emendative: Sbroliani 1.33, volta a vincolare il processo di revisione dell'attuale assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche al rispetto degli attuali livelli occupazionali; Ciocchetti 1.100, che dispone che le fondazioni rispondano del proprio operato sotto il controllo di un collegio composto di magistrati della Corte dei conti, con particolare riferimento alla possibilità di provvedere ai relativi eventuali oneri con gli ordinari stanziamenti di bilancio; Brandolini 1.40, volta a sopprimere il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'approvazione degli statuti delle fondazioni e delle relative modifiche; Marco Carra 1.41, che dispone che i regolamenti di cui all'articolo 1 dovranno essere volti a garantire un aumento delle risorse per il Fondo unico dello spettacolo; Melis 1.111, volto a prevedere che le forme di incentivazione di cui alla lettera *d*) del comma 1 siano attuate con strumenti di finanziamento a carattere pluriennale; gli identici Zazzera 1.20 e Mecacci 1.116 volti a sopprimere la parte della lettera *f*) relativa alle modalità di erogazione del contributo statale alle Fondazioni che, in particolare, ne prevede la triennialità; gli identici Zazzera 1.21 e Arturo Mario Luigi Parisi 1.118, che sopprimono la previsione che il Ministero dell'economia e delle finanze sia sentito per le materie di sua specifica competenza; Nicolais 1.01, Coscia 1.02, Fiano 1.03, De Pasquale 1.04, Zampa 1.05, Rosato 1.06, Tullo 1.07, Ginefra 1.08, Antonino Russo 1.09, Morassut 1.010, Esposito 1.011, Baretta 1.012, Federico Testa 1.013, Schirru 1.014, che prevedono l'attribuzione a diverse Fondazioni lirico-sinfoniche di un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, disponendo una corrispondente riduzione degli stanziamenti riferiti all'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria 2010. Al

riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi in particolare la possibilità di provvedere a tale destinazione di spesa nell'ambito degli stanziamenti di parte corrente del Fondo, senza pregiudicare gli interventi da finanziare a legislazione vigente; gli identici Zazzera 2.6 e Laganà Fortugno 2.101, che sopprimono le disposizioni che prevedono il controllo della Corte dei conti e l'acquisizione del parere del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze sui contratti collettivi nel settore lirico sinfonico; gli identici Zazzera 3.12 e Boffa 3.58, Bonavitacola 3.59, gli identici Zazzera 3.13 e Cardinale 3.60, Lovelli 3.62 e Pierdomenico Martino 3.63, che sopprimono in tutto o in parte, ovvero integrano, il comma 3 dell'articolo 3 in materia di contratti integrativi aziendali. Al riguardo, rileva che la relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui al comma 3 hanno la finalità di rendere perfettamente coordinati fra di loro la contrattazione collettiva nazionale e integrativa aziendale, al fine di realizzare una effettiva razionalizzazione delle risorse pubbliche destinate al settore, che per il 70 per cento sono volte a sostenere le spese per il personale. Considerato quanto sopra ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le proposte emendative in esame possano pregiudicare la realizzazione del suddetto fine, con conseguenti effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica; Ciocchetti 3.102, che prevede che le Fondazioni organizzino senza oneri aggiuntivi e furono dalla produzione attività parallele concorrendo alla formazione artistico-musicale; gli identici Zazzera 3.14 e Melandri 3.64 e Ciocchetti 3.93, nonché Giachetti 3.106, Ceccuzzi 3.107, gli identici Velo 3.67 e Ciocchetti 3.92, nonché Zazzera 3.17 che sopprimono le disposizioni del comma 4 dell'articolo 3, che prevede una riduzione del trattamento economico aggiuntivo derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, ovvero ne riducono la portata. Al riguardo, rileva che la relazione tecnica allegata al provvedimento evidenzia che le disposizioni del comma 4 dell'articolo 3 sono volte a produrre risparmi di spesa, peraltro non

puntualmente quantificati; Froner 3.71 che prevede che il divieto di nuove assunzioni di cui al comma 5 dell'articolo 3 si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, anziché dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto; gli identici Zazzera 3.100 e Cesare Marini 3.108 che sopprimono il divieto di indire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato; De Micheli 3.109 e Ciocchetti 3.95, che prevedono che il divieto di nuove assunzioni non si applichi alle Fondazioni che presentino un bilancio in pareggio o, comunque, non in perdita; Ciocchetti 3.94, che prevede che il divieto di nuove assunzioni non si applichi a coloro che abbiano già maturato il diritto all'assunzione; Vico 3.80, Zunino 3.81 e Argentin 3.82, che sopprimono o limitano la portata delle disposizioni che prevedono un tetto alle assunzioni a tempo determinato da parte delle Fondazioni; Colaninno 3.68, che sopprime il comma 5 dell'articolo 3 che detta disposizioni limitative alla facoltà di assunzione a tempo indeterminato da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche; Gatti 3.69, che sostituisce il comma 5 dell'articolo 3 consentendo alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali che verifica la compatibilità di bilancio della fondazione; Fadda 3.70, che sopprime il periodo del comma 5 dell'articolo 3 recante disposizioni che limitano la facoltà di assunzione a tempo indeterminato da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche; gli identici Zazzera 3.22 e Lulli 3.72, che riducono dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2010 l'ambito temporale della limitazione alla facoltà di assunzione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche; gli identici Zazzera 3.25 e Andrea Orlando 3.75, che sopprimono la necessaria autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali per procedere alle assunzioni in deroga per le professionalità artistiche necessarie per l'attività produttiva; gli identici Zazzera 3.27 e D'Antoni 3.76, che sopprimono la previsione dell'inefficacia delle procedure con-

corsuali non compatibili con le disposizioni limitative alla facoltà di assunzioni da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche; Murer 3.46, che modifica le disposizioni, da applicarsi a decorrere dall'anno 2012, concernenti il contingente complessivo relativo alle assunzioni a tempo indeterminato con riferimento al personale cessato dal servizio; Quartiani 3.77, che sopprime le disposizioni relative alle assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi a decorrere dall'anno 2012 e quelle relative alle assunzioni a tempo determinato; Sanga 3.78, che esclude le fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano conseguito il pareggio di bilancio verificato negli anni 2008 e 2009 dalle disposizioni decorrenti dall'anno 2012 in materia di assunzioni a tempo indeterminato; Scarpetti 3.79, che assume a riferimento per le assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dall'anno 2012 il contingente di personale cessato nei due anni precedenti, anziché nell'anno precedente; Gentiloni Silveri 3.47 e Ventura 3.96, che introducono deroghe alle disposizioni limitative in materia di assunzione di personale rispettivamente per la fondazione Teatro la Fenice di Venezia e per la fondazione Teatro Maggio Musicale fiorentino. Conseguentemente viene ridotta dallo 0,30 allo 0,27 la percentuale di deducibilità dei crediti per gli enti creditizi e finanziari di cui all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dalle proposte emendative che, per altro, non recano, una quantificazione degli oneri, pur in presenza di una copertura finanziaria, della quale occorre verificare l'idoneità; Sani 3.01, che autorizza la spesa di 650.000 euro per l'anno 2010 per la prosecuzione degli interventi a favore del teatro Carlo Felice di Genova. Conseguentemente, viene ridotta dallo 0,30 allo 0,29 la percentuale di deducibilità dei crediti per gli enti creditizi e finanziari di cui all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 133 del 2008. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria; Zazzera 4.1, che sopprime l'articolo 4, che pone un limite alle anticipazioni sui contributi ancora da erogare da parte del Ministero per i beni e le attività culturali pari all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato; Ciocchetti 4.100, che prevede che le anticipazioni sui contributi liquidati dal Ministero per i beni e le attività culturali si basino sull'ultimo contributo assegnato facendo venire meno il limite dell'80 per cento attualmente previsto; Sposetti 4.101, che prevede che le anticipazioni sui contributi vengano liquidate in misura non inferiore all'80 per cento, anziché fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato; Trappolino 6.8, che prevede che in caso di persistente inadempienza da parte della SIAE il registro di cui all'articolo 6 il Ministero per i beni e le attività culturali possa avocarne la gestione e provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo in ordine all'idoneità della clausola di neutralità finanziaria ad assicurare che dalla proposta non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; Farinone 7.18, che dispone che il presidente del collegio dei revisori del nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori, che ha personalità giuridica di diritto privato, sia un magistrato della Corte dei conti. Al riguardo, ritiene opportuna che il Governo confermi che agli oneri per i compensi spettanti al presidente del collegio dei revisori si provveda nell'ambito delle risorse di bilancio del nuovo IMAIE; gli identici Losacco 7.01 e Ciocchetti 7.04, che prevedono un rifinanziamento di 20 milioni di euro del Fondo unico dello spettacolo, al quale si provvede mediante riduzione lineare degli accantonamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C della legge finanziaria 2010. Al riguardo, nel rilevare che gli emendamenti non indicano espressamente l'anno in cui è previsto il rifinanziamento del Fondo, ritiene opportuno

che il Governo chiarisca se la riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C, peraltro non limitata alle sole voci rimodulabili, possa pregiudicare la funzionalità e degli interventi finanziati a valere sulle medesime risorse; Ciocchetti 7.0100, che prevede l'istituzione, in ogni regione, di un'istituzione concertistico-orchestrata, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 800 del 1967, con il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nei rispettivi territori e Lucà 7-bis.1, che prevede che nelle scuole di ogni ordine e grado siano organizzate cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni finalizzati ad informare e a suscitare riflessioni sul significato del Risorgimento e sulle vicende dell'unità nazionale. Non ravvisa profili problematici in ordine alle restanti proposte emendative.

Il viceministro Giuseppe VEGAS osserva che, su un piano generale, appare necessario considerare la particolarità del sistema di finanziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, che traggono i propri fondi dalla fiscalità generale, che grava prevalentemente sui cittadini a reddito medio-basso, destinando tali risorse a servizi a domanda individuale, come gli spettacoli, che, per la loro natura, sono destinati ad una platea di destinatari estremamente ristretta. Con riferimento agli ulteriori chiarimenti richiesti, fa presente che le disposizioni dell'articolo 1 rappresentano criteri per l'adozione di futuri regolamenti e che, pertanto, in sede di adozione di tali regolamenti, potrà verificarsi l'assenza di nuovi o maggiori oneri connessi a criteri che appaiono di carattere eminentemente programmatico. Precisa, inoltre, che la disciplina contenuta nell'articolo 3 ha carattere di specialità e, pertanto, dovrebbe prevalere su diverse discipline di carattere generale in materia di personale delle pubbliche amministrazioni. Per quanto attiene, infine, all'articolo 7-bis, fa presente che l'attuale formulazione della disposizione può garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni relative ai festeggiamenti per l'anniversario dell'Unità d'Italia, ritenendo che, qualora

si volesse disporre la chiusura degli uffici pubblici, si renderebbe necessaria una precisa indicazione in tal senso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel sottolineare come si possa inserire nel parere un'osservazione in merito alle questioni sollevate sull'articolo 7-*bis*, ricorda in proposito l'articolo 1 della legge n. 159 del 2005, relativo all'istituzione della festa dei nonni e l'articolo 1 della legge n. 126 del 2007, relativo alla giornata nazionale del Braille. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 64 del 2010, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo (C. 3552-A) e le proposte emendative ad esso riferite, contenute nel fascicolo n. 1;

preso atto del contenuto della relazione tecnica aggiornata con riferimento al testo del provvedimento come modificato dal Senato e dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso della seduta, secondo il quale:

le disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 8-*bis* dell'articolo 3 non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto consentono assunzioni di personale solo in presenza di una situazione di equilibrio di bilancio e di un accertata capacità delle fondazioni di realizzare apprezzabili ricavi propri ovvero, per la Fondazione Petruzzelli, nei limiti delle risorse assegnate a tale Fondazione;

la quantificazione dell'onere di cui all'articolo 3, comma 8, come modificata durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, assicura l'integrale copertura degli oneri derivanti dalle nuove disposizioni in materia di età pensionabile per ballerini e tescorei;

le disposizioni dell'articolo 4, che consentono al Ministero per i beni e le attività culturali di liquidare anticipazioni sui contributi da erogare, fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato,

non determina una accelerazione della spesa, con effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno ed indebitamento;

le disposizioni dell'articolo 7 relative al nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto tale istituto assumerà personalità giuridica di diritto privato e alle attività di vigilanza si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

rilevato che, in ragione della modesta entità degli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 7, appare possibile l'utilizzo con finalità di copertura della riduzione della autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo rifinanziata dalla tabella C e iscritta in bilancio tra le spese rimodulabili per la copertura di oneri di carattere permanente e di natura rigida,

nel presupposto che:

la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo interesserà solo i capitoli di bilancio aventi natura di parte corrente;

con riferimento alla festa nazionale per la celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, non si determinino gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 e di ciò si tenga conto in sede di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 7-*bis*,

esprime

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di precisare che la festa nazionale per la celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 e che di ciò occorre tenere conto in sede di

adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.21, 1.33, 1.40, 1.41, 1.66, 1.70, 1.71, 1.103, 1.118, 1.131, 1.133, 2.6, 2.101, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17, 3.22, 3.25, 3.27, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.46, 3.47, 3.58, 3.59, 3.60, 3.62, 3.63, 3.64, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.92, 3.93, 3.95, 3.96, 3.100, 3.102, 3.106, 3.107, 3.108, 3.109, 3.112, 3.113, 3.114, 3.115, 3.116, 3.117, 3.118, 3.119, 3.120, 3.121, 3.122, 3.123, 3.124, 4.1, 4.100, 4.101, e sugli articoli aggiuntivi 1.017, 7.01, 7.04 e 7.0100 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Amedeo CICCANTI (UdC) annuncia, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore, sottolineando, con riferimento all'articolo 7-bis del decreto-legge, che non è possibile assimilare i festeggiamenti per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia alla festa dei nonni o alla giornata nazionale del Braille. In ogni caso, rileva che lo svolgimento di iniziative e manifestazioni, per sua natura, richiede lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie e, pertanto, l'osservazione che si intende inserire nel parere induce a temere che la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia non sia una festa a tutti gli effetti.

Massimo VANNUCCI (PD) ribadisce che sarebbero state necessarie risposte sulle questioni sollevate nella documentazione predisposta dagli uffici. Osserva come la relazione tecnica predisposta dal Governo

sia assolutamente insufficiente e non fornisca risposte adeguate ai rilievi sollevati. Con riferimento alla questione della festa per la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, nel premettere che il suo gruppo condivide l'opportunità di celebrare la ricorrenza, ritiene che, rispetto al testo in esame, vadano chiariti i problemi di quantificazione degli oneri e calcolati gli effetti. Rileva che né il parere della Commissione, né tanto meno la nota della Ragioneria generale sono giuridicamente vincolanti per la stesura del decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis. Ritiene necessario, al fine di evitare costi, precisare l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 260 del 1949, all'uopo inserendo un'apposita condizione al fine di rispettare il dettato dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Rileva che, altrimenti, sarà necessario un provvedimento *ad hoc*. Alla luce di ciò, preannuncia il suo voto contrario.

Antonio BORGHESI (IdV) richiamando integralmente le considerazioni già espresse nel corso del dibattito con riferimento all'assenza di valutazioni tecnicamente motivate in ordine agli effetti finanziari dei provvedimenti all'esame della Commissione bilancio, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal presidente, sottolineando come l'osservazione inserita in tale proposta dimostri come non si intenda assicurare adeguate risorse per il finanziamento dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Giulio CALVISI (PD) annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere, evidenziando come, in ragione della ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione, sia stato sostanzialmente impossibile effettuare una seria valutazione delle implicazioni finanziarie delle proposte emendative.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

La seduta termina alle 10.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Gian Luca GALLETTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.

Audizione della dottoressa Silvana Amadori, Capo dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea della Ragioneria generale dello Stato.
(Svolgimento e conclusione).

Gian Luca GALLETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Silvana AMADORI, *Capo dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea della Ragioneria generale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Massimo VANNUCCI (PD), Roberto SIMONETTI (LNP), Amedeo CICCANTI (UdC) e Giulio CALVISI (PD), nonché il presidente Gian Luca GALLETTI, ai quali replica Silvana AMADORI, *Capo dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea della Ragioneria generale dello Stato*.

Gian Luca GALLETTI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Silvana Amadori per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Gian Luca GALLETTI. — Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂.

C. 3496-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Esame emendamenti e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, fa presente che il provvedimento è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 16 giugno 2010. In quella occasione, la Commissione ha richiesto alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni recate dal provvedimento, rinviando la conclusione dell'esame ad una successiva seduta. La Commissione di merito senza apportare ulteriori modifiche al testo ha, quindi, concluso l'esame del provvedimento in sede referente. Appare, quindi, opportuno acquisire dal Governo i chiarimenti richiesti nella precedente seduta.

Ritiene, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle seguenti proposte emendative: Realacci 2.4, che reca disposizioni per l'attribuzione di quote di CO₂ da assegnarsi a titolo gratuito in base alle Migliori tecnologie disponibili (MTD), disponendo – inoltre – che ai nuovi entranti siano riconosciuti le quote assegnate con il Piano nazionale delle assegnazioni (PNA) e non utilizzate nel 2009. In ogni caso il numero delle quote da assegnare non può essere superiore al numero delle quote non utilizzate. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia possibile procedere al ritiro delle quote non utilizzate

senza oneri a carico della finanza pubblica anche con riferimento ad eventuali contenziosi; Piffari 2.2, che modifica i criteri per l'attribuzione a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianti riconosciuti come «nuovi entranti» di quote di emissione di CO₂, prevedendo, in particolare, che le quote da trasferire annualmente ai nuovi entranti siano a carico, in modo differenziato, degli impianti già operanti. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia possibile procedere al ritiro delle quote non utilizzate senza oneri a carico della finanza pubblica anche con riferimento ad eventuali contenziosi; Piffari 2.7, che prevede che la liquidazione dei crediti ai «nuovi entranti» avvenga nel limite delle disponibilità di un fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in via residuale, e solo ad eventuale integrazione, nella misura del 50 per cento a valere sui proventi delle aste. Al predetto fondo affluiscono le risorse derivanti dalla rimodulazione della componente tariffaria A3 e, in particolare, dalla riduzione della componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, che deve garantire un risparmio annuo di 250 milioni di euro. Al riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla destinazione, a legislazione vigente, delle risorse derivanti dalla componente tariffaria A3, al fine di verificare la praticabilità di una sua riduzione nella misura indicata dalla proposta emendativa; Polledri 2.9, che dispone che, ai fini dell'applicazione delle misure incentivanti stabilite ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali o regioni sono considerati rientranti nella tipologia di impianti realizzati sugli edifici e equiparati agli impianti di potenza minima, e che l'applicazione ai comuni delle misure per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare, ai

sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003, per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici realizzati nel territorio comunale, senza l'applicazione di riduzioni tariffarie. Al riguardo, in relazione alle misure incentivanti stabilite ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle eventuali conseguenze di carattere finanziario. Con riferimento alle misure per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare, ricorda che su una proposta emendativa avente ad oggetto i medesimi interventi, riferita al progetto di legge C. 3243, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario; Tortoli 2.10, che estende l'applicazione delle tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 ai soggetti che abbiano concluso la connessione entro il 30 giugno 2011. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti della proposta emendativa sulla finanza pubblica e sul sistema tariffario; Tortoli 2.11, che reca un'interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 42 della legge n. 99 del 2009 prevedendo che la tariffa concernente biogas e biomasse si applichi agli impianti entranti in esercizio dopo 31 dicembre 2007 mentre la tariffa relativa ai gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili, e i coefficienti concernenti la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti rinnovabili, si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 99 del 2009. Per gli impianti entrati in esercizio prima dell'entrata in vigore della legge n. 99, continuano ad applicarsi i coefficienti e le tariffe onnicomprensive in vigore prima delle modifiche introdotte dalla predetta legge n. 99 ad eccezione della tariffa concernente biogas e biomasse. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti della proposta emendativa sulla finanza pubblica e sul sistema ta-

riffario. Illustra quindi l'emendamento Tortoli 2.12, che reca una interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 42 della legge n. 99 del 2009, prevedendo che la tariffa concernente biogas e biomasse si applichi agli impianti entranti in esercizio dopo 31 dicembre 2007 mentre la tariffa relativa ai gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili si applica agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 99 del 2009. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti della proposta emendativa sulla finanza pubblica e sul sistema tariffario. Osserva quindi che gli identici emendamenti Guido Dussin 2.18 e Realacci 2.22 prevedono che le detrazioni per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti si applichino anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione degli oneri e al loro profilo temporale, nonché alla disponibilità di risorse nell'ambito del citato fondo, senza che il loro utilizzo per le finalità in esame pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore in relazione all'articolo 1, comma 2, fa presente che il differimento ivi previsto, relativo ad un breve periodo, ha carattere infra-annuale e, pertanto, la disposizione non sembra presentare profili di onerosità. Fa, inoltre, presente che la disposizione, limitandosi a precisare che non si applicano sanzioni a carico delle imprese che non hanno rispettato il precedente termine del 16 aprile 2010 o hanno corrisposto entro quella data

somme inferiori a quelle dovute, non fa venir meno l'obbligo da parte delle imprese medesime di regolarizzare la propria posizione relativamente all'intero ammontare del premio. Osserva, peraltro, che tale intendimento è stato opportunamente precisato dalla VIII Commissione che, nell'approvare uno specifico emendamento, ha provveduto a chiarire la portata della disposizione in esame. Per quanto attiene alle osservazioni in ordine al possibile impatto sul debito pubblico del credito previsto dall'articolo 2, osserva come tale credito, per le sue caratteristiche, non è registrato nei conti nazionali tra le passività finanziarie incluse nella definizione valida ai fini della Procedura per i disavanzi eccessivi. A conforto di questa interpretazione, segnala come non si verifichi in contropartita alcuna entrata per lo Stato nel momento della sua determinazione e come la tempistica e le modalità di rimborso non siano puntualmente fissata *ex ante*, essendo esse condizionate alla presenza di entrate effettive al momento delle aste. Fa presente, pertanto, che anche la registrazione del minore introito derivante dalle aste, comprensivo della quota interessi, avverrà nel momento in cui le somme da rimborsare in ciascun periodo saranno determinate effettivamente, non attraverso il ricorso a stime ed assunzioni sull'evoluzione futura del mercato. Rispetto all'ipotesi di un passaggio graduale dal regime di gratuità a quello di onerosità delle quote, per effetto del quale l'Italia non potrebbe contare nel 2013 sui proventi relativi all'intero lotto di quote da mettere all'asta che, sulla base dei dati contenuti nella relazione tecnica, dovrebbe ammontare a una cifra compresa tra 80 e 100 milioni di euro, fa presente che tale ipotesi deve escludersi in quanto è confliggente con la previsione della direttiva 2003/87/CE, così come modificata dalla direttiva 2009/29/CE, che, all'articolo 10, paragrafo 1, prevede che, a decorrere dal 2013, gli Stati membri all'asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma degli articoli 10-*bis* e 10-*quater*. In proposito, fa presente che tali articoli si riferiscono rispettivamente

ai settori manifatturieri e ai Paesi dell'est europeo con specifiche problematiche di debolezza della rete elettrica nazionale. In particolare, ricorda che l'articolo 10-*bis* prevede che «Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di energia elettrica», osservando che, in ogni caso, un intervento normativo che modifica la tempistica del passaggio al regime di onerosità delle quote sarà oggetto di un'approfondita analisi relativamente alla copertura finanziaria dello stesso mediante i proventi disponibili stimati al momento. Infine, fa presente che la relazione tecnica sottolinea che l'andamento dei prezzi dei contratti attualmente scambiati sulle piattaforme di mercato è regolare e tendenzialmente al rialzo. Alla luce di questa considerazione, ritiene, in via generale, condivisibile la scelta di stimare l'ammontare dei prestiti al prezzo più basso di 15 euro e quello dei proventi a quello più alto di 18 euro, anche in ragione della circostanza che questi ultimi verranno incassati, relativamente alle prime quote che verranno messe all'asta, non prima del 2012. Inoltre, ritiene che debba considerarsi che a partire dal 2013 il prezzo delle quote sarà formato sul mercato primario, attraverso le aste, e non più sul mercato secondario, come avviene adesso in regime di gratuità delle quote, con probabile pressione al rialzo dei prezzi delle stesse. In conclusione, fa presente che anche nell'ipotesi di stimare i proventi, in via prudenziale, utilizzando il più basso prezzo previsto, i margini di copertura del provvedimento rimangono ampi. Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, ritiene necessario acquisire ulteriori elementi istruttori e chiede, pertanto, di rinviare il seguito del loro esame.

Gian Luca GALLETTI, *presidente*, alla luce dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, ritiene possibile esprimere già nella seduta odierna il parere sul decreto-legge, rinviando il seguito dell'esame delle proposte emendative ad una successiva seduta.

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 72 del 2010, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂ (C. 3496-A);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge, secondo i quali:

le misure previste non determineranno effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto esse saranno realizzate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'ambito dei suoi poteri di regolazione dei mercati energetici;

a decorrere dal 2013 nel nostro Paese tutte le quote di anidride carbonica saranno assegnate a titolo oneroso, dal momento che, ai sensi della normativa comunitaria non sarà possibile procedere all'assegnazione di quote gratuite agli impianti di produzione di energia elettrica;

ai fini della determinazione dei proventi derivanti dalle aste la relazione tecnica ha assunto come riferimento per il prezzo di scambio dell'anidride carbonica rilevabile sulla base dell'andamento dei prezzi dei contratti *future* e tiene conto della circostanza che dopo il 2013 il prezzo delle quote sarà formato sul mercato primario, quello delle aste, e non più sul mercato secondario, come avvenuto finora;

le disposizioni non determinano effetti negativi sul debito pubblico, in quanto i crediti spettanti agli aventi diritto ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 non vengono registrati nei conti nazionali tra le passività finanziarie incluse nella definizione valida ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che non sia possibile una precisa quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento alla luce delle risposte del rappresentante del Governo e preannuncia, pertanto, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Gian Luca GALLETTI, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 17 giugno 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, fa presente che, anche a seguito dei contatti intercorsi con il relatore presso la Commissione di merito, appare opportuno un ulteriore rinvio di una settimana dell'esame del provvedimento, al fine di consentire alla Commissione lavoro di elaborare un nuovo testo che tenga conto delle risultanze della relazione tecnica.

Amedeo CICCANTI (UdC) concorda con la proposta del relatore e rileva che alla luce della relazione tecnica si evince come gli articoli 1 e 2, recanti disposizioni volte ad incentivare lavoratori che percepiscono trattamenti di ammortizzatori sociali ad avviare attività di impresa, determinerebbero maggiori oneri per 3.100.000 euro e l'articolo 7, che prevede il passaggio dei soci lavoratori artigiani alla gestione artigiani dell'INPS, determinerebbe uno squilibrio nei conti pubblici di 8.800.0000 euro.

Gian Luca GALLETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Gianluca GALLETTI. — Interviene il vice ministro per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.

Atto n. 218.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Gian Luca GALLETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 1, comma 2, allegato A, n. 10, della legge n. 340 del 2000 e che il testo, composto da 3 articoli, è corredato di una «relazione tecnico-finanziaria», che non è stata oggetto di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento agli articoli 2 e 3 dello schema, relativi al

recupero dei diritti di segreteria non versati, pur rilevando che le camere di commercio rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, osserva che tali norme appaiono volte a predisporre procedure per una maggiore garanzia di recupero delle somme non riscosse. Ritiene, pertanto, che il provvedimento non presenti profili di onerosità per la finanza pubblica.

Formula quindi la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del proce-

dimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese (atto n. 218),

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica ».

Il vice ministro Giuseppe VEGAS concorda con la proposta formulata dal presidente.

Amedeo CICCANTI (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta formulata dal presidente.

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente.

La seduta termina alle 15.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03054 Fluvi e Causi: Effetti della contrazione del gettito delle entrate tributarie sui saldi di finanza pubblica	113
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	117
5-03055 Occhiuto e Galletti: Validazione delle rilevazioni dei valori immobiliari effettuate dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio	113
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	118
5-03098 Forcolin e Luciano Dussin: Trasformazione in compagnia della tenenza della Guardia di finanza stanziata a Castelfranco Veneto	113
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	119
5-03099 Soglia: Applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4 per cento sulle cessioni di autoveicoli in favore di soggetti portatori di <i>handicap</i> e di loro familiari	114
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	120
5-03100 Barbato: Iniziative per contrastare fenomeni di corruzione all'interno del Corpo della Guardia di finanza	114
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	122

INTERROGAZIONI:

5-02492 Delfino: Problematiche concernenti procedure di riscossione coattiva poste in essere nella provincia di Cuneo	115
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	125

RISOLUZIONI:

7-00344 Ventucci: Compensazione tra debiti delle pubbliche amministrazioni e debiti tributari (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	116
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca	116
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti del Centro studi 3M per la sicurezza stradale, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699- <i>ter</i> , approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo	116
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.05.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03054 Fluvi e Causi: Effetti della contrazione del gettito delle entrate tributarie sui saldi di finanza pubblica.

Marco CAUSI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco CAUSI (PD), nel ringraziare il Sottosegretario, prende atto che il Governo, sulla base dei dati riferiti nella risposta, non ritiene siano emersi elementi tali da rendere necessari, per il 2010, aggiustamenti dei saldi di finanza pubblica indicati nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica, auspicando che l'Esecutivo non sia costretto, tra qualche mese, a rivedere tale posizione, ponendo mano ad un'ulteriore manovra correttiva.

5-03055 Occhiuto e Galletti: Validazione delle rilevazioni dei valori immobiliari effettuate dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio.

Roberto OCCHIUTO (UdC) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto OCCHIUTO (UdC) evidenzia, preliminarmente, come l'interrogazione non intendesse sollevare dubbi circa la

trasparenza del processo di formazione delle rilevazioni relative alle quotazioni immobiliari sull'intero territorio nazionale, cui procede, con periodicità semestrale, l'Agenzia del territorio. Prende quindi atto che quest'ultima non ravvisa i presupposti fondamentali per applicare alle predette rilevazioni un sistema analogo a quello vigente per gli studi di settore – sui quali esprime il proprio parere una commissione di esperti formata da rappresentanti delle organizzazioni economiche e degli ordini professionali –, rilevando, peraltro, come spetti al Parlamento approfondire tale questione, eventualmente adottando soluzioni diverse da quelle indicate dall'Agenzia.

5-03098 Forcolin e Luciano Dussin: Trasformazione in compagnia della tenenza della Guardia di finanza stanziata a Castelfranco Veneto.

Luciano DUSSIN (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luciano DUSSIN (LNP), nel ringraziare il Sottosegretario, auspica che le iniziative richiamate nella risposta consentano di dare soddisfazione alle esigenze logistico-operative del reparto della Guardia di finanza stanziato a Castelfranco Veneto, attualmente costretta ad operare in una struttura inadeguata, ricordando al riguardo che il Comune di Castelfranco ha già deliberato la cessione a titolo gratuito di un'area di proprietà comunale e che la Regione Veneto ha manifestato la propria disponibilità a contribuire al finanziamento della nuova caserma, la cui realizzazione, unitamente alla trasformazione in compagnia, consentirebbe alla comunità locale di fruire di maggiori servizi, anche in termini di pubblica sicurezza.

5-03099 Soglia: Applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4 per cento sulle cessioni di autoveicoli in favore di soggetti portatori di *handicap* e di loro familiari.

Gerardo SOGLIA (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gerardo SOGLIA (PdL) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario, che ringrazia, osservando come, attualmente, l'onere di verificare la documentazione presentata per fruire dell'aliquota IVA ridotta sulle cessioni di autoveicoli in favore di soggetti portatori di *handicap* e di loro familiari al rilascio gravi sui concessionari che vendono i veicoli, e come sia pienamente ipotizzabile un maggior coinvolgimento dell'Agenzia delle entrate rispetto alla verifica dei requisiti prescritti per godere della predetta agevolazione, trattandosi di un'attività che dovrebbe spettare all'amministrazione finanziaria, e non a soggetti che operano secondo logiche imprenditoriali.

5-03100 Barbato: Iniziative per contrastare fenomeni di corruzione all'interno del Corpo della Guardia di finanza.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Francesco BARBATO (IdV) rivolge preliminarmente un augurio di buon lavoro al Sottosegretario Viale, con la quale si complimenta sia per la puntualità con la quale è intervenuta ai lavori della Commissione, sia per la completezza della risposta fornita all'interrogazione, vertente su vicende che vanno affrontate evitando un approccio superficiale.

In particolare, l'atto di sindacato ispettivo richiama gli arresti di taluni appartenenti alla Guardia di finanza, indagati, in un caso, per i reati di peculato, molestie e rivelazione di segreto d'ufficio e, nel caso di cui si è appreso poche settimane fa, per i reati di corruzione, falso e truffa aggravata.

A tale riguardo rileva come tali episodi debbano costituire un campanello d'allarme per le istituzioni e per il Governo, in quanto investono un Corpo che svolge un ruolo fondamentale nel contrasto alle mafie e all'evasione fiscale e che può essere considerato uno dei pilastri sui quali si deve fondare la stessa azione di riequilibrio dei conti pubblici.

In tale ottica, ritiene intollerabile l'idea che, all'interno della Guardia di finanza, possano svilupparsi focolai di corruzione, di abusi e addirittura di connivenza con la criminalità organizzata, ribadendo che Italia dei Valori intende esercitare una funzione di controllo, a presidio della dignità e dell'onore della stragrande maggioranza degli appartenenti a tale Corpo.

Inoltre, all'indomani della celebrazione del 236° anniversario del Corpo della Guardia di finanza, rinnova la richiesta di procedere all'audizione del nuovo Comandante generale, generale Di Paolo, appena nominato, al duplice fine di potenziare la collaborazione tra il Parlamento e la Guardia di finanza e di rappresentare la necessità di perseguire la criminalità organizzata e gli illeciti finanziari con efficacia e rigore sempre maggiori, improntati a una logica di « tolleranza zero », soprattutto nel momento in cui si chiede ai cittadini di sopportare ulteriori, gravosi sacrifici economici.

Sottolinea, altresì, come le istituzioni siano chiamate, nell'attuale fase, a dare un contributo importante, compiendo il massimo sforzo per contrastare la criminalità organizzata, evitando, nel contempo, di manifestare la propria forza nei soli confronti dei soggetti più deboli, com'è accaduto di recente in alcune zone del casertano e del napoletano, dove le forze dell'ordine sono intervenute in massa per compiere controlli nel settore della colti-

vazione del tabacco, laddove sarebbe stato invece più utile destinare tale risorse al contrasto alla camorra ed alle altre forme di criminalità organizzata.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alla richiesta, formulata dal deputato Barbato, di procedere in tempi brevi all'audizione del nuovo Comandante generale della Guardia di finanza, informa di aver acquisito, per le vie brevi, la disponibilità dello stesso Comandante generale ad intervenire in audizione prima dell'aggiornamento dei lavori parlamentari per il periodo estivo.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.40.

5-02492 Delfino: Problematiche concernenti procedure di riscossione coattiva poste in essere nella provincia di Cuneo.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Teresio DELFINO (UdC), pur ringraziando il Sottosegretario, rileva come la risposta fornita, nel richiamare soltanto la normativa che disciplina l'attività di riscossione dei tributi, non fornisca risposte puntuali ai quesiti formulati nell'atto di sindacato ispettivo.

Osserva, in particolare, come l'attività svolta dalla società Equitalia Nomos Spa, agente della riscossione dei tributi nella provincia di Cuneo, risulti caratterizzata — come testimoniato dall'elevato numero degli avvisi di vendite immobiliari e da un

eccessivo ricorso allo strumento del fermo amministrativo — da uno sproporzionato tasso di aggressività nei confronti dei cittadini, molti dei quali non sono in grado di pagare le cartelle esattoriali, ovvero di rispettare le scadenze delle rateizzazioni concesse, incorrendo di conseguenza nell'applicazione di interessi e sanzioni che accrescono ulteriormente il loro debito nei confronti dell'erario. Ritiene, a tale proposito, che l'obiettivo, assolutamente imprescindibile, di contrastare l'evasione fiscale, debba essere perseguito concentrando prioritariamente gli sforzi dell'Amministrazione finanziaria sui grandi evasori e sugli evasori totali, e non ponendo in essere comportamenti inutilmente vessatori nei confronti dei cittadini che si siano resi responsabili di irregolarità di lieve entità.

In tale contesto, l'interrogazione segnalava, tra l'altro, l'opportunità di verificare la legittimità degli interessi applicati dalla predetta società per ritardato pagamento delle cartelle, nonché di chiarire secondo quali modalità e in quali casi si procede all'iscrizione di ipoteca sugli immobili di proprietà dei contribuenti morosi, gran parte dei quali, a differenza di coloro che evadono sistematicamente, non è in grado di difendersi in maniera adeguata dalle pretese del fisco, nemmeno nei casi in cui queste risultino palesemente infondate.

Si dichiara pertanto insoddisfatto, auspicando iniziative anche legislative atte a mitigare gli effetti di comportamenti degli agenti della riscossione troppo intransigenti e in contrasto con lo spirito che deve informare i rapporti tra contribuenti e fisco, alla luce dei principi sanciti dallo Statuto dei contribuenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alla tematica affrontata dall'interrogazione, rileva come la Commissione Finanze, nel corso della legislatura, abbia assunto diverse iniziative, anche di carattere legislativo, volte a facilitare i rapporti tra fisco e contribuenti, ad esempio in materia di sospensione e rateizzazione dei debiti tributari.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00344 Ventucci: Compensazione tra debiti delle pubbliche amministrazioni e debiti tributari.

(Seguito della discussione e rinvio)

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 16 giugno scorso.

Cosimo VENTUCCI (PdL) rileva l'opportunità di approfondire la materia affrontata dalla risoluzione, procedendo ad un ciclo di audizioni, al fine di verificare la possibilità di elaborare, con il contributo di esperti, soluzioni ulteriori rispetto a quelle prospettate nell'atto di indirizzo.

Antonio PEPE (PdL), nell'esprimere una valutazione positiva sulla sostanza della risoluzione in discussione, concorda con la proposta, formulata dal deputato Ventucci, di procedere ad un ciclo di audizioni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come, nell'ambito della congiuntura economica in atto, e nel difficile momento attraversato dalla finanza pubblica, sia opportuno disporre di un ventaglio il più ampio possibile di soluzioni sulla problematica affrontata dalla risoluzione, giudicando pertanto condivisibile la proposta del deputato Ventucci di procedere ad un ciclo di audizioni in materia, che potranno essere precisate in dettaglio in

seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Ritiene, altresì, opportuno affrontare specificamente, in tale ambito, la questione degli interessi applicati in caso di ritardato pagamento delle obbligazioni tributarie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 23 giugno 2010.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.

C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 giugno 2010.

Audizione dei rappresentanti del Centro studi 3M per la sicurezza stradale, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbatto, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.45.

ALLEGATO 1

5-03054 Fluvi e Causi: Effetti della contrazione del gettito delle entrate tributarie sui saldi di finanza pubblica**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione in oggetto il Dipartimento delle finanze ha comunicato quanto segue.

L'andamento delle entrate riferito al solo primo quadrimestre non è rappresentativo dell'andamento annuale. Ad esempio, l'Iva sugli scambi interni nel primo quadrimestre 2009 registrava un decremento del 5,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2008, mentre il risultato annuale ha segnato una diminuzione del 3,8 per cento recuperando 2 punti percentuali.

In generale la relazione tra andamento del gettito e indicatori macro economici, già non lineare a livello annuale, lo è ancora meno a livello infrannuale. L'elenco degli indicatori riportati nell'interrogazione potrebbe essere completato con altri: all'indicatore della spesa delle famiglie residenti (+ 0,7 per cento) potrebbe essere affiancato il dato dei consumi finali (+ 0,4 per cento), così come all'indicatore degli investimenti in macchinari (+ 2 per cento) potrebbe essere affiancato quello complessivo degli investimenti fissi lordi (- 1,2 per cento).

Iva: nel dibattito sulle problematiche delle entrate tributarie si è sempre fatto riferimento all'Iva totale (compresa quindi l'Iva sulle importazioni) e nei primi quattro mesi del 2010 l'Iva totale registra un aumento del 2,0 per cento.

Ires: per quanto attiene all'Ires e a tutte le imposte autoliquidate, il gettito dei primi mesi dell'anno si riferisce ai versa-

menti di contribuenti con esercizio a cavallo d'anno e di conseguenza, visto il suo scarso ammontare, non è significativo. Questo determina l'assoluta irrilevanza di qualunque tipo di analisi effettuata prima dei versamenti di giugno e luglio.

Imposta sostitutiva (cap. 1026/articolo 5): nel Bollettino delle entrate tributarie (consultabile sul sito: www.finanze.gov.it) nel periodo gennaio-aprile 2010 (pagine 8 e 9), sono illustrate le ragioni dell'andamento di tale imposta, essenzialmente legate al meccanismo di versamento del tributo in esame (acconti nell'anno t e saldo nell'anno t+1). Gli effetti sul gettito di tale meccanismo erano ovviamente attesi e, quindi, sono stati considerati nelle previsioni.

Le previsioni delle entrate tributarie della RUEF, oltre che degli indicatori del quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre finanziarie attuate, tengono anche conto, ove significativi, dell'andamento del gettito del primo quadrimestre.

L'andamento complessivo delle entrate tributarie del primo quadrimestre del corrente anno è sostanzialmente in linea con le previsioni contenute nella RUEF, presentata lo scorso 6 maggio 2010. Il Bollettino delle entrate tributarie evidenzia, nel primo quadrimestre dell'anno in corso, un calo del gettito dell'1,2 per cento: al netto dell'imposta sostitutiva di cui al citato cap. 1026/articolo 5, le entrate tributarie del primo quadrimestre 2010, registrano una crescita dello 0,9 per cento.

ALLEGATO 2

5-03055 Occhiuto e Galletti: Validazione delle rilevazioni dei valori immobiliari effettuate dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione a quanto rappresentato dagli Onorevoli interroganti si fa presente quanto segue.

L'Agenzia del Territorio ha osservato che l'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) è nato come strumento essenziale alla trasparenza del mercato immobiliare ed a tale scopo fornisce, oltre a dati di consuntivo sui volumi di compravendita, le quotazioni di mercato relative alle compravendite ed alle locazioni delle principali tipologie edilizie in tutti i comuni italiani. Tali quotazioni rispecchiano i valori medi ordinari di mercato delle zone omogenee in cui sono suddivisi i territori comunali.

L'Agenzia ha, inoltre, rilevato che le quotazioni dell'OMI non sono alla base dell'accertamento dei redditi di fabbricati di cui all'articolo 41-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, (introdotto dal comma 342 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Legge Finanziaria per l'anno 2005), norma che fa riferimento ai valori catastali delle unità immobiliari (correlati alla rendita catastale tramite coefficienti moltiplicatori fissi) e non ai valori di mercato. I valori catastali sono, pertanto, da considerarsi stabili e non collegati ad alcuna logica di mercato.

Per quanto concerne le metodologie e i processi con i quali si perviene alla determinazione delle quotazioni immobiliari, l'Agenzia rappresenta che gli stessi sono dettagliatamente descritti nel « Manuale

della banca dati OMI », pubblicato sul sito internet della stessa. In particolare, le quotazioni derivano da un'indagine del mercato delle compravendite e delle locazioni, supportata anche da rilevazioni puntuali, le cui risultanze, prima della validazione, sono sottoposte al parere non vincolante del Comitato Consultivo Misto, previsto presso ciascun Ufficio Provinciale, al quale partecipano tecnici operatori del settore, nonché rappresentanti degli Ordini professionali.

Si ritiene, pertanto, che sia già definito un adeguato procedimento che garantisce la trasparenza e la coerenza dei dati forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio.

D'altra parte, la logica degli studi di settore è quella della condivisione, con le categorie interessate, dei metodi per la stima di parametri idonei alla corretta rappresentazione della situazione d'impresa in condizioni di normalità economica e, quindi, della sua effettiva capacità di produrre ricavi, ai fini di definire la « giusta pretesa » da parte del fisco. Di contro, la finalità delle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare non è di natura fiscale ma, come sopra accennato, è quella di rilevare le quotazioni medie di mercato.

Conseguentemente, l'Agenzia del Territorio non ravvisa i presupposti fondamentali per procedere verso un modello simile a quello degli studi di settore.

ALLEGATO 3

5-03098 Forcolin e Luciano Dussin: Trasformazione in compagnia della tenenza della Guardia di finanza stanziata a Castelfranco Veneto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica segnalata con il documento in esame si fa presente che la Tendenza di Castelfranco Veneto è allocata in un immobile privato, sito in Via Damini n. 6 (per il quale viene corrisposto un canone annuo di euro 7.986,80) che risulta inadeguato, per le ridotte dimensioni, alle esigenze logistico-operative del Reparto.

In proposito il Comando Regionale Veneto ha riferito che la locale Amministrazione comunale aveva manifestato la propria disponibilità a cofinanziare la costruzione di una nuova caserma, attraverso la concessione di un terreno sul quale edificare l'immobile con i fondi del Ministero delle infrastrutture. Invero, con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 26 gennaio, è stata approvata la cessione, a titolo gratuito, alla Filiale Veneto dell'Agenzia del Demanio, di un'area di mq. 2.258 (identificata al foglio 26, mappali 1796 e 1803), di proprietà comunale, ove realizzare l'infrastruttura.

Pertanto, il Reparto tecnico logistico amministrativo Veneto ha provveduto a redigere un quadro esigenziale, sulla scorta della forza organica prevista per la Tendenza ed in conformità con quanto previsto dalle Direttive Tecniche (Caserme 01) e (Alloggi 01), predisposte dal Corpo.

Nel contempo ha manifestato formalmente alla Filiale Veneto dell'Agenzia del demanio l'interesse del Corpo all'acquisizione del predetto terreno ed ha richiesto al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, di

verificare l'idoneità del sito, far conoscere la disponibilità a finanziare l'opera con l'inserimento della stessa nelle future programmazioni triennali dei Lavori pubblici, quantificare l'onere e la durata presunta dei lavori nonché di provvedere a redigere un apposito progetto.

Il Comando Generale della Guardia di finanza ha espresso il proprio parere favorevole al proseguimento dell'iniziativa, subordinatamente all'impegno della citata articolazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a finanziare ed eseguire la progettazione e la successiva esecuzione dell'opera.

Tutto ciò nella considerazione che il rilascio dell'immobile privato, sede della Tendenza di Castelfranco Veneto, determinerebbe un risparmio economico, nella misura corrispondente al canone di locazione, in linea con gli indirizzi forniti dall'Autorità di Governo in materia di contenimento della spesa pubblica.

Anche l'Agenzia del Demanio, interessata della questione, ha riferito che provvederà a dar corso alle procedure di acquisizione dell'area di proprietà comunale a titolo gratuito, ove realizzare l'infrastruttura, una volta accertato il formale impegno del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a finanziare ed eseguire l'opera.

Infine, il Comando Generale ha rappresentato che l'ipotesi di riallocazione infrastrutturale della Tendenza, allo stato, non presuppone l'elevazione di rango della medesima.

ALLEGATO 4

5-03099 Soglia: Applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4 per cento sulle cessioni di autoveicoli in favore di soggetti portatori di *handicap* e di loro familiari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione mira a rilevare come il beneficio fiscale dell'aliquota Iva del 4 per cento, prevista dalla tabella A, parte II, n. 31 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in favore dei disabili, si presti in molti casi ad abusi.

In particolare, l'interrogante segnala come l'acquisto di veicoli con aliquota, agevolata sia spesso effettuato dai disabili non per le loro necessità ma per consentire ai familiari di ottenere un risparmio molto consistente sul prezzo del veicolo.

Al fine di contrastare applicazioni distorte della predetta misura agevolata, l'interrogante rammenta che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, commi 36 e 37, ha previsto che « le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti » e che « in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio *handicap*, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti ».

L'interrogante giudica comunque auspicabile un ulteriore intervento normativo che riveda il meccanismo di applicazione dell'aliquota Iva del 4 per cento in favore dei disabili, al fine di contrastare fenomeni elusivi. Chiede, pertanto, di fornire dati in merito ai veicoli acquistati annualmente fruendo dell'aliquota Iva del 4 per cento e di far conoscere se intenda assumere iniziative, anche di carattere normativo, al fine di escludere applicazioni distorte dell'agevolazione, prevedendo, ad esempio, che l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta sia subordinata al rilascio di un nulla osta da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate fa presente che l'applicazione dell'aliquota Iva del 4 per cento, inizialmente prevista dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, solo in favore dei soggetti invalidi con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, e poi estesa ad altre categorie di disabili, è tutt'oggi subordinata agli adempimenti che il decreto ministeriale 16 maggio 1986 pone a carico dell'acquirente e del venditore del veicolo.

Ai sensi del decreto ministeriale 16 maggio 1986 sopra citato è previsto, tra l'altro, che il concessionario, entro 30 giorni dalla data della cessione del veicolo, comunichi, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente nei confronti del concessionario, la data dell'effettuazione dell'operazione, la targa automobilistica del veicolo, i dati anagrafici, e la residenza dell'acquirente e, se diverso, del soggetto portatore di *handicap*.

L'Agenzia delle Entrate, sulla base delle predette informazioni può, pertanto, verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per fruire del beneficio.

La proposta, avanzata dall'onorevole interrogante, di subordinare l'applicazione del beneficio fiscale ad un preventivo nulla-osta da parte dell'Agenzia delle Entrate potrebbe costituire un deterrente all'abuso del beneficio ma richiede una attenta valutazione in ordine alle ripercussioni che produrrebbe sulla operatività degli uffici dell'Agenzia stessa.

Peraltro, la condizione che il veicolo sia utilizzato effettivamente al fine di favorire la mobilità del disabile può essere riscontrata solo in base a controlli su strada e non in base a controlli documentali.

Per quanto attiene ai dati richiesti circa il numero di autoveicoli di cui trattasi in circolazione, suddiviso per classi di cilindrata, a seconda vengano utilizzati da portatori di *handicap* o di familiari, si è in attesa di acquisire i dati del Ministero delle infrastrutture.

ALLEGATO 5

5-03100 Barbatto: Iniziative per contrastare fenomeni di corruzione all'interno del Corpo della Guardia di finanza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione parlamentare in esame, che muove da due vicende riportate dagli organi di stampa riguardanti l'arresto di alcuni appartenenti alla Guardia di finanza si chiede, in sintesi, di conoscere le iniziative che si intendono adottare.

In proposito, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha rappresentato che:

per quanto attiene alla notizia stampa dell'arresto del Colonnello Salvatore Paglino si è già riferito in sede di risposta al documento di sindacato ispettivo n. 5-03005, esaminato in Commissione Finanze Camera in data 9 giugno 2010;

per quel che attiene agli arresti eseguiti in Calabria, si segnala che:

in data 8 giugno 2010 sono state eseguite nell'area della locride quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, con riferimento al p.p. 7177/09;

i provvedimenti cautelari hanno riguardato un commercialista di Siderno (Reggio Calabria) e tre militari della Guardia di Finanza: il Cap. Insardà Vincenzo, Comandante in S.V. del Reparto Comando del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo di Catanzaro e i Marescialli Inzirillo Francesco e Crinò Giuseppe, rispettivamente in forza alla Tenenza di Roccella Jonica ed alla Compagnia di Locri;

le indagini sono state condotte, sotto il coordinamento della D.D.A. reg-

gina, dalla stessa Guardia di Finanza di Locri;

il Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di custodia cautelare ha ritenuto dover evidenziare che: « non può non evidenziarsi la tempestività con cui le indagini sono state condotte dallo stesso Corpo di appartenenza dei militari indagati e con il quale sono state formulate le richieste all'Autorità procedente »;

i reati ascritti al personale della Guardia di Finanza concernono, sostanzialmente, la concussione (articolo 317 codice penale), la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 codice penale), l'istigazione alla corruzione (articolo 322, comma 2, codice penale), la falsità materiale (articolo 476 codice penale), la truffa (articolo 640, comma 2, codice penale) e, per il solo M.C. Inzirillo Francesco, la rivelazione di segreti d'ufficio (articolo 326 codice penale).

Nello specifico, le fattispecie penali contestate attengono:

a) al tentativo di mitigare gli effetti di alcuni controlli e verifiche fiscali, a seguito di sollecitazioni in tal senso operate dal ragioniere coindagato. Con riferimento a tali fatti, i militari impegnati in attività di verifica hanno sempre provveduto a redigere apposite relazioni di servizio per notiziare i propri superiori gerarchici delle richieste pervenute dai colleghi successivamente arrestati;

b) all'abuso dei poteri di pubblico ufficiale da parte del Cap. Insardà e del

M.C. Crinò, i quali avrebbero indotto alcuni dei soggetti verificati a consegnare denaro o altre utilità, promettendo, in cambio, di limitare gli esiti delle verifiche fiscali;

c) in via incidentale è stata, inoltre, scoperta la simulazione, con il concorso di altre 61 persone tra medici, periti, privati cittadini e altre figure professionali, di incidenti stradali fittizi, per lucrare sui successivi rimborsi assicurativi.

Per effetto delle misure restrittive della libertà personale applicate, i militari sono da considerarsi sospesi precauzionalmente dall'impiego, a titolo obbligatorio, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 10 aprile 1954, n. 113 per l'ufficiale e dell'articolo 20, comma 2, della legge 31 luglio 1954, n. 599 per gli ispettori (i relativi provvedimenti sono in corso di formalizzazione).

Con riferimento all'esigenza di prevenire eventuali « vivai di corruzione », è noto come la Guardia di finanza assolva – con riconosciuta abnegazione e professionalità – una delicata ed importante funzione a tutela di primari interessi della collettività, concernenti la sicurezza economico-finanziaria del Paese e dell'Unione europea, anche attraverso un'azione di servizio a tutela della spesa pubblica, mirata altresì al contrasto dei delitti contro la Pubblica amministrazione e, in particolare, dei fenomeni di corruzione.

L'operatività del Corpo nello specifico settore di contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica amministrazione è assicurata attraverso l'esercizio di un complesso di potestà e di attribuzioni normativamente previste, che comprendono quelle più squisitamente repressive di polizia giudiziaria, quelle tipicamente amministrative ed amministrativo-contabili.

Oltre all'attività di tipo repressivo, l'azione del Corpo nello specifico contesto operativo assume anche una connotazione di tipo preventivo. L'Istituzione infatti ha costituito un apposito Reparto altamente specializzato, il Nucleo Speciale Tutela

Pubblica Amministrazione, già incaricato di fornire all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica amministrazione la propria collaborazione ed il supporto per lo svolgimento di indagini – anche di tipo eminentemente conoscitivo – nonché di accertamenti e studi che abbiano ad oggetto Pubbliche amministrazioni.

Analoghi rapporti di collaborazione, peraltro in via di formalizzazione anche in un protocollo di intesa *ad hoc*, sono intrattenuti dalla Guardia di finanza con il Dipartimento della Funzione pubblica del Ministero della pubblica amministrazione e innovazione, al quale, come noto, sono state trasferite le funzioni del (soppresso) citato Alto Commissario e sono attribuite le competenze di « Autorità nazionale anticorruzione » ai sensi dell'articolo 6 della « Convenzione ONU contro la corruzione » adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 e ratificata con legge n. 116/2009.

I militari della Guardia di finanza si caratterizzano, inoltre, come anche affermato dagli stessi interroganti, per « la dignità e l'onore ».

Il Corpo, del resto, ha sempre prestato elevatissima attenzione nella prevenzione e nel contrasto di eventuali comportamenti illeciti da parte dei propri appartenenti, sulla base delle disposizioni, contemplate anche in fonti normative primarie, correlate al particolare status rivestito nonché al peculiare ordinamento dell'Amministrazione.

Nei confronti del personale dell'Istituzione trovano infatti applicazione, in particolare:

a) le leggi di stato (tra queste, leggi n. 113/1954, n. 599/1954 e n. 833/1961), nel cui ambito sono previste rigorose misure disciplinari e cautelari applicabili, tra l'altro, in caso di commissione di gravi reati ed illeciti di natura amministrativa (oltre a quelle già previste nell'ambito del Testo unico sul pubblico impiego di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957);

b) i codici penali militari di pace e di guerra;

c) la « legge sui principi » (legge n. 382/1978) ed il Regolamento di disciplina militare (decreto del Presidente della Repubblica n. 545/1986);

d) alcune leggi speciali, come quella che prevede uno specifico reato militare quale la « collusione con estranei per frodare la finanza » (legge n. 1383/1941), che può essere integrato con il semplice accordo con un soggetto estraneo all'Amministrazione e può rilevare anche ai fini del diritto penale comune;

e) il Codice deontologico interno (circolare n. 400.000 in data 21 novembre 1995), il quale, tra l'altro, reca misure relative al comportamento che devono tenere i militari della Guardia di finanza fuori dal servizio e nei rapporti con soggetti privati/economici con cui vengano in contatto nel corso dell'attività svolta;

f) numerose circolari diramate in materia dal Comando Generale.

Anche le direttive riguardanti l'attività operativa, tra tutte quelle sull'attività di verifica fiscale, contengono disposizioni e procedure riguardanti controlli e adempi-

menti puntuali finalizzati ad evitare casi di incompatibilità, conflitti di interesse e, più in generale, a prevenire fenomeni corruttivi.

Il personale del Corpo, in particolare quello appartenente alla categoria ufficiali è inoltre soggetto ad una frequente mobilità, mediamente ogni quattro anni. In tale contesto ai fini dell'avvicendamento e/o dell'assegnazione ad una nuova sede si tiene anche conto delle eventuali situazioni di incompatibilità (per la presenza di parenti e/o affini che esercitano attività industriali, commerciali o professionali ovvero che prestano servizio nel Corpo).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento di disciplina militare, sono obbligatori costanti flussi informativi tra il personale e l'Amministrazione, onde consentire di prevenire efficacemente ogni possibile alterazione del regolare svolgimento del servizio.

Da quanto innanzi sinteticamente esposto, si rileva come il sistema di disposizioni concernente il personale della Guardia di finanza, che per molteplici aspetti non trova riscontro in altre Amministrazioni pubbliche, risulti organico e puntuale, dando già piena garanzia della relativa adeguatezza.

ALLEGATO 6

5-02492 Delfino: Problematiche concernenti procedure di riscossione coattiva poste in essere nella provincia di Cuneo.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante, dopo aver messo in evidenza un presunto considerevole numero di cartelle esattoriali emesse nei confronti di contribuenti che sarebbero risultati ingiustamente morosi, di avvisi di vendite immobiliari e di provvedimenti di fermo amministrativo, richiama l'attenzione sul fatto che molti contribuenti non sono in grado di pagare le suddette cartelle ed altrettanti sono coloro che, pur avendone rateizzato gli importi, non riescono a rispettarne le scadenze, incorrendo, di conseguenza, nell'applicazione di nuove sanzioni ed interessi.

L'Onorevole, pertanto, chiede al Ministro dell'economia e delle finanze, se non ritenga necessario verificare la legittimità degli interessi applicati dall'agente della riscossione nell'ambito delle procedure esecutive, nonché chiarire le procedure di notifica inerenti al fermo amministrativo, rendendo altresì espliciti i casi e le modalità d'iscrizione di ipoteca su immobili di proprietà di contribuenti.

In via preliminare, si fa presente che Equitalia S.p.A. opera, per il tramite delle società partecipate, secondo la disciplina normativamente prevista a tutela degli enti creditori titolari dei crediti da riscuotere, la quale stabilisce i limiti temporali entro cui pagare le cartelle esattoriali, le modalità attraverso cui provvedervi e le sanzioni applicate in caso di mancato pagamento.

Ciò posto, esistono numerosi istituti giuridici a tutela del contribuente: possibilità per il debitore di ottenere la sospensione della riscossione in via di autotutela (articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) o in via giudiziale (articolo 47 del decreto legisla-

tivo n. 546/1992), ovvero di richiedere all'agente della riscossione o all'ente creditore la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e articolo 26 del decreto legislativo n. 46/1999); è prevista, poi, la possibilità per il destinatario della cartella di pagamento di ottenerne lo sgravio, totale o parziale, in via di autotutela o dinnanzi al giudice, allorché dimostri la infondatezza della pretesa erariale.

Molteplici sono state, inoltre, le iniziative volte al miglioramento del servizio offerto ai cittadini e alle imprese ed all'abbattimento dei costi operativi.

Si fa riferimento, in particolare, alla razionalizzazione della rete territoriale degli sportelli degli agenti della riscossione; alla stipulazione di convenzioni con ordini professionali; alla diffusione capillare, da parte degli agenti della riscossione, della Guida pratica per il cittadino-contribuente, contenente informazioni e indicazioni utili ai cittadini che ricevono una cartella di pagamento; all'attivazione del sistema di estratto conto *on line*, grazie al quale verificare immediatamente la propria eventuale posizione debitoria con gli agenti della riscossione.

A conferma dell'attenzione riservata alle difficoltà che i contribuenti possono incontrare nell'adempimento dei loro obblighi fiscali, si può richiamare, altresì, l'avvenuta abrogazione della norma che prevedeva l'obbligo della fideiussione bancaria per ottenere la rateizzazione del debito, l'aumento dei tempi stessi di ra-

teizzazione (fino a 72 mesi) e la possibilità di rateizzare anche gli interessi moratori e i compensi di riscossione.

Con specifico riguardo, invece, alla richiesta di verificare la legittimità degli interessi applicati dall'agente della riscossione nell'ambito delle procedure esecutive, si osserva che la misura degli stessi è individuata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

La disposizione da ultimo richiamata dispone che la misura dei suddetti interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è «... da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi». In attuazione del richiamato articolo 30, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d'Italia sulla media dei tassi bancari attivi, ha, da ultimo, emanato il provvedimento del 4 settembre 2009, con cui è stata ridotta al 6,8358 per cento – in ragione annuale e con effetto dal primo ottobre 2009 – la misura del tasso d'interesse originariamente fissato.

Per quanto concerne, poi, le modalità di notifica del fermo amministrativo e di iscrizione di ipoteche, va segnalato che anche queste due attività sono regolamentate per legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

In particolare, quanto al fermo amministrativo, il comma 1 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 dispone che «Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore ...».

L'Agenzia delle Entrate ed Equitalia S.p.A., nelle more dell'approvazione del decreto attuativo di cui al comma 4 del citato articolo 86, hanno individuato, nel rispetto del decreto ministeriale n. 503/1998, cui

l'articolo 3 del decreto n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005 rinvia, le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 1 dello stesso articolo, aventi l'obiettivo di consentire al contribuente moroso la possibilità di sanare la propria posizione senza aggravio di costi.

In particolare, pur non avendo la normativa di riferimento previsto la preventiva comunicazione del fermo, si fa presente che l'agente della riscossione provvede alla notifica non solo della comunicazione di avvenuto fermo, ma anche di un preavviso, in base al quale viene data la possibilità al contribuente di regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento del dovuto entro venti giorni dalla notifica del preavviso, in assenza del quale viene iscritto il fermo.

Quanto all'iscrizione di ipoteca, si osserva che anche in tal caso la procedura seguita è quella prevista dalla normativa vigente che dispone che, ai sensi del primo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, «il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede».

Da ultimo, quanto alla situazione relativa allo stato della riscossione nella Provincia di Cuneo per il periodo 2000-2009 si fa presente che il totale delle cartelle, riferite a codici fiscali e partite IVA, ammonta a 594.774, per un totale di 163.972 contribuenti interessati. Inoltre le ipoteche ed i fermi amministrativi ancora in vita su cartelle con residuo da riscuotere, emesse nel suddetto periodo di riferimento, sono pari rispettivamente a 2.692 e 3.987.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 64/10: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. C. 3552-A Governo,
approvato dal Senato 127

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 127

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 23 giugno 2010.

**DL 64/10: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.
C. 3552-A Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.15 alle 9.55, dalle 13.50 alle 15 e dalle 16.20 alle 16.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Ulteriore nuovo testo C. 2364 e abb., approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta*) 128

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ». Atto n. 220 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 129

ALLEGATO 1 (*Nuova formulazione della proposta di parere*) 132

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 141

ALLEGATO 3 (*Proposta alternativa di parere presentata dall'Italia dei Valori*) 150

Sui lavori della Commissione 130

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 131

COMITATO RISTRETTO:

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini e C. 3379 Lupi 131

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Ulteriore nuovo testo C. 2364 e abb., approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2010.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte nella relazione introduttiva, propone che la Commissione esprima il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento presso la Commissione di merito.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 9.40.

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ».

Atto n. 220.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, comunica che il Presidente della Camera ha autorizzato per le vie brevi la Commissione a pronunciarsi definitivamente, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, sullo schema di decreto legislativo in esame, anche in mancanza del prescritto parere del Consiglio di Stato. Comunica, altresì, che sono pervenuti i rilievi espressi dalla XIII Commissione Agricoltura e dalla V Commissione Bilancio sul provvedimento in esame. Presenta, quindi, una nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato 1*) che tiene conto, tra l'altro, delle osservazioni e proposte avanzate nelle seduta di ieri dal deputato Bratti.

Chiara BRAGA (PD) chiede al relatore di valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere un'ulteriore osservazione diretta a chiarire che la qualifica di « autorità competente », contenuta nell'articolo 5 del codice ambientale, sia riconosciuta sia alla pubblica amministrazione che agli organismi pubblici. Tale specificazione, comunque opportuna in linea generale, consentirebbe inoltre di sciogliere un nodo interpretativo che in più di una occasione, come ad esempio nella

regione Lombardia, ha prodotto contenuti in sede giurisdizionale.

Alessandro BRATTI (PD), intervenendo in sede di dichiarazioni di voto, esprime, anzitutto, il disappunto del gruppo del partito democratico per il fatto che, contrariamente agli impegni assunti in sede parlamentare dal Governo, la Commissione è stata completamente esclusa dalla discussione pubblica e dalle attività istruttorie che hanno portato alla predisposizione dello schema di decreto legislativo in esame. Quanto ai contenuti dello stesso provvedimento, nel richiamare le considerazioni svolte nella seduta di ieri, sottolinea nuovamente, con riferimento alle disposizioni di riforma della Parte seconda del Codice ambientale, l'esigenza di una modifica del testo ai fini di una migliore integrazione delle procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e di quelle concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Al riguardo, sottolinea come sia in corso di approvazione la nuova direttiva europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) che potrebbe rendere datate le nuove disposizioni contenute nel provvedimento in esame, a meno che il Governo non abbia già tenuto conto di tali cambiamenti in sede di redazione dello schema di decreto. Ancora in tema di integrazione e snellimento delle procedure amministrative, ritiene peraltro che andrebbero rivisti i tempi eccessivamente lunghi dell'istruttoria sulla valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento alla fase del passaggio dell'istruttoria medesima dalla direzione generale del Ministero alla Commissione di valutazione di impatto ambientale e alla fase che si conclude con l'adozione del decreto. Quanto, poi, alle disposizioni relative alla revisione della Parte V del Codice ambientale in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, conferma il giudizio complessivamente positivo su un testo – frutto anche del lavoro istruttorio condotto sotto il precedente Governo – che consente di recepire nell'ordinamento interno la normativa euro-

pea in materia. Conclude annunciando il voto di astensione del gruppo del partito democratico sulla proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dal relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, ritenendo di potere senz'altro accogliere le osservazioni formulate dalla collega Braga e gli ulteriori rilievi emersi dall'intervento odierno del collega Bratti, presenta una ulteriore nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) presenta a nome del suo gruppo una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 3*) che illustra sinteticamente. Esprime, peraltro, apprezzamento per la proposta di parere presentata ieri e che oggi è stata ulteriormente aggiornata in alcuni punti importanti, preannunciando che su di essa il gruppo di Italia dei Valori si asterrà.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione su un tema importante quale la revisione del codice ambientale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dal relatore, risultando così preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo presentata dal gruppo Italia dei Valori.

Sui lavori della Commissione.

Salvatore MARGIOTTA (PD) chiede delucidazioni sulla lettera che la Presidenza della Commissione, su mandato dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è impegnata a inviare al Presidente della Camera in ordine ad alcuni aspetti problematici del rapporto della VIII Commissione con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nel fare presente di aver già provveduto a inviare al Presidente della Camera la lettera richiamata dal collega Margiotta, precisa che allo stato non risulta pervenuta alcuna risposta, facendo comunque notare che, come a tutti noto, il Presidente della Camera è impegnato da diversi giorni in un viaggio istituzionale in Israele.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) chiede di poter conoscere i contenuti della lettera trasmessa alla Presidenza della Camera.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente di aver segnalato nella lettera come i componenti della Commissione abbiano, in diverse occasioni, inutilmente sollecitato il Ministro, in quanto organo titolare della responsabilità politica degli atti del proprio dicastero, ad intervenire in Commissione e come le richieste di audizioni di rappresentanti di organismi pubblici dotati di specifiche competenze tecniche non abbiano potuto essere soddisfatte in quanto il Ministro ha sempre rappresentato di ritenere preferibile che sulle tematiche ambientali rispondesse l'organo di direzione politica.

Agostino GHIGLIA (PdL) rileva l'opportunità di rinnovare comunque nuovamente al Ministro dell'ambiente l'invito a partecipare ai lavori della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente di aver informato più volte il Ministro dell'Ambiente delle richieste provenienti dai componenti della Commissione in ordine ad una maggiore partecipazione dello stesso Ministro ai lavori della Commissione.

Tommaso FOTI (PdL) chiede che la Presidenza si faccia carico di approfondire le ragioni per le quali sono stati stanziati solo tre miliardi di euro per far fronte ai danni causati dallo sversamento del fiume Lambro, a fronte di una quantificazione degli oneri pari a circa 12 milioni di euro.

Alessandro BRATTI (PD) si associa alla richiesta avanzata dal deputato Foti, ritenendo che occorre sollecitare un ulteriore intervento finanziario per far fronte ai danni economici causati dall'evento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, assicura che si farà carico di quanto richiesto dai deputati Foti e Bratti e che informerà la Commissione delle informazioni ulteriori acquisite.

Carmen MOTTA (PD) fa presente che lunedì scorso si è tenuto un incontro presso la provincia di Parma in merito agli eventi alluvionali occorsi il 15 e 16 giugno scorsi al fine di valutare l'entità dei relativi danni. Chiede, quindi, alla Presidenza di seguire attentamente la questione, anche al fine di poter individuare le risorse economiche necessarie per l'evenienza.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, assicura che seguirà attentamente l'evolversi

della questione rappresentata dal deputato Motta.

La seduta termina alle 10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 23 giugno 2010.

**Principi fondamentali per il governo del territorio.
C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini e C.
3379 Lupi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ». Atto n. 220.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (di seguito « codice »);

considerata la disposizione di cui all'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che delega il Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge;

premesso che:

non appare opportuna, all'articolo 4, comma 4, lettera *c*) del codice, come introdotta all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), l'attribuzione all'AIA delle finalità proprie della VIA, stante che l'AIA è finalizzata all'eliminazione della riduzione integrata dell'inquinamento, anche attraverso le verifiche ed i rinnovi periodici dell'autorizzazione da effettuare durante tutto il corso di vita dell'attività industriale, mentre la VIA opera in fase di verifica degli effetti ambientali della realizzazione degli impianti;

la nuova definizione della VAS recata all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) del codice, come modificata all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), capoverso *a*), fa riferimento, anziché alla « valutazione del

piano e del programma » alla « definizione del piano o del programma », in difformità con la normativa comunitaria (articolo 2 direttiva 2001/42/CE) che fa invece riferimento alla « valutazione del rapporto ambientale »;

all'articolo 15, comma 2, del codice, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, lettera *b*), l'attribuzione all'autorità procedente all'adozione del piano del potere di rivedere il piano o il programma sulla base delle risultanze del parere motivato per adeguarlo allo stesso parere finisce per riconoscere carattere vincolante alla valutazione ambientale strategica, vanificando così il bilanciamento tra le diverse esigenze in gioco ai fini dell'adozione del piano medesimo, in contrasto pertanto con la normativa comunitaria (articolo 8 direttiva 2001/42/CE) a norma della quale in fase di preparazione del piano il rapporto ambientale viene solo preso in considerazione;

all'articolo 17 del codice, il comma 2 come inserito dall'articolo 2, comma 15, a norma del quale chiunque abbia presentato osservazioni durante la consultazione pubblica può impugnare il piano che non recepisce integralmente il parere VAS, non risulta previsto dalla normativa comunitaria che non prevede alcuna disposizione analoga, limitandosi a contemplare la pubblicazione di una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o nel programma;

all'articolo 23, comma 4, come modificato dall'articolo 2, comma 20, lettera c), il ritiro da parte del proponente della documentazione anche in caso di lieve incompletezza impedisce di colmare la lacuna in tempi brevi sospendendo così il procedimento per un periodo minimo di 30 giorni;

all'articolo 28, comma 1-bis, del codice, come introdotto dall'articolo 2, comma 24, lettera b), la previsione per cui l'autorità competente, qualora dal monitoraggio risultassero impatti negativi ulteriori e diversi ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli previsti, può apportare modifiche al provvedimento VIA o, nei casi di maggiore gravità, ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, rischia di creare incertezza tra gli operatori anche in relazione agli investimenti effettuati;

condivisi i rilevati espressi sullo schema dalla XIII Commissione che sono allegati al presente parere;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) per garantire tempi certi nella predisposizione dei provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, all'articolo 1, comma 2, lettera b), che modifica il comma 3 dell'articolo 3 del Codice, si preveda che il Ministro dell'ambiente acquisisce il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) entro 30 giorni dalla richiesta;

2) al fine di mantenere una chiara distinzione tra le finalità dell'AIA e quelle della VIA, si sopprimano, all'articolo 2, comma 1, lettera c), che inserisce una nuova lettera c) all'articolo 4, comma 4, del Codice, le parole « le medesime finalità di cui al punto b) del presente comma,

attraverso », provvedendo contestualmente ad adeguare la definizione di « autorizzazione integrata ambientale » di cui alla lettera o-bis) dell'articolo 5, comma 1 del Codice, come sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera h);

3) per garantire la conformità del decreto alla normativa comunitaria nonché l'autonomia decisionale dell'autorità cui compete l'adozione del piano o programmi, si sopprima l'articolo 2, comma 2, lettera b), capoverso, lettera a), che reca una nuova definizione di Valutazione Ambientale Strategica che comprende la definizione stessa dei piani e programmi;

4) all'articolo 2, comma 2, lettera f), si aggiunga la seguente modifica: « dopo la lettera m) è introdotta la seguente lettera m-bis) « parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali condizioni e osservazioni che conclude la fase di valutazione di VAS espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni »;

5) all'articolo 2, comma 3, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: « c) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente comma: 3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una Valutazione Ambientale Strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale o di sviluppo aeroportuale ovvero le relative varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento »;

6) all'articolo 2, comma 3, lettera *f*), si preveda la modifica del comma 7 dell'articolo 6 del codice, con il seguente: »7. La valutazione e' inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano avere impatti significativi e negativi sull'ambiente: *a*) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; *b*) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente; *c*) i progetti elencati nell'allegato IV »;

7) all'articolo 2, comma 3, lettera *h*), che integra con ulteriori commi l'articolo 6 del codice, si preveda di aggiungere, dopo il comma 15, il seguente: « 16. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali è vietata l'attività di ricerca nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Analogo divieto è stabilito entro cinque miglia marine dal perimetro delle suddette aree marine protette. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni »; si specifichi altresì che la disposizione introdotta dal nuovo comma 16 si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che dalla data di entrata in vigore dello stesso comma 16 è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239;

8) all'articolo 2, comma 4, lettera *a*), che aggiunge il comma 4-*bis* all'articolo 7 del Codice, si introduca l'obbligo di sottoporre ad AIA statale le modifiche sostanziali degli impianti sottoposti ad AIA

statale, come già avviene per le modifiche sostanziali degli impianti sottoposti ad AIA regionale che vengano sottoposte ad AIA regionale;

9) all'articolo 2, comma 4, lettera *b*), che modifica l'articolo 7, comma 5, del Codice, si mantenga in capo al Ministro la competenza in materia di VIA e VAS, al fine di evitare un declassamento delle autorizzazioni VIA da decreto concertato tra due Ministri, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dei beni culturali, ad un atto dirigenziale di portata minore, tenuto conto delle prescrizioni disposte con i decreti VIA, che hanno ricadute notevoli non solo sull'ambiente ma anche sull'attività e sull'economia imprenditoriale;

10) all'articolo 2, comma 10, si aggiunga la seguente lettera: « *c*) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi: « 6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati »;

11) all'articolo 2, comma 12, che modifica il comma 4 dell'articolo 14 del codice, si preveda anche una modifica al comma 3 dello stesso articolo 14 dal seguente tenore: « dopo le parole « proprie osservazioni » sono aggiunte le seguenti « in forma scritta » »;

12) per garantire la conformità del decreto alla normativa comunitaria e consentire all'autorità procedente di tener conto delle considerazioni ambientali contenute nel parere VAS operando un giusto bilanciamento delle esigenze e degli interessi in gioco, all'articolo 2, comma 13, lettera *b*), che modifica il comma 2 dell'articolo 15 del codice, si preveda che l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e sulla base

delle risultanze del parere motivato e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alla revisione del piano o programma;

13) per garantire la conformità del decreto alla normativa comunitaria ed evitare l'insorgere di un contenzioso che finirebbe per bloccare l'attuazione di piani e programmi adottati dalle autorità pubbliche, si sopprime l'articolo 2, comma 15;

14) al fine di evitare uno *screening* obbligatorio per tutti gli interventi, compresi quelli di lieve entità, all'articolo 2, comma 18, la lettera *b)* sia sostituita dalla seguente: « al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalle seguenti: « *b)* inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; *c)* elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo »;

15) all'articolo 2, comma 18, la lettera *c)*, che modifica il comma 4 dell'articolo 20, sia sostituita dalla seguente: « *c)* 4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. Qualora entro i termini indicati nel presente comma non venga reso il previsto parere, può essere proposto ricorso avverso il silenzio dell'amministra-

zione, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 »;

16) per evitare, in caso di presentazione di istanza relativa alla VIA, il ritiro da parte del proponente della documentazione anche in caso di lieve incompletezza, all'articolo 2, comma 20, che modifica l'articolo 23 del codice, le lettere *b)* e *c)* siano sostituite dalle seguenti:

b) al comma 3 dopo le parole « La documentazione e' depositata » sono inserite le parole « su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, » e le parole « in un congruo numero di copie » sono soppresse;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede allo stesso la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare »;

17) all'articolo 2, comma 22, lettera *b)*, sia modificato il comma 3 dell'articolo 25, sostituendo le parole « Conferenza dei servizi eventualmente indetta » con le seguenti « Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta » ed è aggiunto il seguente periodo: « A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richie-

ste dall'autorità competente, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al comma 2 e di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi. »;

18) all'articolo 2, comma 24, lettera *b*) che introduce il comma 1-*bis* all'articolo 28 del Codice in materia di monitoraggio, si chiarisca, allo scopo di garantire i diritti degli operatori e la certezza degli investimenti effettuati, che qualora dalle attività di monitoraggio risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, previa acquisizione delle informazioni e dei pareri eventualmente necessari, può apportare modifiche al provvedimento medesimo ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare;

19) all'articolo 3, comma 21, sia soppressa la lettera *b*), che modifica l'articolo 293 del Codice, in quanto ultronea rispetto a disposizioni già presenti nel codice e visto inoltre che la disposizione ivi prevista circa l'attribuzione alle regioni e ad altre autorità, non meglio precisate, del potere di introdurre limiti o divieti in materia di combustibili, potrebbe limitare la libera scelta del Governo in relazione al mix energetico per la strategia energetica nazionale;

20) all'articolo 3, comma 24, lettera *a*), che modifica l'articolo 298 del Codice, le parole « all'articolo 281, comma 4 » siano sostituite dalle parole « all'articolo 290, comma 3 »;

21) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-*bis*, sia sostituito il comma 1 col seguente: « 1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI, delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-*terdecies*, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-*terdecies*, commi 3 e 4 »;

22) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-*ter*, sia sostituito il comma 4 col seguente: « 4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'articolo 8-*bis* potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare. »;

23) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-*sexies*, al comma 1, siano sostituite le parole « allegato I » con le parole « allegato B »;

24) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-*octies*, dopo il comma 5 sia aggiunto il seguente comma: « Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni dieci anni. »;

25) all'articolo 2, comma 29, lettera *a*), capoverso 3-*bis*: al secondo periodo, le parole « il Ministro delle attività produttive » siano sostituite dalle seguenti « il Ministro dello sviluppo economico; al terzo periodo, dopo le parole « funzionamento della Commissione » siano aggiunte le seguenti « di cui all'articolo »; al quarto periodo, le parole « Tali oneri » siano sostituite con le seguenti « Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri »;

26) all'articolo 2, comma 31, alla lettera *b*) dopo le parole « altre normative vigenti » siano introdotte le parole « o le prescrizioni precedenti il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di attuazione. »;

27) all'articolo 3, comma 3, lettera *i*) le parole « a seguito di apposita istruttoria » siano sostituite dalle seguenti « a seguito di eventuale apposita istruttoria »;

28) all'articolo 3, comma 3, lettera *e*) si preveda che le quote dei punti di emissione devono essere individuate tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche;

29) all'articolo 3, comma 5, lettera *d*) le parole « l'autorizzazione deve stabilire » siano sostituite dalle seguenti « l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire »;

30) all'articolo 3, comma 6, lettera *c*), capoverso comma 3, siano sostituite le parole « quindici anni » con le seguenti « dieci anni » e sostituite le parole « ogni cinque anni » con le seguenti « almeno ogni dieci anni »;

31) all'articolo 3, comma 7, lettera *b*), capoverso comma 9, siano sostituite le parole « l'autorità competente può considerare » con le seguenti « l'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare » e sia soppresso l'ultimo periodo del capoverso comma 9;

32) all'articolo 3, comma 5, lettera *f*), capoverso 18, sia sostituito il secondo periodo come di seguito: « In caso di modifica delle prescrizioni relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio nell'ambito dell'autorizzazione, l'autorità competente provvede a modificare anche, ove opportuno, i valori limite di emissione autorizzati. »;

33) all'articolo 3, comma 5, lettera *f*), capoverso 19, siano sostituite le parole « nelle parti relative a tali prescrizioni » con le seguenti « nelle parti relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove, ove ne consegua la necessità, ai valori limite di emissione »;

34) all'articolo 3, comma 6, lettera *a*), capoverso 1, sia aggiunto, in fine, il seguente ultimo periodo: « Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive »;

35) all'articolo 3, comma 13, lettera *c*), siano aggiunte in fine le parole: « e l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « L'allegato I e l'allegato VI alla parte quinta del presente decreto sono aggiornati per la prima volta rispettivamente entro il 30 giugno 2011 ed entro il 31 dicembre 2010 »;

36) all'articolo 3, comma 24, sia aggiunta la seguente lettera *c*): « *c*) al comma 3, le parole « con il Ministro della salute ed il Ministro delle attività produttive » sono sostituite dalle seguenti « con il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali »;

37) all'articolo 3, comma 27, dopo la lettera a) sia inserita la seguente lettera che riformula la tabella 1 della sezione 2 nell'allegato X, parte II: *a-bis*) Nell'Allegato X, Parte II, la Tabella 1 della Sezione 2 è sostituita dalla seguente:

Tipo		Materie volatili ^(b)	Ceneri ^(b)	Zolfo ^(b)	Umidità ^(b)	Potere calorifico inferiore ^(c)	
		%	%	%	%	MJ/kg	
Coke metallurgico e da gas	1	≤ 2	≤ 12	≤ 1	≤ 12	≥ 27,63	Coke metallurgico e da gas
	2		≤ 10		≤ 8		
Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele	3	≤ 13	≤ 10	≤ 1	≤ 5	≥ 29,31	Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele
Carbone da vapore	4	≤ 40	≤ 16	≤ 1			Carbone da vapore
Agglomerati di lignite	5	≤ 40	≤ 16	≤ 0,5	≤ 15	≥ 14,65	Agglomerati di lignite
Coke da petrolio	7 ^(a)	≤ 12		≤ 3		≥ 29,31	Coke da petrolio
	8 ^(d)	≤ 14		≤ 6			
Norma per l'analisi		ISO 562	UNI 7342	UNI 7584	UNI 7340	ISO 1928	

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di integrare il testo vigente dell'articolo 6 del Codice, prevedendo che, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere;

b) per assicurare tempi certi al procedimento di VIA, all'articolo 2, comma 23, lettera b), si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 26, comma 2, del Codice, senza eliminare il riferimento al

termine di 330 giorni dalla data di presentazione dell'istanza quale limite temporale ultimo a disposizione dell'Amministrazione competente per l'emanazione del provvedimento di VIA, fatte salve le eventuali interruzioni e sospensioni intervenute al procedimento, ivi incluse quelle previste dal presente parere;

c) all'articolo 2, comma 29, che reca modifiche all'articolo 33 del codice, si valuti l'opportunità di modificare il comma 1 dello stesso articolo 33 nel senso di prevedere, in sede di definizione delle tariffe, il criterio generale della proporzionalità decrescente del contributo istruttorio in relazione all'aumento del valore dell'intervento al di sopra di determinate soglie; valuti altresì il Governo l'opportunità di procedere alla sollecita adozione del decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del Codice, come introdotto dall'articolo 2, comma 29, con il quale sono definite le tariffe da applicare per lo svolgimento delle attività istruttorie e di controllo;

d) si valuti l'opportunità di inserire all'articolo 2 un'ulteriore comma che preveda la modifica degli allegati II, III e IV alla Parte Seconda del codice, affinché sia ricondotta alla competenza statale la VIA degli elettrodotti della rete elettrica di trasmissione nazionale;

e) all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, che sostituisce il comma 4 dell'articolo 267, si valuti l'opportunità di coordinare la norma con l'avvenuta soppressione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 chiarendo altresì se la misura prevista per gli impianti cogenerativi non superiore al 10 per cento dell'obbligo di competenza sia da intendersi aggiuntiva a quella attualmente prevista; si valuti altresì l'opportunità di coordinare la disposizione del comma 4 dell'articolo 267 del Codice, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, con la normativa sui certificati verdi recata dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, attualmente all'esame del Senato, considerando che tale normativa dovrebbe essere oggetto di modifica nel corso dell'esame parlamentare;

f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della disciplina sulla VAS, opportuni indirizzi alle regioni affinché la normativa di settore si integri con le politiche di pianificazione del territorio;

g) quanto alle modifiche alla parte quinta del Codice, in materia di emissioni in atmosfera, si valutino attentamente, anche per tenerne conto in sede di recepimento della nuova normativa comunitaria, le modifiche proposte alla luce della necessità di non introdurre nuovi obblighi

formali e tecnici che rendono sempre più complesso e burocratico il controllo sulle imprese; si provveda al contrario a valorizzare l'esperienza della redazione delle linee guida nazionali IPPC che ha consentito di mettere a frutto il patrimonio di conoscenze tecniche delle imprese stesse a beneficio del sistema di regolamentazione;

h) all'articolo 3, comma 5, che modifica l'articolo 271 del Codice, si valuti attentamente, anche ai fini del recepimento della nuova normativa comunitaria, l'attribuzione alle regioni del potere di introdurre, attraverso i piani di risanamento della qualità dell'aria, appositi valori di emissione e prescrizioni in aggiunta quelli definiti dagli allegati della parte quinta, in quanto esso, oltre a creare discriminazioni tra gli operatori economici potrebbe limitare l'iniziativa statale nelle proprie valutazioni ambientali degli impianti energetici;

i) in relazione all'articolo 3, comma 7, lettera *b)*, che modifica l'articolo 273 del Codice, si consideri che il ciclo industriale ed economico degli investimenti potrebbe anche rendere disagevole applicare i limiti dell'impianto più recente anche agli altri impianti per i quali siano previste differenti tempistiche di investimento e adeguamento tecnologico e ambientale, nonché imporre il convogliamento per i vecchi impianti;

l) valuti il Governo l'opportunità di verificare se, in sede di prima applicazione, l'introduzione della definizione di stabilimento all'articolo 268 del Codice non renda più complessa la richiesta di autorizzazione per i nuovi stabilimenti ovvero non comporti un appesantimento delle procedure anche in caso di modifica degli impianti o delle attività di quelli già esistenti;

m) con riferimento agli articoli 268 (articolo 3, comma 2 dello schema), 269 (articolo 3, comma 3 dello schema), 283, (articolo 3, comma 15 dello schema) del Codice, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e del necessario aggiornamento normativo, valuti il Governo se adeguare la

normativa con particolare riferimento alle definizioni di generatore di calore, impianto termico civile, potenza termica, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, responsabilità degli installatori e manutentori, anche tenendo conto delle elaborazioni già svolte in ambito ministeriale con il supporto di organismi UNI;

n) con riferimento agli articoli 284 e 286 del Codice (articolo 3, comma 17 dello schema), valuti il Governo se semplificare le procedure di dichiarazione e di documentazione, anche con riferimento al libretto di centrale;

o) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 287 comma 1 del Codice, (articolo 3, comma 18 lettera *a)* dello schema), valuti il Governo l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria al fine di evitare vuoti normativi in caso di inottemperanza o ritardi da parte delle regioni nell'attuazione della norma;

p) con riferimento all'articolo 290 del Codice (articolo 3, comma 20 dello schema), anche al fine evitare una possibile procedura di infrazione UE a seguito

dell'accoglimento di ricorsi giurisdizionali in materia, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2;

q) valuti il Governo l'opportunità se adeguare la normativa dell'allegato IX (Impianti termici civili) del Codice all'aggiornamento della tecnica ed ad altra legislazione relativa agli impianti termici, modificando in particolare la parte II relativa ai requisiti tecnici e costruttivi, ovvero se provvedervi in sede di decretazione attuativa;

r) valuti il Governo, in ragione del rispettivo contenuto dei provvedimenti l'opportunità di modificare l'articolo 29-bis, comma 2, del Codice, prevedendovi, in luogo di un decreto del Presidente della Repubblica, l'adozione di un decreto interministeriale, e l'articolo 29-quinquies, comma 1, del Codice, prevedendovi, in luogo di un decreto interministeriale, l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica;

s) valuti il Governo se chiarire che l'articolo 25, comma 3 bis, del Codice, trova applicazione, oltre che nell'ipotesi di inerzia, anche in quella di dissenso.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ». Atto n. 220.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (di seguito « codice »);

considerata la disposizione di cui all'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che delega il Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge;

premesso che:

non appare opportuna, all'articolo 4, comma 4, lettera *c*) del codice, come introdotta all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), l'attribuzione all'autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) delle finalità proprie della valutazione d'impatto ambientale (di seguito VIA), stante che l'AIA è finalizzata all'eliminazione della riduzione integrata dell'inquinamento, anche attraverso le verifiche ed i rinnovi periodici dell'autorizzazione da effettuare durante tutto il corso di vita dell'attività industriale, mentre la VIA opera in fase di verifica degli effetti ambientali della realizzazione degli impianti;

la nuova definizione della valutazione ambientale strategica (VAS) recata all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) del

codice, come modificata all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), capoverso *a*), fa riferimento, anziché alla « valutazione del piano e del programma » alla « definizione del piano o del programma », in difformità con la normativa comunitaria (articolo 2 direttiva 2001/42/CE) che fa invece riferimento alla « valutazione del rapporto ambientale »;

all'articolo 15, comma 2, del codice, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, lettera *b*), l'attribuzione all'autorità procedente all'adozione del piano del potere di rivedere il piano o il programma sulla base delle risultanze del parere motivato per adeguarlo allo stesso parere finisce per riconoscere carattere vincolante alla valutazione ambientale strategica, vanificando così il bilanciamento tra le diverse esigenze in gioco ai fini dell'adozione del piano medesimo, in contrasto pertanto con la normativa comunitaria (articolo 8 direttiva 2001/42/CE) a norma della quale in fase di preparazione del piano il rapporto ambientale viene solo preso in considerazione;

all'articolo 17 del codice, il comma 2 come inserito dall'articolo 2, comma 15, a norma del quale chiunque abbia presentato osservazioni durante la consultazione pubblica può impugnare il piano che non recepisce integralmente il parere VAS, non risulta previsto dalla normativa comunitaria che non prevede alcuna disposizione analoga, limitandosi a contemplare la pubblicazione di una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le

considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o nel programma;

all'articolo 23, comma 4, come modificato dall'articolo 2, comma 20, lettera c), il ritiro da parte del proponente della documentazione anche in caso di lieve incompletezza impedisce di colmare la lacuna in tempi brevi sospendendo così il procedimento per un periodo minimo di 30 giorni;

all'articolo 28, comma 1-bis, del codice, come introdotto dall'articolo 2, comma 24, lettera b), la previsione per cui l'autorità competente, qualora dal monitoraggio risultassero impatti negativi ulteriori e diversi ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli previsti, può apportare modifiche al provvedimento VIA o, nei casi di maggiore gravità, ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, rischia di creare incertezza tra gli operatori anche in relazione agli investimenti effettuati;

preso atto della esistenza di tempi eccessivamente lunghi nell'istruttoria sulla valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento alla fase del passaggio dell'istruttoria medesima dalla direzione generale del Ministero alla Commissione di valutazione di impatto ambientale e alla fase che si conclude con l'adozione del decreto;

preso atto dei rilievi espressi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento dalla V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;

condivisi i rilievi espressi dalla XIII Commissione che sono allegati al presente parere;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) per garantire tempi certi nella predisposizione dei provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia

ambientale, all'articolo 1, comma 2, lettera b), che modifica il comma 3 dell'articolo 3 del codice, si preveda che il Ministro dell'ambiente acquisisce il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) entro 30 giorni dalla richiesta;

2) al fine di mantenere una chiara distinzione tra le finalità dell'AIA e quelle della VIA, si sopprimano, all'articolo 2, comma 1, lettera c), che inserisce una nuova lettera c) all'articolo 4, comma 4, del codice, le parole « le medesime finalità di cui al punto b) del presente comma, attraverso », provvedendo contestualmente ad adeguare la definizione di autorizzazione integrata ambientale di cui alla lettera o-bis) dell'articolo 5, comma 1 del codice, come sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera h);

3) per garantire la conformità del decreto alla normativa comunitaria nonché l'autonomia decisionale dell'autorità cui compete l'adozione del piano o programmi, si sopprima l'articolo 2, comma 2, lettera b), capoverso, lettera a), che reca una nuova definizione della valutazione ambientale strategica che comprende la definizione stessa dei piani e programmi;

4) all'articolo 2, comma 2, lettera f), si aggiunga la seguente modifica: « dopo la lettera m) è introdotta la seguente lettera m-bis) « parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali condizioni e osservazioni che conclude la fase di valutazione di VAS espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni »;

5) all'articolo 2, comma 3, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: « c) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente comma: 3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale, già sottoposti a VAS, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la VIA, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o

comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale o di sviluppo aeroportuale ovvero le relative varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a VIA nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla VAS per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento »;

6) all'articolo 2, comma 3, lettera *f*), si preveda la modifica del comma 7 dell'articolo 6 del codice con il seguente: »7. La valutazione e' inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano avere impatti significativi e negativi sull'ambiente: *a*) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; *b*) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente; *c*) i progetti elencati nell'allegato IV »;

7) all'articolo 2, comma 3, lettera *h*), che integra con ulteriori commi l'articolo 6 del codice, si preveda di aggiungere, dopo il comma 15, il seguente: « 16. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali è vietata l'attività di ricerca nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Analogo divieto è stabilito entro cinque miglia marine dal perimetro delle suddette aree marine protette. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di VIA di cui agli artt. 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifi-

cazioni »; si specifichi altresì che la disposizione introdotta dal nuovo comma 16 si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che dalla data di entrata in vigore dello stesso comma 16 è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239;

8) all'articolo 2, comma 4, lettera *a*), che aggiunge il comma 4-*bis* all'articolo 7 del codice, si introduca l'obbligo di sottoporre ad AIA statale le modifiche sostanziali degli impianti già sottoposti ad AIA statale, come avviene per le modifiche sostanziali degli impianti sottoposti ad AIA regionale che vengono sottoposte ad AIA regionale;

9) all'articolo 2, comma 4, lettera *b*), che modifica il comma 5 dell'articolo 7 del codice, si mantenga in capo al Ministro la competenza in materia di VIA e VAS, al fine di evitare un declassamento delle autorizzazioni VIA da decreto concertato tra due Ministri, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dei beni culturali, ad un atto dirigenziale di portata minore, tenuto conto delle prescrizioni disposte con i decreti VIA, che hanno ricadute notevoli non solo sull'ambiente ma anche sull'attività e sull'economia imprenditoriale;

10) all'articolo 2, comma 10, si aggiunga la seguente lettera: « *c*) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi: « 6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati »;

11) all'articolo 2, comma 12, che modifica il comma 4 dell'articolo 14 del codice, si preveda anche una modifica al comma 3 dello stesso articolo 14 dal seguente tenore: « dopo le parole « proprie osservazioni » sono aggiunte le seguenti « in forma scritta » »;

12) per garantire la conformità del decreto alla normativa comunitaria e consentire all'autorità procedente di tener conto delle considerazioni ambientali contenute nel parere VAS operando un giusto bilanciamento delle esigenze e degli interessi in gioco, all'articolo 2, comma 13, lettera *b*), che modifica il comma 2 dell'articolo 15 del codice, si preveda che l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e sulla base delle risultanze del parere motivato e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alla revisione del piano o programma;

13) per garantire la conformità del decreto alla normativa comunitaria ed evitare l'insorgere di un contenzioso che finirebbe per bloccare l'attuazione di piani e programmi adottati dalle autorità pubbliche, si sopprime l'articolo 2, comma 15;

14) al fine di evitare uno *screening* obbligatorio per tutti gli interventi, compresi quelli di lieve entità, all'articolo 2, comma 18, la lettera *b*) sia sostituita dalla seguente: « al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalle seguenti: « *b*) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; *c*) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo »;

15) all'articolo 2, comma 18, la lettera *c*), che modifica il comma 4 dell'articolo 20, sia sostituita dalla seguente: « *c*) 4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente,

entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. Qualora entro i termini indicati nel presente comma non venga reso il previsto parere, può essere proposto ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 »;

16) per evitare, in caso di presentazione di istanza relativa alla VIA, il ritiro da parte del proponente della documentazione anche in caso di lieve incompletezza, all'articolo 2, comma 20, che modifica l'articolo 23 del codice, le lettere *b*) e *c*) siano sostituite dalle seguenti:

b) al comma 3 dopo le parole « La documentazione è depositata » sono inserite le parole « su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, » e le parole « in un congruo numero di copie » sono soppresse;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede allo stesso la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della docu-

mentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare »;

17) all'articolo 2, comma 22, lettera b), sia modificato il comma 3 dell'articolo 25, sostituendo le parole « Conferenza dei servizi eventualmente indetta » con le seguenti « Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta » ed è aggiunto il seguente periodo: « A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorità competente, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al comma 2 e di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi »;

18) all'articolo 2, comma 24, lettera b) che introduce il comma 1-*bis* all'articolo 28 del Codice in materia di monitoraggio, si chiarisca, allo scopo di garantire i diritti degli operatori e la certezza degli investimenti effettuati, che qualora dalle attività di monitoraggio risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, previa acquisizione delle informazioni e dei pareri eventualmente necessari, può apportare modifiche al provvedimento medesimo ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare;

19) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-*bis*, sia sostituito il comma 1 col seguente: »1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto

indicato nell'allegato XI, delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-*terdecies*, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-*terdecies*, commi 3 e 4 »;

20) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-*ter*, sia sostituito il comma 4 col seguente: »4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'articolo 8-*bis* potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare. »;

21) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-*sexies*, comma 1, siano sostituite le parole « allegato I » con le parole « allegato B »;

22) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-*octies*, dopo il comma 5

sia aggiunto il seguente comma: « 6. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni dieci anni. »;

23) all'articolo 2, comma 29, lettera *a*), capoverso 3-*bis*; al secondo periodo, le parole « il Ministro delle attività produttive » siano sostituite dalle seguenti « il Ministro dello sviluppo economico; al terzo periodo, dopo le parole « funzionamento della Commissione » siano aggiunte le seguenti « di cui all'articolo »; al quarto periodo, le parole « Tali oneri » siano sostituite con le seguenti « Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri »;

24) all'articolo 2, comma 31, lettera *c*), capoverso 2-*quater*, dopo le parole « altre normative vigenti » siano introdotte le parole « o le prescrizioni precedenti il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di attuazione. »;

25) all'articolo 3, comma 3, lettera *e*) si preveda che le quote dei punti di emissione devono essere individuate tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche;

26) all'articolo 3, comma 3, lettera *i*) le parole « a seguito di apposita istruttoria » siano sostituite dalle seguenti « a seguito di eventuale apposita istruttoria »;

27) all'articolo 3, comma 5, lettera *d*) le parole « l'autorizzazione deve stabilire » siano sostituite dalle seguenti « l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire »;

28) all'articolo 3, comma 5, lettera *f*), capoverso 18, sia sostituito il secondo periodo come il seguente: « In caso di modifica delle prescrizioni relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio nell'ambito dell'autorizzazione, l'autorità competente provvede a modificare anche, ove opportuno, i valori limite di emissione autorizzati. »;

29) all'articolo 3, comma 5, lettera *f*), capoverso 19, siano sostituite le parole « nelle parti relative a tali prescrizioni »

con le seguenti « nelle parti relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove, ove ne consegua la necessità, ai valori limite di emissione »;

30) all'articolo 3, comma 6, lettera *a*), capoverso 1, sia aggiunto, in fine, il seguente ultimo periodo: « Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive »;

31) all'articolo 3, comma 6, lettera *c*), capoverso 3, quinto periodo, siano sostituite le parole « quindici anni » con le seguenti « dieci anni » e, all'ottavo periodo, siano sostituite le parole « ogni cinque anni » con le seguenti « almeno ogni dieci anni »;

32) all'articolo 3, comma 7, lettera *b*), capoverso 9, siano sostituite le parole « l'autorità competente può considerare » con le seguenti « l'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare » e sia soppresso l'ultimo periodo;

33) all'articolo 3, comma 13, lettera *c*), siano aggiunte, in fine, le parole: « e l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « L'allegato I e l'allegato VI alla parte quinta del presente decreto sono aggiornati per la prima volta rispettivamente entro il 30 giugno 2011 ed entro il 31 dicembre 2010 »;

34) all'articolo 3, comma 21, sia soppressa la lettera *b*), che modifica l'articolo 293 del codice, in quanto ultronea rispetto a disposizioni già presenti nel codice e visto inoltre che la disposizione ivi prevista circa l'attribuzione alle regioni e ad altre autorità, non meglio precisate, del potere di introdurre limiti o divieti in materia di combustibili, potrebbe limitare la libera scelta del Governo in relazione al mix energetico per la strategia energetica nazionale;

35) all'articolo 3, comma 24, lettera *a*), che modifica l'articolo 298 del codice,

le parole « all'articolo 281, comma 4 » siano sostituite dalle parole « all'articolo 290, comma 3 »;

36) all'articolo 3, comma 24, sia aggiunta la seguente lettera *c*): « *c*) al comma 3, le parole « con il Ministro della salute ed il Ministro delle attività produttive » sono sostituite dalle seguenti « con il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo

economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali » »;

37) all'articolo 3, comma 27, dopo la lettera *a*) sia inserita la seguente lettera che riformula la tabella 1 della sezione 2 nell'allegato X, parte II: *a-bis*) Nell'Allegato X, Parte II, la Tabella 1 della Sezione 2 è sostituita dalla seguente:

Tipo		Materie volatili ^(b)	Ceneri ^(b)	Zolfo ^(b)	Umidità ^(b)	Potere calorifico inferiore ^(c)	
		%	%	%	%	MJ/kg	
Coke metallurgico e da gas	1	≤ 2	≤ 12	≤ 1	≤ 12	≥ 27,63	Coke metallurgico e da gas
	2		≤ 10		≤ 8		
Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele	3	≤ 13	≤ 10	≤ 1	≤ 5	≥ 29,31	Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele
Carbone da vapore	4	≤ 40	≤ 16	≤ 1			Carbone da vapore
Agglomerati di lignite	5	≤ 40	≤ 16	≤ 0,5	≤ 15	≥ 14,65	Agglomerati di lignite
Coke da petrolio	7 ^(a)	≤ 12		≤ 3		≥ 29,31	Coke da petrolio
	8 ^(d)	≤ 14		≤ 6			
Norma per l'analisi		ISO 562	UNI 7342	UNI 7584	UNI 7340		ISO 1928

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera *h*), si valuti l'opportunità di inserire un'ulteriore lettera *hh*) dal seguente tenore: « al comma 1, lettera *p*), dopo le parole « pubblica amministrazione » sono aggiunte le seguenti « o l'organismo pubblico » »;

b) all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di integrare il testo vigente dell'articolo 6 del Codice, prevedendo che, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o

della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere;

c) all'articolo 2, comma 13, lettera *b*), che modifica il comma 2 dell'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « sulla base », con le seguenti: « tenuto conto », nonché le parole « alla revisione » con le seguenti « alle opportune revisioni »;

d) all'articolo 2, comma 22, lettera c), valuti il Governo se chiarire che l'articolo 25, comma 3 *bis*, del codice, trova applicazione, oltre che nell'ipotesi di inerzia, anche in quella di dissenso;

e) per assicurare tempi certi al procedimento di VIA, all'articolo 2, comma 23, lettera b), si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 26, comma 2, del codice, senza eliminare il riferimento al termine di 330 giorni dalla data di presentazione dell'istanza quale limite temporale ultimo a disposizione dell'amministrazione competente per l'emanazione del provvedimento di VIA, fatte salve le eventuali interruzioni e sospensioni intervenute al procedimento, ivi incluse quelle previste dal presente parere;

f) all'articolo 2, comma 25, valuti il Governo, in ragione del rispettivo contenuto dei provvedimenti, l'opportunità di modificare l'articolo 29-*bis*, comma 2, del codice, prevedendovi, in luogo di un decreto del Presidente della Repubblica, l'adozione di un decreto interministeriale, e l'articolo 29-*quinquies*, comma 1, del codice, prevedendovi, in luogo di un decreto interministeriale, l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica;

g) all'articolo 2, comma 29, che reca modifiche all'articolo 33 del codice, si valuti l'opportunità di modificare il comma 1 dello stesso articolo 33 nel senso di prevedere, in sede di definizione delle tariffe, il criterio generale della proporzionalità decrescente del contributo istruttorio in relazione all'aumento del valore dell'intervento al di sopra di determinate soglie; valuti altresì il Governo l'opportunità di procedere alla sollecita adozione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del codice, come introdotto dall'articolo 2, comma 29, con il quale sono definite le tariffe da applicare per lo svolgimento delle attività istruttorie e di controllo;

h) si valuti l'opportunità di inserire all'articolo 2 un'ulteriore comma che preveda la modifica degli allegati II, III e IV alla Parte Seconda del codice, affinché sia ricondotta alla competenza statale la VIA degli elettrodotti della rete elettrica di trasmissione nazionale;

i) valuti il Governo l'opportunità di prevedere misure atte a contenere i tempi della fase istruttorio per la valutazione di impatto ambientale con particolare riferimento alla fase del passaggio dell'istruttoria medesima dalla direzione generale del Ministero alla Commissione di valutazione di impatto ambientale e alla fase che si conclude con l'adozione del decreto.

l) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della disciplina sulla VAS, opportuni indirizzi alle regioni affinché la normativa di settore si integri con le politiche di pianificazione del territorio;

m) quanto alle modifiche alla parte quinta del Codice, in materia di emissioni in atmosfera, si valutino attentamente, anche per tenerne conto in sede di recepimento della nuova normativa comunitaria, le modifiche proposte alla luce della necessità di non introdurre nuovi obblighi formali e tecnici che rendono sempre più complesso e burocratico il controllo sulle imprese; si provveda al contrario a valorizzare l'esperienza della redazione delle linee guida nazionali IPPC che ha consentito di mettere a frutto il patrimonio di conoscenze tecniche delle imprese stesse a beneficio del sistema di regolamentazione;

n) all'articolo 3, comma 1, lettera b), che sostituisce il comma 4 dell'articolo 267, si valuti l'opportunità di coordinare la norma con l'avvenuta soppressione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 chiarendo altresì se la misura prevista per gli impianti cogenerativi non superiore al 10 per cento dell'obbligo di competenza sia da intendersi aggiuntiva a quella attualmente prevista; si valuti altresì l'opportunità di coordinare la disposizione del comma 4 dell'articolo 267 del Codice, come modificato dall'articolo 3,

comma 1, lettera *b*), con la normativa sui certificati verdi recata dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, attualmente all'esame del Senato, considerando che tale normativa dovrebbe essere oggetto di modifica nel corso dell'esame parlamentare;

o) all'articolo 3, comma 5, che modifica l'articolo 271 del Codice, si valuti attentamente, anche ai fini del recepimento della nuova normativa comunitaria, l'attribuzione alle regioni del potere di introdurre, attraverso i piani di risanamento della qualità dell'aria, appositi valori di emissione e prescrizioni in aggiunta quelli definiti dagli allegati della parte quinta, in quanto esso, oltre a creare discriminazioni tra gli operatori economici potrebbe limitare l'iniziativa statale nelle proprie valutazioni ambientali degli impianti energetici;

p) in relazione all'articolo 3, comma 7, lettera *b*), che modifica l'articolo 273 del Codice, si consideri che il ciclo industriale ed economico degli investimenti potrebbe anche rendere disagevole applicare i limiti dell'impianto più recente anche agli altri impianti per i quali siano previste differenti tempistiche di investimento e adeguamento tecnologico e ambientale, nonché imporre il convogliamento per i vecchi impianti;

q) valuti il Governo l'opportunità di verificare se, in sede di prima applicazione, l'introduzione della definizione di stabilimento all'articolo 268 del Codice non renda più complessa la richiesta di autorizzazione per i nuovi stabilimenti ovvero non comporti un appesantimento delle procedure anche in caso di modifica degli impianti o delle attività di quelli già esistenti;

r) con riferimento agli articoli 268 (art 3, comma 2 dello schema), 269 (ar-

ticolo 3, comma 3 dello schema), 283, (articolo 3, comma 15 dello schema) del Codice, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e del necessario aggiornamento normativo, valuti il Governo se adeguare la normativa con particolare riferimento alle definizioni di generatore di calore, impianto termico civile, potenza termica, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, responsabilità degli installatori e manutentori, anche tenendo conto delle elaborazioni già svolte in ambito ministeriale con il supporto di organismi UNI;

s) con riferimento agli articoli 284 e 286 del Codice (articolo 3, comma 17 dello schema), valuti il Governo se semplificare le procedure di dichiarazione e di documentazione, anche con riferimento al libretto di centrale;

t) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 287 comma 1 del Codice, (articolo 3, comma 18 lettera *a*) dello schema), valuti il Governo l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria al fine di evitare vuoti normativi in caso di inottemperanza o ritardi da parte delle regioni nell'attuazione della norma;

u) con riferimento all'articolo 290 del Codice (articolo 3, comma 20 dello schema), anche al fine evitare una possibile procedura di infrazione UE a seguito dell'accoglimento di ricorsi giurisdizionali in materia, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2;

v) valuti il Governo l'opportunità se adeguare la normativa dell'allegato IX (Impianti termici civili) del Codice all'aggiornamento della tecnica ed ad altra legislazione relativa agli impianti termici, modificando in particolare la parte II relativa ai requisiti tecnici e costruttivi, ovvero se provvedervi in sede di decretazione attuativa.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ». Atto n. 220.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DALL'ITALIA DEI VALORI**

La Commissione VIII,

esaminato lo Schema di decreto legislativo concernente « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale »;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame, è adottato ai sensi dell'articolo 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha previsto una nuova delega al governo – da esercitare entro il 30 giugno 2010 – in materia ambientale, da attuarsi nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega 308/2004, in attuazione della quale era stato emanato il Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), e le sue successive modificazioni;

lo Schema in esame apporta diverse modifiche al suddetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e sue successive modificazioni, il cosiddetto Codice ambientale. In particolare provvede a modificare la parte prima, recante disposizioni comuni e principi generali; la parte seconda, recante procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AIA); la parte quinta, relativamente alle norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

ricordiamo che il Codice ambientale ha operato un generale riordino della

normativa riguardante i diversi settori di interesse ambientale: la disciplina per le valutazioni ambientali (VIA, VAS e IPPC); la difesa del suolo; la tutela delle acque dall'inquinamento la gestione delle risorse idriche; la gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati; l'inquinamento atmosferico; la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;

riguardo al presente Schema di decreto legislativo, non sono state attivate le procedure di consultazione con le forze sociali e con le associazioni ambientaliste, come previsto dalla normativa vigente. Infatti, la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante « Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione », stabilisce all'articolo 1, comma 14: « Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori »;

detta disposizione, valida ovviamente a partire dalla prima fase di definizione dei decreti legislativi attuativi, è stata rispettata anche successivamente in occasione ad esempio dell'elaborazione del decreto legislativo n. 4 del 2008 che, a suo tempo, ha introdotto nei termini stabiliti dalla legge delega, le prime necessarie

disposizioni correttive e integrative, che hanno modificato in maniera sostanziale alcune delle parti (I e II parte del decreto legislativo attuativo della legge n. 308 del 2004), e che sono anche oggetto della riforma attuale;

considerato che:

all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), capoverso lettera *a*), sostitutivo della lettera *a*), comma 1, articolo 5 del Codice ambientale, relativo all'ambito della Valutazione ambientale strategica, si definisce la medesima VAS come il processo che comprende – tra l'altro – « la definizione del piano o del programma ». In questo senso si modifica radicalmente la disciplina, prevedendo che i piani e programmi vengano « definiti » nell'ambito della VAS, in sostituzione dell'attuale disposizione per la quale i piani e programmi vengono « valutati » nell'ambito della VAS, così come prevede non solamente l'attuale codice ambientale ma anche la normativa comunitaria;

l'articolo 2, comma 2, lettera *f*) di modifica dell'articolo 5 del Codice, relativo alle definizioni di VIA e VAS e AIA, specifica maggiormente la definizione di verifica di assoggettabilità, con l'introduzione del concetto di « sensibilità ambientale », accentuando in tal modo l'attenzione sugli effetti sull'ambiente, che, con le modifiche proposte, devono essere sia « significativi » che « negativi », per poter dare avvio alle procedure citate;

in pratica nella nuova formulazione, la verifica di assoggettabilità si attiva per valutare, ove previsto, se piani programmi o progetti o loro modifiche hanno un impatto non solo significativo ma anche negativo sull'ambiente, considerando il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;

a tal proposito si ritiene fuorviante l'inserimento accanto all'aggettivo « significativo » dell'ulteriore specifica « negativo », in quanto le verifiche ai fini sia della VAS che della VIA (come stabilito rispettivamente della Direttiva 2001/42/CE e

dalla Direttiva 85/337/CEE) si compiono in presenza di impatti che, per il legislatore comunitario, è sufficiente che siano significativi o importanti. Solo alla fine della procedura VAS o della procedura VIA potranno infatti essere valutati, tra l'altro nel loro insieme, gli effetti negativi sull'ambiente, mentre al momento della verifica di assoggettabilità o comunque all'inizio delle procedure VAS e VIA, queste devono, per forza, limitarsi a prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente, come stabilisce l'articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE o quelli importanti, come stabilito dall'articolo 1, paragrafo 1 della Direttiva 85/337/CEE, modificata dalla Direttiva 97/11/CE;

detto riferimento al fatto che i progetti devono ora avere non solo effetti significativi sull'ambiente, ma contestualmente anche effetti negativi, è peraltro contenuto anche in altre parti del testo (relative a modifiche agli articoli 5, 6, 12, 20, 30) concernenti la valutazione di piani e programmi da parte dell'autorità competente;

sono inoltre da ritenersi pleonastiche, a meno che non si voglia dare un'interpretazione restrittiva dell'ambito di applicazione di VAS e VIA al momento della verifica di assoggettabilità, l'inserimento delle parole « considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate alla luce anche del fatto che il concetto di sensibilità ambientale risulta essere estremamente vago e arbitrario. Detta nuova formulazione rischia infatti di introdurre un elemento di discrezionalità in capo all'amministrazione competente durante la verifica;

l'articolo 2, comma 3, lettera *c*), provvede a inserire un nuovo comma *3-ter* all'articolo 6 del Codice ambientale, che riguarda le valutazioni ambientali da svolgere sui Piani regolatori portuali, qualora abbiano sia i contenuti di un progetto definitivo che quelli di uno strumento di pianificazione. Si prevede che per i progetti di opere da realizzare in attuazione di un Piano regolatore portuale, già sot-

toposto a VAS, e che rientrano tra quelli per i quali è prevista la VIA, vengono considerati dati acquisiti tutti gli elementi già valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale.

in relazione alla suddetta disposizione, va rilevato che non si possono dare per acquisiti per la VIA delle opere e degli interventi, gli elementi valutati in sede di VAS sul Piano Regolatore Portuale (PRP), in quanto l'oggetto delle due valutazioni è radicalmente diverso (progetti, nel primo caso; piani o programmi, nel secondo caso), tanto che l'articolo 11, paragrafo 1 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce letteralmente che la VAS lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE (sulla VIA) e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria;

sempre l'articolo 2, comma 3, lettera c), dispone inoltre che: «qualora il Piano regolatore Portuale abbia contenuti tali da poter essere considerato come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, la VIA è effettuata secondo le modalità previste dalla Parte Seconda del codice ambientale, ed è integrata dalla VAS per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano». In pratica si effettua un'unica procedura di una VIA, eventualmente integrata con i contenuti di VAS per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano;

anche in questo caso va considerato criticamente che in nessun caso il Piano Regolatore Portuale (come indica la stessa dizione) può essere considerato un progetto definitivo. Ricordiamo infatti a tal proposito che l'articolo 5 della legge n. 84/1994 in materia portuale, equipara il PRP a tutti gli effetti ad un piano regolatore urbanistico, cosa peraltro anche confermata dal fatto che per l'approvazione del PRP c'è bisogno dell'intesa con i comuni interessati;

la normativa attuale prevista dal Codice ambientale, come successivamente modificata dal decreto legislativo n. 4 del 2008, prevede una contraddittorietà tra la disciplina della VIA prevista per le opere della Legge Obiettivo e le opere ordinarie.

Mentre infatti per le infrastrutture strategiche, la VIA e la localizzazione urbanistica sono previste in sede di progetto preliminare, per le opere ordinarie dette procedure si applicano sulla progettazione definitiva. È evidente che l'eventuale mancata approvazione dell'intervento, in merito alla VIA, a livello di progetto preliminare ha minori riflessi sulla tempistica e sui costi della riprogettazione, al contrario di quanto solitamente accade per le richieste su progettazioni definitive, proprio in conseguenza del livello di dettaglio raggiunto dai suddetti progetti definitivi;

sempre con riferimento alle modifiche alla parte seconda, lo schema di decreto in esame prevede inoltre all'inserimento di un nuovo Titolo III-bis dedicato all'AIA, la cui disciplina è attualmente contenuta nel decreto legislativo 59/2005;

con riferimento all'AIA, anche nota come IPPC (*Integrated Pollution Prevention and Control*), va evidenziato che l'attuale Direttiva sulla IPPC è attualmente in revisione presso le istituzioni comunitarie e verrà presumibilmente approvata entro quest'anno. La nuova revisione andrà a modificare in maniera significativa la direttiva IPPC del 1996 e ciò significherà che entro poco più di un anno varie disposizioni del nuovo Codice ambientale (come modificato dallo Schema di decreto in esame) dovranno essere riviste al fine di allinearle alle nuove disposizioni comunitarie. Il rischio concreto è quindi di modificare con lo schema di decreto legislativo in esame la normativa sull'AIA, dovendo quasi certamente intervenire nuovamente per dover reintervenire per allineare a breve la normativa nazionale a quella comunitaria;

l'articolo 3, comma 13, lettera d), sostituisce integralmente l'articolo 281, comma 8, del Codice ambientale. Detto articolo 281, comma 8, attualmente in vigore, riguarda l'adozione dei criteri per l'elaborazione (a cura dello Stato, delle regioni e delle province autonome) degli inventari sulle fonti di emissioni. Ossia sono disposizioni dirette a garantire un

maggior controllo in materia di emissioni proprio attraverso la predisposizione degli inventari delle fonti di emissione;

le suddette importanti disposizioni sono state ora soppresse e sostituite con la disciplina sul potere sostitutivo. In base alla disciplina che si propone con lo schema di decreto in esame, il nuovo comma 8 del menzionato articolo 281, è ora volto a precludere l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministero dell'ambiente qualora l'autorità competente provveda all'adozione di un atto precedentemente omesso. Va a tal fine rilevato che detta nuova norma non provvede però a definire i tempi sul percorso decisionale all'interno del quale l'autorità competente è legittimata a intervenire, sia pure tardivamente;

L'articolo 3, comma 6, lettera *a*), sostituisce il comma 1 dell'articolo 272 del Codice ambientale, relativo agli impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, riscrivendo la Parte I dell'Allegato IV alla parte V del medesimo Codice, nel quale sono elencati gli impianti e le attività che non presentano particolare impatto ambientale e che possono quindi beneficiare del regime di deroga dall'autorizzazione all'emissione in atmosfera. Alla lettera *ff*) del suddetto elenco sono inclusi gli impianti di combustione alimentati a biogas di potenza inferiore a 3 MW, ma non gli impianti (sempre sotto i 3 MW) che utilizzano biomassa per produrre biogas attraverso dei cogeneratori, come invece viene previsto per impianti delle medesime dimensioni che utilizzano sostanze ben più inquinanti come la benzina, il Gpl e il metano;

maggiore attenzione andrebbe riservata al settore agricolo alla luce delle peculiarità proprie del settore medesimo, che viene equiparato agli impianti industriali ai fini dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con una eccessiva penalizzazione per alcuni specifici comparti. Tra questi si segnalano gli impianti di essiccazione di cereali e semi, per i quali si

evidenzia l'esigenza di inserire l'attività di detti impianti, tra quelli che possono beneficiare di un regime autorizzativo semplificato, equiparandole così ad altre attività che hanno analogo ridotto impatto ambientale. Molti impianti di essiccazione operano infatti in maniera stagionale e per brevi periodi, e la procedura ordinaria di autorizzazione finisce per risultare probabilmente troppo onerosa e complessa;

sempre in ambito agricolo, andrebbero inoltre valutati con più attenzione gli effetti introdotti dallo schema in esame con riferimento alle previste nuove soglie dimensionali oltre le quali, sebbene non si raggiungano i valori previsti per la richiesta dell'AIA, l'allevamento si vede comunque costretto a richiedere l'autorizzazione in atmosfera a prescindere dall'utilizzazione agronomica degli effluenti (viene quindi eliminato ogni riferimento all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento). Attualmente invece, gli allevamenti italiani sono esonerati dall'ottenimento all'immissione in atmosfera qualora non superino le soglie dimensionali previste per la richiesta di AIA e dispongano di terreni agricoli in cui utilizzano a fini agronomici gli effluenti di allevamento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) nell'ambito della definizione di Valutazione ambientale strategica, all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), capoverso lettera *a*), sostituire le parole « definizione del piano o del programma », con le parole « valutazione del piano o del programma »;

b) relativamente all'applicazione della VAS e della VIA, e alla fase di verifica di assoggettabilità, di sopprimere le parole « considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate in quanto il concetto di sensibilità ambientale risulta essere estremamente vago, e detta formulazione rischia di introdurre un elemento di discrezionalità in capo all'amministrazione competente durante la verifica;

c) sopprimere la parola «negativi»: all'articolo 2, comma 2, lettere d), f); articolo 2, comma 3, lettere a) e b); articolo 2, comma 10, lettera b); articolo 2, comma 18, lettere c), d), e); articolo 2, comma 26, lettera a), capoverso 2.;

d) all'articolo 2, comma 2, lettera f), e al comma 3, lettera a), sopprimere le parole «considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate»;

e) sopprimere il comma 3-ter dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 introdotto con la lettera c) del comma 3 dell'articolo 2, dello schema di decreto in esame, relativo alle procedure VIA e VAS del Piano Regolatore Portuale (PRP);

f) modificare l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 21, comma 2 del Codice ambientale, al fine di prevedere la VIA in sede di progetto preliminare e non sul progetto definitivo, uniformando in tal senso la disciplina della VIA prevista per le opere ordinarie alla disciplina della VIA per le opere della Legge Obiettivo. Mentre infatti per le opere ordinarie le procedure di VIA si applicano sulla progettazione definitiva, per le infrastrutture strategiche la VIA e la localizzazione urbanistica sono previste in sede di progetto preliminare;

g) a valutare l'opportunità di intervenire sulla disciplina dell'AIA, solo successivamente alla nuova disciplina europea sulla IPPC in corso di revisione presso le istituzioni comunitarie, al fine di allineare definitivamente la normativa nazionale a quella comunitaria;

h) a reintrodurre la disposizione contenuta nel vigente comma 8, articolo 281, del Codice ambientale, soppressa dall'articolo 3, comma 13, lettera d), dello Schema in esame, e riguardante l'adozione dei criteri per l'elaborazione degli inventari (da parte dello Stato delle regioni e delle province autonome) sulle fonti di emissioni, in quanto disposizioni dirette a garantire un maggior controllo in materia

di emissioni proprio attraverso la predisposizione di detti inventari delle fonti di emissione;

i) l'articolo 3, comma 13, lettera d), integralmente sostitutivo dell'articolo 281, comma 8, del codice ambientale, riguarda la disciplina sul potere sostitutivo. In base alla disciplina che si propone con lo schema di decreto in esame, il nuovo comma 8 del menzionato articolo 281 è ora volto a precludere l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministero dell'ambiente qualora l'autorità competente provveda all'adozione di un atto precedentemente omissivo. È indispensabile a tal fine specificare all'interno della norma i tempi sul percorso decisionale all'interno del quale l'autorità competente è legittimata a intervenire, sia pure tardivamente;

l) alla parte I dell'Allegato IV alla parte V, [articolo 3, comma 6, lettera a)] nel quale sono indicati gli impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, e che possono quindi beneficiare del regime di deroga dall'autorizzazione all'emissione in atmosfera, prevedere di includere alla lettera ff) del suddetto elenco anche gli impianti di combustione (di potenza inferiore a 3 MW), che utilizzano biomassa per produrre biogas attraverso dei cogeneratori, al pari di quanto viene previsto per impianti delle medesime dimensioni che utilizzano sostanze ben più inquinanti come la benzina, il Gpl e il metano;

m) a valutare con maggiore attenzione il settore agricolo alla luce delle peculiarità proprie del settore medesimo, che viene equiparato agli impianti industriali ai fini dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con una eccessiva penalizzazione per alcuni specifici comparti. Tra questi si segnalano: a) gli impianti di essiccazione di cereali e semi (che operano spesso stagionalmente e per brevi periodi), per i quali si evidenzia l'esigenza di inserire l'attività di detti impianti, tra quelli che possono beneficiare di un regime autorizzativo semplificato, equiparandole

così ad altre attività che hanno analogo ridotto impatto ambientale; *b*) l'introduzione di nuove soglie di rilevanza per gli allevamenti ai fini dell'ottenimento della deroga all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Lo Schema in esame prevede infatti nuove soglie dimensionali oltre le quali, sebbene non si raggiungano i valori previsti per la richiesta dell'AIA, l'alleva-

mento si vede costretto a richiedere l'autorizzazione in atmosfera a prescindere dall'utilizzazione agronomica degli effluenti. Ciò si traduce in un nuovo adempimento amministrativo la cui efficacia, con risultati dubbi ai fini di una reale riduzione delle emissioni in atmosfera.

Piffari, Scilipoti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	156
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del relatore e relative riformulazioni</i>)	169
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma</i>)	172

SEDE REFERENTE:

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	163
ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e adottato come testo base</i>) .	174

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV ». Atto n. 216 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) ...	165
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00282 Meta: Salvaguardia e valorizzazione delle industrie italiane che operano nel settore della costruzione di materiale rotabile, in vista degli investimenti previsti per lo sviluppo del trasporto ferroviario nazionale (<i>Discussione e rinvio</i>)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.30.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2010

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sedi consultiva. Hanno espresso parere favorevole le Commissioni VIII (Ambiente), XI (Lavoro), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea). Hanno espresso parere favorevole con osservazioni le Commissioni I (Affari costituzionali), X (Attività produttive) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Hanno

espresso parere favorevole con condizioni le Commissioni VI (Finanze) e VII (Cultura). Ha espresso infine parere favorevole con condizioni e osservazioni la Commissione II (Giustizia). La V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole con due condizioni finalizzate al rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, e una ulteriore condizione. Fa presente di aver predisposto, in qualità di relatore, alcuni emendamenti finalizzati a recepire le condizioni e, ove possibile, anche le osservazioni formulate nei pareri espressi (*vedi allegato 1*).

In via preliminare avverte che due condizioni, contenute, rispettivamente, nel parere della Commissione Giustizia e nel parere della Commissione Bilancio, comporterebbero, se recepite, la modifica di parti del testo che sono state già approvate, con doppia deliberazione conforme, dalla Camera e dal Senato.

Più precisamente la Commissione Giustizia, nel suo parere, ha posto una condizione volta a modificare le disposizioni contenute nell'articolo 34 del provvedimento, che fanno rinvio, per quanto concerne l'applicazione della confisca nel caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro e di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, all'articolo 240, secondo comma, del codice penale. Ricorda che la richiesta della soppressione dell'inciso con cui si fa rinvio al suddetto articolo, è motivata con il fatto che l'inciso riproduce una disposizione del vigente testo del codice della strada di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2010. La Corte costituzionale ha infatti rilevato che per effetto di tale inciso la confisca risulta qualificata come una misura di sicurezza, anziché come una sanzione accessoria, con la conseguenza di permetterne l'applicazione retroattiva anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione che ha previsto la confisca stessa. Segnala come la sentenza della Corte costituzionale sia stata depositata il 4 giugno 2010,

in data successiva all'approvazione del testo in seconda lettura da parte del Senato.

La Commissione Bilancio, a sua volta, ha inserito nel proprio parere una condizione finalizzata a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con la quale si richiede di precisare, sempre con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 34, che il test antidroga sia effettuato mediante prelievo di campioni di fluido del cavo orale, vale a dire di saliva, anziché, come previsto nel testo, mediante prelievo di campioni di mucosa del cavo orale. Fa presente che, come illustrato nella premessa del parere della Commissione Bilancio, la disposizione contenuta nel testo, con la quale si demanda al personale ausiliario delle forze di polizia un accertamento sulla mucosa del cavo orale, prospetta una tipologia di accertamento che comporta lo svolgimento di un'indagine invasiva, effettuabile soltanto con strumenti particolari e in ambiente sanitario. La Commissione Bilancio rileva altresì che, per l'effettuazione del prelievo della mucosa, il personale ausiliario dovrebbe anche frequentare appositi corsi di preparazione. Per queste ragioni la disposizione, oltre ad essere nei fatti impraticabile e, nella previsione di un accertamento invasivo, di dubbia costituzionalità, risulta in contrasto con la previsione, introdotta dal Senato modificando la medesima lettera c) del comma 3 dell'articolo 34, con la quale espressamente si stabilisce che gli accertamenti in questione siano effettuati « senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

Sottolinea l'opportunità, sotto il profilo dell'applicabilità e dell'efficacia del contenuto normativo del testo, di apportare le modifiche sopra illustrate. Richiama altresì l'esigenza di evitare che le Camere approvino una legge suscettibile di censure di costituzionalità e, per questa ragione, anche di richiesta di nuova deliberazione da parte del Capo dello Stato.

Tuttavia, in considerazione del rilievo che assume, ai fini di un corretto svolgimento della procedura di formazione del testo delle leggi, il principio, di cui al

comma 2 dell'articolo 70 del Regolamento, di intangibilità dei testi sui quali si sia realizzata una doppia deliberazione conforme e della conseguente esigenza di garantirne il rispetto nel più elevato grado possibile, si riserva, analogamente a quanto avvenuto in passato in simili circostanze, come ad esempio risulta dal resoconto della seduta della X Commissione del 7 novembre 1991, di richiedere l'avviso del Presidente della Camera in merito all'ammissibilità delle modifiche derivanti dal recepimento delle condizioni richiamate.

Carlo MONAI (IdV) ricorda che la sentenza della Corte costituzionale recentemente intervenuta in materia di confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il rinvio all'articolo 240 del codice penale, per effetto del quale la confisca è in tali fattispecie qualificata come misura di sicurezza. La pronuncia di incostituzionalità si fonda su quanto previsto all'articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo il quale non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato consumato. Per effetto di tale pronuncia la confisca deve essere ritenuta una sanzione accessoria. In proposito osserva che la disciplina generale del patteggiamento prevede che non vengano applicate le sanzioni accessorie. Rileva quindi, che l'applicazione della misura della confisca prevista negli articoli 186 e 187 del codice della strada nel caso di patteggiamento era subordinata alla qualificazione della stessa come misura di sicurezza, mentre, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, tale previsione dovrebbe essere superata. Ritiene quindi che la Commissione debba fare una riflessione complessiva sulla misura della confisca nelle fattispecie citate, al fine di qualificarla come pena accessoria e conseguentemente di escluderne l'applicazione nel caso di patteggiamento.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che nel codice della strada è espressamente prevista l'ipotesi di confisca del veicolo, anche in caso di patteggiamento e che quindi la disposizione del codice costituisce una norma specifica di deroga rispetto alla disciplina generale dell'istituto del patteggiamento previsto dal codice di procedura penale.

Marco DESIDERATI (LNP) ritiene opportuno che la Commissione faccia un'ulteriore riflessione sulla disposizione, introdotta dal Senato, che consente l'elevazione a 70 anni del limite di età previsto per i conducenti di mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone, prevedendone un'estensione anche al trasporto di merci.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, ritiene che la questione possa essere affrontata nelle successive fasi dell'*iter* di esame del provvedimento.

Passando ad illustrare gli emendamenti presentati, segnala che l'emendamento 4.100 definisce con precisione, alla lettera *b*), i casi in cui, per i trasporti eccezionali, è necessario l'intervento degli organi di polizia stradale, attribuendo a tali organi la facoltà di autorizzare, quando le circostanze lo consentano, l'impiego del personale della scorta tecnica. Di conseguenza è ripristinato il testo approvato dal Senato per quanto riguarda le altre parti dell'articolo 4. Fa presente infine che l'emendamento recepisce una osservazione della I Commissione (Affari costituzionali).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 4.100 del relatore (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che l'emendamento 12.100 (*vedi allegato*) è volto a superare diverse osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia in merito alle disposizioni dell'articolo 12.

In particolare, rispetto al comma 1, osserva che la Commissione Giustizia ha rilevato che occorre definire con maggiore precisione i mutamenti giuridici e comunque evitare di fare riferimento a mutamenti diversi rispetto a quelli contemplati al comma 1 dell'articolo 94 del codice della strada, al fine di evitare che si determinino aggravii relativi all'applicazione dell'imposta di trascrizione. Alla luce sia del richiamo alle disposizioni già vigenti del comma 1 dell'articolo 94 sia del prospettato rischio di aggravii relativi all'imposta di trascrizione, ritiene opportuno sopprimere il comma 1, lettera *a*) dell'emendamento.

La Commissione Giustizia osserva quindi che occorre chiarire la nozione di soggetto responsabile di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 94-*bis*, nel testo introdotto dal Senato. Anche in questo caso, considerata l'incertezza giuridica che tale nozione determinerebbe, propone di sopprimere tale periodo, rilevando che il contenuto precettivo del comma in esame è interamente e compiutamente formulato nel secondo periodo, al quale si riferisce anche la sanzione (lettera *b*), numero 1), dell'emendamento).

Infine, per quanto concerne l'osservazione della Commissione Giustizia relativa all'esigenza di chiarire quali soggetti debbano effettuare gli accertamenti, fa presente di aver inserito il riferimento anche al certificato di proprietà, oltre che alla carta e al certificato di circolazione, in modo da avere un'indicazione completa dei documenti rispetto ai quali possono effettuarsi gli accertamenti e, di conseguenza, dei soggetti competenti ad effettuarli (lettera *b*) numero 2) e lettera *c*) dell'emendamento).

Silvia VELO (PD) evidenzia l'opportunità, piuttosto che di sopprimere il comma 1 dell'articolo 12 del testo, di riformularlo, nel senso di prevedere la comunicazione da parte dell'avente causa agli uffici della Motorizzazione civile, per l'aggiornamento della carta di circolazione e dell'archivio dei veicoli, di ogni fatto o atto giuridico, ancorché diverso da quelli di cui al

comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione nominativa dell'intestatario della carta di circolazione che comporti la disponibilità, per un periodo superiore a trenta giorni, di un veicolo in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso. Conseguentemente sarebbe mantenuta la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 12, nel testo approvato dal Senato. Ritiene che in questo modo possano essere superate le osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia e al tempo stesso sia possibile assicurare il perseguimento delle finalità alle quali era indirizzata la disposizione introdotta dal Senato.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO condivide la proposta di riformulazione avanzata dall'onorevole Velo, precisando che bisognerebbe prevedere che la disposizione si applichi per ogni fatto o atto giuridico da cui da cui derivi una variazione nominativa dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comporti la disponibilità, per un periodo superiore a trenta giorni, di un veicolo in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, riformula il proprio emendamento 12.100 nel senso indicato dal deputato Velo e dal sottosegretario Giachino (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 12.100 del relatore, nel testo riformulato.

La Commissione approva l'emendamento 12.100 del relatore, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che l'emendamento 38.100 (*vedi allegato 1*) recepisce due osservazioni, sostanzialmente di identica portata, contenute nel parere, rispettivamente, della I Commissione (Affari Costituzionali) e della II Commissione (Giustizia), con le quali si segnala l'opportu-

nità di ripristinare il termine di 100 giorni per la notifica del verbale di accertamento all'obbligato in solido, nel caso in cui vi sia stata contestazione immediata nei confronti del trasgressore. Ricorda che tale termine era stato ridotto a 90 giorni dal Senato, contestualmente alla riduzione a 60 giorni del termine per la notifica ordinaria (notifica al trasgressore e, se diverso, all'obbligato in solido, in assenza di contestazione immediata), previsto alla lettera *a*) del comma 1 e che la Commissione aveva ripristinato il termine di 90 giorni in quest'ultima ipotesi. Osserva quindi che si è determinata l'esigenza, evidenziata nel parere sia della Commissione Affari costituzionali, sia della Commissione Giustizia, di ripristinare anche il termine di cui alla lettera *b*), per tener conto della possibilità che il trasgressore paghi subito o entro pochi giorni e, in questo modo, evitare la notifica anche all'obbligato in solido.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 38.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 38.100 del relatore (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che l'emendamento 46-bis.100 (*vedi allegato*) estende da sessanta a centottanta giorni il termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale devono essere predisposti i programmi sulla sicurezza stradale da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole. Osserva che l'emendamento recepisce la condizione contenuta nel parere della VII Commissione (Cultura), che ha osservato che la procedura di predisposizione del decreto, che comporta il concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il parere la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, richieda un tempo più ampio dei sessanta giorni previsti.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 46-bis.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 46-bis.100 del relatore (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che l'emendamento 47.100 (*vedi allegato 1*) recepisce una condizione posta dalla V Commissione (Bilancio), volta a precisare il testo dell'articolo 47, sopprimendo la previsione che dall'istituzione del Comitato per l'indirizzo e il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale possano conseguire minori entrate a carico della finanza pubblica. Osserva infatti che l'istituzione del Comitato non è suscettibile di determinare minori entrate.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 47.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 47.100 del relatore (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che l'emendamento 55.100 (*vedi allegato 1*) recepisce le osservazioni formulate nel parere della X Commissione Attività produttive relativamente all'articolo 55, che modifica la disciplina, dettata dal decreto-legge n. 117 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2007, in materia di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Sottolinea che rispetto al testo approvato dalla Commissione Trasporti, la Commissione Attività produttive ha segnalato, in primo luogo, l'opportunità di prevedere un periodo transitorio, al fine di consentire l'adeguamento alle prescrizioni introdotte per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento. A tal fine la lettera *c*) dell'emendamento in esame prevede, in relazione agli obblighi di dotarsi di almeno un precursore e di esporre le tabelle che illustrano le cause e i sintomi relativi ai diversi livelli del tasso

alcolemico, che tali obblighi, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, decorano dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Per quanto concerne la disposizione relativa agli stabilimenti balneari, introdotta dalla Commissione Trasporti, fa presente che la Commissione Attività produttive ha segnalato l'opportunità di sopprimerla, ovvero, in alternativa, di introdurre modifiche volte a prevedere che gli intrattenimenti possano essere svolti tutti i giorni della settimana, anziché soltanto per due giorni e che i titolari non debbano chiedere l'autorizzazione alla Commissione tecnica di pubblico spettacolo. La Commissione Attività produttive ha altresì evidenziato l'opportunità di diminuire la sanzione prevista per tale fattispecie.

Evidenzia che l'emendamento in esame, alla lettera *a*), apporta le modifiche suggerite dalla Commissione Attività produttive, vale a dire la soppressione della limitazione a due giorni e dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione da parte della Commissione tecnica di pubblico spettacolo; alla lettera *b*), per quanto riguarda le sanzioni previste per gli stabilimenti balneari, mantiene inalterata la sanzione pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro, mentre prevede che la chiusura del locale in caso di reiterazione della violazione possa essere disposta se la reiterazione ha luogo tre volte nel biennio, anziché due, come previsto nel testo inizialmente approvato dalla Commissione Trasporti.

Invita peraltro la Commissione a valutare l'opportunità anche di sopprimere interamente la disposizione relativa agli stabilimenti balneari, seguendo la possibilità alternativa prospettata dalla Commissione Attività produttive. Osserva infatti che si tratta di una disposizione che, anche sotto il profilo giuridico, può dare adito a problematiche. Rileva altresì che comunque si tratta di una materia di competenza regionale e, per quanto riguarda la gestione amministrativa, comunale e, a suo avviso, regioni e comuni sono nella condizione migliore per tener conto della varietà di situazioni concrete che si

presenta nei diversi territori. Segnala infine che comunque si tratta di una disposizione che ha un limitato impatto per quanto concerne gli aspetti più propriamente attinenti alla circolazione stradale.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) con riferimento al testo dell'emendamento presentato dal relatore, ritiene che non sia opportuna una differenziazione delle sanzioni tra gli stabilimenti balneari e gli altri locali. Osserva che tale differenziazione costituisce un inutile appesantimento del testo e un elemento di complicazione non necessario.

Mario TULLO (PD), pur ritenendo condivisibile l'obiettivo della disposizione introdotta in ordine agli stabilimenti balneari, volta a contrastare il fenomeno del nomadismo etilico, sottolinea che le tipologie di stabilimenti balneari nel Paese sono molto diverse tra di loro e che la norma interverrebbe anche sugli stabilimenti balneari di piccole dimensioni e caratterizzati da una gestione familiare, che costituiscono la tipologia di stabilimenti prevalente nella propria regione. Giudica inoltre opportuno che tale regolamentazione venga lasciata ai comuni, e propone in tale senso alla Commissione di formulare un ordine del giorno al riguardo.

Carlo MONAI (IdV) si dichiara favorevole alla soppressione del comma 2-*quinquies*, relativo agli stabilimenti balneari, secondo quanto prospettato dalla stessa Commissione Attività produttive. Ritiene infatti che le modifiche proposte con l'emendamento 55.100 del relatore, ossia la soppressione della limitazione a due soli giorni per lo svolgimento di forme di intrattenimento congiuntamente con la somministrazione di bevande alcoliche da parte degli stabilimenti in oggetto e la diminuzione della sanzione conseguente al mancato rispetto della disposizione, abbiano notevolmente indebolito il contenuto della norma. Osserva inoltre che la disposizione si applicherebbe solo qualora ricorressero contemporaneamente due con-

dizioni, ossia quando fossero in capo al medesimo soggetto sia la concessione della battaglia sia anche la licenza per la somministrazione di bevande alcoliche e che tale situazione spesso non si verifica. Ritiene infine che la disposizione, che ha per oggetto gli stabilimenti balneari, rechi una disciplina che si sovrappone a quella regionale e ai regolamenti degli enti locali e giudica inopportuna una disposizione che regolamenti delle attività commerciali all'interno di un testo dedicato alla sicurezza stradale.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) concorda con le considerazioni del collega Zeller in ordine all'opportunità di prevedere le medesime sanzioni per tutti i locali che non rispettino le disposizioni contenute nel testo, ivi compresi gli stabilimenti balneari. Ritiene tuttavia che sia opportuno mantenere la disposizione introdotta dalla Commissione, che potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, in considerazione di quanto emerso dal dibattito, riformula il proprio emendamento 55.1 nel senso di sopprimere la lettera b) (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 55.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 55.100 del relatore, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che l'emendamento 61.100 (*vedi allegato 1*), recependo una condizione contenuta nel parere della VI Commissione Finanze, sopprime l'articolo 61, introdotto dal Senato, che prevedeva l'estensione dell'applicazione dell'aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai veicoli utilizzati da soggetti diversamente abili. Ricorda che sulla base della normativa vigente l'aliquota del 4 per cento si applica ai veicoli diesel con cilindrata fino a 2.800 cm

cubici, mentre il testo Senato ne estendeva l'applicazione ai veicoli diesel con cilindrata fino a 3000 cm cubici. Evidenzia che, trattandosi di una disposizione che concerne materia tributaria, il parere della Commissione Finanze assume, ai sensi della circolare del Presidente della Camera del 16 ottobre 1996, valore di parere rinforzato, per cui, il recepimento delle condizioni in esso contenute risulta vincolante ai fini dell'esame del provvedimento in sede legislativa. Fa presente infine che la soppressione dell'articolo rende priva di rilevanza la seconda condizione contenuta nel parere della V Commissione Bilancio e finalizzata al rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, con la quale si chiedeva di precisare il testo del comma 2 dell'articolo 61 in questione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 61.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 61.100 del relatore (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, segnala di non ritenere opportuno il recepimento della seconda condizione contenuta nel parere della Commissione Finanze, con la quale si richiede di incrementare la sanzione, prevista dall'articolo 25 del testo in esame, a carico dei comuni che non trasmettano la relazione concernente l'utilizzo dei proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada o che utilizzino tali proventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dal codice medesimo. Osserva che si tratta di una materia molto complessa e delicata, come dimostra il fatto che il testo approvato dalla Camera è stato ampiamente modificato dal Senato e successivamente la Commissione Trasporti ha introdotto ulteriori modifiche, volte, tra l'altro, ad aumentare dal 10 al 30 per cento dei proventi delle violazioni accertate mediante autovelox a carico dei comuni inadempienti. Segnala altresì che in questo caso la disposizione non ha contenuto tributario, per cui il

parere della Commissione Finanze non assume valore di parere rinforzato.

Osserva quindi che non è stata accolta l'osservazione della Commissione Giustizia con la quale si evidenziava l'opportunità, di far riferimento alla disciplina generale in materia di sanzioni sostitutive, per quanto concerne le previsioni introdotte dal Senato all'articolo 34 che prospettano il ricorso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Rileva infatti la disciplina generale dettata dalla sezione I del capo III della legge n. 689 del 1981 contempla fattispecie diverse da quelle in esame, in quanto si riferisce alla sostituzione di pene detentive brevi con la semidetenzione ovvero la libertà controllata ovvero pene pecuniarie. Il ricorso al lavoro di pubblica utilità è disciplinato, con riferimento alle pene che possono essere applicati per i reati di competenza del giudice di pace, dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, che è richiamato nelle disposizioni introdotte dal Senato.

Avverte infine di aver predisposto una proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma del relatore (*vedi allegato 2*)

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che procederà a verificare la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento, per il trasferimento in sede legislativa del testo, inoltrando al Governo la richiesta di assenso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il Comitato ristretto ha predisposto un testo unificato (*vedi allegato 3*). Invita pertanto il relatore ad illustrarne i contenuti.

Costantino BOFFA (PD), *relatore*, fa presente che il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto recupera, coordinandole tra loro, le disposizioni contenute nella proposta di legge di cui sono stato firmatario e in quella predisposta dal collega Gioacchino Alfano, che perseguivano scopi in ampia misura corrispondenti, in quanto rivolti a favorire lo sviluppo del nostro Paese di veicoli alimentati ad idrogeno e a combustibili ultrapuliti di nuova generazione.

Passando ad una breve illustrazione degli articoli, fa presente che l'articolo 1 del testo unificato individua le finalità e l'ambito di intervento. L'articolo 2 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 finalizzato al finanziamento degli interventi relativi allo sviluppo dei sistemi di mobilità altamente sostenibili con impiego di idrogeno e degli altri combustibili ultrapuliti sopra indicati. L'articolo 3 individua la tipologia degli interventi che possono essere finanziati. Si tratta in particolare di attività finalizzate alla progettazione e sperimentazione di sistemi per la produzione e distribuzione di idrogeno ricavato da fonti rinnovabili e di carburanti ultrapuliti; allo sviluppo di prototipi di veicoli alimentati da tali combustibili; al monitoraggio intelligente dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli in questione; ad assicurare la diffusione sul territorio di

distributori di idrogeno, per i quali si fissa l'obiettivo di pervenire entro tre anni all'installazione di almeno un distributore ogni 10 mila abitanti; a favorire la realizzazione di posteggi per i veicoli in questione, muniti di stazioni di controllo e di ricarica. L'articolo 4 precisa i soggetti che possono essere destinatari di finanziamenti a valere sul Fondo. Tali soggetti includono le regioni, le province, i comuni, le università, enti di ricerca pubblici e privati ed enti impegnati nella sperimentazione e nella produzione di veicoli alimentati con idrogeno e con combustibili ultrapuliti. L'articolo 5 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni siano definite le linee guida necessarie per dare attuazione alla legge, in particolare individuando in modo puntuale gli interventi finanziabili e definendo le procedure per la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti. Come è stato precisato nel corso dei lavori del Comitato ristretto, il decreto dovrà essere adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 6 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comitato per la gestione del Fondo, che esamina le richieste di finanziamento e definisce la graduatoria di priorità degli interventi da finanziare. Il Comitato è costituito da rappresentanti dei due Ministeri interessati, nonché delle regioni e degli enti locali. Il suo funzionamento non deve comportare alcun onere a carico della finanza pubblica. L'articolo 7 introduce alcune disposizioni volte a definire i tempi e le modalità delle procedure di assegnazione dei finanziamenti e a prevedere l'obbligo per i soggetti che ne beneficiano di una precisa rendicontazione. Nel caso di spese non rendicontate o prive di adeguata documentazione giustificativa, il Ministero procederà al recupero del finanziamento concesso e il soggetto interessato non potrà beneficiare di ulteriori contributi a valere sul Fondo. L'articolo 8 reca una disposizione definita nell'ambito dei lavori del Comitato ri-

stretto, con la quale si prevede la possibilità per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di sospendere le procedure di appalto in corso al fine di rendere possibile la definizione e l'approvazione di varianti di progetto finalizzate all'impiego dei veicoli alimentati ad idrogeno e a combustibili ultrapuliti. L'articolo 9 infine reca la necessaria norma di copertura finanziaria.

Sulla base dell'illustrazione delle disposizioni contenute nel testo predisposto dal Comitato ristretto, propone di adottare tale testo come testo base, rispetto al quale procedere alle ulteriori fasi dell'esame in sede referente.

Marco DESIDERATI (LNP) osserva che nell'articolo 4 del testo unificato si definiscono i destinatari dei finanziamenti. Ritiene che tra questi dovrebbero essere ricompresi soggetti, come la SIAS SpA (società incremento automobilismo e sport) che gestisce l'Autodromo di Monza, e che intende installare distributori di idrogeno all'interno del circuito, promuovendo l'utilizzo di carburanti puliti anche per le competizioni sportive e quindi estendendo tale utilizzo ad ambiti diversi dalla sola circolazione cittadina. Osserva quindi che sarebbe opportuno che venisse riformulata la platea dei destinatari dei finanziamenti, nel senso di prevedere anche altri enti pubblici e privati oltre a quelli di ricerca.

Costantino BOFFA (PD) si dichiara favorevole ad inserire nella platea dei destinatari dei finanziamenti enti, come la SIAS, che costituiscono punti di eccellenza del settore. Ritiene che tale modifica si ponga del tutto in linea con l'obiettivo della legge, che è quello di promuovere l'utilizzo di energie pulite.

Carlo MONAI (IdV) esprime perplessità in ordine al fatto che il testo unificato approvato dal comitato ristretto abbia ad oggetto soltanto la promozione di sistemi di mobilità sostenibile attraverso il solo idrogeno, piuttosto che su una gamma più vasta di carburanti alternativi, quali ad

esempio l'energia elettrica, rispetto alla quale anche il mercato è in una fase più avanzata. Fa presente inoltre che mentre all'articolo 4 si identificano come destinatari dei finanziamenti gli enti locali, le università, gli enti di ricerca e gli enti di produzione di veicoli ad idrogeno, all'articolo 3, comma 1, lettera c) si prevede che entro tre anni dall'entrata in vigore della legge si pervenga all'installazione di distributori di idrogeno sul territorio nazionale in modo da assicurare l'installazione di almeno un distributore ogni 10.000 abitanti. Osserva che tale previsione potrà essere rispettata soltanto se saranno ammessi al finanziamento anche i concessionari dei nuovi distributori, al fine di dotarsi di pompe di idrogeno. Ritiene che la platea dei destinatari dei finanziamenti così come determinata all'articolo 4 possa consentire solo il sostegno a qualche progetto pilota e non interventi sistematici che perseguano la logica di favorire il mercato dei carburanti alternativi.

Gioacchino ALFANO (PdL) ringrazia la Commissione per il lavoro svolto, che ha permesso la definizione di un testo unificato che, pur prevedendo un finanziamento molto contenuto, riveste una importanza decisiva per lo sviluppo dei carburanti alternativi. Ritiene che la valutazione economica di un provvedimento debba certamente tenere conto degli oneri immediati e diretti, ma che debbano essere presi in considerazione anche i risparmi futuri conseguenti all'introduzione di nuovi carburanti soprattutto in ordine alla diminuzione delle malattie e ai benefici sulla salute della popolazione. Ritiene quindi che si debbano considerare gli sviluppi positivi, anche sotto il profilo sociale, che possono derivare dalle disposizioni inserite nel testo in esame. Ricorda in proposito come analoga valutazione sia stata auspicata per il provvedimento sulla sicurezza stradale, che la Commissione ha approvato stamani, il quale reca disposizioni che hanno un forte impatto sociale, che potrà tradursi in futuro anche in un consistente risparmio economico.

Daniele TOTO (PdL) sottolinea la portata fortemente innovativa del provvedimento, che promuove l'utilizzo di carburanti puliti, che si inserisce nella più ampia politica che vede impegnata la Commissione da molti mesi. Evidenzia che la ricerca e lo sviluppo in materia di mobilità sostenibile attraverso carburanti puliti può avere un impatto assai rilevante anche nel trasporto pubblico locale. Ringrazia infine il relatore per il lavoro svolto al fine di raccogliere le varie istanze che sono emerse nel corso del dibattito.

La Commissione approva la proposta del relatore di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato 3*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia, per quanto concerne il termine per la presentazione degli emendamenti, alle decisioni che saranno assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV ».

Atto n. 216.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, segnala che nella giornata odierna la Commissione parlamentare per la semplificazione è convocata ai fini dello svolgimento delle audizioni, sullo schema in esame, dell'ANACNA (Associazione nazionale degli assistenti e controllori della navigazione aerea) e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Ritiene pertanto opportuno che, per la predisposizione della proposta di parere e per la successiva votazione, si attenda l'acquisizione dei contenuti delle due audizioni sopra richiamate.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, concorda sull'opportunità di differire la presentazione della proposta di parere, anche in ragione del fatto che nella seduta precedente sono state sollevate questioni complesse e delicate, rispetto alle quali è sicuramente utile un ulteriore approfondimento, che tenga conto anche degli elementi emersi nelle audizioni che sono state programmate dalla Commissione parlamentare per la semplificazione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.25.

7-00282 Meta: Salvaguardia e valorizzazione delle industrie italiane che operano nel settore della costruzione di materiale rotabile, in vista degli investimenti previsti per lo sviluppo del trasporto ferroviario nazionale.

(Discussione e rinvio).

Tino IANNUZZI (PD) fa presente che con la risoluzione in esame si intende portare all'attenzione della Commissione una questione di estrema rilevanza. Osserva infatti che il piano generale degli investimenti delle Ferrovie dello Stato ha previsto investimenti molto cospicui per lo sviluppo della rete ferroviaria e per il rinnovo del materiale rotabile, quest'ultimo anche finalizzato a rafforzare la sicurezza ferroviaria. Rileva che la rete ferroviaria necessita da tempo di ingenti investimenti, oltre che per il potenziamento della rete ad alta velocità, anche e soprattutto per il potenziamento della rete ordinaria nazionale e regionale, quest'ultima di fondamentale importanza per pendolari e studenti. Ricorda che nel campo dell'industria ferroviaria italiana esistono poli di eccellenza, di grande tradizione e qualità, come ad esempio l'Ansaldo Brera o la Firema Trasporti, che operano nel comparto della costruzione dei convogli ferroviarie e sono localizzati in aree diverse del territorio nazionale, i cui prodotti hanno anche ricevuto un unanime apprezzamento da parte del mercato internazionale. Sottolinea che il comparto dell'industria ferroviaria genera un indotto assai importante, del quale fanno parte imprese ad alta specializzazione e nel quale è occupato un gran numero di addetti. Osserva che si tratta di un settore chiave della politica industriale del Paese e ritiene che il Parlamento debba dare un segnale forte volto a sostenere e salvaguardare le imprese italiane in questo settore. Segnala che, pur in presenza delle regole generali a tutela della concorrenza fissate a livello comunitario, Paesi come la Francia o la Germania hanno attuato politiche a tutela delle proprie imprese e ritiene necessario che anche il Governo attui una politica industriale strategica che permetta al Paese di competere sui mercati internazionali. Sottolinea che l'Italia ha un fortissimo *know how* in questo settore e auspica che possano essere messe in campo tutte le opportune iniziative volte a far sì che le imprese italiane rimangano leader nel mercato. Infine fa presente che in data 14 dicembre 2005 era stata ap-

provata un'analoga risoluzione (n. 8-00147), i cui contenuti rimangono attuali soprattutto nell'imminenza di scelte progettuali importanti e di procedure di gara di considerevole entità per il rinnovo del materiale rotabile.

Vincenzo GAROFALO (PdL) nel riconoscere la rilevanza delle questioni affrontate dalla risoluzione, osserva che le competenze della Commissione si concentrano sul settore del trasporto ferroviario, piuttosto che su questioni inerenti la politica industriale del Paese, per le quali potrebbe essere opportuno un coinvolgimento della X Commissione. Osserva inoltre che l'impegno recato nella risoluzione è assai generico; per questo invita i presentatori a formulare proposte puntuali e concrete al riguardo. Sottolinea inoltre che le regole di concorrenza impongono un principio di reciprocità con gli altri Paesi e quindi giudicherebbe inopportuna una politica di tipo protezionistico, anche alla luce della partecipazione delle imprese nazionali a gare indette in altri Paesi.

Marco DESIDERATI (LNP) pur giudicando l'oggetto della risoluzione assai interessante, condivide le preoccupazioni espresse dal collega Garofalo, anche alla luce della necessità di tutelare i lavoratori italiani impiegati in imprese straniere operanti sul territorio nazionale. Si dichiara, a nome del proprio gruppo, disponibile ad assumere un atteggiamento favorevole alla risoluzione in esame, a condizione che si pervenga a una riformulazione nella quale siano evidenziati con maggiore dettaglio gli impegni del Governo e non siano danneggiate le imprese straniere che operano in Italia impiegando personale italiano.

Carlo MONAI (IdV) ricorda che la politica del Governo e della maggioranza ha fortemente penalizzato il trasporto ferroviario, come evidenziato dall'esito della proposta di legge 2128, nella quale si prevedeva la concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa, che è

stato soppresso durante l'esame dell'Assemblea e come dimostrano anche dalle misure adottate nella manovra finanziaria, che prevedono tagli ingenti di risorse per le ferrovie in concessione. Esprime quindi la preoccupazione che l'approvazione della risoluzione in esame da parte della maggioranza possa essere ritenuta una dimostrazione dell'interesse di questa verso il trasporto ferroviario, che non trova riscontro nelle effettive decisioni del Governo.

Michele Pompeo META (PD) pur ritenendo condivisibili alcune delle considerazioni espresse dai colleghi, giudica che sia opportuno valorizzare lo spirito originario della risoluzione, che è stata presentata diversi mesi fa e che ricalca i contenuti di un'analoga risoluzione approvata durante la XIV legislatura. Rispetto al possibile ambito di intervento del Governo nel settore della politica industriale nazionale, ritiene che questo possa fare molto per sostenere il *know how* italiano, soprattutto nella dimensione internazionale. Osserva che l'industria italiana del settore è di grande qualità e utilizza tecnologie fortemente avanzate, come dimostra la diffusione del cosiddetto « pendolino » che viene prodotto in Italia e utilizzato in tutto il mondo. Ritiene che la politica del Governo debba essere più coraggiosa e che lo spirito europeista in alcuni casi, come quello evidenziato dalla risoluzione, deve cedere di fronte all'esigenza di salvaguardare il ruolo e le prospettive delle industrie nazionali, al pari di quanto avviene in Francia e in Germania. Sottolinea che l'approvazione di una risoluzione che proceda in tale direzione costituirebbe un segnale forte di interesse del Parlamento per le aziende del settore e per i lavoratori in esse occupati.

Antonio MEREU (UdC) osserva che l'Italia versa in una terribile situazione di crisi occupazionale e ritiene la discussione di questa risoluzione un'importante occasione per fare presente al Governo e al Parlamento stesso l'importanza di creare prospettive future di lavoro nel Paese.

Giudica l'oggetto della risoluzione assai rilevante e ritiene utile che siano verificati i margini di eventuali interventi di salvaguardia delle imprese italiane nel contesto europeo, le cui regole, a partire da quelle della concorrenza, spesso creano difficoltà in vari settori, come ad esempio quello agroalimentare o elettrico.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di esprimere le valutazioni del Governo in una successiva seduta, al fine di effettuare un puntuale approfondimento del testo, anche verificando il parere reso dal Governo rispetto alla risoluzione approvata nel dicembre del 2005. Ritiene che la questione che emerge dalla risoluzione in esame si sia determinata anche in conseguenza delle modalità, orientate prevalentemente, se non esclusivamente, a finalità di gettito, con le quali sono state effettuate le privatizzazioni negli anni '90. Anche l'allargamento dell'Unione europea a 27 membri, nei tempi in cui è stato realizzato, ha, a suo parere, creato difficoltà. Quanto alla manovra finanziaria attualmente in discussione al Senato, fa presente che, stante l'invarianza dei saldi finanziari, ci sono ampi margini di modifica da parte

del Parlamento. Contestualmente fa presente il forte impegno del Governo, manifestato fin dall'inizio della legislatura, a difesa del sistema economico nazionale. Con riferimento ai contenuti specifici della risoluzione, fatti salvi i necessari futuri approfondimenti, sottolinea che il Governo sta lavorando con gli operatori del settore all'elaborazione del Piano nazionale dei trasporti e della logistica, che dovrà essere definito entro l'anno. A tal fine ricorda che è stato già svolto un incontro con le autorità portuali liguri e che un prossimo incontro si svolgerà nella giornata di venerdì con le autorità portuali della Campania e gli operatori del settore, al quale sono stati invitati i parlamentari provenienti da quella regione, anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione al riguardo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVE RIFORMULAZIONI

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: « Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento »;

b) il terzo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: « Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'appuntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzarla ad avvalersi, in loro vece o ausilio, del personale della scorta tecnica stessa, secondo le modalità stabilite nel regolamento ».

c) al comma 17, le parole: « i criteri per la imposizione della scorta tecnica o

della scorta della polizia della strada » sono sostituite dalle seguenti: « i criteri per l'imposizione della scorta tecnica »;

d) al comma 18, le parole: « all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « all'obbligo di scorta tecnica ».

4. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 12.

Apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 2, capoverso ART. 94-bis, comma 1:

1) sopprimere il primo periodo;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: « I predetti documenti » con le seguenti: « La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 »;

c) al comma 2, capoverso ART. 94-bis, comma 3, sostituire le parole: « è rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di circolazione in violazione del divieto di cui al comma 1 » con le seguenti: « sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma ».

12. 100. Il Relatore.

ART. 12.

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ogni fatto o atto giuridico, ancorché diverso da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione nominativa dell'intestataro della carta di circolazione ovvero che comporti la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestataro stesso, è dichiarato dall'avente causa, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ai competenti uffici della Motorizzazione civile al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3 »;

b) al comma 5, le parole: « previste nel comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « previste nei commi 4 e 4-bis ».

b) al comma 2, capoverso ART. 94-bis, comma 1:

1) sopprimere il primo periodo;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: « I predetti documenti » con le seguenti: « La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 »;

c) al comma 2, capoverso ART. 94-bis, comma 3, sostituire le parole: « è rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di circolazione in violazione del divieto di cui al comma 1 » con le seguenti: « sono

rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma ».

12. 100 *(nuova formulazione)* Il Relatore.
(Approvato)

ART. 38.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: « novanta » con la seguente: « cento ».

38. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 46-bis.

Al comma 2, sostituire le parole: « entro sessanta giorni » con le seguenti: « entro centottanta giorni ».

46-bis.100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 47.

Al comma 6, sopprimere le parole: « né minori entrate ».

47. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 55.

All'articolo 55, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-quinquies:

1) *sopprimere le parole: « per non più di due giorni alla settimana e »;*

2) *sopprimere l'ultimo periodo;*

b) al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: « Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2 e 2-bis è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, tre distinte violazioni dell'obbligo previsto al comma 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza di cui al citato articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell'esercizio dell'attività dello stabilimento per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente »;

c) aggiungere in fine il seguente comma: « 2. Le disposizioni di cui al comma 2-quater del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto dal presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

55. 100. Il Relatore.

All'articolo 55, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-quinquies:

1) *sopprimere le parole:* « per non più di due giorni alla settimana e »;

2) *sopprimere l'ultimo periodo;*

b) aggiungere in fine il seguente comma: « 2. Le disposizioni di cui al comma 2-quater del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto dal presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

55. 100. (Nuova formulazione) Il Relatore.

(Approvato)

ART. 61.

Sopprimerlo.

61. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

CORREZIONI DI FORMA

Apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, comma 3, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: « alla sanzione amministrativa » inserire le seguenti: « del pagamento di una somma »;

all'articolo 19, comma 1-bis, sostituire la parola: « modifiche » con la seguente: « modificazioni »;

all'articolo 23, comma 1, lettera e), capoverso comma 5, sostituire le parole: « commissioni medico locali » con le seguenti: « commissioni mediche locali »;

all'articolo 25 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), capoverso comma 12-quater, sostituire le parole: « dei proventi di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, di propria spettanza, » con le seguenti: « dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, »;

b) al comma 2, sostituire la parola: « posizionamento » con la seguente: « collocazione »;

all'articolo 26, comma 1, capoverso articolo 152, sostituire le parole: « in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate » con le seguenti: « in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, »;

all'articolo 42, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinnea dopo le parole: « di complessiva compensazione » inserire la seguente: « finanziaria »;

b) alla lettera d) dopo le parole: « del 5 per cento » inserire le seguenti: « del totale annuo »;

c) alla lettera e) dopo le parole: « del 10 per cento » inserire le seguenti: « del totale annuo »;

all'articolo 55, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinnea, sostituire le parole: « nella legge » con le seguenti: « dalla legge »;

b) alla lettera a), capoverso comma 2, sostituire le parole: « bevande alcoliche e superalcoliche » con le seguenti: « bevande alcoliche o superalcoliche » e sostituire le parole: « da enti e da associazioni » con le seguenti: « da enti o da associazioni »;

c) alla lettera a) capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: « agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, » con le seguenti: « agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni »;

d) alla lettera a) capoverso comma 2-quater sostituire la parola: « hanno » con le seguenti: « devono avere »;

e) alla lettera b), capoverso comma 3, sostituire le parole: « pecuniaria da 5.000 a

20.000 euro » con le seguenti: « del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000 » e sostituire le parole: « ovvero all'esercizio dell'attività medesima » con le seguenti: « ovvero dell'esercizio dell'attività medesima ».

ALLEGATO 3

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. (C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano).**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
E ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Finalità e ambito di intervento).

1. La presente legge è finalizzata alla promozione di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità, mediante attività di ricerca, studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione di veicoli per il trasporto di persone e veicoli commerciali alimentati da idrogeno, prodotto con ausilio di fonti di energia rinnovabile, e da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica.

ART. 2.

(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno alla ricerca, sviluppo e innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e combustibili ultrapuliti).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi a favore dei soggetti di cui all'articolo 4 per la realizzazione delle attività previste dall'articolo 3.

3. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

ART. 3.

(Tipologia di interventi finanziati).

1. A valere sul Fondo sono erogati finanziamenti destinati al sostegno:

a) di attività finalizzate allo studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione:

1) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno prodotto con ausilio di energia solare o altra fonte di energia rinnovabile destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 3);

2) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 3);

3) di prototipi di veicoli alimentati da idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica;

b) di attività finalizzate alla realizzazione e al funzionamento di reti di monitoraggio intelligente per il controllo dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli di cui al numero 3) della lettera *a)*;

c) dell'installazione di distributori di idrogeno sul territorio nazionale, in modo

da assicurare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'installazione di almeno un distributore di idrogeno ogni 10.000 abitanti;

d) della realizzazione di posteggi riservati esclusivamente ai veicoli di cui al numero 3) della lettera a), muniti di stazioni di controllo e di ricarica.

ART. 4.

(Destinatari degli interventi).

1. Possono essere destinatari dei finanziamenti a valere sul Fondo, in relazione all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, le regioni, le province, i comuni, le università degli studi, gli enti pubblici e privati di ricerca, gli enti impegnati nella sperimentazione e nella produzione di veicoli alimentati con idrogeno e con combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica.

ART. 5.

(Adozione delle linee guida).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per la concessione dei finanziamenti di cui alla presente legge, con specifico riferimento alla puntuale individuazione delle caratteristiche degli interventi finanziabili e alla determinazione delle procedure, delle modalità e dei tempi per la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti, nonché alla determinazione delle modalità di rendicontazione delle spese finanziate da parte dei soggetti beneficiari.

ART. 6.

(Comitato di gestione del Fondo).

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un comitato di gestione del Fondo che, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 5, esamina annualmente le richieste di finanziamento e definisce una graduatoria di priorità ai fini della ripartizione della dotazione del Fondo, sulla base della idoneità degli interventi per cui è richiesto il finanziamento al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, dello stato di avanzamento degli interventi medesimi, della precisione e completezza delle informazioni relative a ciascuna richiesta.

2. Il comitato è costituito da dieci componenti, di cui:

a) tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua tra di essi il presidente del comitato;

b) tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) due nominati dalla conferenza delle regioni e delle province autonome;

d) uno nominato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

e) uno nominato dall'Unione delle province d'Italia (UPI).

3. Ai membri del comitato di cui al comma 1 non spettano, ad alcun titolo, compensi per le attività svolte né rimborsi spese.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 7.

(Erogazione dei contributi e rendicontazione).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, entro il 31 ottobre di ogni anno, la dotazione del Fondo è ripartita tra gli interventi sulla base della graduatoria predisposta dal comitato di cui all'articolo 6.

2. Entro due anni dall'erogazione del finanziamento il soggetto beneficiario, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una puntuale rendicontazione delle attività per le quali è stato concesso il finanziamento, delle spese sostenute nello svolgimento di tali attività e dei risultati raggiunti in relazione alle finalità di cui all'articolo 1.

3. In caso di mancata trasmissione della rendicontazione di cui al comma 2 ovvero di rendicontazione incompleta, priva di adeguata documentazione giustificativa o insufficiente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede al recupero del finanziamento concesso o della quota del finanziamento per la quale non sono state rendicontate spese ovvero le spese rendicontate *siano* prive di adeguata documentazione giustificativa.

4. Il soggetto nei confronti del quale sono state adottate misure di recupero integrale o parziale dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 3 non può beneficiare nuovamente di contributi a valere sul Fondo.

ART. 8.

(Interventi sulla realizzazione di opere per il trasporto urbano).

1. La realizzazione di opere per il trasporto urbano di persone con mezzi di superficie non alimentati da idrogeno prodotto con ausilio di fonti di energia rinnovabile o da combustibili ultrapuliti può essere sospesa, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per un periodo massimo di un anno, anche nel caso in cui sia stata già effettuata la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria della relativa gara d'appalto, per lo studio, la progettazione e l'eventuale approvazione delle varianti di progetto fina-

lizzati all'impiego di veicoli aventi le caratteristiche previste dall'articolo 1. La quantificazione dei maggiori oneri derivanti dall'eventuale sospensione dei lavori e le modalità di corresponsione degli importi spettanti al soggetto aggiudicatario della gara d'appalto dei lavori medesimi sono stabiliti con il decreto di cui al primo periodo entro il limite delle risorse già stanziata per la realizzazione dell'opera.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2010;

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 2012 dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci e abbinare (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	177
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	179
AVVERTENZA	179

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.55.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.

Testo unificato C. 60 Realacci e abbinare.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Catia POLIDORI (PdL), *relatore*, illustra il testo unificato della proposta di legge C. 60 e abbinare, come risultante dagli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione di merito.

Il provvedimento mira a definire i principi fondamentali dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia – denominate « attività profes-

sionali in edilizia » – nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione in materia di tutela della concorrenza e di professioni.

L'articolo 1 reca i principi e le finalità della proposta di legge, precisando che l'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La disciplina proposta – che si applica anche alle persone fisiche e giuridiche straniere che intendono esercitare l'attività nel settore privato nel territorio dello Stato italiano – è volta ad assicurare l'adozione di criteri di omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori per i relativi aspetti legati all'esercizio dell'attività professionale.

L'articolo 2 definisce il campo di applicazione della proposta di legge, che si riferisce alle attività di costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione di immobili e di altre opere edili, di ingegneria civile e industriale, esercitate in forma societaria o cooperativistica. Si

escludono per contro le attività di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari nonché le attività di installazione di impianti. Ai sensi del comma 3, l'accesso alla professione di costruttore edile è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 9 fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della sezione speciale dell'edilizia alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro che esercitano una delle attività previste.

L'articolo 4 disciplina i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico e responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che possono coincidere in un unico soggetto a ciò designato.

In base all'articolo 5, l'esercizio della professione di costruttore edile è subordinato al possesso di una serie di requisiti di onorabilità. È necessaria, in sostanza, l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di misura di prevenzione e non devono sussistere sentenze definitive di condanna, decreti penali di condanna irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti: per delitti contro la pubblica amministrazione e delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina; per il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia di cui all'articolo 513-bis del codice penale. Non devono sussistere, infine, sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, il responsabile tecnico non può esercitare l'attività di cui all'articolo 2, qualora abbia riportato una condanna per

i reati previsti dall'articolo 6, che disciplina specificamente i requisiti morali del responsabile tecnico. Segnala al riguardo che la Commissione di merito ha inserito fra i predetti requisiti anche il fatto di non avere riportato condanne per reati che offendono beni ambientali, paesaggistici ed archeologici (articoli 175 e 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

L'articolo 7 reca i requisiti di idoneità professionale che il medesimo deve possedere. In particolare viene specificato che la qualifica di responsabile tecnico è riconosciuta di diritto anche a coloro che hanno svolto, in un periodo non antecedente agli ultimi cinque anni, funzioni di direttore tecnico nel settore dell'edilizia. Fra i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico sono previsti, in via alternativa, l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, la laurea, l'esperienza lavorativa protratta per almeno 48 mesi ovvero la frequenza a un corso di apprendimento di almeno 150 ore.

Ai sensi dell'articolo 8, con apposito decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, saranno definiti i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico. Successivamente, le regioni provvederanno alla regolamentazione dei corsi e delle prove d'esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Sono altresì specificate le materie trattate nei corsi di apprendimento, differenziati nella durata e nel livello di approfondimento.

Ai sensi dell'articolo 9, all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia il soggetto interessato dovrà dimostrare il possesso, o la disponibilità attraverso locazione finanziaria o noleggio, dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività edile per un valore minimo di 30.000 euro.

L'articolo 10 attribuisce alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i seguenti compiti: verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione al registro dell'edilizia; controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge; coordinamento e funzionamento del sistema del registro dell'edilizia; comunicazione alla Cassa edile territorialmente competente dell'avvenuta iscrizione. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il diritto di prima iscrizione, che viene determinato per il 2010 in 500 euro, e sarà aggiornato annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, riferita al mese di dicembre e comunicata dall'ISTAT.

Con l'articolo 11 si autorizzano le regioni, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative, a prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che partecipano alla realizzazione di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsti all'articolo 11 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli articoli 12 e 13 regolano, rispettivamente, le modalità di sospensione e decadenza dall'attività nell'ipotesi in cui vengano meno i requisiti previsti dalla presente proposta di legge, nonché il periodo transitorio, nel quale la prosecuzione dell'attività delle imprese già operanti nel settore è subordinata alla comunicazione alla Camera di commercio del nominativo del responsabile tecnico.

Gli articoli 14 e 15 regolano le sanzioni amministrative per il mancato possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di costruttore edile, destinando il 50 per cento delle relative entrate priori-

tariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia da parte dei comuni, mentre la restante parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento. Le sanzioni previste per il direttore dei lavori e in mancanza per il committente ovvero per l'appaltatore, sono una sanzione amministrativa pari al valore dei lavori realizzati e in caso di reiterazione delle violazioni la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo compreso tra sei e trentasei mesi.

L'articolo 16, al fine di assicurare una costante attività di monitoraggio sull'applicazione della legge, affida ai comuni un onere di comunicazione tempestiva di tutte le violazioni accertate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere favorevole sul testo in esame, valutando anche gli ulteriori elementi che potranno emergere nel corso del dibattito.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.20 alle 14.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03097 Livia Turco: Interventi in materia di randagismo	181
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	186

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Nuovo testo unificato C. 2011 Ferranti e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	182
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	184
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)	190

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago	185
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185
---	-----

AVVERTENZA	185
------------------	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.25.

Gero GRASSI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03097 Livia Turco: Interventi in materia di randagismo.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. In particolare, ringrazia il rappresentante del Governo per i dati forniti con la risposta all'atto di sindacato, rilevando, tuttavia, come da tali dati emergano al-

meno due elementi che destano preoccupazione. Da un lato, è evidente come, nonostante l'impegno del sottosegretario Martini, il problema del randagismo non sia ancora adeguatamente affrontato sull'intero territorio nazionale, sebbene molti anni siano trascorsi dall'approvazione della legge n. 281 del 1991. Pertanto, la situazione è migliore nelle realtà territoriali caratterizzate da una maggiore presenza di associazioni di volontariato, mentre si aggrava notevolmente dove queste scarseggiano. Sottolinea, inoltre, l'esigenza di valorizzare il ruolo della rete di assistenza veterinaria, pubblica e privata, con particolare riferimento al problema della sterilizzazione canina. Auspica, infine, che l'annunciata revisione della legge n. 281 del 1991 possa fondarsi sull'acquisizione di dati più precisi ed aggiornati da parte del Governo.

Gero GRASSI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Nuovo testo unificato C. 2011 Ferranti e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carla CASTELLANI (PdL) *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad

esprimere alla II Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 2011 Ferranti e abbinate, recante « Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori ».

Al riguardo, fa presente che l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame novella l'articolo 275 del codice di procedura penale, sostituendo il comma 4. La nuova formulazione del comma 4 prevede che, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare è disposta presso una casa-famiglia protetta, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine a determinati delitti, nel quale caso la custodia cautelare è disposta in carcere. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare, laddove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è disposta presso una casa-famiglia protetta. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.

Il successivo comma 2 novella l'articolo 285, comma 1, del codice di procedura penale al fine di coordinarlo con le novità introdotte dal precedente comma. Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle misure di custodia cautelare già disposte prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Osserva, poi, che l'articolo 2 del disegno di legge in esame novella l'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle mi-

sure privative e limitative della libertà), inserendovi alcuni nuovi commi dopo il secondo. Tali nuovi commi stabiliscono che, in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute di figlio minore, anche con essa non convivente, la detenuta o l'imputata ovvero il padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, è autorizzata, con provvedimento urgente, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo per il tempo stabilito dall'autorità giudiziaria. In caso di ricovero ospedaliero, la durata della visita può essere prorogata, tenuto conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. In ipotesi di necessità e urgenza, il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dall'autorità locale di pubblica sicurezza competente per il controllo della detenzione ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta, che ne informa la prefettura-ufficio territoriale del Governo e il tribunale di sorveglianza e dispone le opportune verifiche; successivamente il provvedimento è sottoposto alla convalida del magistrato competente. La detenuta o l'imputata, madre di un bambino di età inferiore ad anni dieci, anche con lei non convivente, è autorizzata, con provvedimento da rilasciarsi dal giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti la data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche.

Il successivo articolo 3, novellando l'articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede che le condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 11-*bis* (introdotto dal successivo articolo 4 della proposta di legge in esame), devono espriare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espriare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata

dimora, dette madri possono espriarla in case di accoglienza allo scopo predisposte dagli enti locali.

L'articolo 4 del progetto di legge in esame inserisce, quindi, un nuovo articolo 11-*bis* nella citata legge n. 354 del 1975, stabilendo che la madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, deve espriare la propria pena in una casa-famiglia protetta quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dall'articolo 4-*bis*, cioè per uno dei reati per i quali vige il divieto di concessione dei benefici previsti dalla legge medesima o per i quali tale concessione è subordinata a particolari condizioni.

Infine, l'articolo 5 disciplina le case-famiglia protette, anche novellando, in più punti, la citata legge n. 354 del 1975. In particolare, il nuovo articolo 61-*bis* di tale legge, inserito dal comma 2, prevede che le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto in via preminente delle esigenze psico-fisiche dei minori. Il personale di servizio impiegato nelle case-famiglia protette è composto per almeno il 65 per cento da persone con formazione di educatore esperto in pedagogia o in psicologia. L'attività svolta presso le case-famiglia protette è coordinata da figure direttoriali individuate tra persone esperte in pedagogia e in psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza. La sicurezza nelle case-famiglia protette è garantita dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, in coordinamento con la magistratura di sorveglianza e con il direttore, e si avvale degli strumenti che siano ritenuti più idonei in considerazione della presenza di soggetti minori, ivi incluse apparecchiature di videosorveglianza e telesorveglianza.

I commi 3 e 4 stabiliscono che il Ministro della giustizia, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto

con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno, può individuare strutture, tra quelle rette da enti locali, associazioni, fondazioni o cooperative, che siano idonee a espletare le funzioni di casa-famiglia protetta e stipulare con tali strutture apposite convenzioni. Con riferimento a tale decreto, si osserva che occorre specificare, in seguito all'istituzione del Ministero della salute, se sia necessario il concerto sia del Ministro della salute sia di quello del lavoro e delle politiche sociali ovvero di uno soltanto dei due ministri.

Per quanto concerne l'ambito di competenza della Commissione, osserva che le stesse finalità del provvedimento, volto ad assicurare la vicinanza della madre detenuta (o, in sua assenza, del padre detenuto) ai minori, specie se malati, rivestono un elevato valore sociale. Peraltro, si riserva di formulare una proposta di parere solo dopo che la II Commissione avrà provveduto a trasmettere il testo risultante dall'esame degli emendamenti, tenendo conto, inoltre, di quanto emergerà nel corso della discussione.

Lucio BARANI (Pdl) ritiene che, anche prima di conoscere il testo definitivo che risulterà dagli emendamenti approvati, si possa esprimere, per i profili di competenza della Commissione, una valutazione decisamente favorevole sulle finalità del progetto di legge in esame. Esso, infatti, è volto a tutelare i minori, ovviamente incolpevoli dei reati per cui la madre o, in sua assenza, il padre sono stati condannati. Questi bambini sono oggi sottoposti a una vera e propria tortura psicologica ingiusta e ingiustificabile. Ritiene, inoltre, che si dovrebbe valutare l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione del progetto di legge in esame, nel senso sia di elevare a diciotto anni il limite di età dei figli alle cui madri si applicano i benefici ivi previsti, sia di includervi misure atte a salvaguardare rapporti familiari ulteriori rispetto a quello tra madri e figli, a

cominciare da quello tra coniugi, anche al fine di assicurare effettivamente la funzione rieducativa della pena.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carla CASTELLANI (Pdl), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo delle proposte di legge n. 2364, approvata dal Senato, e abbinata: « Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento ». In proposito, ricorda che la Commissione, nella seduta del 10 dicembre 2009, aveva già espresso parere favorevole sul precedente nuovo testo delle proposte in esame e che il testo oggi all'esame della Commissione non presenta modificazioni significative, nelle parti di specifica competenza. Propone, pertanto, di esprimere un nulla osta all'ulteriore esame del provvedimento, limitandosi a richiamare, in premessa, la necessità di tenere conto, all'articolo 1, comma 2, della sopravvenuta istituzione del Ministero della salute (*vedi allegato 2*).

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 23 giugno 2010.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

ALLEGATO 1

5-03097 Livia Turco: Interventi in materia di randagismo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Dai dati in possesso di questo Ministero, riferiti al 2007, risulta che nel territorio della Regione Sicilia siano presenti un totale di 42 canili-rifugio e 37 canili sanitari.

Si precisa che è ancora in corso il censimento dei canili sanitari/rifugio presenti nel territorio nazionale e, ad oggi, la Regione Sicilia non ha ancora fornito tali dati, nonostante i solleciti, a fronte di una popolazione canina di circa 324.000 cani (cani di proprietà, randagi ospitati nei canili, presunti randagi), secondo dati forniti dalla stessa Regione (anno 2007); mentre, al 04 giugno 2010, è di 244.706 il numero dei cani identificati con microchip e registrati in banca dati nazionale.

In riferimento alla costruzione di canili nel territorio della Regione Sicilia, vari Enti (Comuni ed Unione di Comuni) hanno richiesto a questo Ministero finanziamenti per la realizzazione di canili; infatti, ad oggi risultano già finanziati nella Regione Sicilia 6 progetti, per un totale di euro 360.000, mentre sono in corso di finanziamento 3 progetti per un totale di euro 200.000 (Legge 29 dicembre 2003, n. 376 «Finanziamento di interventi per opere pubbliche»).

Tutte le Regioni e le Province autonome hanno istituito l'anagrafe canina sul proprio territorio; tali banche dati, che risultano collegate all'anagrafe canina nazionale istituita presso il Ministero della Salute, hanno anche un'interfaccia aperta al pubblico. Le anagrafi canine regionali sono implementate dai Servizi Veterinari territoriali e dai Veterinari libero professionisti, preventivamente autorizzati, come

previsto dalla specifica normativa regionale vigente in materia e dall'Ordinanza Ministeriale del 6 agosto 2008.

L'identificazione dei cani e dei gatti, che può avvenire solo tramite l'applicazione di un sistema elettronico sottocutaneo «microchip», è consentita solo ai Servizi Veterinari delle ASL ed ai Veterinari libero Professionisti che, contestualmente all'impianto del microchip, provvedono al caricamento dello stesso nella relativa anagrafe regionale. Tale iter, stabilito dalla normativa vigente, ha lo scopo di avere una banca dati costantemente aggiornata per un Continuo monitoraggio della popolazione canina.

In Italia, in applicazione alla normativa in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo, la Legge 14 agosto 1991, n. 281 ha istituito un unico fondo da ripartire, secondo i criteri stabiliti in Conferenza Stato/Regione e che, per l'anno 2009, ha subito una riduzione intorno al 20 per cento, passando da euro 4.986.000 (anno 2008) a euro 3.801.681, salvo ulteriori tagli per l'anno corrente.

Per maggiore chiarezza lascio a disposizione della Commissione le tabelle relative alla ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome del fondo per gli anni 2008 e 2009.

In merito allo specifico disegno di legge che ho presentato, riguardante il codice per la tutela degli animali d'affezione, la prevenzione e il controllo del randagismo e del maltrattamento animale, preciso che lo stesso ha iniziato il suo iter governativo ed è stato inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'iscrizione all'Ordine del giorno del primo Consiglio dei Ministri utile.

Sottolineo che, per fronteggiare le situazioni di continue segnalazioni di maltrattamento e abbandono degli animali, in particolare di cani, è stata istituita, presso l'Ufficio Benessere Animale della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute, l'Unità Operativa tutela animali d'affezione.

Tale Unità operativa fornisce, prioritariamente, attività di supporto alle Autorità territorialmente competenti nella gestione e risoluzione delle problematiche relative alla prevenzione e lotta al randagismo, nonché nella gestione delle segnalazioni di maltrattamento animale da parte dei cittadini o delle Associazioni, anche con interventi diretti nelle situazioni di emergenza.

Anno 2008: ripartizione delle disponibilità del fondo istituito dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281

Regioni/Province Autonome	Attivazio ne banca dati telematic a	Popolazione cani e gatti			Popolazione umana residente (fonte ISTAT)	Quota spettante per attivazione banca dati telematica	Quota spettante per l'ingresso dei cani nei canili	Quota spettante per la sterilizzazione dei gatti	Quota spettante per la popolazione umana residente	Totale
		Ingressi dei cani nei canili sanitari	Sterilizzaz. ione dei gatti	Stabilizzaz. ione dei gatti						
Abruzzo	si	3.343	347	1.323.987	€ 97.430,50	€ 50.734,26	€ 1.187,06	€ 32.455,11	€ 181.806,93	
Basilicata	si			591.001	€ 97.430,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.487,31	€ 111.917,81	
Calabria	si			2.007.707	€ 97.430,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.215,25	€ 148.645,75	
Campania	si	9.388	2.993	5.811.390	€ 97.430,50	€ 142.474,78	€ 10.238,86	€ 142.455,56	€ 392.599,70	
Emilia Romagna	si	8.335	6.891	4.275.802	€ 97.430,50	€ 126.509,35	€ 23.573,66	€ 104.813,44	€ 352.326,95	
Friuli Venezia Giulia	si	2.366	2.137	1.222.061	€ 97.430,50	€ 35.997,04	€ 7.310,54	€ 29.956,58	€ 170.504,66	
Lazio	si	7.681	4.767	5.551.017	€ 97.430,50	€ 116.588,89	€ 16.307,60	€ 136.318,13	€ 388.625,12	
Liguria	si	2.470	2.127	1.609.822	€ 97.430,50	€ 37.485,38	€ 7.276,33	€ 39.481,83	€ 181.654,04	
Lombardia	si	12.372	6.728	9.642.406	€ 97.430,50	€ 187.760,76	€ 23.076,05	€ 236.365,89	€ 544.573,19	
Marche	si	3.147	3.311	1.553.063	€ 97.430,50	€ 47.759,71	€ 11.326,71	€ 38.070,49	€ 194.567,41	
Molise	si	284	0	320.838	€ 97.430,50	€ 4.310,06	€ 0,00	€ 7.864,75	€ 109.605,31	
Piemonte	si	9.518	171	4.401.266	€ 97.430,50	€ 144.447,69	€ 584,98	€ 107.888,98	€ 350.362,13	
Provincia A. di Trento	si	357	576	513.357	€ 48.715,25	€ 5.417,93	€ 1.970,46	€ 12.584,00	€ 68.687,64	
Provincia A. di Bolzano	si	338	934	493.910	€ 48.715,25	€ 5.129,58	€ 3.195,15	€ 12.107,30	€ 69.147,28	
Puglia	si	7.016	575	4.076.546	€ 97.430,50	€ 108.476,68	€ 1.987,04	€ 99.929,05	€ 305.893,28	
Sardegna	si			1.655.617	€ 97.430,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.829,54	€ 138.260,04	
Sicilia	si	8.502	348	5.029.683	€ 97.430,50	€ 129.028,61	€ 1.190,49	€ 123.293,45	€ 350.993,04	
Toscana	si	1.720	1.374	3.677.048	€ 97.430,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.136,08	€ 187.566,58	
Umbria	si	431	305	125.979	€ 97.430,50	€ 6.540,97	€ 4.700,36	€ 3.088,14	€ 108.193,00	
Valle d'Aosta	si	9.400	9.137	4.832.340	€ 97.430,50	€ 142.656,90	€ 31.257,08	€ 118.455,9483	€ 389.800,42	
Veneto	si	86.689	42.721	59.619.290	€ 97.430,50	€ 1.481.525,00	€ 16.957,50	€ 1.464.567,50	€ 4.871.525,00	
Italia	20									
Disponibilità del fondo:										
40% destinato alle regioni che hanno attivato la banca dati telematica: € 4.871.525,00										
30% ripartito tenendo conto della popolazione di cani e gatti: 1.461.458,90 ingressi cani € 15.117,60										
30% suddiviso in base alla popolazione umana residente nelle singole regioni: 10% sterilizzazione gatti € 3.42										
10% sterilizzazione gatti € 3.42										
Quota per abitante residente € 0,02										
Quota regionale per attivazione banca dati € 97.430,50										
Quota per singolo ingresso cani € 15,18										
Quota per intervento di sterilizzazione gatti € 3,42										
Quota per abitante residente € 0,02										

Fondo ex articolo 8 Legge 14 agosto 1991, n. 281										Disponibilità		€ 3.801.681,00	
Ripartizione anno finanziario 2009													
Regione	Banca dati telematica	Ingressi cani nei canili sanitari	Gatti sterilizzati	Popolazione al 1° genno. 2009 (ISTAT)	Quota attivazione banca dati	Quota ingresso cani nei canili	Quota sterilizzazione gatti	Quota popolazione umana	Totale				
Abruzzo	si	9.581	396	1.334.675	€ 76.033,6	€ 92.805,0	€ 799,6	€ 25.351,0	€ 194.989,3				
Basilicata	si	1.534	138	590.601	€ 76.033,6	€ 14.858,9	€ 278,7	€ 11.218,0	€ 102.389,1				
Calabria	si	1.928	0	2.008.709	€ 76.033,6	€ 18.675,3	€ 0,0	€ 38.153,7	€ 132.862,6				
Campania	si	10.225	2.626	5.812.962	€ 76.033,6	€ 99.043,0	€ 5.302,5	€ 110.412,2	€ 290.791,4				
Emilia Romagna	si	7.554	7.133	4.337.979	€ 76.033,6	€ 73.170,8	€ 14.403,2	€ 82.396,2	€ 246.003,8				
Friuli Venezia Giulia	si	3.971	2.006	1.230.936	€ 76.033,6	€ 38.464,5	€ 4.080,6	€ 23.380,6	€ 141.929,3				
Lazio	si	5.985	6.427	5.626.710	€ 76.033,6	€ 57.972,9	€ 12.977,6	€ 106.874,5	€ 253.858,6				
Liguria	si	3.261	1.708	1.615.064	€ 76.033,6	€ 31.587,2	€ 3.448,9	€ 30.676,7	€ 141.746,4				
Lombardia	si	11.685	7.350	9.742.676	€ 76.033,6	€ 113.185,1	€ 14.841,4	€ 185.053,7	€ 389.173,8				
Marche	si	2.893	3.593	1.569.578	€ 76.033,6	€ 28.022,8	€ 7.265,1	€ 29.812,8	€ 141.124,2				
Molise	si	427	113	320.795	€ 76.033,6	€ 4.136,1	€ 228,2	€ 6.093,2	€ 86.491,1				
Piemonte	si	9.055	2.965	4.432.571	€ 76.033,6	€ 87.710,0	€ 5.987,0	€ 84.192,9	€ 253.923,5				
Puglia	si	6.801	520	4.079.702	€ 76.033,6	€ 65.876,9	€ 1.050,0	€ 77.490,4	€ 220.451,0				
Sardegna	si	3.363	248	1.671.001	€ 76.033,6	€ 32.575,2	€ 500,8	€ 31.739,2	€ 140.848,8				
Sicilia	si	7.598	441	5.037.799	€ 76.033,6	€ 73.597,0	€ 890,5	€ 95.688,6	€ 246.209,7				
Toscana	si	6.613	7.293	3.707.818	€ 76.033,6	€ 64.085,9	€ 14.726,3	€ 70.426,8	€ 225.242,6				
Trentino Alto Adige (BZ)	si	525	1.615	498.857	€ 38.016,8	€ 5.085,3	€ 3.261,1	€ 9.475,4	€ 55.838,6				
Trentino Alto Adige (TR)	si	402	735	519.800	€ 38.016,8	€ 3.893,9	€ 1.484,1	€ 9.873,2	€ 53.268,0				
Umbria	si	1.630	1.362	894.222	€ 76.033,6	€ 15.788,8	€ 2.750,2	€ 16.985,0	€ 111.557,6				
Valle d'Aosta	si	280	300	127.065	€ 76.033,6	€ 2.712,2	€ 606,8	€ 2.413,5	€ 81.765,1				
Veneto	si	10.658	9.513	4.885.548	€ 76.033,6	€ 103.237,2	€ 19.209,0	€ 92.796,8	€ 291.276,9				
Italia	20	105.969	56.482	60.045.058	€ 1.520.672,4	€ 1.026.453,9	€ 114.050,4	€ 1.140.504,3	€ 3.801.681,0				
40% attivazione banca dati telematica										Quota regionale per attivazione banca dati		€ 76.033,6	
90% n. ingressi cani nei canili sanitari										Quota speltante per singolo ingresso cane		€ 9,7	
10% n. interventi sterilizzazione gatti										Quota speltante per singolo gatto sterilizzato		€ 2,0	
30% popolazione umana residente										Quota speltante per singolo abitante residente		€ 0,01899414	

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, e abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti competenza, l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2364, approvata dal Senato: « Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento », quale risultante dagli emendamenti approvati;
rilevata l'opportunità, all'articolo 1, comma 2, di modificare il riferimento al

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulla base di quanto previsto dalla legge 13 novembre 2009, n. 172, recante « Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato »,

esprime

NULLA OSTA.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale allevatori e produttori avicunicoli (ASSOAVI) su questioni di interesse del settore avicolo	191
Audizione su questioni di interesse del comparto suinicolo dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Copagri, dell'Associazione italiana allevatori (AIA), dell'Associazione nazionale allevatori suini (ANAS), dell'Associazione nazionale commercianti, mediatori, operatori di suini (CoMOS), dell'Organizzazione di produttori allevatori di suini (OPAS) e dell'Unione nazionale delle associazioni di produttori suinicoli (UNAPROS)	191

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale. C. 3472 Paolo Russo (<i>Rinvio del seguito dell'esame e rinvio</i>)	192
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. Nuovo testo C. 2505 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	192
ALLEGATO (<i>Parere proposto dal relatore ed approvato dalla Commissione</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 giugno 2010.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale allevatori e produttori avicunicoli (ASSOAVI) su questioni di interesse del settore avicolo.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.05 alle 14.45.

Audizione su questioni di interesse del comparto suinicolo dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Copagri, dell'Associazione italiana allevatori (AIA), dell'Associazione nazionale allevatori suini (ANAS),

dell'Associazione nazionale commercianti, mediatori, operatori di suini (CoMOS), dell'Organizzazione di produttori allevatori di suini (OPAS) e dell'Unione nazionale delle associazioni di produttori suinicoli (UNAPROS).

L'audizione informale si è svolta dalle 14.45 alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale.

C. 3472 Paolo Russo.

(Rinvio del seguito dell'esame e rinvio).

Paolo RUSSO, *presidente*, sottolineando che la Commissione sta svolgendo un lavoro indubbiamente utile, avverte che – sulla base del dibattito svoltosi nella seduta di ieri – l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, valuterà nella riunione odierna la calendarizzazione delle audizioni informali dei rappresentanti dell'AGEA e dell'ISMEA per la prossima settimana. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta,

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.50.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.

Nuovo testo C. 2505 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e XII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta di ieri.

Paolo RUSSO, *presidente* avverte che le Commissioni riunite hanno stamane trasmesso un nuovo testo del disegno di legge C. 2505, come modificato dagli emendamenti approvati nella seduta di oggi, e che quindi il parere della Commissione dovrà essere riferito a tale nuovo testo.

Giovanna NEGRO (LNP), *relatore*, integrando la relazione svolta nella seduta di ieri, dà conto delle modifiche intro-

dotte nel nuovo testo che, peraltro, non incidono sostanzialmente sulla parte riferibile alla competenza della Commissione Agricoltura. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole con una osservazione riguardante la possibilità di introdurre una previsione normativa all'articolo 2 al fine di prevedere, fra le finalità delle comunità giovanili, lo svolgimento di attività tese alla valorizzazione del mondo agricolo, con particolare riferimento alle tradizioni e alle peculiarità locali. Ritiene in tal modo di ricollegarsi al lavoro svolto dalla Commissione Agricoltura sui progetti di legge in materia di sostegno agli agrumeti caratteristici.

Giuseppina SERVODIO (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime rammarico per non poter esprimere voto favorevole sul disegno di legge in esame, pur essendo d'accordo sulla esigenza di promuovere e sostenere le iniziative giovanili. Infatti, la disciplina prevista nel testo introduce un nuovo soggetto, quale la comunità giovanile, senza delineare per esso una adeguata e trasparente configurazione, come invece previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, sulle associazioni di promozione sociale, e senza tenere in alcun conto le vigenti e recenti disposizioni regionali in materia nonché le esperienze delle stesse regioni, come quella particolarmente positiva della regione Puglia. Ritiene pertanto che il Governo avrebbe fatto meglio a sostenere le politiche regionali nel settore piuttosto che intervenire con una legge che rischia solo di suscitare inutili aspettative. Critica anche le disposizioni sull'Osservatorio nazionale delle comunità giovanili, direttamente presieduto dal ministro – in questa veste dotato di ampio potere discrezionale – in quanto tale organo verrebbe esposto al rischio di strumentalizzazioni politiche. Sarebbe stato invece opportuno semmai incidere sull'esistente osservatorio per valorizzarne il ruolo di sede di approfondimento e riflessione sulle problematiche e sulle politiche giovanili, autonomo rispetto ai condizionamenti della

politica. In conclusione, ritiene che le risorse che saranno destinate alla copertura del provvedimento in esame costituiscano in sostanza uno spreco.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) osserva preliminarmente che il disegno di legge in esame non solo non ha potuto beneficiare dell'attenzione parlamentare che gli sarebbe stata dovuta, essendosi le Commissioni di merito limitate ad un breve esame, ma ha anche subito un'accelerazione inspiegabile. Ritiene poi che l'osservatorio previsto nel disegno di legge avrebbe dovuto essere presidiato da maggiori garanzie di autonomia e indipendenza rispetto al potere politico e che le associazioni denominate « comunità giovanili » avrebbero dovuto essere meglio delineate, anche per evitare rischi di politicizzazione. In sostanza, il disegno di legge necessiterebbe di numerose modifiche per raggiungere lo scopo che si è prefisso. Per tali ragioni preannuncia il voto contrario del gruppo dell'Italia dei valori.

Viviana BECCALOSSO (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PdL, osservando che quando il centrodestra si occupa di politiche giovanili l'opposizione parla di tentativi di strumentalizzazione politica, mentre analoga valutazione non

viene espressa quando il centrosinistra finanzia i centri sociali.

Giovanna NEGRO (LNP), *relatore*, ricorda che la politica consiste nella gestione della cosa pubblica e che pertanto non possono accettarsi le critiche secondo le quali il disegno di legge favorirebbe una politicizzazione nel mondo giovanile. Da questo punto di vista, ritiene doveroso rivolgere anzi un apprezzamento al Governo per l'ennesima pubblica assunzione di responsabilità, dimostrata anche con l'impegno diretto del Ministro.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con una osservazione, formulata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO

**Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili
(C. 2505 Governo e abb.).**

**PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
ED APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2505, recante: « Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni la possibilità di introdurre una previsione normativa all'articolo 2 al fine di prevedere, fra le finalità delle comunità giovanili, lo svolgimento di attività tese alla valorizzazione del mondo agricolo, con particolare riferimento alle tradizioni e alle peculiarità locali.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. Nuovo testo C. 2505 Governo e C. 1151 Catanoso (Parere alle Commissioni I e XII) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	195
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Atto n. 220 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	196
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	198

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 11.55.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.

Nuovo testo C. 2505 Governo e C. 1151 Catanoso.
(Parere alle Commissioni I e XII).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, si sofferma sulla curiosa definizione di comunità giovanile recata dall'articolo 2 del

provvedimento in esame, che oltre a prevedere che si tratti di un'associazione di persone di età « prevalentemente » non superiore a trent'anni, reca, tra le finalità, lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche o formative. Precisa, in ogni caso, che la XIV Commissione è chiamata a valutare, sulla base delle proprie competenze, i profili di compatibilità comunitaria del provvedimento.

Alessandra MUSSOLINI (Pdl) richiama il dibattito svoltosi presso le Commissioni riunite I e XII, sottolineando come, in quella sede, si sia discusso anche sulla definizione di comunità giovanili, non essendo chiaro come queste si distinguano – se non per i fondi ad esse attribuiti, che fanno capo al Dipartimento della Gioventù – da altre forme associative. Ricorda in proposito che, oltre alle ingenti risorse destinate alle comunità giovanili, che su-

perano i 20 milioni di euro, il disegno di legge prevede l'ennesima costituzione di un Osservatorio, questa volta « sulle comunità giovanili », composto da sedici membri, ciò che appare francamente eccessivo a fronte delle finalità di tale organismo.

Nunzia DE GIROLAMO (PdL) osserva, pur senza contestare la posizione del Governo, che le finalità del provvedimento in esame non appaiono chiare, non comprendendosi se si sia di fronte ad una disciplina e formalizzazione dei centri sociali, siano essi di destra o di sinistra. Vista tuttavia l'ingente destinazione di fondi a tali comunità, esprime preoccupazione per il fatto che le risorse impiegate possano essere distratte dal settore delle dipendenze giovanili, tossicodipendenze e disagi sociali, particolarmente bisognoso di sostegno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi e tenuto conto del fatto che il nuovo testo del provvedimento, come modificato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Affari sociali, è stato solo da pochi minuti trasmesso alla XIV Commissione, riterrebbe opportuno svolgere ulteriori approfondimenti e rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Atto n. 220.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Enrico FARINONE (PD) valuta condivisibile il contenuto delle osservazioni espresse nel parere, volte ad adeguare il contenuto dello Schema di decreto in esame alle direttive di riferimento. Ritiene tuttavia necessario che tali rilievi siano formulati nella forma di condizioni, al fine di renderli maggiormente incisivi e di rispondere alle procedure di infrazione aperte.

Sandro GOZI (PD) ribadisce la richiesta formulata dal collega Farinone, sottolineando che nel momento in cui si rilevano profili di incompatibilità comunitaria di alcune disposizioni, occorre essere conseguenti, formulando condizioni. Si rischia altrimenti, a fronte di procedure di infrazione pendenti, di lasciare aperto il contenzioso con la Commissione europea.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, anche alla luce di un confronto avuto con la presidenza della Commissione Ambiente, anch'essa competente ad esprimere il parere sull'atto del Governo in oggetto, ritiene opportuno mantenere il parere nella versione inizialmente formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ritenendo opportuno rimettere al Governo la valutazione delle questioni se-

gnalate, anche tenuto conto della tecnicità delle disposizioni oggetto di rilievi.

Sandro GOZI (PD) osserva che, ancora una volta, la XIV Commissione non adempie pienamente al suo compito istituzionale e si sottrae alle proprie responsabilità. Ritiene che, così facendo, non si tuteli l'interesse nazionale e preannuncia, per tali

motivi, l'astensione del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

La seduta termina alle 12.15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Atto n. 220).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (atto n. 220);

ricordato che:

il 14 aprile 2009 la Commissione europea con una lettera di messa in mora (procedura d'infrazione 2009/2086) ha contestato all'Italia il mancato rispetto di alcune disposizioni della direttiva 85/337/CE in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA);

l'8 ottobre 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura d'infrazione 2009/2235) in relazione a un non corretto recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica (VAS);

il 25 gennaio 2010 la Commissione europea ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro l'Italia (procedura d'infrazione 2008/2071) per non aver adottato le misure necessarie affinché gli impianti industriali contemplati dalla direttiva 2008/1/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC) funzionino secondo i requisiti previsti dalla direttiva stessa;

valutato che lo Schema di decreto in esame risponde nella sostanza ai rilievi formulati dalla Commissione europea;

rilevato che, tra l'altro, anche al fine di dare attuazione alla nuova direttiva 2008/1/CE inerente l'IPPC, lo Schema di decreto introduce nel decreto legislativo n. 152 del 2006 il Titolo III-*bis*, in materia di autorizzazione integrata ambientale, volto a sostituire il decreto legislativo n. 59 del 2005 di recepimento della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

osservato tuttavia che alcune disposizioni non appaiono coincidenti con le direttive dell'Unione europea di riferimento e che, in particolare:

la definizione di autorizzazione integrata ambientale (AIA) introdotta dallo Schema di decreto (articolo 2, comma 1, lettera *c*) non definisce in maniera univoca gli ambiti di azione della VIA e dell'AIA e non risulta conforme a quanto disposto dalla direttiva 2008/1/CE;

l'articolo 2, comma 2, lettera *j*), dello Schema di decreto definisce gestore unicamente qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto, laddove la direttiva 2008/1/CE, all'articolo 2, comma 13, definisce «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure, ove la legislazione nazionale lo preveda, che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;

le disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della Direttiva 42/2001/CE individuano le «modifiche minori dei piani e programmi» come da sottoporre alla verifica di assoggettabilità e che la diret-

tiva stabilisce – all'articolo 3, commi 3, 4 e 5 e alla lettera *f*) dell'Allegato I – la necessità di valutazione ambientale per i piani o programmi che possono avere « effetti significativi sull'ambiente », mentre lo Schema di decreto, all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), sopprime il riferimento alle modifiche minori come da assoggettare alla verifica di assoggettabilità e, alla medesima lettera *a*), fa riferimento solo alla funzione di valutazione dei possibili impatti negativi sull'ambiente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), di definire l'autorizzazione integrata ambientale nei medesimi termini utilizzati all'articolo 1 della direttiva 2008/1/CE per definire l'ambito di applicazione della direttiva medesima (« ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I. Essa prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni

delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, lasciando impregiudicate le disposizioni comunitarie in materia »);

b) valuti il Governo l'opportunità di integrare la definizione di gestore di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *j*), dello Schema di decreto al fine di renderla maggiormente aderente a quella prevista dalla direttiva 2008/1/CE, ossia definendo quale gestore anche qualsiasi persona fisica o giuridica che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;

c) valuti il Governo l'opportunità di adeguare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), dello Schema di decreto a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, dall'articolo 3, commi 3, 4 e 5 e dalla lettera *f*) dell'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE, a tal fine espungendo la previsione della soppressione della parola « minori » e sopprimendo le parole « e negativi »; analogamente, all'articolo 2, comma 3, lettera *b*), sopprimere le parole « e negativi » e sopprimere la lettera *b*) del comma 10 del medesimo articolo 2.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 2505 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XII della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario</i>)	200
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	206
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Testo unificato C. 2011 e abb. (Parere alla II Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	201
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	207
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	202
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	208
DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. S. 2228 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>) .	203

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.

C. 2505 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e XII della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere contrario*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore onorevole Remigio

Ceroni, illustra il provvedimento in esame, recante norme dirette ad agevolare la nascita di nuove comunità e a rafforzare quelle già esistenti, mediante la previsione di incentivi, anche economici. Evidenzia che l'articolo 1 qualifica le finalità e l'oggetto del provvedimento, teso a definire una disciplina per il riconoscimento, la promozione, il sostegno delle comunità giovanili, mentre l'articolo 2 reca la definizione di comunità giovanile, quale associazione senza fini di lucro, caratterizzata dal perseguimento di alcune specifiche finalità di spiccata vocazione sociale. Osserva che l'articolo 3 destina a finalità proprie delle comunità giovanili parte delle risorse del Fondo nazionale per le comunità giovanili, già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e che l'articolo 4 disciplina la composizione e i compiti dell'Osservatorio nazionale sulle

comunità giovanili. Rileva che l'articolo 5 disciplina il registro delle comunità giovanili, configurando l'iscrizione in tale registro, condizione necessaria per accedere ad una serie di benefici. Si sofferma quindi sull'articolo 6 che reca le disposizioni finali, rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o ad un decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri di ripartizione e delle modalità di funzionamento del Fondo nazionale per le comunità giovanili. Osserva che il provvedimento reca norme in una materia, le « politiche giovanili », riconducibile alla competenza legislativa delle regioni.

Formula quindi una proposta di parere contrario (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) si associa ed esprime il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Testo unificato C. 2011 e abb.

(Parere alla II Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante disposizioni tese alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Riferisce che l'articolo 1 interviene in materia di custodia cautelare; in particolare, attraverso la riformulazione dell'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, il ricorso alla custodia

cautelare per le madri di prole di età non superiore a tre anni con esse conviventi, attualmente previsto in presenza di esigenze cautelari eccezionalmente rilevanti, viene ulteriormente limitato al caso in cui tali esigenze siano riferite a delitti di associazione mafiosa e di favoreggiamento delle relative organizzazioni. La disposizione incide altresì sull'articolo 285 del codice di procedura penale, prevedendo la custodia cautelare della madre anche presso case-famiglia protette. Fa notare che i successivi articoli 3, 4 e 5 del testo in esame novellano la legge n. 354 del 1975 (legge sull'ordinamento penitenziario). Osserva che l'articolo 2, modificando l'articolo 30 dell'ordinamento penitenziario, in materia di permessi ai detenuti, stabilisce l'obbligo per il giudice, in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio di età non superiore a 10 anni, di concedere il permesso, con provvedimento urgente, alla detenuta o all'imputata per visitare il bambino malato per il tempo stabilito dalla stessa autorità giudiziaria. Rileva che l'articolo 3 interviene in materia di detenzione domiciliare speciale delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni, attraverso la novella all'articolo 47-*quinquies* della menzionata legge n. 354 del 1975. Sottolinea che in base al nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 47-*quinquies*, in mancanza di adeguata abitazione o altra privata dimora, le madri possono scontare la pena in detenzione domiciliare presso case di accoglienza, allo scopo predisposte dagli enti locali. Osserva che l'articolo 4 introduce l'articolo 11-*bis* nell'ordinamento penitenziario, che prevede che la madre di prole di età non superiore a 3 anni con lei convivente debba scontare la pena detentiva esclusivamente presso le case-famiglia protette quando la condanna sia stata pronunciata per una specifica serie di reati la cui particolare gravità impedisce l'applicazione della detenzione domiciliare e se non sussiste il pericolo di recidiva. Si sofferma quindi sull'articolo 5, che introduce nell'ordinamento penitenziario un nuovo articolo 61-*bis*, sulle case-famiglia protette; tali strutture devono es-

sere predisposte fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori. Osserva che è rimesso ad un atto del Ministro della giustizia la facoltà di individuare le strutture, tra quelle rette da enti locali, idonee da adibire a case-famiglia protette e stipulare con tali strutture apposite convenzioni.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'esigenza che il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 5, comma 3, sia adottato d'intesa con la Regione interessata.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL), *relatore*, nel convenire con la considerazione del deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Rileva che l'articolo 1 novella la legge n. 108 del 1996, recante disposizioni in materia di usura, al fine di consentire l'erogazione dei mutui da essa previsti a favore delle vittime dell'usura anche ad imprenditori individuali dichiarati falliti, nonché di anticipare i tempi di erogazione del mutuo e di introdurre ulteriori cause ostative alla concessione del mutuo. Fa notare che l'articolo 2 modifica la legge

n. 44 del 1999, concernente il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, con la finalità di precisare il concetto di evento lesivo e di consentire la cumulabilità dell'elargizione con provvidenze provenienti da altre amministrazioni pubbliche. Segnala che il comma 1, lettera *b-bis*), della predetta disposizione, introduce il nuovo articolo 18-ter della legge 23 febbraio 1999, n. 44, secondo cui, al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero dal pagamento o il rimborso del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti cui è concessa l'elargizione. Riferisce che l'articolo 3 interviene sull'articolo 1, comma 881, della legge finanziaria 2007, in materia di confidi; l'articolo 4 novella l'articolo 629 del codice penale aumentando l'entità della multa per il delitto di estorsione e gli articoli da 5 a 10 sono stati soppressi nel corso dell'esame del testo in sede referente. Osserva che l'articolo 11 modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007, in materia di prevenzione del riciclaggio, imponendo agli intermediari finanziari l'obbligo di segnalazione all'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia di operazioni finanziarie sospette. Segnala che l'articolo 12 novella l'articolo 135 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) stabilendo che anche la condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio comporta che il responsabile del procedimento debba proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto. Riferisce che le successive disposizioni del testo introducono una nuova tipologia di concordato volto a comporre le crisi da sovraindebitamento, ovvero le crisi di liquidità del singolo debitore. Rileva che per porre rimedio a tale situazione di crisi, l'articolo 13 contempla lo strumento dell'accordo con i creditori, su proposta del debitore, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri il regolare paga-

mento dei creditori estranei. Segnala che l'articolo 14 individua i presupposti per l'accesso alla procedura; l'articolo 15 definisce il contenuto dell'accordo; gli articoli da 16 a 20 disciplinano il procedimento e l'articolo 21 disciplina i casi di annullamento e di risoluzione dell'accordo. Evidenzia quindi che gli articoli da 22 a 24 disciplinano gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento; l'articolo 25 consente al tribunale e agli organismi di conciliazione l'accesso alle banche dati pubbliche per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge; l'articolo 26 prevede la rilevanza penale di specifiche condotte del debitore e l'articolo 27 reca le disposizioni transitorie e finali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il deputato Mario PEPE (PD), nel rilevare che il comma 1, lettera *b-bis*, dell'articolo 2, che introduce il nuovo articolo 18-ter della legge 23 febbraio 1999, n. 44, contempla, per gli enti locali, la facoltà e non l'obbligo di disporre l'esonero dal pagamento o il rimborso del pagamento effettuato di tributi locali in favore dei soggetti cui è concessa l'elargizione di cui all'articolo 3, comma 1, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

S. 2228 Governo.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Remigio Ceroni illustra il provvedimento in esame, recante misure urgenti in materia di sta-

bilizzazione finanziaria e di competitività economica. In ordine ai profili d'interesse della Commissione, segnala che all'articolo 5, i commi da 6 a 11 prevedono misure di riduzione dei costi della politica locale; in particolare il comma 6 sostituisce il gettone di presenza con un'indennità di funzione onnicomprensiva non superiore ad un quinto dell'indennità massima prevista per il sindaco o presidente di provincia ed esclude altresì dal diritto alla corresponsione i consiglieri circoscrizionali e delle comunità montane, mentre il comma 7 vieta di attribuire emolumenti agli amministratori di enti territoriali diversi da quelli previsti in Costituzione. Riferisce che l'articolo 6 prevede una serie di disposizioni volte al contenimento della spesa degli apparati amministrativi: i commi da 7 ad 11 stabiliscono riduzioni alle spese delle pubbliche amministrazioni per studi e consulenze, pubbliche relazioni, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni; il comma 19, con l'obiettivo del massimo efficientamento delle società pubbliche, prevede che le pubbliche amministrazioni non possano effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato perdite di esercizio; il comma 20 qualifica come disposizioni di principio quelle recate dall'articolo in oggetto, escludendone l'applicazione diretta a regioni e province autonome. Osserva che si prevede altresì una redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario, del dieci per cento dei trasferimenti per il c.d. « federalismo amministrativo », a vantaggio delle regioni che abbiano contenuto i compensi dei consiglieri regionali e che abbiano applicato lo stesso articolo 6. Riferisce che l'articolo 7, ai commi da 26 a 29, attribuisce al presidente del Consiglio le funzioni di programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Rileva che l'articolo 9, commi da 1 a 4,

reca disposizioni volte a contenere le spese di parte corrente relative ai redditi da lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni, mentre, ai sensi dei commi da 5 a 12, introduce nuove limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni. Sottolinea che l'articolo 11, ai commi 1 e 2, reca alcune norme transitorie per le regioni sottoposte ai piani di rientro del disavanzo sanitario; i successivi commi da 6 a 11 recano norme in materia di spesa farmaceutica; il comma 8 demanda ad un accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la definizione di linee guida per incrementare l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente. Osserva che l'articolo 14, ai commi da 1 a 13, definisce il concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica; evidenzia che il comma 6 prevede la possibilità di sospensione, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei trasferimenti erariali alle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio, in funzione della riforma del Patto europeo di stabilità; il comma 11 esclude, a talune condizioni e per i soli enti locali virtuosi, le spese in conto capitale effettuate nel 2010 dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità; il comma 12 esclude per il 2010 l'applicazione delle previgenti disposizioni di premialità disposte in favore degli enti locali virtuosi. Osserva che l'articolo 14, al comma 14, costituisce un fondo pari a trecento milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, in favore del Comune di Roma per il concorso agli oneri del piano di rientro finanziario; la restante quota, fino a duecento milioni, viene reperita mediante un'addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti della città e un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF. Rileva che i commi da 19 a 24 prevedono una serie di disposizioni che si applicano alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente al 2009; il

comma 22 prevede che il presidente della Regione, nella qualità di commissario *ad acta*, predisponga un piano di rientro, sottoposto all'approvazione del ministero dell'economia e delle finanze; il comma 25 qualifica i successivi commi da 26 a 31 come disposizioni dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni; il comma 27 qualifica, in via transitoria, quali funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, mentre il comma 28 obbliga i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali. Evidenzia che il comma 32 preclude ai comuni con meno di trentamila abitanti di costituire società ed ai comuni con popolazione tra trentamila e cinquantamila abitanti di partecipare a più di una società, prevedendo la liquidazione di quelle esistenti. Fa notare che il comma 33 reca una norma interpretativa che afferma la natura non tributaria della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Segnala che l'articolo 18 reca una serie di disposizioni in tema di partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo e l'articolo 19, ai commi da 7 a 13, attiene all'aggiornamento del catasto ed al recupero di unità immobiliari attualmente non censite. Si sofferma sull'articolo 40, che dispone che, in considerazione della particolare situazione dei territori del Meridione, alcune regioni possano, con propria legge, modificare fino ad azzerarle le aliquote Irap, nonché disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni riguardo a nuove iniziative produttive. Rileva che l'articolo 42 dispone il riconoscimento, a favore delle imprese appartenenti ad una rete, di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, mentre l'articolo 43 stabilisce che nel Meridione possono essere istituite « zone a burocrazia zero », nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'articolo 118 della Costituzione; in tali zone le nuove iniziative produttive godono di taluni vantaggi: i procedimenti amministrativi sono adottati in via esclusiva da un

commissario di governo e si intendono adottati positivamente entro trenta giorni; le risorse previste per le zone franche urbane sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente. Evidenzia che l'articolo 49 apporta modifiche alla disciplina della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di semplificare la relativa disciplina ed accelerare i tempi per l'adozione del provvedimento finale e che l'articolo 51, ai commi da 1 a 5, introduce misure di semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti di rifornimento del gas naturale al fine di promuovere l'utilizzo degli autoveicoli alimentati con tale combustibile. Segnala che il comma 7

proroga il termine per l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, recante disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente, nonché volte a definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

**Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili
(C. 2505 Governo e abb.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2505 Governo, in corso di esame presso la commissione riunite I e XII della Camera, recante norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili;

considerato che il provvedimento, che detta disposizioni sulle comunità giovanili e destina ad esse apposite risorse, reca norme in una materia, le « politiche giovanili », riconducibile alla competenza legislativa delle regioni;

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori
(testo unificato C. 2011 e abb.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 2011 e abb., in corso di esame presso la II Commissione della Camera, recante disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori;

considerato che il provvedimento reca norme in materia di ordinamento penale, di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

rilevato che l'articolo 3 introduce il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 47-*quinqies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, che dispone che in mancanza di adeguata abitazione o altra privata dimora, le madri possono scontare la pena in detenzione domiciliare presso case di accoglienza, allo

scopo predisposte dagli enti locali; preso atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, di concerto con i ministri competenti, può individuare strutture, tra quelle rette da enti locali, idonee ad espletare le funzioni di casa-famiglia protetta e stipulare con tali strutture apposite convenzioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 5, comma 3, sia adottato d'intesa con la Regione interessata e i competenti enti locali.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge C. 2364, approvato dal Senato, in corso di esame presso la II Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

considerato che il provvedimento reca norme in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; preso atto che

il comma 1, lettera *b-bis*), dell'articolo 2, introduce il nuovo articolo 18-ter della legge 23 febbraio 1999, n. 44, secondo cui, al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero dal pagamento o il rimborso del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, cui è concessa l'elargizione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	209
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale degli Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea (ANACNA)	209
Audizione del Commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV)	210

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE. — Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Assistenti e Controllori Navigazione Aerea (ANACNA) il dottor Barra, Presidente, e il dottor Scholtze, esperto nella sicurezza del volo, nonché il Commissario straordinario dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), professor Franchi.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che sarà redatto il resoconto stenografico della procedura che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale degli Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea (ANACNA).

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana del 13 maggio.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, incentrata sull'attuazione del procedimento cosiddetto « taglia-enti », di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008, come successivamente modificato e integrato, con particolare riferimento allo schema di regolamento di riordino dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), di cui all'atto del Governo n. 216, all'ordine del giorno della Commissione.

Ha quindi la parola il dottor Bruno BARRA, il quale manifesta alcune perplessità in merito allo schema di regolamento di riordino dell'ANSV, lamentando la carenza di misure idonee a migliorarne l'attività, soprattutto alla luce dei numerosi e delicati mutamenti della normativa, anche europea. Si riferisce, in particolare alla

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di inchieste e prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, sottolineando l'opportunità di attenderne la definitiva approvazione, al fine di adeguare conseguentemente le norme dell'atto del Governo n. 216. Rileva come lo schema di regolamento di riordino dell'ANSV si limiti a interventi sugli organi di vertice, realizzando peraltro un ridimensionamento, a suo giudizio non condivisibile, della figura del Segretario generale, ora Direttore generale. Ricorda poi alcuni recenti ritardi e lacune nelle attività dell'ANSV e la necessità di distinguere le responsabilità dell'autorità giudiziaria e quelle delle autorità di investigazione tecnica. Nell'augurarsi che non siano poste in essere misure che possano pregiudicare — anche solo potenzialmente — l'efficace funzionamento e la tempestività di azione dell'ANSV, conclude auspicando che al direttore generale siano attribuite competenze dirette — di coordinamento, indirizzo e controllo — di alto contenuto tecnico e operativo sulle attività degli investigatori accreditati e che siano richiesti specifici requisiti di esperienza e competenza per gli incarichi di Presidente, di componente degli organi collegiali, di direttore generale e per gli investigatori. Deposita infine un documento che illustra le considerazioni svolte, a integrazione della documentazione già trasmessa.

Ha quindi la parola il dottor Maurizio SCHOLTZE, il quale ricostruisce in primo luogo il quadro normativo che ha condotto alla costituzione delle Agenzie di investigazione tecnica sugli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile nei vari Paesi europei, ricordandone le principali caratteristiche. Riferisce quindi su alcune esperienze straniere, soffermandosi in particolare sul modello inglese — che presenta un'elevata capacità di svolgere attività investigativa a vasto raggio e che valorizza figure di elevata professionalità e competenze multidisciplinari — sul modello statunitense, nonché su quello danese, caratterizzato da una legislazione

particolarmente efficace. Sottolinea l'importanza di una prassi investigativa che non si basi esclusivamente sull'analisi degli incidenti, bensì anche su indagini che evidenzino eventuali precursori di criticità, quali elementi fondamentali per un'efficace prevenzione; a tale riguardo, rammenta alcune recenti iniziative a livello europeo, finalizzate a implementare un sistema di segnalazioni volontarie. Si sofferma quindi sulla problematica dei cosiddetti « errori non intenzionali » e sul principio di non perseguibilità, volto a non disincentivare segnalazioni spontanee. Conclude depositando un documento che illustra le considerazioni svolte.

Il presidente PASTORE assicura che la documentazione presentata sarà resa disponibile alla pubblica consultazione, ringrazia i rappresentanti della ANACNA e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14,40, riprende alle 14,45.

Audizione del Commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione e dà la parola al commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Il professor Bruno FRANCHI formula una valutazione complessivamente positiva sull'atto del Governo n. 216, il quale non solo tiene conto di un'esperienza ormai più che decennale, ma è anche conforme ai contenuti della proposta di regolamento in materia di inchieste e prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, attualmente all'esame del Parlamento europeo, nonché a quanto disposto dal decreto-legge n. 78 del 2010, in corso di conversione in legge. In particolare, sottolinea la conformità dell'articolo 2 comma 6, dello schema di regolamento all'esame della Commissione con i requisiti di professionalità richiesti dalla proposta di regolamento europeo. Il riordino dell'ANSV inoltre ne avvicina il modello or-

ganizzativo a quello delle Agenzie di investigazione di altri Paesi europei e lo adegua a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 419 del 1999 con particolare riferimento alla previsione della figura del direttore generale, non più qualificabile come organo dell'Agenzia. Passa quindi a segnalare alcune possibili integrazioni all'atto del Governo n. 216: suggerisce, in primo luogo, la previsione di un coordinamento di quanto disposto dal suo articolo 6, comma 3, circa la rimodulazione della dotazione organica, con quanto previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; riterrebbe inoltre opportuno estendere agli investigatori il divieto di ricoprire incarichi di perito o consulente in procedimenti giudiziari che abbiano attinenza con le attività dell'ANSV durante la permanenza in servizio, come previsto per il presidente e i membri del collegio; richiamando la proposta di parere formulata dal relatore

in merito al riordino dell'Enac (atto del Governo n. 203), segnala l'esigenza di invitare il Governo a semplificare le procedure di assunzione in deroga anche per gli investigatori dell'ANSV; analogamente, riterrebbe opportuno ridurre la durata delle incompatibilità previste al termine dell'incarico di presidente e componente degli organi dell'ANSV da tre anni a diciotto mesi. Conclude depositando un documento che illustra le considerazioni svolte.

Il presidente PASTORE assicura che la documentazione presentata sarà resa disponibile alla pubblica consultazione, ringrazia il professor Franchi e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	212
Esame della proposta di Relazione sulle possibili implicazioni per la sicurezza nazionale derivanti dall'utilizzo dello spazio cibernetico	212

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.50.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori del Comitato e la documentazione pervenuta, in relazione alle quali intervengono, formulando osservazioni e proposte, i senatori PASSONI (PD) e RUTELLI (ApI) e i deputati BRIGUGLIO (PdL) e ROSATO (PD).

Esame della proposta di Relazione sulle possibili implicazioni per la sicurezza nazionale derivanti dall'utilizzo dello spazio cibernetico.

Il senatore RUTELLI (ApI) illustra lo schema di relazione al Parlamento predisposto a seguito dell'attività svolta dal Comitato in merito alle possibili implicazioni per la sicurezza nazionale derivanti dall'utilizzo dello spazio cibernetico. Intervengono i deputati BRIGUGLIO (PdL) e ROSATO (PD).

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle 10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), dottor Mario Schiavon e dottor Luigi Marchione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	213
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	214

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), dottor Mario Schiavon e dottor Luigi Marchione.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il deputato Antonino LO PRESTI (PdL) intervenendo sui lavori della Commissione, chiede che la Commissione approfondisca

la tematica del progetto di *social housing* al quale hanno aderito gli enti di previdenza privati.

La senatrice Cecilia DONAGGIO (PD) si associa alla richiesta del deputato Lo Presti e chiede inoltre che la Commissione convochi di urgenza il commissario straordinario dell'INPS, dottor Antonio Mastrapasqua, sui conti dell'Istituto.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda ai componenti la Commissione che, al termine dell'audizione, è convocato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sede in cui saranno valutate le richieste avanzate, che personalmente condivide.

Da quindi la parola al presidente dell'ENPAPI.

Il dottor Mario SCHIAVON, *presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Antonino LO PRESTI (PdL), a più riprese, Nedo Lorenzo POLI (UdC) e Giuseppe BERRETTA (PD), il senatore Elio LANNUTTI (IdV), a più riprese, la senatrice Cecilia DONAGGIO (PD), e il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, a più riprese.

Replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il dottor Mario SCHIAVON, *presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)*, e il dottor Luigi MARCHIONE, *direttore generale dell'ENPAPI*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la do-

cumentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.35 alle 9.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione dell'assessore alle attività produttive e politiche dei rifiuti della regione Lazio,
Pietro Di Paolantonio (*Svolgimento e conclusione*) 215

*Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza
del presidente Gaetano PECORELLA.*

La seduta comincia alle 14.10.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dell'assessore alle attività produttive e politiche dei rifiuti della regione Lazio, Pietro Di Paolantonio.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, a seguito della indisponibilità del presidente della giunta della regione Lazio, Renata Polverini, avrà luogo l'audizione dell'assessore alle attività produttive e politiche dei rifiuti della regione Lazio, Pietro Di Paolantonio, delegato dalla stessa presidente Polverini.

Intervengono sull'ordine dei lavori il deputato Alessandro BRATTI (PD), il senatore Gianpiero DE TONI (IdV), il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, Pietro DI PAOLANTONIO, *assessore alle attività produttive e politiche dei rifiuti della*

regione Lazio, nonché il senatore Candido DE ANGELIS (PdL).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'assessore alle attività produttive e politiche dei rifiuti della regione Lazio, Pietro Di Paolantonio, che ringrazia per la sua presenza.

Pietro DI PAOLANTONIO, *assessore alle attività produttive e politiche dei rifiuti della regione Lazio*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Antonio RUGGHIA (PD) e Daniela MELCHIORRE (MISTO), nonché il senatore Candido DE ANGELIS (PdL)

Pietro DI PAOLANTONIO, *assessore alle attività produttive e politiche dei rifiuti della regione Lazio*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia l'assessore Di Paolantonio per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ESAME CONGIUNTO DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione dell'on. Antonio Di Pietro) (doc. IV-ter, n. 8).	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Bergamo (proc. n. 9412/08 RGNR – n. 82/09 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 13).	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il Giudice di pace di Viterbo (proc. n. 123/09 RGNR – n. 74/10 GDP) (doc. IV-ter, n. 17) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>) .	4
ALLEGATO 1 (<i>Relazione dell'on. Luca Rodolfo Paolini svolta nella seduta del 19 maggio 2010</i>) .	9

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Alfonso Pecoraro Scanio, deputato all'epoca delle intercettazioni (doc. IV, n. 8) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6
ALLEGATO 2 (<i>Relazione dell'on. Donatella Ferranti svolta nella seduta del 5 maggio 2010</i>) .	13
AVVERTENZA	7
ERRATA CORRIGE	7

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. Testo base C. 2505 Governo e C. 1151 Catanoso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	25

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

SEDE REFERENTE:

Riforma delle professioni. C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti, C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano, C. 2239 Mantini e C. 3131 Buttiglione (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Disabbinamento delle proposte di legge C. 503 Siliquini, C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano, e C. 3131 Buttiglione</i>)	35
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 215 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	38
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	40

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. Emendamenti C. 3552 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	43
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati. Emendamenti C. 3118-A Governo	43
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge n. 91 del 1992, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003. C. 3498 Governo (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	52
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo (<i>Parere alla VIII Commissione</i>) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	50
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	53
Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. Testo base C. 1732 Porcu ed abb. (<i>Parere alla XII Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	51
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	54

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 2505 Governo e abb. (<i>Parere alla I Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	55
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	61

SEDE REFERENTE:

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	62
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
AVVERTENZA	60

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI:

5-02899 Sarubbi: Sui maltrattamenti subiti da un cittadino italiano invalido su un aereo della compagnia Ryan Air	77
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	81
5-02911 Di Biagio: Sulla riorganizzazione degli uffici consolari a Saarbrücken e Norimberga ..	78
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	82
5-03070 Di Biagio: Sullo stato di attuazione del consolato digitale e del Sistema integrato delle Funzioni Consolari (SIFC)	78
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	84
5-02919 Ginefra: Sulla situazione in Albania dopo le elezioni politiche del 2009	78
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	86

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007. C. 3499 (<i>Esame e rinvio</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
---	----

RISOLUZIONI:

7-00318 Cirielli: Sulla valutazione degli esiti degli interventi per ricostruzione capsulo-legamentosa ai fini dell'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	88
ALLEGATO (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	90
ERRATA CORRIGE	89

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Atto n. 220 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	92
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 64/2010: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. C. 3552-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione – Parere su emendamenti</i>)	95
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.

Audizione della dottoressa Silvana Amadori, Capo dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea della Ragioneria generale dello Stato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO ₂ . C. 3496-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Esame emendamenti e rinvio</i>)	106
---	-----

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	110
--	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese. Atto n. 218 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	110
---	-----

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03054 Fluvi e Causi: Effetti della contrazione del gettito delle entrate tributarie sui saldi di finanza pubblica	113
---	-----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	117
--	-----

5-03055 Occhiuto e Galletti: Validazione delle rilevazioni dei valori immobiliari effettuate dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio	113
--	-----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	118
--	-----

5-03098 Forcolin e Luciano Dussin: Trasformazione in compagnia della tenenza della Guardia di finanza stanziata a Castelfranco Veneto	113
---	-----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	119
--	-----

5-03099 Soglia: Applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4 per cento sulle cessioni di autoveicoli in favore di soggetti portatori di <i>handicap</i> e di loro familiari	114
--	-----

<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	120
--	-----

5-03100 Barbato: Iniziative per contrastare fenomeni di corruzione all'interno del Corpo della Guardia di finanza	114
---	-----

<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	122
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-02492 Delfino: Problematiche concernenti procedure di riscossione coattiva poste in essere nella provincia di Cuneo	115
---	-----

<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	125
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00344 Ventucci: Compensazione tra debiti delle pubbliche amministrazioni e debiti tributari (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	116
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca	116
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti del Centro studi 3M per la sicurezza stradale, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo	116
--	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO DEI NOVE:

DL 64/10: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. C. 3552-A Governo, approvato dal Senato 127

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 127

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Ulteriore nuovo testo C. 2364 e abb., approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta*) 128

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ». Atto n. 220 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 129

ALLEGATO 1 (*Nuova formulazione della proposta di parere*) 132

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 141

ALLEGATO 3 (*Proposta alternativa di parere presentata dall'Italia dei Valori*) 150

Sui lavori della Commissione 130

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 131

COMITATO RISTRETTO:

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini e C. 3379 Lupi 131

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 156

ALLEGATO 1 (*Emendamenti del relatore e relative riformulazioni*) 169

ALLEGATO 2 (*Correzioni di forma*) 172

SEDE REFERENTE:

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 163

ALLEGATO 3 (*Testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e adottato come testo base*) . 174

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV ». Atto n. 216 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ... 165

RISOLUZIONI:

7-00282 Meta: Salvaguardia e valorizzazione delle industrie italiane che operano nel settore della costruzione di materiale rotabile, in vista degli investimenti previsti per lo sviluppo del trasporto ferroviario nazionale (*Discussione e rinvio*) 166

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 168

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci e abbinato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	177
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	179
AVVERTENZA	179

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180
---	-----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03097 Livia Turco: Interventi in materia di randagismo	181
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	186

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Nuovo testo unificato C. 2011 Ferranti e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	182
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	184
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	190
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago	185
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185
AVVERTENZA	185

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale allevatori e produttori avicunicoli (ASSOAVI) su questioni di interesse del settore avicolo	191
Audizione su questioni di interesse del comparto suinicolo dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Copagri, dell'Associazione italiana allevatori (AIA), dell'Associazione nazionale allevatori suini (ANAS), dell'Associazione nazionale commercianti, mediatori, operatori di suini (CoMOS), dell'Organizzazione di produttori allevatori di suini (OPAS) e dell'Unione nazionale delle associazioni di produttori suinicoli (UNAPROS)	191

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale. C. 3472 Paolo Russo (<i>Rinvio del seguito dell'esame e rinvio</i>)	192
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. Nuovo testo C. 2505 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione</i>)	192
ALLEGATO (<i>Parere proposto dal relatore ed approvato dalla Commissione</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. Nuovo testo C. 2505 Governo e C. 1151 Catanoso (Parere alle Commissioni I e XII) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	195
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Atto n. 220 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	196
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	198

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 2505 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XII della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario</i>)	200
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	206
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Testo unificato C. 2011 e abb. (Parere alla II Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	201
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	207
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	202
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	208
DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. S. 2228 Governo (Parere alla 5ª Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>) .	203

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Sulla pubblicità dei lavori	209
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale degli Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea (ANACNA)	209
Audizione del Commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV)	210

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	212
Esame della proposta di Relazione sulle possibili implicazioni per la sicurezza nazionale derivanti dall'utilizzo dello spazio cibernetico	212

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
--	--

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), dottor Mario Schiavon e dottor Luigi Marchione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	213
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	214
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	
Audizione dell'assessore alle attività produttive e politiche dei rifiuti della regione Lazio, Pietro Di Paolantonio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	215

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

PAGINA BIANCA

€ 12,00



16SMC0003440